



SILAS WRIGHT DUNNING
BEQUEST
UNIVERSITY OF MICHIGAN
GENERAL LIBRARY

1902 Oct 19 1930

g

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

210

ATTI E DOCUMENTI

EDITI E INEDITI

DEL

GOVERNO DELLA TOSCANA

DAL 27 APRILE IN POI

Parte Terza

FIBENZE

Stamperia sopra le Logge del Grano

—
1860

350.9455

T96

A4

1860

Y.

T24-10645

GOVERNO DELLA TOSCANA

IN NOME DI S. M. IL RE

VITTORIO EMANUELE II

5. B

*Ruoli normali delle Università di Pisa
e di Siena.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che un Governo il quale tenga gli studj nell' onore loro dovuto presso le nazioni civili, ha il debito di ricompensare i Professori delle Università in modo conveniente alla importanza sociale dell' ufficio che esercitano, e alle cure che questo richiede:

Decreta:

I Ruoli normali delle Università di Pisa e di Siena sono stabiliti nel modo seguente:

Art. 1. Lo stipendio annuo dei Professori della Università di Pisa è fissato in lire italiane quattromila.

Quei Professori che all'insegnamento cattedratico congiungono l' insegnamento clinico, a-

vranno lo stipendio di lire italiane cinquemilacinquecento.

I Professori supplenti godranno di uno stipendio di lire italiane tremila.

Gli Aiuti dei Professori godranno di uno stipendio annuo di lire italiane millecinquecento.

L' Aiuto del Clinico chirurgico incaricato delle lezioni di Chirurgia minore, avrà lo stipendio annuo di lire italiane milleottocento.

Il Dissettore anatomico godrà l'annuo stipendio di lire italiane duemilacinquecento.

Art. 2. Nella Università di Siena i Professori godranno dello stipendio annuo di lire italiane tremila.

I Professori che all'insegnamento cattedratico congiungono l'insegnamento clinico, avranno lo stipendio annuo di lire quattremila.

I Professori Supplenti godranno di uno stipendio annuo di lire duemilaquattrocento italiane.

Gli Aiuti dei Professori godranno di uno stipendio annuo di lire milledugento italiane.

Il Dissettore anatomico avrà uno stipendio di lire millesettecento italiane.

Art. 3. In ambedue le Università i Professori godranno un aumento triennale di lire italiane dugento.

Ai Professori che all'obbligo della Cattedra hanno aggiunto quello di dirigere qualche Stabilimento, è assegnata la somma di lire quattrocento italiane all'anno, e dove il bisogno del servizio lo richieda, avranno anche l'alloggio.

Per il caso che un Professore sia incaricato di un numero di lezioni settimanali maggiore di quello normale, potrà avere un aumento di stipendio di lire italiane settocento.

Il **Ministro della Istruzione pubblica** è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li otto novembre milleottocentoquanta-
nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari esteri*

C. RIDOLFI.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. I Professori nominati anteriormente al Decreto di questo giorno godranno della provvisione stabilita dal Decreto medesimo, beninteso che dovrà in quella provvisione imputarsi e rimanere assorbito qualunque emolumento del quale precedentemente godessero per qualsivoglia titolo, tranne gli aumenti triennali lucrati in conformità della Legge organica del 1841 dei quali dovrà tenersi un conto distinto perchè siano cumulati con la provvisione normale.

Art. 2. I Professori i quali godessero di una provvisione, che indipendentemente dagli aumenti triennali superasse quella stabilita dal Ruolo nor-

male, conserveranno il di più a titolo di pensione supplementaria.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li otto novembre milleottococinquanta-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione Pubblica
C. RIDOLFI.

Assemblea de' Rappresentanti della Toscana.

Adunanza del 9 Novembre 1859.

PRESIDENZA COPPI.

La seduta è aperta a ore 12, 20 m. pom.

Sono presenti tutti i Ministri ed il Segretario generale del Governo.

I Commissari delle sezioni, e il Commissario relatore per esaminare la proposta del governo relativa alla Reggenza occupano il posto loro destinato.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario Cempini di procedere all'appello

nominale; fatto il quale risulta l' assenza di otto Deputati.

PRESIDENTE. Signor Segretario proceda ora alla lettura dell'ordine del giorno.

Il Segretario Cempini legge il seguente ordine del giorno:

- 1.° Lettura del Processo verbale della Tornata del 7 andante;
- 2.° Lettura del rapporto del Commissario relatore sulla proposta del Governo;
- 3.° votazione sulla proposta medesima;
- 4.° Proroga.

PRESIDENTE. Signor Segretario del Re legga il Processo verbale della tornata passata.

(Il Segretario Del Re legge il processo verbale).

PRESIDENTE. Crede l'Assemblea di dovere approvare il processo verbale ora letto?

(Il processo verbale è approvato).

PRESIDENTE. Il sig. Deputato Galeotti Relatore della Commissione incaricata di riferire sulla proposta del Governo sopra la nomina del Reggente è invitato a leggere il suo rapporto.

(Il Deputato Galeotti legge il rapporto).

Signori Deputati

Incaricato dalla vostra Commissione di riferirvi ciò che essa pensi intorno alla Proposta del Governo di nominare in reggente della Toscana S. A. R. IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA, mi è grato manifestarvi prima di ogni altra cosa che tutti gli Uffici furono concordi nell'approvare la sostanza

della Proposta, e così lievi furono le difficoltà quanto alla forma che salvo una semplice modificazione di parole, concordata dal Governo stesso, la Proposta ricomparisce oggi davanti a voi tale quale nell'ultima Adunanza vi fu presentata. Costatando adunque la opinione degli Uffizi, la vostra Commissione viene necessariamente a consigliarvi l'adozione pura e semplice della Proposta stessa.

Il Messaggio dell'onorevole Presidente dei Ministri con quella nobile e schietta semplicità che lo rende pregevole agli occhi nostri, vi ha già detto quali ragioni ebbe il Governo nel farsi iniziatore della Proposta. Nulla o poco di più sapremmo aggiungere. Quel poco che verrò dicendo in nome della vostra Commissione, non altro scopo avrà se non di riconoscere che le ragioni esposte dal Governo sono praticamente vere, e politicamente prudenti.

Corsero ormai più che due mesi dal giorno in cui quest'Assemblea pronunziò liberamente, ed in nome del Paese i suoi primi voti. Se alcuno ha mostrato di dubitare della libertà nostra, o della opinione vera della Toscana, il tempo già decorso ha dovuto convincerlo del contrario. Imperocchè se noi non fossimo stati liberi nel pronunziare quei voti, non sarebbeci mancato il mezzo di recuperare la nostra individuale indipendenza: e se noi non avessimo rappresentato schiettamente il modo di essere e di sentire della grande maggioranza delle nostre popolazioni, il loro contegno non avrebbe tardato a smentirci. Ogni giorno che passò da quelle in cui prendemmo le prime deliberazioni fu di queste una nuova conferma; ogni giorno che passò ci offrì la

prova che quelle erano le sole che convenissero alla salute della Patria, ed al nostro onore.

Da quel tempo le trattative di Zurigo per lungo e faticoso cammino sono riuscite a convertire in patti di pace i preliminari di Villafranca.

Il contegno nostro in questo frattempo ha chiarito ormai gli amici, ed i nemici nostri, che quei preliminari, comunque migliorati alquanto, non bastano a raggiungere lo scopo della guerra, e bastano molto meno alle antiche e nuove necessità d'Italia. Quindi sappiamo già che al Trattato di Zurigo farà seguito il giudizio più indipendente, più spassionato, più autorevole di un Congresso Europeo. Così quell'Italia non ha guari oppressa dall'Austria, ed anche troppo negletta dagli altri, comparirà davanti ad un Congresso colle sue secolari sventure, colle sue nobili aspirazioni, coi suoi dolori, colle sue speranze e colla riconoscenza che danno i fatti compiuti in questi sei mesi. Ed il Congresso dovrà occuparsi del nostro avvenire poichè ormai deve essere ferma persuasione di tutti, e convincimento universale che senza assicurare seriamente, ed efficacemente la nostra nazionale indipendenza, non può sperarsi nè la pacificazione d'Italia, nè il riposo dell'Europa. Il contegno solenne, disciplinato, ordinato, della nostra popolazione, ha dimostrato a tutti gli uomini di buona fede, che i nostri voti rappresentavano sinceramente la opinione del Paese. La persistente perseveranza in quei voti ha creata la necessità di un Congresso.

Noi tutti siamo stati testimoni dell'entusiasmo sincero del nostro popolo così nelle città, come nelle campagne all'apparire di ogni nuovo atto che fosse

esplicazione successiva dei nostri voti. Noi tutti possiamo testimoniare la fiducia che la Toscana ripone negli uomini che da sei mesi ed in mezzo a tante difficoltà hanno regolate le nostre sorti. Noi tutti possiamo accertare che sebbene circondati da tanti pericoli, assaliti da tante tentazioni, tormentati da tante incertezze nulla è bastato per scemare negli animi la fede che tutti abbiamo non dico solo nella giustizia della causa nostra, ma nel finale compimento delle nostre speranze.

Della convenienza diplomatica della PROPOSTA non parve alla vostra Commissione che si potesse dubitare, tutte le volte che erasene fatto autore il Governo, che per i mezzi di cui dispone, per le notizie che ha, e per i molteplici interessi cui ha debito di provvedere è in grado meglio che l'Assemblea di giudicarne.

La Commissione crede piuttosto che l'Assemblea debba fermarsi ad esaminare principalmente la *sostanza* e la *forma* della Proposta. Ed in questo duplice aspetto la vostra Commissione direbbe appunto i suoi studii più accurati, e le sue considerazioni più scrupolose.

Quanto alla sostanza prima di ogni altra si presentava la questione sul diritto dell'Assemblea di nominare un Reggente. Ma su questo punto non vi poteva essere e non vi fu divergenza di opinioni.

La Toscana prima per l'abbandono dei suoi Principi, e poi per la partecipazione avuta alla guerra d'indipendenza, avendo recuperata la pienezza della propria sovranità, ha il diritto di provvedere da se stessa a quanto riguarda il proprio

ordinamento, e la propria sicurezza, quindi l'Assemblea dei Rappresentanti eletta per esprimere i voti legittimi della Popolazione Toscana intorno alle sue sorti definitive, è investita giuridicamente di ogni potere per qualsivoglia atto sia necessario ad affrettare, ed assicurare il compimento dei voti già espressi.

Nè mancò nemmeno la vostra Commissione di considerare attentamente se questo atto nuovo che vi si propone, avesse la minima apparenza di contraddire alle deliberazioni precedenti. La deliberazione del 20 Agosto esprimeva il *fermo voto della Toscana di far parte di un forte Regno Costituzionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele*. Sua Maestà il Re Eletto nella sua risposta del 3 Settembre decorso alla nostra Deputazione accoglieva con lieto animo la nostra spontanea offerta, ed accettava i nostri voti. Ma gli accettava intanto per valersi del diritto che questa offerta gli conferiva a difendere la causa italiana, e noi davanti all'Europa.

A questo si limitava il Re Vittorio Emanuele, poichè alieno, come esso è, da ogni ambizione personale, non voleva pregiudicare le ragioni della Europa, nè voleva preoccupare il campo del futuro Congresso. Ma intanto ci consigliava come prima e più necessaria virtù nei casi nostri, quella del perseverare.

Per la formula adunque della sua accettazione non venne a sparire la personalità della Toscana, nè venne a cessare la nostra sovranità. Tutti gli atti successivi che il Governo fece nella via della unione tracciata da noi, furono altrettanti atti di

sovranità compiuti dalla Toscana per diritto proprio, e indipendentemente dalla volontà del Re, che rispetto a noi è il Re eletto, ma che fino a qui non fece atto di Regno, nè spiegò giurisdizione alcuna sulla Toscana.

Per conseguenza, a noi mancherebbe la facoltà di fare ciò che fosse contraddizione o ritrattazione dei voti precedenti; ma abbiamo altresì plenissima autorità per qualunque atto che sia conferma, esplicazione, o assicurazione dei voti stessi. E come il Governo percorrendo questa via, sempre indipendentemente da qualunque cooperazione del Re eletto diede unità di comando all'esercito della Lega, intitolò gli atti pubblici in nome del Re, unificò la moneta, abolì le Dogane, e la grande idea della unione nazionale cercò di rappresentare coi simboli esterni, e di fortificarla per via degli interessi così adesso indipendentemente dal Re eletto, e per volontà propria, possiamo nominare un REGGENTE nella persona di S. A. R. il PRINCIPE EUGENIO di SAVOIA.

Esaurita in tal modo la questione astratta di gius, la vostra Commissione si fece carico di esaminare con fredda ponderazione, e maturato studio le ragioni che la Proposta stessa raccomandano alla vostra deliberazione. E le ragioni ci parvero gravissime sia rispetto alla politica interna, sia rispetto alle relazioni internazionali.

Ci assicurava il Governo nel suo Messaggio esser tali le condizioni della Toscana, che esso non diffidava, di poter durare senza pericoli nel provvisorio fino a che l'Antifionato europeo avesse deciso intorno alle nostre sorti. Le assicurazioni del

Governo, non erano nuove per noi, che conosciamo lo spirito delle popolazioni, le quali c'inviarono a questa Assemblea.

Era bello e nobile esempio l'aver durato fino in fondo, in questo ordine mirabile per disciplina e patriottismo, senza altri aiuti. Ma quella savia ed accorta antiveggenza politica che vuole prevenire i pericoli anche più remoti, non consentiva nè consente che troppo si faccia a fidanza colle mille eventualità che possono verificarsi nel maggior tempo che occorre, onde il Congresso abbia cominciata ed esaurita l'opera sua. Il provvisorio nel quale viviamo, comunque per le provvidenze governative offra tutte le possibili sicurezze alla tutela efficace non meno dell'ordine pubblico inalterabilmente mantenuto, che degli interessi sempre viemeglio promossi e custoditi, è pur sempre uno stato provvisorio. E quando particolarmente abbiamo da farla con gente (e non fra noi) incauta e poco avveduta che non rifugge da alcuna manovra, e da nessuno artificio per indebolire la nostra fede, o per scemare il nostro credito, prudenza vuole e consiglia di compire un atto che dando al provvisorio una forma più stabile ma consentanea ai nostri voti, conterrà gli oppositori, affiderà sempre meglio i più timidi, appagherà il desiderio dei più ardenti, incoraggerà quanti siamo a perseverare nei nostri proponimenti.

Ma altre ragioni politiche di maggior peso si aggiungono ad avvalorare questa, che di per sè sola non basterebbe.

In primo luogo la proposta del Governo è una conferma solenne dei voti precedenti. Così noi tor-

neremo a dite che non volendo sapere altrimenti di una dinastia assolutamente incompatibile colla pace del paese, persistiamo invece nel voto di far parte di un forte Regno Costituzionale sotto lo scettro del Re eletto: poichè il Reggente sebbene nominato da noi è pure della dinastia di Savoia, e deve governare il paese colle forme e nelle condizioni in cui lo trova, cioè in nome di colui che sceglieremo per nostro Re.

In secondo luogo poi la proposta è una esplicitazione necessaria delle nostre deliberazioni. Data unità alle forze militari, unificati gl'interessi, presi i simboli del nuovo Regno, intitolati gli atti pubblici in nome del Re eletto, un principe di Casa Savoia che governi la Toscana in nome Suo, è una conseguenza logica del già fatto, un anello di congiungimento, un nuovo passo nella strada nostra, fino a che il Re Vittorio Emanuele nell'alta sua prudenza non creda giunto il giorno di assumere direttamente il Governo della Toscana esercitandovi di fatto quegli atti di sovranità che rispetto a noi già gli competono di diritto.

La Proposta adunque che noi raccomandiamo alla vostra deliberazione, ha il triplice vantaggio di assecurare il presente, di far sapere che siamo sempre fermi nei nostri voti, e di fare un nuovo atto della opera unificatrice.

Agli argomenti di politica interna altri e più gravi se ne aggiungono, che toccano le relazioni internazionali.

Noi siamo, o Signori, un piccolo Stato, che poco vale per la propria forza in Europa. La nostra forza vera sta nella reputazione di antica civiltà; sta

nella giustizia della causa per la quale siamo pronti a dare se occorre vita e beni; sta nelle simpatie che abbiamo saputo meritarcì col nostro contagno; sta nell'aver mostrato che sebbene allevati tra le tribolazioni del dispotismo, sebbene esposti ad ogni specie di seduzioni e di pericoli, pur non ostante eravamo capaci di fare da noi le cose nostre, e capaci di saper provvedere al Governo del Paese.

Il patrocinio del MAGNANIMO IMPERATORE dei Francesi nel quale persistè sempre e persiste inalterabile la nostra fede, ci assicurava dai nemici esterni, poichè egli che aveva vinto, egli che aveva autorità di dar legge, da ogni specie d'intervento ci assecurava. Ma questo patrocinio, sebbene di grandissima efficacia anche rispetto all'ordine interno, non sarebbe bastato a mantenerlo, se qui avessero abbondato malvagie o esagerate passioni o si fosse palesata debolezza di reggimento. L'aver conservato l'ordine interno è merito nostro, è merito cioè del senno ammirabile delle popolazioni, della vigilante fermezza del Governo, dell'aver compreso tutti, che nella nostra ordinata aspettativa stava il germe della pacificazione d'Italia. Il mantenimento dell'ordine interno sempre raccomandato da tutti ai nostri Inviati, è prima ed essenziale ragione delle simpatie che ci dimostra l'Europa, ed è prima ed essenziale condizione perchè l'Europa sanzioni i nostri voti.

La nomina di un Reggente sarà dunque una garanzia nuova data all'Europa che noi vogliamo l'ordine interno, che con ogni mezzo lo vogliamo mantenere, e che questo sarà anche meglio assicu-

rato e mantenuto per tutto il tempo in cui dovremo durare nel provvisorio.

Ma vi è di più. Non mancano pur troppo coloro che per rapirci le simpatie ed il credito, ci gettano ogni giorno sulla faccia il nome e l'accusa di rivoluzionari; e con questa parola indefinita che desta il sospetto della diplomazia, e pone lo sgomento nei paurosi, non potendo farci il rimprovero dell'anarchia materiale, mirano ad incriminare la nostra fede politica, e le nostre intenzioni, quasi che i principii che noi professiamo siano in discordia coi principii sui quali oggi si asside l'ordinamento dell'Europa. Avrebbero gioito i nostri nemici di qualunque sintomo più lieve di disordine, e di quelli stessi che sono inevitabili nei paesi anche i meglio costituiti: ma esulterebbero anche di più per ogni remota manifestazione di principii che non fossero quelli della ortodossia politica la più rigorosa.

Noi non siamo rivoluzionari nè in pratica, nè in teoria.

Posti nelle più dure e più difficili circostanze in cui siasi trovato mai un popolo civile, noi abbiamo provveduto come meglio le forze lo consentivano al Governo del paese. Le tradizioni dei nostri padri ci hanno potuto suggerire le norme elementari dell'arte governativa, ma le patite sventure, ma la esperienza dolorosa di tanti anni, ma il senno pratico che la Provvidenza ci ha compartito, ma il fine che ci eravamo proposti, non ci consentivano nè di invocare un passato che è memoria gloriosa di storia, nè di correr dietro alle fallaci utopie. In faccia al nemico e fra i pericoli, onde eravamo circuiti, avevamo ben altra voglia, che di abbandonarci

a pericolose illusioni, o di tentare incerti esperimenti. Quelli stessi che nell'ordine ideale potevano vagheggiare un diverso ordinamento furono i primi a dar prova di abnegazione, sacrificando nobilmente sull'altare della Patria le loro individuali dottrine.

Fermi così nel praticare, e difendere i principii sociali e civili sui quali riposano la famiglia, la società e lo stato, fummo fermi egualmente nel mantenere la fede nella monarchia costituzionale che fu sempre la fede della maggioranza dei Toscani. Alte ragioni di ordine dettarono la deliberazione del 16 Agosto; alte ragioni di ordine dettarono la deliberazione del 20 Agosto. Non fummo rivoluzionari quando dichiarammo la dinastia di Lorena incompatibile colla pace del Paese, poichè Principi antinazionali che si erano chiariti anche troppo nemici nostri, e d'Italia, gli giudicammo sprovvoluti di ogni autorità morale per conservare l'ordine del Paese. Molto meno eravamo rivoluzionari quando colla seconda deliberazione noi che vogliamo il Principato invocammo lo scettro Costituzionale di Vittorio Emanuele, che essendo il primo degli Italiani, meglio di ogni altro ha prestigio, ed autorità per adempire gli ufficii di Re, governandoci con sapienza, difendendoci con valore.

Quelle due Deliberazioni, erano adunque una protesta, ed una dichiarazione di principii. Ma questo non basta ad assicurare l'Europa che dubita della persistenza dei nostri propositi, e teme che la stanchezza ci possa trascinare malgrado nostro ad atti che sieno a danne suo.

La proposta adunque del Governo « ha lo scopo
« precipuo (come ci disse il Messaggio) di rassicu-
« rare l'Europa, che vogliamo rimanere in quel-
« l'ordine monarchico, nel quale oggi si trova co-
« stituita la maggior parte delle Nazioni civili, e
« darle garanzia che il nostro principio di costitu-
« zione nazionale non si muta, nè può trasformarsi
« in una minaccia all'ordine Europeo ». Questa as-
sicurazione non potremmo fornirla migliore che in-
vocando come nostro reggente un Principe di una
delle più antiche, e nobili stirpi, che mentre è con-
giunto con vincoli di stretta parentela col Re eletto,
è anche conosciuto e stimato universalmente per il
suo senno civile, per la sua prudenza governativa,
per la Reggenza esercitata ripetutamente in nome
del Re.

Nè basta ancora. Mentre l'Europa pensa a prov-
vedere sulle nostre sorti, noi non possiamo, nè
dobbiamo starcene neghittosi affidando la nostra
fortuna all'opera altrui. Lungi da ogni vana iattanza
come da ogni codarda debolezza, non dobbiamo
perdere mai la coscienza del nostro diritto, come
non dobbiamo nemmeno astenerci dall'operare vir-
tuosamente e con senno, onde i nostri voti sieno
vie meglio apprezzati e intesi. Ormai in tutti noi
è radicato e profondo il convincimento che qualun-
que assetto, il quale non assicuri la nostra indipen-
denza, e non dia soddisfazione al sentimento nazio-
nale, come non può ristabilire negli animi la fidu-
cia, non può nemmeno dare garanzie nè a noi nè
all'Europa di vera pacificazione.

La violenza potrebbe creare le apparenze della

pace, ma non darebbe pace vera, ed oltre il danno delle permanenti agitazioni, saremmo anche certi ad ogni stormire di foglie di veder nuovamente lo scompiglio nel Paese, nuovi turbamenti in Italia, nuovi pericoli per la pace di Europa. Sarebbe questa la massima della sventura per noi, che andiamo gridando pace, nè altro vogliamo se non che un assetto che su bene altre basi che su quelle del 1815, dia tranquillità a noi, ed agli altri, e ci renda sicuri, padroni e responsabili del nostro avvenire e della nostra prosperità.

Noi non vogliamo dettar leggi all'Europa, ma è bene che l'Europa, sappia che quanto facemmo ed operammo non fu capriccio puerile, nè effervescenza di passeggiere passioni, ma freddo calcolo di un popolo, che è sempre il giudice più competente per determinare ciò che meglio convenga alla propria natura, alle circostanze nelle quali si trova, ai pericoli cui vuol provvedere.

L'Europa nella sua imparziale giustizia non può dispregiare il nostro parere ed avrà luogo di persuadersi che noi cooperammo utilmente al suo riposo.

La Proposta di cui ci si consiglia l'accettazione avrà il pregio di mostrare al Congresso, quale sia l'assetto che noi reputiamo il migliore per assicurare efficacemente la pace d'Italia; ed avrà il pregio altresì di mostrare come noi nella nostra costante perseveranza operiamo assiduamente, onde l'assetto definitivo al quale aspiriamo, riveli sempre più anticipatamente nella sua pratica applicazione, e nei suoi felici risultamenti quella bontà, e quella eccellenza che avevamo istintivamente com-

presa, vagheggiandolo come espressione sincera delle nostre costanti aspirazioni, e del sentimento nazionale.

La menzione espressa dello Statuto Sardo che stava già chiusa implicitamente nella nostra formula del 20 Agosto sta nella parte proemiale della proposta per denotare la nostra fede politica non incerta, nè equivoca, ma in ordine ad uno Statuto determinato e vi sta a manifestare altresì che lo Statuto Sardo è il vincolo che potenzialmente (sebbene non ancora in atto), lega noi, come le altre Provincie, che sono nella stessa condizione, al nuovo Regno Italiano; cui si estenderà progressivamente e coi miglioramenti richiesti dai bisogni del nuovo regno, e operati coi mezzi costituzionali, la tutela rassicurante della libertà alla quale provvede.

La formola che si legge in fondo alla proposta *perchè la Governi in nome di S. M. il Re eletto*, altro non fa che spiegare il concetto fondamentale della Proposta stessa. La quale non è intesa già ad alterare il valore giuridico delle deliberazioni precedenti, ma a dar loro tutta la pratica applicazione che per noi e per atto nostro si poteva maggiore.

La Reggenza del PRINCIPER EUGENIO DI SAVOIA in nome DEL RE ELETTO altro non è, nè deve essere che un nuovo progresso nella via della unione a cui aspiriamo coi nostri voti, e colle nostre speranze.

Una sola osservazione mi resta a fare quanto alla forma.

Alle parole della proposta *adottare la dinastia di Savoia e lo Statuto Sardo del 4 Marzo 1848* vennero sostituite come più proprie le parole:

Chiamare la Dinastia di Savoia collo Statuto Sardo.

Questo lieve mutamento che non turbava la economia del discorso, nè alterava affatto il concetto fondamentale della Proposta, suggerito alla vostra Commissione dalle osservazioni di alcuni uffici, fu senza alcuna difficoltà consentito dal Governo.

La vostra Commissione mentre confida che S. A. R. il PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA che tanto amore mostrò per l'Italia accetterà il nostro voto, si associa di lieto animo al Governo proponente, nell'esternare la fiducia che la MAESTÀ del RE ELETTO colla usata benevolenza verso di noi, non vorrà opporsi alla accettazione della Reggenza. E come siamo sicuri che il vostro voto corrisponde pienamente ai desiderii di tutta la Toscana, ci auguriamo altresì che sarà approvato dalla giustizia dei Potentati, e dalla pubblica opinione dell'Europa poichè alla fine dei conti noi usando del diritto che ci appartiene, non altro facciamo che provvedere, come meglio sappiamo e possiamo alla salute della Patria nostra ed alla sicurezza di tutti.

MONTANELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Montanelli ha la parola.

MONTANELLI. Aderisco alla Reggenza del Principe di Carignano proposta per la Toscana, e già decretata dall'Assemblea di Bologna, Modena e Parma. Mi astenni dal partecipare al voto d'annessione della Toscana al Piemonte perchè la reputai impossibile. Reputo invece possibile la formazione di uno Stato centrale d'Italia e considero come ottimo par-

tito ogni passo che fanno le quattro provincie del centro per accomunare l'armi, i governi, l'istituzioni, i consigli e i pericoli.

MAZZONI. Aderisco alla dichiarazione del signor Montanelli.

DI LUPO PARRA. Concordo pienamente con la dichiarazione del Prof. Montanelli.

PRESIDENTE. È stata depositata sul banco della Presidenza una istanza firmata da trenta Deputati i quali chiedono il sistema di scrutinio segreto sulla proposta fatta dal Governo. Sig. Segretario legga l'istanza presentata.

(Il Segretario del Re la legge).

Ill.^m sig. Presid. dell'Assemblea

I sottoscritti Rappresentanti chiedono che la votazione sulla proposta del Governo per la nomina del Reggente sia fatta per scrutinio segreto.

Li 9 Novembre 1859.

Salvagnoli, Fantozzi, Carega, Menichetti, Castelli, De Rossi, Ferri, Gheri, Marini, Petri, Cini, Ricci, Frullani, Zannetti, Orselli, Stufa, Feroni, Dell'Hoste, Giorgini, Busacca, Adami, Farinola, Torrigiani, Masetti, Carducci, Panattoni (Lorenzo), Magnani, Incontri, Bianchi, Biozzi.

PRESIDENTE. Per conseguenza, in ordine ai regolamenti si deve votare col voto segreto. Rammento che ogni Deputato che viene chiamato si deve

avvicinare al seggio della presidenza e ricevere dal Segretario una pallina nera ed una bianca. E il voto che intende di dare lo deve gettare nell'urna che è più vicina al banco dove è scritto *votazione* l'altra pallina la deve gettare nell'urna più distante dove è scritto *riscontro*, la quale serve per la controprova. Rammento inoltre che la pallina nera approva e la bianca disapprova.

RIDOLFI. Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

GALEOTTI. Domando la parola.

RIDOLFI Ministro dell'Istruzione pubblica. Credo che prima di procedere all'appello debba essere letta la proposizione.

PRESIDENTE. Questo s'andava a fare.

GALEOTTI. Aveva chiesta unicamente la parola per leggere la proposta.

PRESIDENTE. La legga.

Il Deputato Galeotti legge la seguente

P R O P O S T A .

L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DELLA TOSCANA

Coerentemente alla Deliberazione del 20 Agosto del corrente anno, colla quale dichiarando esser *fermo voto della Toscana di far parte di un forte Regno Costituzionale sotto lo scettro del RE VITTORIO EMANUELE* intendeva conseguentemente chiamare la Dinastia di Savoia con lo Statuto Sardo;

Considerata la risposta della prefata Maestà Sua del dì 3 Settembre 1859 alla nostra Deputazione ;

Volendo dare frattanto al Governo del Paese una forma più consentanea all'Ordine definitivo che è nei voti, e nelle speranze dei Toscani;

NOMINA S. A. IL PRINCIPE EUGENIO DI SAVOIA CARIGNANO a Reggente della Toscana, perchè la governi in nome di S. M. il Re eletto.

PRESIDENTE. Signor Segretario Del Re proceda all'appello nominale per la votazione.

(Il Segretario Del Re fa l'appello nominale, a cui rispondono 165 Deputati, i quali a misura che sono chiamati depongono il loro voto).

PRESIDENTE. Signori Segretari travasino le palle contenute nell'urna della votazione e ne facciano la contazione.

(I Segretari eseguono il travasamento e il riscontro e si trovano 164 palle nere ed una bianca).

PRESIDENTE. Sig. Segretario Cempini faccia il riscontro delle palline contenute nell'urna del *riscontro*.

(Il Segretario Cempini eseguisce il travasamento, e si trovano le palle contenute nell'urna del *riscontro* tutte bianche ad eccezione di una).

PRESIDENTE. Proclamo che l'Assemblea ha adottato all'unanimità meno un voto la Proposta del Governo relativa alla nomina di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano in Principe reggente della Toscana.

(Fragorosissimi applausi per parte del pubblico accolgono questa dichiarazione).

Il Presidente invoca ed ottiene il silenzio.

MANGINI. Prima che sia chiusa questa sessione parlamentare sarebbe cosa buona ed utile per l'assetto militare necessario al paese ehe l'Assemblea interprete anche questa volta fedele dell'opinione pubblica, paghi un debito di riconoscenza verso quei generosi giovani volontari che accorsero a combattere la guerra della nostra indipendenza, pronti all'appello del primo e più valoroso soldato dell'indipendenza medesima, Vittorio Emanuele nostro Re.

Nè per loro stette, nè per gli eserciti valorosi di Francia, per noi generosissima, e d'Italia, che la Penisola fosse liberata dall'Alpi all'Adriatico. Questo ardore dei giovani volontari non è cessato, e corrono pur sempre animosi a ingrossare l'esercito dell'Italia centrale, per sostenere i nostri legittimi voti.

È giustizia del pari che sia tributato un encomio alla nostra milizia stanziata la quale ha saputo superar disagi infiniti per ordinarsi militarmente, e bene adempie ai doveri che le vengono imposti. Animati da queste considerazioni, alcuni Deputati per mio mezzo pongono sul banco della presidenza una proposta, la quale il sig. Presidente avrà la compiacenza di far nota all'Assemblea per ottenerne l'approvazione.

Il segretario Del Re legge la seguente proposta:

Considerando come la gioventù toscana bene rispondesse alla chiamata della patria, correndo volontaria a combattere per l'Italia, e come pur sempre concorra a sostenere con la forza i nostri diritti;

Considerando come debba ritenersi benemerita della patria anco la milizia stanziata per aver saputo ordinarsi a traverso molti disagi e difficoltà non lievi, e per adempiere ai suoi alti doveri;

Considerando come lo encomiare i valorosi sia un obbligo di riconoscenza nazionale, e un eccitamento perchè altri ne segua lo esempio;

L'Assemblea dei Rappresentanti della Toscana mentre è lieta di poter dare un attestato di lode alla milizia stanziata, emette un voto di ringraziamento e di plauso per quei prodi giovani che accorsero volontari a combattere contro i nemici di Italia, e accorrono e stanno perseveranti a difendere la patria comune.

Confida inoltre che il nobile esempio sarà imitato finchè il bisogno della patria lo chieda.

(Firmati) Dott. Antonio Mangini, Morandini, Biondi Perelli, Caldini, Gera, Romanelli (Leonardo), Martinucci, Pisani, Gentili (Francesco), Cipriani, Vannucci, Thouar, Franchini, Verità, Mordini, Macciò, Lapini (Metello), Panattoni (Giuseppe), Di Prato, Marini, Manganaro, Boddi (Zelindo Ciro), Ginori-Lisci, Guarnacci, Serafini, Salvagnoli.

PRESIDENTE. Questa proposta è appoggiata? (*Quasi tutti i Deputati si alzano*).

PRESIDENTE. La proposta del Deputato Mangini essendo appoggiata da più che sufficiente numero di Deputati, credo che debba esser messa ai voti per alzata e seduta meno che non vi sia al-

cuno che faccia opposizione. Quelli che l'approvano si alzano.

(La Proposta è approvata all'unanimità).

(*Grandi applausi per parte del pubblico che cessano col richiamo del Presidente*).

LAMBRUSCHINI. Io credo di esprimere il sentimento di tutta l'Assemblea se domando a nome mio e di alcuni miei colleghi che sia ordinata la stampa del Rapporto del Deputato Galeotti fatto a nome della Commissione.

(Posta ai voti la proposizione è approvata all'unanimità).

PRESIDENTE. La proposizione è approvata all'unanimità, in conseguenza ordino la stampa, e ordino alla Questura di farla eseguire.

POGGI, Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

RUBIERI. Domando la parola.

POGGI, Ministro di Grazia e Giustizia. Ho depositato sul banco della Presidenza una proposta.

PRESIDENTE. Il sig. Segretario Del Re avrà la bontà di leggerla.

Il Segretario Del Re legge la seguente proposta.

L'Assemblea ,

Considerando che il Rapporto del Deputato Relatore Avv. Galeotti tende a dimostrare non solo la possibilità, ma anche la necessità di formare quel forte regno costituzionale invocato coll' antecedente deliberazione del 20 Agosto, mediante l'unione effettiva ed assoluta della Toscana al Piemonte :

Delibera ,

Il Rapporto del Deputato Relatore Cav. Avv Galeotti è adottato come facente parte integrale della deliberazione , con cui S. A. R. il Principe Eugenio di Carignano è nominato Reggente della Toscana.

PRESIDENTE. Vi è nessuno che appoggi questa proposizione ?

(Pochissimi Deputati s'alzano).

MAGNANI. Non abbiamo inteso per ciò non ci siamo alzati.

Il Segretario Del Re rilegge la proposta.

PRESIDENTE. Domando se vi sono Deputati che appoggino la proposta.

(La proposta è appoggiata).

Il Presidente invita il Deputato Rubieri a sviluppare la sua proposta.

RUBIERI. Nel considerare la proposta del Governo io per verità non aveva trovato nulla che mi ispirasse il dubbio che questa Deliberazione proposta dal Governo medesimo, potesse essere in contraddizione con quella presa antecedentemente.

Se io avessi creduto che realmente questa contraddizione potesse esservi, avrei provato un effetto opposto a quello annunziato dal Deputato Montanelli; poichè mentre egli dice che voterà in favore della proposta del Ministero, perchè questa sembra contraddire quella antecedente del 20 Agosto; io invece avrei votato contro questa proposizione quando avessi scórto che questa contraddizione esistesse. Torno a dire che non ho nella proposta medesima scórto

nulla che autorizzasse questo dubbio. Ma dacchè tre deputati hanno mostrato di scorgere questa contraddizione, credo che l'Assemblea non possa tacere nel momento in cui l'Europa sta per pronunziarsi sui nostri voti; poichè questo silenzio dell'Assemblea potrebbe far credere che essa avesse almeno in parte revocata la deliberazione già presa.

Io credo perciò necessario confermare esplicitamente questo voto anteriore: a questo scopo appunto tende la mia proposizione: poichè dichiarando l'Assemblea che adotta il rapporto del relatore come parte integrale della deliberazione, appunto perchè essa conferma non solo la possibilità ma anche la necessità di questo regno forte e costituzionale già invocato, viene con ciò a confermare che persiste nel credere questa formazione non solo possibile ma anche necessaria.

MONTANELLI. Siccome il preopinante mi attribuisce un concetto che io non ho avuto nell'emettere la mia dichiarazione, è necessario che interpretando la dichiarazione stessa, io dica come è stato da me lontano ogni pensiero di riguardare la nuova proposta del Ministero come in contraddizione col voto già emesso da quest'Assemblea per la formazione di un forte Regno costituzionale sotto lo scettro di Vittorio Emanuele.

Un fatto medesimo può avere più aspetti. Io comprendo come il fatto che ora si propone della Reggenza del Principe di Carignano in Toscana, sia ravvisato da tutti quelli, i quali hanno deliberato per l'annessione della Toscana al Piemonte, come una conseguenza logica di questo voto. Ma si deve altresì comprendere come questo fatto ai miei

sguardi possa presentare un aspetto che esce dalle considerazioni che hanno determinato il Governo ad emettere la proposta, e che fa parte di un ordine di considerazioni che mi sono personali. Io mi sono determinato a votare per la reggenza del Principe di Carignano in Toscana; perchè? Perchè questa Reggenza è stata già votata egualmente da Bologna, da Modena e da Parma. Io la considero come un fatto unificatore nella misura della unificazione che possiamo subito ottenere.

E qui debbo dichiarare come, e Italia centrale e alta Italia, e formazione di regno più o meno grande, per me non sonó altro che provvedimenti transiterii, non sono altro che espedienti per arrivare a quella grande unificazione d' Italia, che è nei miei voti, come credo esser nei voti degli Italiani tutti, i quali amano la loro patria. Posso vedere uno di questi espedienti sotto un aspetto diverso da quello col quale lo credono altri: posso non ravvisare in questo espediente la possibilità di produrre l'effetto che altri vi ravvisa; ma dal momento che in un fatto mi si dimostra la possibilità di produrre quella maggiore unificazione d' Italia che in date condizioni sia possibile ottenere, se non lo accettassi mi riguarderei come apostata della religione per cui sofferirsi l'esiglio e che mi fu consolatrice nei giorni del dolore.

Credo che queste spiegazioni debbano essere sufficienti, per dare alla mia dichiarazione quella interpretazione che è stata pure nell'animo dei due Deputati che si sono associati a me.

PRESIDENTE. Nonostante queste dichiarazioni il Deputato proponente insiste nella sua proposta?

Il Deputato Rubieri dichiara che quantunque abbia sentito volentieri le dichiarazioni del Deputato Montanelli, pure non crederebbe inutile che l'Assemblea tornasse, adottando la di lui proposta, a confermare anco una volta le deliberazioni antecedenti. Quindi insiste nella proposta.

MANGINI. Secondo il concetto del preopinante Rubieri, l'Assemblea sarebbe solidale di una dichiarazione fatta da tre onerevoli preopinanti, che è loro personale. A me questo concetto pare errato e parmi che dopo le dichiarazioni del Deputato Montanelli, e avuto riguardo al tenore della proposta del Governo in tutto conforme alle precedenti nostre deliberazioni torni inutile, e non sia luogo ad accogliere la proposta del Deputato Rubieri.

PRESIDENTE. Metto ai voti per alzata e seduta la proposizione del Deputato Rubieri.

Le proposta viene approvata.

PRESIDENTE. Non essendoci altri affari da trattare propongo che l'Assemblea prima della proroga si dichiari sodisfatta dell'operato del Governo, e le piaccia di confermare i pieni poteri agli attuali rettori dello Stato, onde possano continuare a governare il paese fino all'arrivo del Reggente eletto. Approvano? (*Tutti si alzano meno i ministri*).

(*Grandi applausi nella Sala che sono fatti cessare dal Presidente*).

POGGI. (Ministro di Grazia e Giustizia). Domando la parola. (Legge il seguente Decreto).

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

Il Governo della Toscana

Considerando che la nomina del Reggente compie l'oggetto della presente convocazione,

Decreta :

Art. 1. L'Assemblea è prorogata fino a nuova convocazione.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove Novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

PRESIDENTE. La seduta è sciolta.

(a ore 2 ¹/₂).

Istituzione di nuove Cattedre ne' Licei diferita.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. È differita l'esecuzione del Decreto del 12 ottobre prossimo passato che stabilisce l'istituzione di nuove Cattedre nei Licei delle principali città, al fine di prepararvi i giovani all'esame di Baccelliere.

Queste Cattedre saranno fondate a mano a mano secondo l'opportunità.

Art. 2. L'esame per il grado di Baccelliere nell'anno futuro sarà dato sulle stesse materie che per il passato.

Il Ministro della Istruzione Pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove Novembre milleottococinquanta-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.

Dotazioni annue degli Stabilimenti Universitarij.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per corrispondere allo scopo cui sono destinati gli Stabilimenti universitari debbono essere provveduti di un sufficiente assegnamento e che il Decreto del 28 Ottobre 1851 ridusse alcune Doti dei detti Stabilimenti in modo da renderle insufficienti al bisogno,

Decreta:

Le annue dotazioni degli Stabilimenti Universitari saranno quelle che appresso nella Università di Pisa:

Della Biblioteca	<i>Lire italiane</i>	6000
Del Gabinetto di Fisica	»	2000
Del Gabinetto di Chimica	»	3500
Degli Stabilimenti Anatomici	»	2000
Del Gabinetto di Fisiologia	»	1000
Del Giardino Botanico	»	4000
Del Museo di Storia naturale	»	6000
Del Gabinetto di Mineralogia	»	500
Del Gabinetto di Fisica tecnologica	»	1300
Dell'Istituto Agrario	»	1200
Per le esperienze di tossicologia	»	200

Il **Ministro della Pubblica Istruzione** è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li nove **Novembre** milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI.

*Istituzione di una Scuola magistrale maschile
in Firenze.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 12 ottobre dell'anno corrente intorno alle Scuole Magistrali maschili e femminili,

Decreta :

Art. 1. È istituita in Firenze una Scuola per formare Maestri elementari.

Art. 2. A Direttore di questa Scuola Magistrale è nominato Pietro Thouar, tanto benemerito

della istruzione educativa della Gioventù, con l'emolumento di lire italiane tremila.

Art. 3. Soprintenderà alla suddetta Scuola l'Ispettor Generale, con cui il Direttore nominato si concerterà per disegnarne l'ordinamento da essere approvato dal Ministro della Istruzione pubblica.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li dieci Novembre milleottococinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.

*Istituzione di una Scuola magistrale femminile
in Firenze.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che se importa in tutte le provincie italiane di provvedere alla formazione di Maestre per le scuole femminili, è questo uno speciale debito della Toscana, che può con Maestre qui educate, spargere in tutta l'Italia lo insegnamento pratico di quella lingua che è il più nativo e il più indussolubile vincolo della nazione;

Considerando quanto preme di confidare questo patrio e materno ufficio a donna riputata per belle doti d'intelletto e di cuore;

Visto il Decreto del 12 ottobre dell'anno corrente intorno alle Scuole Magistrali maschili e femminili,

Decreta:

Art. 1. È istituita in Firenze una Scuola per formar Maestre.

Art. 2. A Direttrice di questa Scuola Magistrale è nominata la signora Luisa-Amalia Paladini con l'emolumento di lire italiane tremila.

Art. 3. La suddetta Direttrice avrà pur l'ufficio di Visitatrice delle Scuole femminili della Toscana sotto la dipendenza dell'Ufficio d'Ispezione.

Art. 4. La Direttrice della Scuola Magistrale femminile si concerterà coll' Ispettor Generale per disegnarne l'ordinamento da presentarsi all' approvazione del Ministro della pubblica Istruzione.

Art. 5. Soprintenderà all'andamento della suddetta Scuola l' Ispettor Generale.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li dieci Novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro dell' Istruzione pubblica

C. RIDOLFI.

*Commissione sopra l'Archivio di Gabinetto
della cessata Corte granducale.*

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL' INTERNO

Vista la Ordinanza ministeriale del 29 ottobre con la quale venne prescritto che l'Archivio di Gabinetto della cessata Corte granducale fosse consegnato al Soprintendente generale degli Archivi per essere custodito nell'Archivio centrale di Stato;

Vista la Officiate del Soprintendente generale degli Archivi del dì 24 ottobre decorso in cui con nuovi argomenti convalidando quanto esponeva nel precedente suo rapporto citato nella medesima Ordinanza, scendeva nella conclusione che il suddetto Archivio di gabinetto non fosse da riunirsi all'Archivio centrale di Stato potendosi ritenere che contenga carte d' indole diversa da quelle che l'Archivio centrale è destinato pei regolamenti veglianti a ricevere;

Considerando che prima di portare ad esecuzione l'Ordinanza del 20 ottobre decorso appariva utile il nominare una Commissione la quale si occupasse di esaminare l' indole delle carte che si custodivano nell'Archivio di gabinetto e di farne le convenienti separazioni,

Ordina quanto appresso:

Art. 1. Viene istituita una Commissione composta dei signori:

Conte Demetrio Finocchietti Amministratore dei Reali Palazzi e Ville, e

Avvocato Tommaso Corsi; la quale farà l'inventario di tutte le filze e carte componenti l'Archivio di gabinetto della già Corte granducale, la classerà secondo i tempi a cui appartengono, e determinerà quali di esse possono inviarsi e rimettersi all'Archivio centrale di Stato, e quali custodirsi separatamente.

Art. 2. L'esecuzione dell'Ordinanza ministeriale del 20 ottobre decorso in quelle parti in cui non è modificata dalla presente, rimarrà sospesa fino a tanto che la Commissione non abbia eseguito il suo lavoro.

Data in Firenze li undici novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Anticipato pagamento della rendita tre per cento, del capitale e de' frutti dell'imprestito de' trenta milioni e dell'imprestito lucchese.

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELLE FINANZE, DEL COMMERCIO
E DEI LAVORI PUBBLICI

Considerando che l'anticipato pagamento della rendita tre per cento in scadenza al 31 dicembre prossimo avvenire, non meno che del Capitale e frutti, alla scadenza stessa, dell'Imprestito dei trenta milioni, e del Capitale e frutti dell'Imprestito Lucchese rimborsabili al 4 gennaio 1860 può risultare sotto più rapporti utile e conveniente,

Ordina quanto appresso:

Art. 1. La Cassa dell'Ufficio di Amministrazione del Debito pubblico aprirà, a contare dal sedici novembre corrente, il pagamento anticipato della rendita *tre per cento* costituita col Decreto del 3 novembre 1852 in scadenza al 31 dicembre prossimo futuro; del Capitale e frutti in scadenza al medesimo giorno, dell'Imprestito dei trenta milioni formato in ordine al Decreto del dì 31 ottobre 1849 e del Capitale e frutti, rimborsabili al dì 4 gennaio 1860 dell'Imprestito Lucchese del dì 29 maggio 1847.

Art. 2. Per conto della suddetta Cassa dell'Ufficio di Amministrazione del Debito pubblico, li

stessi pagamenti saranno fatti anche in Livorno dalla Cassa di quella Dogana, limitatamente però alla rendita, ed ai frutti che sopra, esclusi i capitali.

Art. 3. I Possessori dei titoli di credito sopra enunciati, i quali vogliano profittare del vantaggio di questa anticipazione, si sottoporranno allo sconto ragguagliato, a ragione di un ottavo per cento, al mezzo mese, dovendosi lo sconto calcolare soltanto di mezzo mese in mezzo mese, trascurata nel calcolo ogni altra frazione di tempo.

Art. 4. Le disposizioni che sopra non pregiudicano al diritto che i Possessori dei titoli rammentati hanno di ritirare il loro credito, alla scadenza del 31 dicembre prossimo avvenire presso le altre piazze a ciò designate dagli ordini precedenti.

Art. 5. Il Cav. Direttore dell' Ufficio di Amministrazione del Debito pubblico, mettendosi di concerto col Cav. Direttore dei Conti della R. Depositeria generale, è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

Dato in Firenze li dodici novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Il Segretario Generale del Ministero
F. Carega.

Memorandum del Governo della Toscana ai principali Governi d'Europa, relativo al voto dell'Assemblea Toscana nella Tornata del 9 Novembre.

MEMORANDUM.

L'Assemblea dei legittimi Rappresentanti della Toscana nella sua tornata del 9 di questo mese ha emesso una importantissima deliberazione, la quale può in sostanza considerarsi come la conferma e lo svolgimento logico dei due voti precedentemente emanati.

La Reggenza di S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano è stata, sulla proposta del Governo medesimo, solennemente proclamata.

È questo un avvenimento meritevole della più grande attenzione e che i Governi delle grandi Potenze non possono non accogliere con simpatia, poichè mentre esso prova da un lato la ferma perseveranza delle popolazioni toscane nei loro intendimenti e nei loro propositi, offre dall'altro all'Europa una luminosa guarentigia di ordine, dimostrando come le popolazioni istesse, anche in mezzo alle ansietà della loro posizione, rimangono fedeli al principio monarchico e pongano in opra tutti i mezzi riputati i più efficaci a prevenire e rendere impossibili le agitazioni rivoluzionarie.

Il valore politico di questo fatto notabilmente si accresce allorchè si considera che una identica risoluzione è stata in pari tempo adottata da tutte

quante le Assemblee nazionali degli Stati indipendenti d' Italia.

Così l' ardente questione dell' assestamento definitivo dell' Italia Centrale va facendo ogni giorno un passo di più verso la sua soluzione. Ed ora che, firmata la pace a Zurigo, si annunzia a tal fine imminente un Congresso, il Governo della Toscana crede non senza utilità per la causa nazionale, e per quella più generale della quiete europea, di esporre anche una volta i motivi che della soddisfazione dei nostri voti fanno una condizione imprescindibile di tranquillità e di pace.

In questo concetto, occorre brevemente di ricordare che non appena la nuova dei preliminari di Villafranca ebbe risvegliato nei popoli dell' Italia Centrale il timore di una restaurazione degli antichi Governi, essi non indugiarono un momento a protestare altamente e con tutti i mezzi che da loro dipendevano, contro il pericolo che loro improvvisamente ed in modo inatteso sovrastava. È oramai un fatto acquisito alla storia la risoluzione pronta, vigorosa, unanime con la quale, quasi obbedendo ad un istinto di salvezza, gli Stati indipendenti d' Italia procurarono di provvedere ai loro destini fatti incerti dalla guerra, minacciati dalla pace. Convocarono senza ritardo le Assemblee Nazionali, e queste dappertutto ed unanimemente votarono la decadenza degli antichi principi, e l'annessione al Regno Costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele; strinsero a comune difesa la Lega militare, ed ogni atto dipendente dalla loro iniziativa compirono che portasse a pratica applicazione il voto destinato a congiungere i popoli della media Italia coi subalpini e

coi lombardi. Con tanta costanza di propositi, e così attivamente operarono che a quest' ora la decretata annessione può quasi considerarsi come di fatto eseguita. E sempre procedendo col medesimo intento, e desiderosi di conseguire e di affrettare la bramata unificazione, gli Stati indipendenti d'Italia hanno adesso concordemente eletto a Reggente S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano.

Una profonda convinzione ed una fermezza a tutta prova erano senza dubbio necessarie tanto pei Governi quanto pei popoli italiani onde perseverare come essi han fatto, in queste determinazioni, ed in questa condotta. Gli accordi di Villafranca avevano creato per S. M. l'Imperatore dei Francesi un debito di lealtà di assumere il patrocinio della causa delle Dinastie decadute; ed Egli francamente e sinceramente adempivalo. L'opera della Diplomazia francese nell'Italia Centrale, durante gli ultimi quattro mesi fu tutta rivolta a questo fine. Sono noti all'Europa intiera gli uffici premurosi e continui in vari tempi e sotto varie forme interposti dal Governo imperiale di Francia presso i Governi degli Stati indipendenti d'Italia, ma è noto del pari che questi, malgrado il vivissimo loro desiderio di mostrare al magnanimo Imperatore dei Francesi tutta la loro gratitudine pei grandi servigi da Lui resi alla causa italiana, hanno dovuto con loro rammarico ripetutamente dichiarare di non poterne seguire i consigli.

Ma se ben si considera questa grave questione se vi si porta un esame scevro di parzialità e di preconetto, non potrà farsi a meno di convenire che l'attitudine degli Stati dell'Italia Centrale è la

più consentanea agli interessi veri della Europa, e la più vantaggiosa alla tranquillità generale.

A due grandi risultati conduce infatti questa attitudine loro; essa raggiunge e compie lo scopo che per ragioni le quali a noi non è dato di penetrare o di giudicare non ha compiuto la guerra; vale a dire la indipendenza d'Italia contrappesando seriamente la dominazione e la influenza austriaca; essa associa indissolubilmente l'idea della nazionalità al principio monarchico, a quel principio nel quale la maggioranza degli Stati civili di Europa si trova oggi costituita. Se la condotta degli Italiani, se la soddisfazione dei loro voti non dovesse produrre altri effetti, questi soli ci sembrerebbero bastevoli per cattivare alla loro causa la simpatia, ed all'uopo, l'appoggio di tutti i Governi illuminati.

D'altra parte importa non dimenticare che dal giorno in cui i preliminari di Villafranca furono consacrati, la questione ha progredito, ed ha preso un carattere che rende più scabrosa, e quasi diremmo impossibile, qualunque soluzione che non sia quella della sanzione dei voti popolari. A parte la gravità e l'autorità dei fatti compiuti, solenni e ripetute assicurazioni hanno oramai posto fuori di dubbio che le restaurazioni italiane non possono essere imposte colla forza. Escluso questo mezzo violento ed ingiusto quale altro ne rimane per ottenerle? Evidentemente quello solo delle persuasioni e degli amichevoli consigli. Ma i quattro mesi decorsi altro non sono stati che un continuo esperimento di questo sistema. Esso non ha riuscito. I sentimenti dei popoli, la ferma loro convinzione che un ritorno comunque eseguito dagli antichi Governi

altro non avrebbe fatto che aprire una nuova èra di sconvolgimenti e di calamità, il sentimento di nazionalità ond'essi sono animati, hanno reso inutili tutti i tentativi a tale oggetto sperimentati. Se i voti delle popolazioni italiane non fossero stati, come taluno si compiaceva a diffondere, che l'effetto di una momentanea e febbrile esaltazione, o il risultato di maneggi piemontesi, è manifesto per ogni persona di buona fede che una così lunga perseveranza durante un periodo di tempo tutto pieno di tremende incertezze e d'incessanti pressioni diplomatiche, non sarebbe stata umanamente possibile. Non il più lieve indizio di oscitanza, non la più piccola o isolata dimostrazione di simpatia a favore delle Dinastie spodestate è venuta in nessun Paese d'Italia a porre in dubbio la sincerità e la fermezza della volontà dei popoli. Or dunque la forza non ha da usarsi, il consenso pacifico delle popolazioni è dimostrato impossibile: a che quindi prolungare senza scopo, e senza possibilità di risultato una condizione di cose, che mentre non giova e non può giovare ad alcuno, tiene in sospenso l'Italia e l'Europa, e può diventare col tempo il motivo e l'occasione di complicanze funeste? Il partito pertanto più logico, più giusto, ed anche più prudente sarebbe quello di non differire più a lungo a riconoscere i voti degli Stati indipendenti d'Italia e ad accettarli nel diritto pubblico europeo. Ma per sottrarsi a questa conclusione che sarebbe la quiete d'Italia e torrebbe via una causa di allarme universale e di universale inquietudine, si spera forse nella nostra stanchezza, e negli effetti dissolventi di una incertezza indefinitamente prolungata. Si è

tanto parlato, segnatamente dai pubbliciti divoti alla politica austriaca, di questo sistema, si è con tanta persistenza, convertito in minaccia per trionfare della volontà perseverante dei popoli, che noi crediamo di dovere una volta esaminarlo a fondo e con piena franchezza.

Imporre ad un popolo tranquillo, ordinato, inoffensivo, uno stato di cose ripugnante ai suoi sentimenti, ai suoi interessi, alla sua dignità, ecco lo scopo: le ansietà dell'incertezza, i turbamenti interni, il disordine, forse la guerra civile, ecco i mezzi. Tutto ciò serbando l'apparenza di rispettare la libertà di questo popolo, e menando vanto al bisogno della generosa condiscendenza. Una politica così insidiosa troppo manifestamente offende il senso morale perchè il Governo della Toscana possa credere che dopo migliore riflessione, nessuna delle Grandi Potenze possa farne il fondamento e la guida della sua condotta. Nè la moralità sola condanna una politica così poco leale. Stanno contro di lei la improbabilità della riuscita, ed i suoi effetti politici. La condotta delle popolazioni italiane nei quattro mesi decorsi ci assicura di quella che esse terranno per l'avvenire. Esse sono troppo convinte che dalla loro costanza e dall'ordine severamente mantenuto, dipende il successo della loro causa e delle loro aspirazioni, per cadere nell'agguato che lor si tendesse. Ma supponiamo per un momento che la loro costanza si affievolisca: supponiamo che la stanchezza, l'ansietà di uno stato precario, questa perpetua minaccia incessantemente sospesa sopra di loro partoriscono l'agitazione e il malcontento; che il malcontento e l'agitazione si traducano col tempo in

disordine; che arrivati a questo punto, un movimento incomposto di piazza o una sedizione militare operino la vagheggiata restaurazione. E poi? Un Governo sorto da queste cause e per queste cause avrà egli serii elementi di tranquillità e di durata? Qual è l'uomo di Stato meritevole di questo nome che oserebbe affermarlo? Chi non vede che persistendo tutte le cagioni del movimento attuale, paralizzate un momento da un concorso di circostanze accidentali artificiosamente apparecchiate, che persistendo le diffidenze e le aspirazioni, i rancori e le speranze, la restaurazione d'oggi sarebbe disfatta dalla rivoluzione di domani? E allora che farebbe l'Europa. Allora l'Europa si troverebbe fatalmente strascinata alla necessità di quelli interventi armati contro i quali adesso così energicamente protesta. E ciò dopo una guerra, e quel che più monta, una guerra vittoriosa, fatta per sottrarre l'Italia alla oppressione forestiera, e per restituirle la sua indipendenza!

Così sotto qualunque aspetto si consideri la questione essa non porge razionalmente che un solo scioglimento. Ed allorchè il Congresso fra poco riunito, dovrà emettere le sue decisioni e pronunziarsi fra i voti dei popoli e le pretese dei Principi spodestati, esso avrà da una parte la volontà concorde di molti milioni d'individui, i pericoli e i danni gravissimi dell'avversaria, gli immensi vantaggi del renderla soddisfatta, i fatti compiuti; dall'altra, unico contrappeso a tanta mole, esso avrà una astrazione, il principio della legittimità.

Noi non vogliamo istituire discussioni speculative sul valore di questo principio, nè disputare del

merito suo relativamente all' altro della sovranità popolare. Sappiamo bene che molto di rado le grandi questioni praticamente si risolvono in ragione di tali astrattezze; ma poichè il principio della legittimità è in sostanza l' argomento unico che possono invocare i nostri avversari, così ci sembra di gravissimo rilievo lo esaminare se questo principio sia talmente assoluto da non patire nè limite, nè eccezione; e se esso debba trionfare dappertutto e sempre, anche in onta di ogni altro diritto, e di ogni altro interesse.

Il primo fondamento di questo principio si è quello di contribuire potentemente a conservare l'ordine interno; secondo fondamento, è quello di render più facile e più valida la difesa dello Stato, contro gli attacchi del di fuori. Ma nel caso della Toscana, come in quello degli altri paesi d' Italia, queste ragioni essenziali del principio di legittimità si ritorcono intieramente contro i Principi detronizzati.

Tale è la fatalità della loro posizione, tali sono le funeste conseguenze dei loro precedenti che come il riconoscimento della loro Sovranità significherebbe la subiezione forestiera, così la loro presenza negli antichi dominj, sarebbe il motivo e il segnale di perpetui sconvolgimenti. Nè può senza offesa della giustizia dimenticarsi che ai grandi diritti vanno congiunti i grandi doveri. Abbandonare un popolo senza governo, dopo avere vanamente tentato di servire contro di lui, esporlo con questo abbandono a tutti i pericoli dell'anarchia, andare finalmente a combattere contro di esso nelle file dei suoi nemici, è questo forse l' adempimento dei grandi doveri di

un Principe legittimo? Se durante l'ultima guerra di Crimea un Principe Russo fosse andato a combattere contro la patria nell'esercito alleato, che si penserebbe di lui a Pietroburgo? Se un Principe Francese fosse andato nelle file dei Russi, che se ne penserebbe a Parigi? Eppure questa è senza falsità e senza esagerazione la posizione della Dinastia Austro Lorenese di fronte al popolo toscano. Come adunque invocare il principio della legittimità quando mancano tutti gli estremi che lo costituiscono, e lo rendono rispettabile, quando per di più quegli in di cui favore si invoca, lo ha volontariamente abdicato conculcandone i doveri? La legittimità della Dinastia di Lorena è perita il 27 di Aprile a Firenze; è perita a Solferino; è perita il giorno in cui per legge di quella necessità che, Essa medesima aveva creata, si è a lei sostituito un Governo che ha prevenuto l'anarchia, ha mantenuto l'ordine, ha governato secondo la volontà nazionale, non trascurando di promuovere, anche in tempi difficilissimi, ogni sorta di progresso materiale, e di morale sviluppo.

Il giorno adunque in cui il Congresso sarà chiamato a pronunziare sui pretesi diritti riservati nel trattato di Zurigo, può andare immune da ogni timore di avere ad offendere il principio della legittimità; esso non avrà innanzi a sè che degli interessi austriaci. La grande, la vera preoccupazione del Congresso noi abbiamo fiducia che sarà quella di assicurare la indipendenza, e con la indipendenza la pace d'Italia. Questo gran risultato non potrà conseguirsi, noi lo ripetiamo anche una volta, se non riconoscendo e sanzionando i voti emessi dagli

Stati indipendenti della Penisola. Ogni altro partito sarebbe una sventura non solo italiana ma europea. All'appoggio di questa verità torna qui opportuno aggiungere una nuova considerazione a quelle superiormente dedotte.

Se disgraziatamente accadesse che le Grandi Potenze riunite al Congresso si dichiarassero contrarie ai desideri ed ai legittimi voti dei popoli italiani, ne risulterebbe necessariamente una di queste due eventualità. O il Piemonte, come noi crediamo, e come tutti in Italia credono con noi, restando fedele all'idea nazionale, rifiuterebbe di aderire a una tal decisione, e vi niegherebbe ogni assenso, ed ognuno vede quali deplorabili conseguenze emergerebbero da questo fatto: apprensioni crudeli, nuovi conflitti, probabilmente nuova effusione di sangue, un avvenire insomma cupo, minaccioso, pieno d'infiniti pericoli. O il Piemonte, per un sentimento di eccessiva e mal calcolata prudenza si assocerebbe alla decisione proferita e piglierebbe partito per la Diplomazia contro l'opinione e le aspirazioni dei popoli; e in tal caso il suo prestigio in Italia, la sua popolarità sarebbero irrevocabilmente perduti. Col prestigio del Piemonte perisce in Italia la fede nel principio monarchico. In momenti di questa gravità sarebbe puerile farsi illusioni. Il sentimento monarchico da cui sono animati i popoli italiani ha tutta la sua origine nella reverenza e nell'affetto che essi portano alla Dinastia di Savoia. E questa reverenza e questo affetto sono ispirati dalla universale e profonda convinzione che quella Dinastia Augusta rappresenti lealmente e coraggiosamente l'idea nazionale. Di qui la sua forza, e la

sua immensa autorità. Ma di qui pure la imprevedibile necessità di non evitare nè sacrifici nè lotte per mantenere una così grande e nobile posizione. L'affezione entusiastica degli Italiani verso di Lei, e la loro illimitata fiducia si cambierebbero in sentimenti ben contrari, il giorno in cui vedessero il Governo Piemontese seguire una politica che essi sospettassero o debole o egoista. La circostanza istessa dell'acquisto della Lombardia diventerebbe il testo di terribili recriminazioni delle quali i partiti estremi profitterebbero con instancabile ardore. Così il principio monarchico associato all'idea nazionale avrebbe spento in Italia lo spirito rivoluzionario, fatto sparire le sette; le decisioni del Congresso le farebbero rivivere e renderebbero allo spirito rivoluzionario una formidabile intensità.

Ecco adunque a quale funesta alternativa menerebbe una decisione del Congresso avversa ai voti degli Stati indipendenti d'Italia; o la probabilità grandissima di una nuova collisione di sangue, o un immenso discredito del principio monarchico con terribile eccitamento e con pericoloso contagio di tutte le passioni rivoluzionarie.

Rammenti l'Europa quali amare censure abbiano giustamente provocato i Trattati del 1815 per aver disposto della sorte dei popoli a loro insaputa, e senza il loro consenso. Il Congresso del 1859 farebbe ben peggio, imperocchè mentre i Trattati del 1815 disposero dei popoli non consenzienti, il Congresso del 1859 disporrebbe di popoli notoriamente riluttanti. Poteva nel primo caso allegarsi la ignoranza dei loro bisogni e dei loro sentimenti, ma una tale giustificazione sarebbe adesso inammissibile.

Consideri infine l'Europa le insuperabili difficoltà della esecuzione pratica di ogni determinazione che ci fosse contraria. Noi lo abbiamo già dichiarato, e declinando ogni intenzione di minaccia, dobbiamo oggi ripeterlo; se le decisioni del Congresso accoglieranno, come noi speriamo, e sanzioneranno i nostri voti, noi ne saremo lieti come di un grande atto di giustizia, e riconoscanti all'Europa; se la sentenza ci sarà contraria, noi ci troveremo nella dolorosa necessità di non poterla accettare; ed attaccati, tenteremo respingere, quantunque certi di soccombere, la forza con la forza. In tal guisa le Potenze intervenute al Congresso disconoscendo i nostri diritti, e rifiutandoci quella giustizia che ci è dovuta, si troverebbero in presenza di questo dilemma: o la mortificazione di vedere le loro decisioni inattese ed ineseguite, o la necessità di commettere un mostruoso abuso di violenza riprovato dalla opinione e dalla coscienza del mondo intero.

Firenze li 14 Novembre 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari esteri

C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

ENRICO POGGI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.

*Istituzione di una Cattedra di Economia rurale
in Firenze.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che in un Paese ove l'Agricoltura è l'arte più esercitata, sia necessario congiungere la scienza Agraria con la pratica, affinchè il migliore impiego del capitale e del lavoro non solo dia il maggiore prodotto, ma inoltre avvantaggi le condizioni morali e civili del possidente e del contadino,

Decreta :

Art. 1. È istituita in Firenze una Cattedra di Economia rurale.

Art. 2. Il Dott. Francesco Carega ne è nominato titolare col grado di Professore del R. Istituto Tecnico toscano.

Art. 3. Le lezioni saranno fatte nell'anno 1859-60 nelle sale del R. Istituto Tecnico toscano.

Art. 4. Gli Alunni dell'Istituto Tecnico e quelli del Liceo di Firenze che aspirano al conseguimento del Diploma di capacità in agrimensura, in tecnologia fisico-chimica, e rispettivamente al grado di baccelliere, avranno l'obbligo di assistere alle lezioni di Economia rurale che sopra e di subir l'esame in questa disciplina.

Art. 5. Il Ministro della Istruzione Pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici Novembre milleottococinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI.

Restauri della Basilica di S. Lorenzo.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la Basilica di S. Lorenzo nella città di Firenze, opera stupenda di Brunellesco, sia stata così negletta da ridursi in grado disdicevole ad uno de' più grandi monumenti dell'arte cristiana,

Decreta:

Art. 1. La Basilica di S. Lorenzo sarà senza ritardo restaurata a forma della Perizia dell' Architetto Baccani.

Art. 2. Sarà fatta una comunicazione fra la

detta Basilica e la Cappella Medicea in modo conveniente alla grandiosità de' due edifici.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quindici novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Accettazione della Reggenza deferita a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano; e delegazione di essa al Comm. Carlo Bon-Compagni.

(*Monitore Toscano*, del 16 Novembre.)

S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano si è degnato accettare la Reggenza deferitale dall'Assemblea Toscana. Potenti consigli e ragioni di politica convenienza trattengono la prefata A. S. dal venire in questo momento ad esercitare il suo mandato. Designa in sua vece il Commendatore Carlo Bon-Compagni, al quale con lettera ufficiale ha dato la speciale commissione. Noi pubblichiamo il discorso fatto da S. A. R. nel ricevere la nomina di Reggenza, e la summentovata lettera al Commendatore Bon-Compagni.

« Io sono profondamente commosso, e ringrazio le Assemblee e i popoli dell'Italia centrale, che mi hanno dato una prova così grande di fiducia. Più che a merito mio l'attribuisco alla devozione loro verso il Re, e agli spiriti non solo liberali e nazionali, ma eziandio d'ordine e monarchici di cui sono animati.

« Potenti consigli e ragioni di politica convenienza nel momento in cui ci si annunzia prossima l'apertura del Congresso mi tolgono con mio grande rincrescimento di poter recarmi in mezzo a loro per esercitarvi il mandato commessomi. Avrei ambito,

o confesso, di dare questa prova del mio affetto all'Italia; pure mi conforta il pensiero che anche col-
'astenermene, il mio sacrificio tornerà maggior-
mente utile alla patria comune.

« Nondimeno, valendomi di quella stessa fiducia di cui mi onorarono, ho stimato di fare un atto di grande interesse e vantaggio loro designando Carlo Bon-Compagni, perchè assuma la reggenza dell'Italia centrale.

« Siate, o signori, interpreti di questi miei sentimenti verso le popolazioni. Dite loro che perseverino in quella condotta che ha meritato le simpatie di tutta l'Europa; che confidino pur sempre nel Re che propugnerà i loro voti, e non abbandonerà chi con tanta fede si è commesso alla sua lealtà ».

« *Torino, il 14 Novembre 1859.*

« Ill.^m Sig. Commendatore,

« Io l'ho designata al nobile ufficio di recarsi nell'Italia centrale e di reggere quelle provincie che coi loro voti proclamarono di volere un forte regno costituzionale ed italiano, e poscia invocarono la mia reggenza. La sua onorevole fama, le nobili qualità del suo ingegno e del suo animo, le prove di devozione ch'ella diede al Re ed alla patria, l'intera fiducia che in lei ripongo e che ora godo di pubblicamente significarle, sono tanti argomenti perchè la sua missione ottenga un esito felice.

« Ma non sono i soli. Le popolazioni dell'Italia centrale hanno date tante prove di senno, di fermezza e di temperanza che meritano la stima del

mondo civile. Ora io son certo che esse comprenderanno la necessità di perseverare in quella medesima condotta calma ed ordinata, soprattutto in questo momento nel quale sta per aprirsi un Congresso dove le sorti d'Italia saranno discusse, e dove S. M. il re Vittorio Emanuele, forte dei diritti conferitigli, saprà efficacemente propugnare i loro voti.

« Le assicurazioni ripetute da S. M. l'imperatore de' Francesi che non vi sarebbe intervento nell'Italia centrale sono un altro titolo di grande fiducia. Tali assicurazioni confortano potentemente la politica del governo del re, il quale non potrebbe mai consentire che la violenza esterna venisse a sovrapporsi alla volontà nazionale.

« Se ragioni di buona politica consigliarono S. M. dopo la pace di Villafranca a richiamare i suoi commissari e astenersi da qualsiasi ingerenza nell'Italia Centrale, non è perciò che il suo governo si rifiuti ad uffizi di un' amichevole benevolenza che i recenti fatti hanno stretta ancor maggiormente. Io intendo esprimere la fiducia che esso non rifiuterebbe entro il limite del possibile di venire in aiuto di quei paesi per facilitar loro la contrattazione di un prestito ove fosse necessario.

« Tutte queste considerazioni mi confortano per l'avvenire. D'altra parte la sua missione è molto semplice e netta, poichè si tratta di dare maggior unità all'indirizzo politico e militare in quelle province. Il concentramento dei poteri renderà ciascuna di esse più forte in se stessa e rispetto all'Europa. L'organizzazione militare sarà più facilmente completata quando sotto di lei siavi una sola amministrazione, un solo comando, un solo esercito.

« Questo esercito forte di numero e di disciplina, pronto a mostrare il suo valore se la patria lo richiegga, non dovrà però essere nè aggressivo nè provocatore. Se ad alcuni spiriti generosi ed ardenti ogni ritegno sembra una colpa, ogni atto di prudenza una debolezza, conviene ricordar loro che il tempo è un potente ausiliario delle giuste cause e che spesso l'impazienza le guasta e ne impedisce il trionfo.

« Sotto questi auspicii, io lo ripeto, confido che la sua missione sarà coronata di felice successo e che le popolazioni continueranno a mantenere l'ordine inviolato, e a mostrare quel senno e quella maturità politica che tanto le onora, e che sarà validissimo argomento anche presso il Congresso perchè questo riconosca i loro diritti.

« Finalmente io sono convinto che il governo di S. M. non permetterà mai che l'anarchia sconvolga provincie italiane, che dopo aver inviato i loro figli a combattere nelle file dell'esercito hanno dichiarato solennemente la volontà di essere ammesse ai suoi Stati e delle quali egli ha accolto i voti.

« Gradisca, signor Commendatore, i sentimenti della mia benevolenza.

(Firmato) *Eugenio di Savoia.*

Ill.^{mo} Sig. Commend.
Carlo Bon-Compagni.

*Abolizione dell'Ordine equestre
di S. Stefano.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'Ordine equestre di S. Stefano, mentre veramente non serve ad alcun oggetto di politica utilità, contrasta grandemente e nuoce a quelle massime di libertà economica e di civile eguaglianza per cui sono proibite le primogeniture e i fidecommessi,

Decreta :

Art. 1. L'Ordine di S. Stefano è abolito, e il suo patrimonio è disciolto.

Art. 2. Cessa conseguentemente l'assegnamento fattogli con la Legge del 22 dicembre 1817; e la ipoteca che la garantiva, è risolta. Si estinguono i crediti che l'abolito Ordine aveva contro la R. Depositeria; e gli altri suoi beni, tranne quelli delle commende patronali, son devoluti al patrimonio generale dello Stato, e passano all'Amministrazione delle RR. Possessioni, o delle Fabbriche Civili od altra, secondo la loro natura.

Art. 3. I fondi e capitali, o altri beni o assegnamenti qualunque costituenti la dote delle commende di patronato, sono svincolati a favore dei patroni e titolari attuali, e passano in privata e li-

bera proprietà loro, salvo e riservato soltanto il diritto degli ulteriori chiamati, che riuniscono o siano per riunire la duplice qualità di figli o discendenti dei patroni e titolari attuali, e di nati o nascituri da matrimonio già contratto al giorno della pubblicazione del presente Decreto: con che però il vincolo restitutorio risultante da questo riserva non valga nè duri che per un solo grado di successione, e si risolva nella persona del riservatario a cui favore abbia prodotto il suo effetto.

Art. 4. Le Commende di Grazia già conferite si convertono in pensioni vitalizie da corrisponderci ai titolari della R. Depositeria.

Art. 5. Tutti gli attualmente insigniti dell'Ordine, sia per commenda sia altrimenti, conserveranno vita loro durante il diritto di portarne la decorazione e l'abito, e goderne tutte le onorificenze e prerogative che non siano contrarie alla civile eguaglianza.

Art. 6. La Chiesa conventuale di Pisa e le altre Chiese filiali dell'Ordine saranno, fino a nuova disposizione, uffiziate, come oggi sono, a cura del R. Governo e a carico dello Stato. Delle Chiese benedette il patronato che spettasse all'Ordine, è trasferito allo Stato.

Art. 7. Ai Dignitari e impiegati laici dell'Ordine aventi provvisione o stipendio, s' applicheranno le Leggi generali sugli impiegati civili, sia quanto alla disponibilità, in cui frattanto rimarranno tutti, sia quanto alle pensioni a cui si possa far luogo per ulteriori dichiarazioni e risoluzioni del R. Governo e in altro modo, o per altra causa legittima.

Art. 8. I Ministri dell' Interno, degli Affari Ecclesiastici, e delle Finanze provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato li sedici novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici

V. SALVAGNOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

V.° Per l' apposizione del Sigillo

Il Ministro di Giustizia e Grazia

(L. S.) E. POGGI.

Sequestro de' beni del ribelle marchese Scipione Bargagli per garanzia dello Stato creditore.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerato:

1.° Che il Marchese Scipione Bargagli, nominato dal Granduca Leopoldo Secondo Ministro plenipotenziario presso la Santa Sede, avuta cognizione del movimento nazionale avvenuto in Firenze il 27 aprile del corrente anno, rimase lungo tempo esitante nella condotta da tenere;

2.° Che, invitato dalla Circolare diretta l' undici maggio a tutti gli Agenti toscani all' estero a dichiarare categoricamente e senza tergiversazioni la propria volontà, propose di nuove transazioni inaccettabili, dichiarando però che, nella ipotesi del loro rifiuto, egli intendeva rimanere in Roma come Agente granducale;

3.° Che il Governo della Toscana, al seguito di tale dichiarazione, ritenne il Marchese Bargagli come dimissionario, e con Decreto del 24 maggio accettò la sua dimissione, significandogli che in forza di questo Decreto cessavano in lui tutti i diritti e privilegi fino ad ora goduti per ragione di ufficio;

4.° Che, ciò nonostante, il Marchese Bargagli continuò ad abitare il Palazzo di Firenze in Roma,

non abbassò lo stemma granducale, non cessò di far spese col denaro del Tesoro toscano, non cessò di ostentare in ogni guisa la rappresentanza del governo caduto; anzi, con aperta violazione di tutti i suoi doveri di cittadino, indirizzò nel 20 luglio una Nota agli Ambasciatori di Francia e d' Austria accreditati a Roma per protestare contro il legittimo Governo nazionale, domandando fra le altre cose, tutte ostili al nuovo Governo, che fosse impedita la riunione già decretata dei rappresentanti del paese e la formazione della Guardia nazionale. E di ciò non contento il Marchese Bargagli qualche giorno dopo presentò a Sua Santità asserte lettere credenziali di S. A. l' Arciduca Ferdinando, figlio del Granduca preteso abdicatario Leopoldo Secondo.

5.° Che il Governo della Toscana contestò direttamente al Marchese Bargagli il suo procedimento ostile e l' ammonì per l' ultima volta di desistere se non voleva esporsi a tutto il rigore delle leggi.

6.° Che il Marchese Bargagli, non curata una tale intimazione, continuò a risiedere nel Palazzo di Firenze, a dirsi rappresentante del Pretendente e a fare atti ostili contro l' attuale Governo fino al punto di non mostrarsi estraneo ad una reazione macchinata in Toscana;

7.° Che avendo il Governo della Toscana dato mandato conto al Marchese Bargagli di una somma di lire quattordicimila trecento sessantacinque, soldi due e denari nove, di cui egli risulta debitore verso il Tesoro toscano a tutto il 27 aprile ultimo decorato il Marchese Bargagli si è ricusato alla domanda di restituire;

Decreta:

Art. 1. Tutti i beni mobili ed immobili del Marchese Scipione Bargagli, postosi in stato di ribellione, sono messi sotto sequestro per garantire allo Stato il suo credito contro di lui, e per garantire i suoi diritti d'indennità per tutti i danni che il Marchese Bargagli ha cagionato e cagiona allo Stato medesimo.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno e quello degli Affari esteri provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciassette novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri*

C. RIDOLFI.

*Istituzione di Tiri a segno e di esercitazioni
militari.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come nelle presenti condizioni d' Italia sia necessario dare al costume una educazione veramente virile affinchè tolti i mali effetti della passata mollezza, i cittadini si addestrino ad essere in ogni occorrente valenti soldati della Patria;

Considerando inoltre come tuttociò che mira a questo fine, possa eziandio utilmente adoperarsi per stringere sempre più i vincoli di unione tra le diverse Città e Province italiane e per dare alle feste nazionali il carattere patriottico, che le renda degne dei tempi,

Decreta:

Art. 1. In ogni Città e Terra della Toscana ove è istituita la Guardia Nazionale potrà stabilirsi il tiro a segno con carabina e fucile, e una Scuola di esercitazione di Fanteria tanto di linea quanto leggera secondo le discipline speciali che verranno dal Governo approvate.

Art. 2. A tale effetto gli Ufficiali della Guardia Nazionale potranno riunirsi sotto la presidenza del Gonfaloniere locale per nominare un Vice-Presidente ed un Direttore, e compilare un Regolamento, che verrà presentato all' approvazione del Governo.

Art. 3. Il Gonfaloniere del Comune è il Presidente naturale della Società del Tiro a segno, e il Camarlingo Comunitativo ne sarà il Cassiere.

Art. 4. Potranno essere ammessi dal Presidente della Società a partecipare delle esercitazioni militari anco i cittadini, che non hanno il dovere di servizio della Guardia Nazionale, ed in specie il giovanetti di ogni classe, purchè giunti alla età conveniente per dette esercitazioni militari, le quali per facilitare il concorso si faranno di preferenza nei giorni festivi.

Art. 5. Le Comunità dovranno fornire e mantenere un locale conveniente al Tiro. Il locale, che la Comunità di Firenze destinerà al Tiro a segno sarà stabilito in modo da servire eziandio alla Festa Nazionale come all' art. 7, e a questo intento riceverà a carico dello Stato una competente indennità. Ai premj che si vorranno distribuire, ed alle spese si provvederà coi contributi dei concorrenti.

Art. 6. Le Società comunali del Tiro comprese nello stesso Compartimento, potranno riunirsi una volta all' anno nella Città ove risiede il Prefetto per fare insieme esercizj di Tiro e di Fanteria con quelle norme che verranno determinate da un Regolamento speciale proposto dai Presidenti, Vice-Presidenti e Direttori di tutte le Società riunite, ed approvato dal Governo.

Art. 7. il Governo Centrale riunirà pure una volta all' anno in Firenze tutte le Società comunali della Toscana ad una Festa Nazionale, fissando premj ai migliori tiratori.

Art. 8. Il Ministro dell' Interno provvederà all' esecuzione del presente Decreto.

Dato il diciassette Novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

Abolizione del bollo pei giornali.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visti gli articoli 28, 29 e 30 della Legge del 23 Febbraio 1851 i quali sottopongono i giornali ad un bollo straordinario speciale, e ne regolano la **tassa a seconda della loro dimensione** ;

Visto l' articolo 36 della Legge stessa con cui sono dichiarati esenti dalla **tassa del bollo i giornali scientifici e letterarii, e gli altri fogli periodici che trattano di scienze, lettere ed arti,**

Decreta :

Articolo unico. Tutti i giornali, gazzette ed altri fogli non che periodici, i loro supplementi, sono dichiarati esenti dalla formalità e dalla **tassa del**

bollo, qualunque sia la materia che trattino, e la loro dimensione.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e Lavori pubblici e quello di Giustizia e Grazia, sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciotto Novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

ENRICO POGGI.

V.° per l'apposizione del Sigillo

Il Ministro di Giustizia e Grazia

(L. S.) E. POGGI.

*Nuova medaglia per decorazione
del Merito Industriale.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. La decorazione del Merito Industriale consisterà d' ora innanzi in una *Medaglia d' oro* avente sul diritto l' effigie di S. M. il Re Vittorio Emanuele , e sul rovescio l' epigrafe « *All' Industria* » da portarsi appesa al nastro tricolore italiano.

Art. 2. Tanto il Diploma dei Decorati di prima classe, quanto il Certificato di quelli di seconda saranno firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e dal Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il diciannove novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Incoraggiamenti alle Belle Arti.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il Decreto del dì 23 Settembre prossimo passato non provveda a incoraggiare tutti i rami delle Arti belle e singolarmente della pittura,

Decreta:

Art. 1. Nella futura Esposizione della Società promotrice delle Belle Arti saranno acquistate dal Governo, sia nelle Sale della Società suddetta, sia negli Studj degli Artisti, sculture e pitture a olio di genere, non contemplate nel prefato Decreto, fino alla somma di lire italiane diciottomila.

Art. 2. Inoltre sarà accordata la somma di lire italiane mille a chi presenterà il più bel lavoro di Litocromia, eseguito in Toscana, e sufficiente a dimostrare che quest' arte sia stabilita fra noi, e condotta al punto più alto in cui presentemente si può trovare all' estero.

Art. 3. Altra simile somma di lire mille italiane sarà erogata nell' acquisto di minuti lavori, come Incisioni, Acquerelli, Miniature ec., purchè pregevoli per singolar merito.

Art. 4. La Commissione nominata con Decreto dei 4 Ottobre passato per giudicare i Concorsi

aperti dal Governo, proporrà al Ministero della Istruzione pubblica la scelta dei lavori da acquistarsi.

Art. 5. Il Ministro dell' Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il diciannove Novembre milleottocentocinquante.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro dell' Istruzione pubblica

C. RIDOLFI.

Concessione della Strada Ferrata Grossetana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che nulla possa più efficacemente conferire al buonificazione delle Maremme d'una Strada ferrata, che metta in comunicazione Grosseto con la rete delle Strade ferrate toscane,

Decreta :

Art. 1. Sarà immediatamente costrutta un Strada ferrata da Asciano a Grosseto a un solo bi

nario, ma coi raddoppiamenti di binario necessari all'incrociamento dei treni.

Art. 2. Il Consiglio di costruzione e d'amministrazione per la Società della Strada ferrata Centrale toscana, costituitosi in Comitato ad hoc, resta incaricato della esecuzione.

Art. 3. L'opera è dichiarata di pubblica utilità con doversi nelle relative espropriazioni applicare le regole e procedure stabilite nell'Articolo 7 del Motuproprio del 5 aprile 1841, nella Notificazione del 25 febbraio 1845 l'uno e l'altra pubblicati per la Strada ferrata Leopolda e nel Decreto del 18 aprile 1857 pubblicato per la Strada ferrata Ferdinanda.

Art. 4. Il Comitato costruttore dovrà esibire all'approvazione della Direzione generale dei Lavori di acque e strade dentro tre mesi da oggi, gli studi preliminari di tutto l'andamento della linea, più gli studi particolareggiati delle prime quattro miglia da Asciano, e dentro un anno, parimente da oggi, gli studi particolareggiati del rimanente.

Art. 5. Alle opere d'arte e ai trafori ricorrenti nelle prime quattro miglia sarà posto mano dentro un mese dall'approvazione degli studi particolareggiati, che vi hanno rapporto. E dovranno poi i lavori condursi con tale perseverante alacrità da assicurare in sei anni la piena attivazione al transito delle merci e dei passeggeri dell'intera linea fino a Grosseto.

Art. 6. I termini, di che negli Articoli precedenti, sono di rigore e sotto la comminazione della decadenza e del rifacimento dei danni a carico del Comitato, salvi casi impensati e di forza maggiore.

Art. 7. Il Comitato dovrà compatibilmente valersi del personale, delle officine e del materiale della Centrale toscana in tutto quanto possa occorrere alla costruzione della Grossetana; con attenersi per esso, come per quel più che gli possa bisognare, ai compensi sulle medesime proporzioni e basi osservate nella costruzione della Centrale toscana.

Art. 8. Le spese dovranno essere presagite in apposite perizie, o fissate in contratti d'accollo o di commissione da sottoporre lavoro per lavoro, o provvista per provvista alla preventiva approvazione della Direzione Generale d'Acque e Strade.

Art. 9. Il Governo fornirà dentro i limiti dell'Articolo precedente, i capitoli occorrenti all'impresa mediante la emissione di uno speciale Consolidato tre per cento, al quale assegnerà un fondo capace d'ammortirlo in dugento anni.

Art. 10. Questo Consolidato sarà rappresentato da tante Cartelle, ciascuna del Capitale nominale di lire mille; goderà di una speciale garanzia sulla rendita della Strada, oltre a quella sulle entrate generali dello Stato, ed avrà tutti i benefici e lo stesso trattamento del Consolidato costituito col Decreto del 3 novembre 1852.

Art. 11. All'alienazione dei titoli corrispondenti sarà proceduto di mano in mano che ne ricorra il bisogno nei modi e sotto le prescrizioni da decretare volta per volta per Ordinanza del Ministero delle Finanze. Il prodotto di vendita di questi titoli sarà depositato nella Depositeria Generale per esser poi gradatamente erogato nella costruzione della Strada.

Art. 12. L'esercizio della Grossetana rimane fino a nuova disposizione commesso alla Società per la Centrale toscana, che non potrà rifiutarvisi dietro il compenso per spese di esercizio e del mantenimento ordinario della linea, in un terzo della rendita lorda, con cedere gli altri due terzi di detta rendita lorda a beneficio del Governo proprietario della Strada.

Per quando resti attivata un'altra strada di ferro in comunicazione della Maremma Grossetana con le altre Strade ferrate toscane, il compenso da compartire alla Centrale toscana per l'esercizio della linea *Asciano-Grosseto* non potrà mai esser minore di quello ottenuto col terzo della rendita lorda nell'anno immediatamente precedente alla detta attivazione.

Art. 13. All'effetto dell'Articolo precedente sarà dal Governo consegnato alla Centrale un materiale mobile, trovato competente a giudizio della Direzione Generale. Una marca dovrà contraddistingerlo dal materiale mobile di pertinenza della Centrale. E la restituzione dovrà a suo tempo farsi dalla detta Centrale nel medesimo valore corrispondente al prezzo d'acquisto se dentro cinque anni; col ribasso del dieci per cento, se da cinque a venti anni, e del venti per cento, sempre su detto prezzo d'acquisto, se da venti anni in poi.

Art. 14. Le tariffe saranno le medesime che per la Centrale toscana.

Art. 15. In entrata della Grossetana non dovranno però figurare per alcuna somma i trasporti di corrispondenza delle RR. Poste, quali avranno facoltà d'inoltrare i loro dispacci ad ogni corsa.

Come vi dovranno figurare solamente pel cinquanta per cento delle tariffe in corso, i trasporti dei militari della forza pubblica e degli arrestati.

Art. 16. Nello stabilimento di una linea telegrafica lungo la nuova strada, la Società non potrà passare ad entrata alcuna spesa per trasporti di materiali o d'impiegati, o di corrispondenze tra i diversi Uffici telegrafici; come dovrà commettere alle guardie della strada la debita sorveglianza. In corresponsività la Società si varrà del telegrafo senza spesa per gli avvisi riguardanti il servizio della strada.

Art. 17. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e Lavori pubblici, è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li diciannove novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

*Ingresso in ufficio delle Rappresentanze Comunali
Elettive al 1 gennaio 1860.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come con le votazioni avvenute il dì 30 ottobre, e il dì 6 novembre, siano rimaste elette le Rappresentanze di tutti i Comuni della Toscana;

Considerando come sia utile e conveniente che i nuovi Consigli Comunali, verificate che abbiano le elezioni, assumano la direzione delle Amministrazioni delle rispettive Comunità al cominciare del nuovo anno,

Decreta:

Art. 1. Al primo gennaio del prossimo anno 1860 entreranno in ufficio le Rappresentanze Comunali elettive, e procedendo alla nomina del Magistrato dei Priori, si costituiranno nei modi e colle forme prescritte dalle Leggi vigenti.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione Pubblica

C. RIDOLFI.

*Lettera al Presidente del Consiglio di Stato per la
formula di un decreto che coordini le varie
Leggi sulla Rappresentanza Comunale.*

Ill.^{mo} signor Presidente,

La Legge emanata dal Governo della Toscana il dì 4 settembre prossimo decorso per ricondurre al principio elettivo la formazione delle Rappresentanze Comunali, stabilisce all' art. 16 che « *restano in vigore il Regolamento del 20 novembre 1849, quello del 28 settembre 1853, come pure le Leggi, Ordini, Istruzioni e Regolamenti generali e particolari concernenti i Comuni e vigenti innanzi il 1849, in quanto non siano abrogati da Leggi posteriori, e non siano contrari alle disposizioni del presente Decreto* ». Questa disposizione resa necessaria dal bisogno di non lasciare senza regola tutto quello che non è determinato dalla nuova Legge, potrebbe oggi dar luogo a molte incertezze, che desidero remosse innanzi che le nuove Rappresentanze elettive entrino in ufficio. Ed infatti senza tener conto delle Leggi e Regolamenti anteriori alla riforma del 1849, si deve considerare che le due Leggi del 1849 e del 1853 rappresentano due sistemi diversi e in alcune parti fra loro contrari, solo rispetto alla formazione dei Consigli Comunali, ma ben anche alle competenze dei due Collegi in che i Consigli stessi vanno divisi, e del Gonfaloniere che li presiede, non che alle pratiche amministrative. La Legge del 4 settembre la quale non

dispone che sulle materie elettorali, riferendosi nel resto alle Leggi preesistenti, può lasciar dubbio se sulla stessa materia debba seguirsi il Regolamento del 1849 o la Legge del 1853. La regola che la Legge posteriore deroga all' anteriore potrebbe offrire argomenti in un senso, mentre l'altra che le Leggi animate da uno stesso principio si suppliscono fra loro di preferenza ad ogni altra, potrebbero offrirne in senso opposto.

Desidero che ogni incertezza sia tolta per quanto è possibile da un regolare Decreto, ed invito il Consiglio di Stato a prepararne sollecitamente la formula. Il Consiglio avrà presente la necessità di dichiarare esplicitamente qual sia la Legge che regola le diverse parti dell' Amministrazione Comunale; le competenze del Consiglio generale del Collegio dei Priori, e del Gonfaloniere; la nomina e le attribuzioni degli Impiegati Comunali; la materia dei ricorsi. Il Regolamento del 1849 sarebbe per ogni rispetto compiuto; ma giacchè nella Legge del 1853 indipendentemente dal principio di restrizione che la informava, furono indotti alcuni miglioramenti consigliati dalla pratica, vorrei che fossero conservati in quelle materie a cui si riferiscono. Così per ciò che tiene alla compilazione dei Bilanci e dei Rendiconti annui non vorrei che andasse dimenticata la Circolare del 24 gennaio 1855 la quale diede modo di preparare in tempo utile, e di sindacare non per sola apparenza questi atti importantissimi dell' Amministrazione Comunale. Ma di questo e d'altro giudicherà il Consiglio di Stato nel quale riporto piena fiducia.

Desidero ch  questo affare venga rimesso all'esame della Sezione dell'Interno, la quale si aggiunger  il Consigliere Plovacari, non tanto per vantaggiarsi dei suoi lumi, quanto per provvedere alla mancanza non per anche supplita del Consigliere Giorgini.

Mi prego frattanto di professarmi con distinto ossequio

Di V. S. Ill.^{ma}

Dal Ministero dell'Interno
li 23 novembre 1859.

Dev.^o Servo
*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

*Regolamento per le Bande musicali militari
approvato.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto 4 andante col quale   stabilito che dal 1.^o gennaio del prossimo anno le competenze dell'Armata toscana debbano ragguagliarsi a quelle dell'Armata sarda;

Considerando che le competenze assegnate, per effetto del preaccennato Decreto, alle Bande musicali di Reggimento sono in relazione di uno speciale sistema di organizzazione e di amministrazione, che importa sia conosciuto ed osservato;

Visto il Progetto di Regolamento a tale uopo presentato dal Ministro della Guerra,

Decreta:

Art. 1. È approvato il Regolamento per le Bande musicali dei Reggimenti che, munito della firma del Ministro della Guerra, fa seguito al presente Decreto.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato di assicurarne la esecuzione da avere effetto col 1.º gennaio prossimo futuro.

Firenze li venticinque novembre milleottocento-cinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.

Ruolo del Ministero della Istruzione Pubblica.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che è di stretta necessità di provvedere immediatamente al servizio del Ministero della Istruzione pubblica le cui competenze sono fatte più gravi e più numerose, massimamente dopo la riunione al medesimo di cinque nuovi dipartimenti, e dopo la istituzione dell' Ufficio d' Ispezione per le Scuole,

Decreta :

Art. 1. L' Ufficio del Ministero della Istruzione pubblica si compone di

Un Segretario generale con l' annuo stipendio di lire italiane quattromilasettecentoquattro ;

Un Segretario aggiunto con la provvisione di ruolo di lire italiane tremilacinquecentoventotto ;

Un Archivistà incaricato anche di dirigere e custodire l' Archivio dell' Ufficio d' Ispezione, annesso al Ministero, con lo stipendio di ruolo di lire italiane tremila ;

Due Commessi di prima Classe con lo stipendio di lire italiane duemilatrecentocinquanta due per ciascuno ;

Tre Commessi di seconda Classe, uno dei quali specialmente addetto all' Ufficio d' Ispezione,

con lo stipendio di lire italiane millesettecentosessantaquattro per ciascheduno;

Un Registratore con lo stipendio di ruolo di lire italiane duemilatrecentocinquantadue;

Due Aiuti all' Archivio e al Registro, il secondo dei quali con l'incarico di coadiuvare l'Archivista specialmente per quanto si riferisce all'Ufficio d'Ispezione, con lo stipendio ciascuno di lire italiane duemilacinquantotto;

Due Ufficiali di prima Classe con lo stipendio di lire italiane millesettecentosessantaquattro per ciascheduno;

Due Ufficiali di seconda Classe uno dei quali specialmente addetto all'Ufficio d'Ispezione, ciascuno con lo stipendio di lire italiane millecinquecentododici;

Un Ufficiale di terza Classe con lo stipendio di lire italiane milledieci.

Art. 2. Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il venticinque novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

*Rapporto dell'Ispezione delle Scuole al Ministro
dell'Istruzione Pubblica sulla diffusione de' testi
e temi per gli esami di Filosofia.*

Eccellenza,

Secondo il vecchio regolamento della pubblica Istruzione, gli studenti delle Facoltà di Teologia, Giurisprudenza maggiore, Filosofia e Filologia, oltre l'esame di ammissione in Filosofia Razionale, dovevano sottoporsi all'esame di Baccellierato nella medesima scienza; benchè si concedesse loro di prendere l'ammissione e il Baccellierato insieme, e allora ne' temi dell'uno s'intendevano compresi i temi dell'altra; gli studenti poi di Matematiche, di Medicina, di Scienze naturali di Farmacia e di Giurisprudenza minore, non avevano in Filosofia Razionale che l'unico esame d'ammissione. Perciò temi diversi erano assegnati alle due Classi d'ammissione e di Baccellierato, e diverso pure era il testo, cioè il Corte per la prima, e il Pestalozza (Elementi Italiani) per la seconda; e l'esame di questa superava molto nel numero e nella difficoltà de' tempi l'esame di quella. Ma da tal modo di studi e d'esami nascevano danni non lievi. E primieramente, dovendo il Professore spiegare il testo più diffuso, e i temi più numerosi e di maggiore difficoltà, accadeva che ne' Licei e Ginnasi i quattro quinti almeno degli Scolari credessero non appartenere a loro quell'insegnamento, che non formava per essi materia d'esame; e quand'entra una tale

opinione in mente agli alunni, s'empie la Scuola di giovani infastiditi e fastidiosi, e non s'impara la scienza, ma prendesi a noia. Inoltre, non si poteva distinguere l'insegnamento primario della Filosofia da uno più alto, nè osservare il principio, che giova più assai imparar bene il poco, che male il molto; e se l'elementari notizie della Scienza non s'imparano a perfezione, il più degli scolari accoglie la voce del Professore nell'orecchio, ma non già nell'intelletto, e considera la lezione come un supplizio, anzichè com'una nobile educazione della mente e del cuore. Occorre invece, che la prima istituzione filosofica sia tale, che il Professore si adatti alle menti giovanili, proponga le dottrine sotto aspetti diversi conforme alla diversità degli ingegni, le illustri con esempi molteplici, non corra ad una seconda proposizione finchè non sia chiarita la prima, avvezzi continuamente i giovani a bene stabilire i principii e a ben dedurne le conseguenze, e a modo Socratico dialogizzando con essi, ne punga l'attenzione, se li renda benevoli, e gli educi a trovare da sè la verità; la qual'arte necessarissima non si può di certo porre in atto, quando il Professore di Filosofia elementare debba seguire nei Licei e ne'Ginnasi i metodi solenni della Università, ed esporre una tesi dalla cattedra con discorso continuo. Quindi apparisce conveniente, che nella istruzione elementare i testi sieno brevi e la materia poca, ma sostanziosa, affinchè, come s'usava dai nostri maggiori, i libri vengano chiosati e svolti dal Professore a viva voce; il che conferisce ad una onesta libertà d'opinioni, tenuta ferma l'identità dei veri essenziali, e toglie il maestro dalla singo-

lare necessità o di seguire passo a passo i libri di testo, o d'affaticarsi a compendiarlo, anzichè a farne il commento.

Da queste mende vien purgata l'istruzione filosofica per la legge de' 31 luglio 1859 sul riordinamento degli studi universitari, la quale considera l'esame di Baccellierato com' esame d' ammissione all'Università, e ordina l'insegnamento universitario della Filosofia in modo distinto dall' elementare; laonde può togliersi l' antica disparità così de' testi come de' temi. Ma potrebbe domandarsi quali degli uni o degli altri dovranno scegliersi nel presente anno scolastico? La risposta ne par facile molto, posta la verità di ciò che abbiamo premesso; giacchè notammo i danni di confondere l'istruzione primaria con la superiore; e indi segue che il testo e i temi debbano esser quelli dell'ammissione affinchè da' rudimenti filosofici s' addestri la mente dei giovani alla scienza più alta delle Università. Noi dunque opiniamo, che il testo e i temi già stabiliti dal vecchio regolamento per l'esame d'ammissione servano ancora pel Baccellierato nelle Facoltà di Teologia, di Giurisprudenza, Filosofia e Filologia.

Della Eccellenza Vostra

25 novembre 1859.

Dev.^{mi} Obb.^{mi} Servitori

A. Conti Ispettore speciale.

Raffaello Lambruschini Ispettor generale.

Libreria Marucelliana aperta tutti i giorni.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere antico desiderio degli studiosi che la Libreria Marucelliana non resti più a lungo chiusa in servizio del pubblico per maggior tempo che ogni altra biblioteca,

Decreta:

La Libreria Marucelliana starà aperta tutti i giorni, escluse le consuete vacanze, dalle ore 9 della mattina fino alle ore pomeridiane da novembre a tutto aprile, e fino alle ore 4 negli altri mesi.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li venticinque novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione Pubblica

C. RIDOLFI.

*Testo e temi di ammissione valevoli pel Baccellierato
di Giurisprudenza, di Filosofia e Filologia.*

ORDINANZA MINISTERIALE

IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

ORDINA :

Che negli esami di Baccellierato per le Facoltà di Giurisprudenza, di Filosofia e Filologia, il testo ed i temi sieno quelli che volevano nell'antico regolamento per l'esame d'ammissione.

Data li ventisei novembre milleottocentocinquantanove.

Il Ministro della pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

Dichiarazioni sull' indugio della Reggenza.

(28 Novembre.)

Nell' ignoranza delle vere cagioni che necessariamente differiscono l'attuazione della Reggenza, si fanno tanti e così strani giudizi, che il Governo crede suo dovere di illuminare la pubblica opinione con la genuina esposizione dei fatti.

Quando la Toscana fu chiamata a deliberare per mezzo dei suoi legittimi Rappresentanti sopra

le sue sorti, decise con unanime voto di aggregarsi al regno forte che personificava la nazionalità ed assicurava l'indipendenza. Concorde in questo concetto con gli altri stati della media Italia, si strinse con essi quanto era necessario per raggiungere il fine comune; guardandosi però da quegli atti, i quali coll'apparenza di favorire la grande unione italiana, ad altro non sarebbero riusciti in fatto che a contrastarla.

La Toscana dopo le deliberazioni del 16 e del 20 Agosto, aspettava tranquilla e confidente che l'Europa facesse ragione ai suoi diritti, allorchè fu pensato alla reggenza del Principe di Carignano. Governo ed Assemblea aderivano a quel pensiero, perchè un Reggente di Casa Savoia era una realtà e non un'apparenza, una fortificazione e non era una complicità, e assicurando vie più gli animi, quasi pareva che anticipasse l'unione desiderata, mentre raffidava l'Europa sulla nostra fede monarchica. Il dì 9 Novembre un decreto dell'Assemblea nominò Reggente il Principe di Carignano, dichiarando espressamente perchè lui e non altri avrebbe potuto accettare.

La Francia inaspettatamente si oppose alla Reggenza del Principe, non valutando le ragioni che l'avevano promossa, e che favorivano il compimento del programma Napoleonico. Allora come compenso fu immaginata a Torino, all'insaputa del Governo Toscano la Reggenza del Commendatore Bon-Compagni, e vennero emanati gli atti che la sancivano. In questi atti non solo vi era un cambiamento di persona che contraddiceva al voto dell'Assemblea, ma si ordinava ancora una particolare

unione delle quattro provincie dell' Italia centrale, che non era per nulla l' unione al regno forte voluta dalla Toscana.

La Francia si oppose sulle prime anche alla Reggenza del Commendator Bon-Compagni, e l'approvò soltanto quando fu assicurata che avrebbe avuto per fine il mantenimento dell' ordine, per quel solo fine che l' avrebbe resa inutile e indecorosa per la Toscana; e così la Reggenza non avrebbe avuto più alcun significato.

Il Governo pertanto non poteva accettare alla cieca quanto erasi fatto senza di lui, ed assumere una responsabilità della quale giustamente gli si sarebbe fatto carico in caso di contrari eventi. La Reggenza così trasformata, non rispettava il voto dell' Assemblea, metteva a pericolo la solidissima quiete del paese con una repentina mutazione di governo, nociva agli interessi generali d' Italia togliendo ogni carattere di spontaneità agli atti dei governi temporanei delle provincie indipendenti.

Il Governo senza rifiutare assolutamente quanto era stato disposto, senza fare scisma con nessuno, presentò le sue considerazioni, e si adoperò per via di trattative amichevoli a conciliare con tutta lealtà il gran principio unificatore che fu sempre la sua bandiera, coll' attuazione della Reggenza del Principe di Carignano.

A preparare questa conciliazione si mandarono senza indugio tre Inviati a Modena, i quali dopo aver conferito col Dittatore delle provincie transappennine e col Commendatore Bon-Compagni, recarono a Firenze un semplice progetto, colla solenne protesta che il Governo della Toscana sarebbe stato

liberissimo di accogliere, di modificare o di rigettare. Il Governo ha ora formulato un sistema perchè la Reggenza sia determinata in modo da conservare la Toscana in quelle felici condizioni di ordine e di tranquillità in che oggi felicemente si trova, e mantenerle tutta la sua indipendenza, cotanto necessaria a sostenere specialmente in faccia al Congresso, l' autorità dei voti emessi, senza separarsi in nulla dagli altri stati indipendenti coi quali coopera al medesimo fine.

Come voleva il dovere, un Inviato partì subito per Torino per sottomettere a S. A. il Principe di Carignano quel sistema, il quale ci toglie dagli espedienti, e ci pone in un ordine di cose fondato sopra i veri interessi nazionali. Una definitiva risposta che sciolga tutti i dubbi, non può tardar molto ad arrivare.

Così operando, il Governo ha la piena convinzione di aver provveduto alla dignità dell' Assemblée, all' utile del paese ed al più sicuro trionfo della causa nazionale. Egli non declina dal suo programma e non separa la sorte della Toscana da quella delle provincie sorelle. Egli vuole l' unione Italica, e si oppone a tutte quelle unioni parziali, che sotto apparenze unitarie, riescono in fatto a vere separazioni. Il Governo che è altero di rappresentare il paese e sa di goderne la fiducia, sente altresì che questa gli cresce il dovere di non deflettere dai principi fondamentali che sempre gli servirono di guida, e di non lasciarsi vincere da accuse che tutti i suoi atti smentiscono. Devoto alla nazione ed al suo Re, deve ricusare di preparar seggi a pretendenti, qualunque nome abbiano e qualunque patrocinio vantino.

E ad un tal fine condurrebbero tutti gli espedienti contrari alla vera unione nazionale, che ora talun vorrebbe accettare per amore di concordia.

La concordia non si mantiene con passiva acquiescenza a tutto, ma col resistere a ciò che, se non oggi più tardi, la turberebbe. La Toscana mantenga i suoi propositi, aiuti con ogni sforzo le provincie consorti, e così tutte insieme senza offrire pretesti all'Europa di sanzionare separazioni improvvidamente fatte, potranno quando che sia compiere quella vera unione nazionale che è nei loro voti, e sostenere unico loro Re Vittorio Emanuele intorno al quale come si schierò l'Italia combattente così deve ordinarsi a nazione l'Italia indipendente

*Circolare ai Prefetti e Governatore di Livorno
sul concetto della istituzione del Tiro a segno.*

Illustrissimo signore,

Il fine col quale venne autorizzato il Tiro a segno e la scuola di esercitazioni di fanteria in tutte le Città e Terre della Toscana ove è istituita la Guardia Nazionale, fu indicato nei motivi che precedono il Decreto del 17 novembre corrente, e confido che tutti avranno appreso l'importanza di questa istituzione. Pur non di meno trattandosi di cosa nuova fra noi, e che sta tanto a cuore al Governo, mi pare conveniente di svolgere alla S. V. Ill.^{ma} il concetto che informò questo provvedimento;

il quale non è d' indole transitorio e raccomandato soltanto dalle presenti condizioni de' tempi ; ma deve considerarsi veramente come nuovo indirizzo dato ai costumi , come parte di quella educazione virile e popolare che deve essere istaurata fra noi per assicurare i buoni effetti del nazionale risorgimento.

Se bene si considerano le storie nostre, apparisce manifesto come gl' Italiani perdettero la propria indipendenza quando abbandonarono gli studj virili della milizia, e la mollezza dei costumi prese il luogo dell' austero vivere antico. Alle prostrazioni dei corpi tenno dietro l' avvillimento degli animi ed ogni maniera di morale decadenza. Lo scrittore che non era più soldato e cittadino, smarri la virilità dei pensieri, e la mano dell' artista che non sapeva più stringere un ferro in difesa della patria conculcata non ebbe più virtù nè di scolpire nè di dipingere le forme pure della bellezza. La lunga servitù aggravò questi danni ; ma appena Italia tornò alla coscienza di se stessa, fu desiderio di tutti i savj che con ogni argomento si cercasse di ritemperare a forza i costumi. Tristi effetti di secoli non si correggono, noi lo sappiamo, in un giorno ; ma è pure da cominciare come si può, e come si deve quando si vuole, e ora si vuole da tutti, che il male cessi.

Fra i modi che possono adoperarsi a questo fine, mi è parso di assai rilievo quello di promuovere studiosamente il Tiro a segno e le scuole di esercitazioni militari. La Svizzera ne fece e ne fa buona prova ; e gli Svizzeri, ognun sa, sono popolo virile, e patriotta, e l' Italia, pare a me, potrà adottare col frutto stesso quella istituzione nazionale.

Come la S. V. Ill.^{ma} avrà rilevato dal Decreto, la Guardia Nazionale è fatta centro di queste esercitazioni; ed a ciò mi ha condotto un doppio pensiero. Primieramente ho considerato che la Guardia Nazionale è per se stessa il più largo modo di educazione virile che il Governo possa offrire ai Cittadini che non fanno parte della milizia regolare; e però essa deve essere il nucleo di ogni altra istituzione diretta al medesimo scopo. In secondo luogo non ho voluto creare istituzioni rivali che disperdessero la propria forza, ma ho anzi voluto che tutte, come parti di un sistema, si raccogliessero in una.

Il Decreto rilascia al prudente arbitrio delle Commissioni locali, composte degli Ufficiali della Guardia Nazionale e presiedute dal Gonfaloniere, lo stabilire le discipline con cui vorranno essere condotte le esercitazioni; non solo perchè il Governo non ha voluto imporre regolamenti spesso male applicabili in Città e Terre poste in condizioni tra loro diversissime; ma ancora per avvezzare i Cittadini a provvedere da loro stessi a ciò che reputano conveniente al bene generale della Patria e al decoro delle loro città.

Sui vantaggi morali e civili che deriverebbero dalle fraterne partecipazioni delle Associazioni comunali del Tiro a segno, alle feste che annualmente si fanno nel Capoluogo delle Province, non spendo parole perchè sono di per sè manifesti. Alle misere gare municipali che spesso turbano la serenità di quei giorni festivi succederebbe la concordia della Provincia riunita per un fine patriottico, e agli spettacoli intesi unicamente a pascere una vana curiosità, anderebbero congiunti quelli che hanno un

fine più nobile, e destano pensieri ed affetti generosi, vere forze di pubblica morale.

Io vorrei adunque che questa istituzione prendesse prontamente radice, e che i Toscani ne vedessero l'importanza. Se a poco a poco si ridurrà in costume, sono certo che ottimi, per ogni rispetto ne saranno i frutti.

Dando ad ogni classe del popolo una larga partecipazione a questi esercizi, si abituerà ad un contegno più severo e ad una disciplina di atti, e di modi che oggi non s'incontra vedere. L'ordine ed il rispetto che sono le condizioni essenziali di ogni numerosa adunanza, avranno una felice influenza sopra gente avvezza al vivere scioperato, e così coll'esercizio del corpo si opererebbe l'educazione dell'animo. Se nei giorni festivi si stabiliranno regolarmente queste esercitazioni di Tiro a segno e di manovre di fanteria, è sperabile che si frenerà quella funesta tendenza al giuoco e alla gozzoviglia, in cui si versano improvvidamente i guadagni della settimana, ed ove si logorano le forze e si corrompono gli affetti.

Questi miei concetti espongo alla S. V. Ill.^{ma} perchè se ne valga per dare impulso ai Gonfalonieri, e agli Ufficiali della Guardia Nazionale del suo Compartimento per rispondere degnamente anche in questo alle intenzioni del Governo. Non credano che sia un passatempo quello che loro si propone. Se vogliamo ridurre l'Italia alla dignità di Nazione, occorre combattere le cagioni che la fecero serva. Corpi snervati e molli costumi, non possono dare virili opere e generosi proponimenti. E l'Italia ha

oggi bisogno dell'une e degli altri; e vuol veder in ogni suo figlio un cittadino operoso, e in ogni cittadino un soldato.

Mi pregio intanto di segnarmi

Di V. S. Ill.^{ma}

Dal Ministero dell'Interno
Il 28 Novembre 1859.

Dev.^{mo} Servo
*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

Ordinamento postale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'istituzione delle Poste piuttostochè un ramo di finanza è un servizio di pubblica utilità, e che un buono ordinamento postale è fra i più vitali bisogni d'un popolo civile;

Considerando che nella mancanza in Toscana di una legge organica per l'Amministrazione delle Poste era conveniente di assimilare prontamente an-

che in questa parte la nostra legislazione a quella delle altre provincie del Regno,

Decreta :

Art. 1. È istituito speciale dell'Amministrazione delle Poste provvedere per via di terra e di mare al cambio regolare delle corrispondenze fra i vari paesi della Toscana, e fra questi e gli altri dell'Italia e dell'Estero.

Art. 2. La tariffa della tassa pel porto delle lettere è basata sul peso della lettera semplice.

È considerata come semplice la lettera che non oltrepassa il peso di dieci grammi.

Art. 3. Per le lettere che si spediscono da un luogo all'altro della Toscana, la tassa sarà regolata in ragione del peso, nel modo seguente :

Per una lettera semplice, gr. 10, cent. 10			
da gr. 10 a 20 inclusive	»	»	20
da » 20 » 30	»	»	30
da » 30 » 40	»	»	40
da » 40 » 50	»	»	50

Per le lettere che superano il peso di 50 grammi si aggiunge il prezzo di una lettera semplice, centesimi 10, per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi.

Art. 4. Il prezzo per il porto delle lettere da distribuirsi nel distretto postale dell'ufficio d'impostazione, sarà la metà di quello fissato nell'articolo precedente.

Una tabella esposta al Pubblico in ogni

Ufizio indicherà i luoghi componenti il distretto di ciascun' Ufizio postale della Toscana.

Art. 5. Per le lettere non francate nell'atto dell'impostazione, chi le riceve pagherà il doppio della tassa fissata dagli art. 3 e 4.

Art. 6. Le lettere assicurate, oltre la tassa progressiva fissata per le lettere in generale, ne pagano un'altra fissa di cent. 25.

La francatura di queste lettere è obbligatoria.

In caso di perdita di una lettera assicurata, non cagionata da forza maggiore, vien pagato dalla cassa postale un compenso di lire italiane cinquanta.

Questo compenso è dovuto al destinatario; se peraltro non ne abbia fatto reclamo dentro un mese dalla spedizione, può essere il medesimo pagato al mittente.

In niun caso l'Amministrazione postale può essere tenuta ad altro risarcimento.

L'assicurazione delle lettere è ammessa anche nei paesi fuori di Toscana, quando ciò sia consentito dalle relative convenzioni postali, ma il compenso per la perdita di queste lettere vien pagato soltanto se avvenuta dentro il territorio toscano, o se dalla relativa convenzione postale ne venga accordato il diritto.

Art. 7. Le lettere contenenti biglietti di banca, cartelle di debito pubblico, azioni di società industriali, e simili, possono assicurarsi da certi determinati ufizi per altri determinati ufizi, uniformandosi alle prescrizioni volute dal Regolamento e pagando, oltre la tassa ordinaria, una tassa propor-

zionale di cent. 25 per ogni cento lire italiane del loro valore, il quale verrà determinato dal titolare dell'ufficio d'impostazione in contraddittorio col mittente.

L'ufficio postale di spedizione farà al mittente una ricevuta delle carte consegnategli, e viceversa sarà rilasciata una ricevuta dal destinatario all'ufficio di arrivo.

L'Amministrazione delle Poste è mallevaltrice delle carte di valore così assicurate, e, salvo il caso di perdita per forza maggiore, è obbligata al pagamento del valore di esse, come sopra determinato, nel caso di non avvenuta consegna.

Art. 8. Le carte di commercio o di affari, cioè, carte di amministrazione, carte legali, documenti, scritti da pubblicarsi o diretti ad Accademie o Società di qualunque genere, purchè poste sotto fascia mobile, e colla sola lettera semplice di accompagnamento, pagano un terzo della tassa delle lettere, ma non mai meno del costo di una lettera semplice, computandosi per intero le frazioni di centesimo.

Art. 9. Le gazzette, giornali ed opere periodiche di ogni genere sono tassate un centesimo per ciascuno esemplare, non eccedente il peso di grammi 40; da 40 a 80, la tassa sarà di due centesimi; da 80 a 120 di tre; e così di seguito, aggiungendo un centesimo per ogni 40 grammi o frazione di 40 grammi.

Art. 10. I fogli di stampa non periodica, le incisioni, litografie, fotografie, carte di musica, impressa o manoscritta, gli opuscoli e i libri, anche rilegati, le prove di stampa corrette, le circolari

mercuriali, inviti, manifesti, listini di cambi o prezzi correnti e simili, pagano due centesimi fino al peso di grammi 40 inclusive; da 40 a 80 centesimi quattro, e così di seguito si aggiungeranno sempre di 40 in 40 grammi centesimi due.

Art. 11. Tutti gli oggetti contemplati nei tre articoli precedenti, devono esser francati nell'atto della impostazione.

Sulle stampe non è ammesso alcun che di scritto, oltre l'indirizzo, la data, l'indicazione di un nome o di qualche cifra numerica e la sottoscrizione e ciò limitatamente a quelle sole specie di stampa, che per la loro natura posson richiederlo, escluse sempre le stampe periodiche.

Mancando ad alcuna delle condizioni volute gli oggetti di cui trattasi, verrebbero tassati come le lettere.

Art. 12. Le lettere e pieghi contenenti oro, argento, gioie, oggetti sottoposti a dazio doganale, o tali che possano guastare o recare in qualche modo nocumento agli altri oggetti contenuti nella valigia postale, non sono ricevute, e qualora se ne trovassero nelle cassette postali, non potrebbero aver corso, ma verrebbero restituite al mittente nei modi indicati dal Regolamento.

Art. 13. Ognuno può depositare presso qualunque ufficio postale, ritirandone ricevuta, una piccola somma di denaro, non minore di tre lire italiane, nè maggiore di cento, perchè sia pagata da un altro ufficio toscano all'esibitore della ricevuta suddetta, sottoponendosi alle regole prescritte dal Regolamento.

Art. 14. Verrà riscossa sulla somma di cui

si tratta la tassa anticipata e fissa di venti centesimi fino a lire italiane quaranta, e di cinquanta centesimi da lire quaranta a cento.

Questa tassa verrà diminuita della metà per le somme pagabili ai bassi Ufficiali e soldati in tempo di pace, purchè non superino il valore di lire venti.

Un particolare Decreto regolerà, all'occorrenza, la tassa per le somme spedite in tempo di guerra.

Art. 15. Un Decreto Ministeriale fisserà il massimo delle somme che ciascuno ufficio potrà pagare.

Art. 16. L'Amministrazione delle Poste è mallevadrice, senza alcuna eccezione, delle somme di cui si tratta nei precedenti articoli 13 e 14.

Art. 17. Le mostre o campioni di merci, purchè accomodate in modo da potersi facilmente verificare, sono sottoposte alle condizioni stesse che sono fissate dall'art. 8 per le carte di commercio e di affari.

Art. 18. Le condizioni per il cambio delle corrispondenze cogli altri Stati, sono quelle fissate dalle convenzioni internazionali stipulate, o che si stipuleranno, coi relativi Governi.

Art. 19. I Capitani dei bastimenti mercantili a vapore o a vela, e i loro raccomandatari nei porti dello Stato, sono obbligati a tenere informato il Capo dell'ufficio postale del Porto, al quale approdano, del giorno e ora della loro partenza, e a ricevere il piego delle corrispondenze per l'ufficio o uffici postali, nazionali o esteri, dei luoghi ai quali si dirigono.

Art. 20. I Capitani dei bastimenti di cui trattasi, riceveranno, pel trasporto diretto delle corrispondenze da o per Stati coi quali non esiste alcuna convenzione postale, il premio di dieci centesimi per ciascuna lettera, e di tre centesimi per ciascun pieghetto di stampe.

Per le lettere e stampe provenienti da paesi dello Stato, e ai medesimi dirette, il premio indicato sarà ridotto a centesimi cinque per le prime, e a un centesimo per le seconde.

Art. 21. Ad oggetto che l'ufficio postale possa essere rimborsato del porto marittimo, le lettere estere di cui trattasi, in arrivo e in partenza, pagheranno il doppio della tassa interna, fissata in dieci centesimi dall'art. 3, cioè centesimi venti per ogni porto semplice, secondo la progressione fissata dall'articolo medesimo. Per la stessa ragione le stampe, pagheranno cinque centesimi per ogni porto semplice.

Alle lettere e stampe che si spediscono da un luogo all'altro della Toscana, è applicata la tassa secondo la tariffa, aumentata del premio da corrispondersi, o corrisposto, al Capitano.

Art. 22. La francatura parziale per le lettere e stampe, di che nel primo periodo dei due articoli precedenti, è obbligatoria.

Art. 23. Le corrispondenze, giunte o spedite per via di mare colla mediazione di estere Amministrazioni, pagano le tasse fissate dalle relative convenzioni postali.

Art. 24. Le tasse per la francatura totale o parziale delle corrispondenze di qualunque specie, come pure per la loro assicurazione (art. 6), devono

esser sempre pagate dai mittenti mediante l'applicazione sulla soprascritta o indirizzo delle medesime dei francobolli di valore equivalente, dopo di che se non si tratta di lettere assicurate, debbono gettarsi nelle buche o cassette postali.

Art. 25. Quando il valore del francobollo o francobolli, applicati a una lettera o piego, non corrisponda a quello della tassa dovuta, il compimento della medesima, vien messo a debito del destinatario.

Art. 26. La fabbricazione dei francobolli appartiene esclusivamente all'Amministrazione delle Poste.

Art. 27. La vendita dei medesimi si fa dagli uffici postali e dai patentati dall'Amministrazione delle Poste alla pari del loro valore nominale.

Art. 28. I francobolli saranno di sei prezzi distinti cioè :

da centesimi	uno	di color	Violetto
»	»	cinque	» » Verde chiaro
»	»	dieci	» » Fuliggine
»	«	venti	» » Turchino
»	»	quaranta	» » Rosso
»	»	ottanta	» » Arancione
da lire italiane	tre	»	» Giallo

Art. 29. Il francobollo postale toscano è un rettangolo alto 23 millimetri e largo 19, rappresentante lo stemma di Savoia: nella base ha l'indicazione del prezzo, e negli altri tre lati la leggenda *francobollo postale toscano*.

Art. 30. Chiunque contraffacesse i francobolli o in qualunque modo aiutasse dolosamente con l'opera, o col consiglio la falsificazione dei medesimi, incorrerà nella pena del carcere da un mese ad un anno.

Art. 31. Incorrerà nella stessa pena, chiunque facesse uso dolosamente di francobolli falsificati, o contraffacesse gli istrumenti destinati a fabbricarli.

Gli istrumenti destinati a tali contraffazioni, si confiscano.

Art. 32. Sarà punito con la multa non minore di lire cinque italiane nè maggiore di lire cinquanta, da raddoppiarsi in caso di recidiva, chiunque facesse uso dolosamente di francobolli legittimi ma che avessero servito per pagare la francatura di altre lettere o pieghi.

Art. 33. Il segreto delle lettere affidato agli ufizi postali è inviolabile, e l'Amministrazione delle Poste vigila rigorosamente, perchè non siano aperte da alcuno, nè venga presa in qualunque modo cognizione del loro contenuto.

Art. 34. Potranno peraltro essere aperte dal Capo dell'Amministrazione, o da un impiegato superiore da lui delegato, e colle norme e cautele indicate dal Regolamento:

a) le lettere senza indirizzo, o con indirizzo imperfetto o inintelligibile, unicamente per riconoscere la firma del mittente e rinviargliele senza indugio.

b) le lettere dell'interno dello Stato rifiutate dal destinatario, le quali saranno aperte appena

giunte all' ufficio dei rifiuti per riconoscerne il mittente e restituirglielo, se lo desidera, previo il pagamento della relativa tassa.

c) le lettere non semplici, che non sono state reclamate, o che sono dirette a persone sconosciute, quelle assicurate, rifiutate o non ritirate, si apriranno dopo sei mesi di giacenza, per riconoscere se contengano carte importanti o di valore, le quali dovrebbero rimandarsi al mittente previo il pagamento della tassa.

d) le lettere non possono aver corso pel disposto del precedente art. 12.

e) le lettere richieste in tempo dal mittente, ad oggetto di riconoscere, per via di confronto l'identità della sottoscrizione.

Art. 35. Le lettere semplici non richieste o dirette da persone sconosciute e quelle rimaste inesitate, esaurite le pratiche accennate nell' articolo precedente *sub a)* caderanno fra i rifiuti, per essere distrutte, colle formalità e cautele prescritte dal Regolamento, dopo la giacenza di sei mesi.

Quando, nonostante l' avviso inviato al mittente, non ne sia stata chiesta la restituzione passati sei mesi dal suddetto invio, si adopererà ugualmente riguardo alle lettere doppie, o contenenti oggetti di qualunque genere; e ciò che vi si trovasse accluso di qualche valore, trascorsi cinque anni dalla data della loro impostazione, diventerà proprietà dell' Amministrazione postale.

Le lettere assicurate non caderanno fra i rifiuti che trascorsi due anni dalla loro impostazione.

Art. 36. Agli Ufficiali delle Poste è vietato

rispondere alle domande sulla impostazione, o esistenza di lettere dirette a terze persone, fuorchè per quelle richieste dal mittente o soggette a sequestro. Nè possono rilasciare alcuna dichiarazione scritta relativa alle lettere, fuorchè per quelle assicurate.

Art. 37. Le lettere affidate alla Posta non sono soggette a sequestro che in caso

a) di morte del destinatario, e quando ne faccia istanza uno degli eredi o altri interessati;

b) di fallimento del destinatario, dovendosi allora passare al relativo sindaco o stralcario nominato dal Tribunale;

c) di processo criminale in corso contro il destinatario, quando lo richieda il R. Procuratore il Giudice istruttore o il Tribunale competente.

Art. 38. In tutti i casi accennati, le lettere sequestrate non potranno consegnarsi se non che alle persone indicate dall'Autorità giudiziaria.

Art. 39. Agli Impiegati delle Dogane e alle Guardie di Finanza è vietato nelle visite delle vetture ed oggetti trasportati dai corrieri conduttori staffette e procacci, di aprire le valige e i sacchi di servizio postale, o i dispacci delle lettere, descritti nel *parte* o *volanda* dell' Ufficio di Posta.

Art. 40. Incorre in una multa da lire italiane dieci a lire italiane cento, da raddoppiarsi in caso di recidiva, chiunque, non avendone il diritto, apre arbitrariamente le valige o i sacchi di servizio postale o i dispacci consegnati all'Amministrazione delle Poste.

Art. 41. I pubblici Ufficiali addetti all'Amministrazione delle Poste, i quali dolosamente sopprimono, o permettono che siano sopprese arbitraria-

mente da altri, lettere o pieghi sigillati, affidati alla Posta, sono puniti con la carcere da un mese a un anno, e con la interdizione dal pubblico servizio fino a cinque anni.

Art. 42. Le multe vanno a beneficio della cassa postale.

In caso d'insolvenza, i condannati alla multa la sconteranno con la carcere sul ragguglio di che nell' art. 71 § 1.º del vigente Codice penale.

Art. 43. Appartiene al potere ordinario la cognizione dei delitti contemplati dalla presente Legge negli art. 30, 31, 32, 40, 41.

Art. 44. I reclami relativi alle lettere assicurate e ai depositi di denaro, non sono ammessi altrimenti trascorso il periodo di due anni per le prime, e di cinque pei secondi, dalla data della loro spedizione.

Art. 45. Tutte le Autorità civili e militari debbono prestarsi secondo le loro competenze, per far rimuovere immediatamente le difficoltà che impedissero o ritardassero il corso delle lettere.

Art. 46. La franchigia dal pagamento delle tasse postali sarà regolata da una Legge speciale; frattanto restano in osservanza gli ordini e istruzioni veglianti.

Art. 47. Regolamenti speciali approvati dalla superiore Autorità governativa, provvederanno alla esecuzione delle disposizioni contenute nella presente Legge.

Art. 48. Questa avrà effetto dal dì primo gennaio milleottocentosessanta, dal qual giorno s'intenderanno tutte abrogate le Leggi e Regolamenti an-

teriori che si trovassero in contraddizione con quanto è disposto nella medesima.

Art. 49. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Data in Firenze li ventotto novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSAGUA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

V.° per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia

(L. S.) E. POGGI.

*Proposta di una cattedra di Greco ne' Licei,
e dell' obbligo del Greco ne' Ginnasj.*

A S. E. il Ministro dell' Istruzione Pubblica.

Eccellenza

Noi crediamo che si debba per ogni modo rendere più generale lo studio della lingua e della letteratura greche, dalle quali le nostre lettere trassero non pure grande abbondanza di parole e di modi, ma eziandio molta parte delle loro bellezze. Nè questo solamente per desiderio di rivendicare quando che sia una gloria che abbiamo perduta, il che sarebbe già assai, ma ben anche si dee fare perchè a qualunque scientifica disciplina i giovani s' indirizzino, quello studio può essere loro utilissimo. Nella lingua greca trovandosi la ragione di molte forme e latine e italiane, s' ha il modo di coglierne più davvicino l'idea, e così si può raggiungere meglio la proprietà del discorso; a conseguire la quale precipuamente si debbono rivolgere gli studj dei giovani, che poi non possono o non vogliono entrare più addentro alle squisitezze dell'arte di scrivere. Per la qual cosa alla E. V. parrà manifesto che di questo studio abbisognano pure coloro

che arrestandosi alla Rettorica quale s'insegna nei Licei, non continuano quell'ampio svolgimento che gli studi letterari ricevono nella facoltà filologica Universitaria. Che se poi questi giovani si daranno anche a scienze che più dalle filologiche sembrano lontane, come sarebbe a dire la Medicina e le scienze naturali, dallo studio che avranno fatto del greco riceveranno un grande aiuto alla piena intelligenza del linguaggio proprio di quelle scienze, ricco oltre modo di grecismi.

Ma se, come abbiamo detto, ai giovani i quali studiano le lettere umane sì latine che italiane si vuol dare un tal soccorso di greco; a quelli che si dedicano alla Filosofia e Filologia o alla Teologia è necessario un più profondo esercizio di quella lingua e di quella letteratura. Ai primi ebbe la mente chi nel governo passato volle instituita una lezione di greco nei Ginnasi, ai secondi si vorrebbe ora provvedere istituendo una Cattedra di Greco nei Licei, che fosse insieme uno svolgimento più ampio della prima scuola ed una ben adatta preparazione a quegli studj che poi nell'Università debbono veramente far risalire le menti degli studiosi ai fonti della greca sapienza.

Per queste ragioni, e per le molte altre alle quali queste accennano, vorremmo che l'E. V. stabilisse in tutti i Licei della Toscana un insegnamento superiore della lingua e letteratura greche, e che fosse obbligatorio per quei giovani i quali alle Università Toscane vorranno studiare Filosofia e Filologia, o Teologia. E che in fine la lezione di lingua greca già stabilita nei Ginnasi per la legge del 30

Giugno 1852 fosse resa obbligatoria per coloro che nel Ginnasio frequentano le Scuole di Umanità e di Rettorica.

Della Eccellenza Vostra

Li 28 Novembre 1859.

Dev.^{mi} Obb.^{mi} Servitori

A. Conti Ispettore speciale.

Raffaello Lambruschini Ispettor generale.

*Palagio del Potestà
destinato a Museo di antichità toscane.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come l'antico Palagio del Potestà architettato da Arnolfo ed oggi ridotto con ben intesi restauri alla sua forma primitiva, sia uno dei principali monumenti della passata grandezza del popolo fiorentino;

Considerando come nella difficoltà di far servire quest'edifizio ad uffizi pubblici, cui non si presterebbe senza nuove deturpazioni, apparisca conveniente che in esso si raccolgano le memorie della vita pubblica e privata dei nostri maggiori, a sussidio della Storia patria e a decoro della Città;

Decreta :

Art. 1. Il Palagio del Potestà è destinato ad essere la sede di un Museo di antichi Monumenti dai quali per qualunque modo venga illustrata la Storia della Toscana in tutto quello che si riferisce alle istituzioni, ai costumi ed alle arti.

Art. 2. Una speciale Commissione che verrà a suo tempo nominata proporrà al Governo i modi più acconci per formare e conservare questo Museo.

Art. 3. Appena il Governo avrà approvato le proposte della Commissione sarà fatto invito ai privati perchè concorrano ad arricchire questo Museo con doni ed oggetti che possano trovarvi congrua sede.

Art. 4. I Ministri dell' Interno e della pubblica Istruzione provvederanno alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventinove novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione Pubblica
C. RIDOLFI.

*Istituto agrario
aperto nel Casino delle Cascine di Firenze.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la diffusione delle cognizioni agrarie teoriche e pratiche ha spinto l'industria rurale al maggior grado di prosperità tra le più civili nazioni, e sentendo il dovere di promuovere con ogni mezzo l'incremento della produzione territoriale, risorsa importantissima delle popolazioni toscane,

Decreta :

Art. 1. Un Istituto Agrario è aperto nel Casino delle RR. Cascine dell' Isola di Firenze.

Art. 2. Questo Istituto avrà sei Cattedre cioè:

Agricoltura generale

Pastorizia e Zoolatria

Arboricoltura e Botanica Agraria

Meccanica Agraria

Chimica Agraria

Economia sociale nelle sue attinenze col-
l'Agricoltura.

Art. 3. I titolari delle Cattedre avranno grado di Professore e lo stipendio di annue lire italiane 1200.

Art. 4. Il Direttore generale dei R.R. Possessi dello State avrà la soprintendenza e la direzione di questo Stabilimento.

Art. 5. L'Istituto agrario delle Cascine non conferirà gradi accademici di sorta.

Art. 6. Una Commissione composta di tre membri della R. Accademia de' Georgofili, compilerà il Regolamento organico dell'Istituto stesso.

Art. 7. Nell'Istituto delle Cascine avrà luogo a cura della sua Direzione ogni cinque anni una Esposizione Agraria contemporanea a quella delle Industrie manifatturiere.

Art. 8. L'Istituto delle Cascine dell'Isola dipenderà dal Ministero della Istruzione pubblica in quanto spetta al puro Insegnamento e da quello delle Finanze sotto ogni altro rapporto.

Art. 9. Il Ministro della Istruzione pubblica e delle Finanze sono incaricati ciascuno in quanto loro spetta della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventinove novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della istruzione pubblica

C. RIDOLFI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

*Commissione sul Regolamento dell' Istituto agrario
delle Cascine.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del dì 29 novembre 1859 col quale è aperto un Istituto agrario alle RR. Cascine dell' Isola ,

E volendo in questa circostanza avere il concorso della R. Accademia dei Georgofili che tanto si adoprò in passato perchè la Toscana godesse del beneficio dell' insegnamento agrario ufficiale ;

Decreta :

Art. 1. La Commissione incaricata della compilazione del Regolamento organico dell' Istituto Agrario delle RR. Cascine di che all' art. 6 del citato Decreto del dì 29 novembre 1859 sarà presieduta dal Presidente della R. Accademia dei Georgofili March. Cosimo Ridolfi e composta dei seguenti membri dell'Accademia stessa :

**Conte L. G. De Cambray Digny
Dott. Luigi dei Marchesi Ridolfi e
Professor Francesco Carega.**

Art. 2. Il Ministro dell'Istruzione pubblica e il Ministro delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventinove novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Ordinamento degli studj nel Liceo di Siena.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che è necessario ordinare l'insegnamento nel Liceo di Siena in modo che serva non solo di preparazione, ma anche di aiuto agli studj della Università,

Decreta :

Art. 1. Nel Liceo di Siena sono istituite le Cattedre seguenti :

Algebra,

Geometria descrittiva e Disegno di costruzioni e macchine specialmente agrarie,

Agraria.

Art. 2. Nel medesimo Liceo si daranno ancora i seguenti insegnamenti i quali apparterranno in parte al corso liceale, in parte al corso universitario.

Storia

Filosofia razionale

Filosofia morale

Fisica

Chimica

Storia naturale e specialmente Botanica.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventinove novembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

Stipendio de' Professori del Liceo di Siena.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto in data di oggi col quale si riordina il Liceo di Siena,

Decreta:

Art. 1. Lo stipendio de' Professori incaricati degl'insegnamenti di che all'art. 2.^o del citato Decreto è fissato in lire italiane 2400 all' anno.

Art. 2. Ai Professori che all' obbligo della Cattedra hanno aggiunto quello di dirigere qualche stabilimento è assegnata la somma di lire italiane 300 all' anno.

Il Ministro della pubblica Istruzione è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventinove novembre milleottocentocinquantonove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

I professori Emeriti della passata Università Toscana restano tali nelle due Università presenti di Pisa e di Siena.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo che per la ripristinazione delle due Università non rimangano lese minimamente le prerogative dei Professori dichiarati emeriti nel tempo che in Toscana ci fu una sola Università partita in due Stadj,

Decreta:

Quei Professori che ebbero titolo di Emeriti della Università Toscana dopo avere appartenuto

comechessia ad ambedue i ruoli de' pubblici Studj di Pisa e di Siena, conserveranno il titolo e le onorificenze di Professori emeriti di ambedue le Università toscane.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventinove novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione Pubblica

C. RIDOLFI.

*Estensione del riserva del diritto di successione
nelle Commende padronali.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMENUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 16 del cadente novembre

Decreta :

Art. 1. È dichiarato che il riserva del diritto di succedere, fatto a favore dei figli e discendenti dai possessori attuali delle Commende padronali.

si estende anche al loro collaterali agnati con la medesima condizione però di esser nati e nascituri da matrimonio già contratto al di del suddetto Decreto, e per un solo grado soltanto.

Art. 2. I Ministri dell'interno, delle Finanze e degli Affari Ecclesiastici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventinove novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici
V. SALVAGNOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) ENRICO POGGI.

Vestiario della Marina Sarda adottato anche per i Sott' Ufficiali e Marinari della Marina Toscana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il precedente Decreto del 21 settembre ultimo scorso, col quale viene adottato per lo Stato maggiore della nostra R. Marina il vestiario uniforme in uso per la R. Marina sarda,

Decreta:

Art. 1. Anche per i Sott' Ufficiali e Marinari della R. Marina toscana, è adottato il vestiario uniforme in uso nella R. Marina sarda.

Art. 2. Il corredo di ogni Marinaro, soppressa qualunque altra antecedente disposizione in proposito, dovrà quindi innanzi esser quello descritto nell'annessa tabella.

Art. 3. I Sott' Ufficiali e Marinari vestiranno la nuova divisa progressivamente, ed a seconda che verrà esaurito il vestiario attuale ancora esistente nei Magazzini.

Art. 4. Senza alterare lo spirito del precedente art. 3, il Consiglio d' Amministrazione del Corpo, di concerto con la Direzione d' Amministrazione militare, potrà far sin d' ora eseguire ai capi di corredo già esistenti, quelle riduzioni che implicassero

lieve spesa, e solleciterà la formazione dei nuovi, a seconda dei relativi modelli.

Art. 5. Gli Ufficiali e gl' Impiegati della R. Marina dovranno pel 1.^o gennaio 1860 vestir tutti indistintamente la nuova divisa.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li ventinove novembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

*Istituzione d'una Cattedra di letteratura greca
nei Licei.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando la importanza della lingua e letteratura greche per coloro che si danno agli Studj della Teologia, della Filosofia e Filologia

Decreta :

Nei Licei della Toscana è istituita una Cattedra di letteratura greca.

Il Ministro dell' Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato il primo dicembre milleottocentocinquantanove.

*Per il Presidente
del Consiglio dei Ministri assente
Il Ministro dell' Istruzione pubblica
C. RIDOLFI.*

*Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.*

Convenzione fra i Governi dell' Italia Centrale, da cui risultò Governatore Generale della Lega il Comm. Carlo Bon-Compagni.

(5 Dicembre)

Mentre le conferenze di Zurigo si protraevano, e la conclusione di una pace qualunque si differiva indefinitamente, le provincie dell' Italia Centrale lasciate, certo con non benevoli intenzioni, alle incertezze del presente, alle preoccupazioni dell' avvenire, provvidero con atto risoluto a se stesse, e con unanime voto delle loro quattro Assemblee, rendendo omaggio al principio monarchico fecero una nuova solenne manifestazione in favore della unione nazionale sotto lo scettro costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele, eleggendo reggente S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano, cugino dell' Augusto nostro Re, perchè queste provincie governasse in nome della prefata Maestà sua.

Potenti consigli e alte ragioni di politica convenienza trattennero la R. A. S. dallo investirsi del mandato conferitole, ma nel tempo stesso la A. S. dava una prova luminosa dell' animo suo benevolo nella lettera da Essa indirizzata al Commendator Carlo Bon-Compagni designato alla fiducia delle provincie dell' Italia Centrale.

Conchiusa la pace a Zurigo, nell' imminenza del Congresso, le province dell' Italia Centrale hanno sentito il bisogno di non perdere quegli elementi d' ordine e di forza che i Governi, come sono attual-

mente costituiti, hanno raccolto e consolidato; di conservare la loro libertà d'azione e di parola per sostenere con autorità e fuor d'ogni sospetto di estranee influenze i loro fermissimi voti per l'unione nazionale sotto lo scettro di S. M. il Re Vittorio Emanuele al cospetto dell'Europa e dei Potentati raccolti in Congresso; ma non poteva loro sfuggire in pari tempo la suprema necessità d'imprimere un impulso uniforme all'ordinamento di quelle armi che devono sostenere i loro voti quando mai la Diplomazia non sapesse riconoscerne la giustizia e la legittimità, e usufruire intanto i benefizi dell'unione, facilitando le relazioni fra loro e il governo di Sua Maestà.

Per coordinare in sistema quest'ordine complesso d'idee S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri Barone Bettino Ricasoli recavasi a Torino; e in seguito dei concerti presi colà tra la prefata E. S. e il Commendatore Bon-Compagni abbiamo la soddisfazione di annunziare essere stato convenuto: che rimanendo i Governi di qua e di là dall'Appennino quali sono con tutti i poteri conferiti loro dalle Assemblee, il Commendator Carlo Bon-Compagni assumerà il titolo di Governator Generale della Lega delle province dell'Italia Centrale per mantenere le buone relazioni fra le dette province e fra queste e il Governo di S. M. il Re Vittorio Emanuele; trasmetterà al Comandante Generale delle forze della Lega gli ordini per tutti i provvedimenti militari delle province collegate; e avrà la direzione delle pratiche diplomatiche collettive ogni qualvota ciò sia voluto e consentito dai Governi particolari, i quali manterranno sempre le loro relazioni coi Governi esteri per mezzo di

Agenti proprii al fine di conseguire lo scopo della unione al Regno Costituzionale del Re Vittorio Emanuele.

A queste convenzioni ha aderito per mezzo dei suoi Incaricati, Commend. Marco Minghetti e Ridolfo Audinot, S. E. il Cavaliere Luigi Carlo Farini, i quali com'era da aspettarsi, non hanno smentito nemmeno in questa occasione i sentimenti di concordia e di italianità che hanno sempre guidato per lo stesso sentiero, alla stessa meta tanto i popoli quanto i Governi delle province di qua e di là dell'Appennino.

Circolare ai Prefetti e Governatore di Livorno sulle norme che, abolito il Passaporto, regolano i Toscani nel percorrere il Regno Sardo.

Illustrissimo signore,

Dopo la deliberata unione della Toscana e delle altre Province libere d'Italia al Regno Costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele, il Governo Sardo ha determinato le norme alle quali dovranno conformarsi i Piemontesi che si recano in Toscana e nelle altre Province emancipate dell'Italia Centrale, e quelle da osservarsi dai Toscani e dagli altri liberi Popoli Italiani che circolano nei R.R. Stati. Il Governo Toscano conformandosi alle norme predette ha ordinato che coloro i quali appartenendo alla Toscana, da considerarsi ormai come parte del

Regno Sardo, vogliono circolare nell'interno di questo, debbano, invece del Passaporto, che fin d'ora rimane soppresso, munirsi soltanto di un Certificato di buona condotta, o Carta di recognizione, che verrà rilasciata a forma delle istruzioni annesse alla presente disposizione, della quale si intende che facciano parte integrale.

V. S. pertanto vorrà, rispetto al suo Compartimento, provvedere a che tali ordini siano pienamente e puntualmente adempiti, ed io ho l'onore di segnarmi

Di V. S. Illustrissima

Dal Ministero dell'Interno

li 6 dicembre 1859.

Dev.^{mo} Servo

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno.*

B. RICASOLI.

Istruzioni per il rilascio del Certificato di buona condotta, o Carta di recognizione di cui debbono munirsi in Toscana gl'individui che vogliono circolare nell'interno del Regno Costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele.

Art. 1. La Carta di ricognizione per circolare nel regno di S. M. Vittorio Emanuele deve rilasciarsi nei Capoluoghi dai Prefetti e Sotto-Prefetti e nelle altre località dai Delegati di Governo del Circondario dove i richiedenti hanno domicilio. Il

rilascio di questa Carta dovrà esser fatto sulla personale conoscenza di chi la richiede, ovvero dopo constatata la mancanza di cause per denegarlo.

Art. 2. Una sola Carta di ricognizione può contenere gl'individui tutti di una famiglia, e anche le persone di seguito o al servizio della medesima, come si pratica nei passaporti per l'estero.

Art. 3. La Carta di ricognizione è sottoposta alla tassa di lire 2 italiane per le persone di prima classe, e di lire italiane 1 e cent. 50 per quelle della seconda classe.

Art. 4. Sono appartenenti alla prima e rispettivamente alla seconda classe le persone che si trovano indicate all'articolo 4 della Legge del 12 marzo 1851.

Art. 5. Le persone povere sono esenti dal pagamento della Tassa. L'Autorità che rilascia la Carta di ricognizione giudica dell'estremo della povertà.

Art. 6. La Carta di ricognizione avrà durata per un anno. Per altro ogni individuo che entro questo periodo di tempo vorrà nuovamente valersene, dovrà sottoporla alla vidimazione dell'Autorità del Compartimento dove egli è domiciliato. Questa vidimazione sarà fatta gratuitamente.

Art. 7. Quando si tratti di più indivui componenti una sola famiglia, dovrà esser percetta una sola Tassa per tutti, comprese anche le persone di seguito, e di servizio che vi siano.

Art. 8. Le Tasse Percette dovranno essere versate nella Cassa dell'Ufficio del Registro alla fine di ogni trimestre.

Art. 9. La percezione delle Tasse verrà indi-

cata sulla Carta di percezione mediante l' apposizione di un franco bollo in prossimità del quale e in modo che venga parzialmente coperto , dovrà collocarsi il bollo o sigillo dell' Autorità che rilascia la Carta.

Art. 10. Il franco bollo sarà di due specie, una di color rosso per la Tassa delle lire 2, l' altro verde per la Tassa di lire 1 e cent. 50. Fino a che non siano fabbricati a cura del Ministero delle Finanze dovrà sulla Carta di recognizione essere trascritta in cifra la Tassa percetta con sotto la firma dell' Autorità che rilascia la Carta.

Art. 11. La esenzione della Tassa dovrà essere notata in calce della Carta di recognizione colla parola « *gratis* ».

*Divieto dell' uso pubblico della divisa militare
senza diritto.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. Chiunque senza averne diritto, o senza averne riportata la superiore autorizzazione , faccia uso in pubblico di qualsiasi divisa militare, sarà punito nel primo caso con la carcere da otto giorni a tre mesi, e nell' altro con la multa da dieci a

centocinquanta lire italiane, e nei casi di recidiva si farà luogo all' aumento stabilito dal vigente Codice Penale.

Art. 2. Il conoscere di dette contravvenzioni spetterà al Potere Giudiziario al quale tanto le Autorità civili, come le militari ne faranno la relativa denuncia tostochè ne abbiano notizia.

Art. 3. I Ministri di Giustizia e Grazia, dell'Interno e della Guerra restano incaricati per quello che rispettivamente li riguarda dell' esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li sette dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.

*Commissione per accordare il Codice penale
militare sardo col Codice penale comune to-
scano.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che al seguito del politico ordi-
namento dato alla Toscana, rendesi evidentemente
necessario il sostituire al Codice penale militare to-
scano quello testè pubblicato in Piemonte,

Decreta :

Art. 1. È nominata una Commissione con
l'incarico di portare sollecitamente il suo esame sul
predetto Codice penale militare Sardo all'effetto che
senza alterarne la economia generale, e senza va-
riarlo sostanzialmente in ciò che concerne i delitti
propri dei militari, veda quali siano le modificazioni
da introdursi per porlo in armonia col Codice pe-
nale comune vigente in Toscana e con l'ordinamento
dei Tribunali militari esistenti in Toscana.

Art. 2. La Commissione suddetta è composta
dei signori

Vice-Presidente della Suprema Corte di
Cassazione Giuseppe Puccioni,

Consigliere alla Corte stessa Giuseppe Gilles.

Auditore Militare Generale Carlo Cacioli,
Cav. Colonnello Pietro Galateri,
Avvocato Giuseppe Panattoni.

Art. 3. I Ministri di Giustizia e Grazia e della
Guerra sono incaricati della esecuzione del presente
Decreto.

Dato li sette Dicembre milleottocentocinquanta-
nove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

*Circolare ai Prefetti e al Governatore di Livorno
sulle cagioni che produssero la nomina del
Comm. Bon-Compagni a Governator General
della Lega.*

Illustrissimo Signore,

Sebbene le dichiarazioni del Governo divulgate dal *Monitore* debbano avere ormai illuminato abbastanza la pubblica opinione sul vero scopo e sulle felici conseguenze del mio recente viaggio a Torino, pure amo di darne alla S. V. più particolare notizia, seguendo il mio costume di manifestare ai Capi delle Provincie gl'intendimenti del Governo sulle principali operazioni politiche, a fine di porli in grado di dare ai loro amministrati quelle franche spiegazioni, che valgono più di ogni altro espediente a rassicurarli che il Governo non deflette dalla sua politica nazionale, e valgono ancora a dissipare i dubbi de' non bene informati.

Nell'imminenza del Congresso Europeo gravi riguardi politici tolsero a S. A. R. il Principe Eugenio di Carignano di potere assumere la Reggenza che gli era stata deferita dalle Assemblee di Toscana, delle Romagne, di Modena e di Parma per conservare questi Paesi devoti al principio monarchico costituzionale, aspettando tranquilli un assetto nazionale secondo i lor voti. Il Principe con la sua lettera del 14 Novembre, temperando a' Popoli indipendenti d'Italia il rammarico di non poterlo avere a Reggente, con le magnanime promesse del Re eletto

che gli avrebbe difesi da ogni interno ed esterno turbamento, designò ai detti Stati l'onorando Comm. Carlo Bon-Compagni perchè fosse accolto da loro a provvedere all'ordine pubblico, e fosse come il simbolo vivente e la guarentigia pel futuro della unione legittimamente deliberata nel regno italiano della M. S. il Re.

Mentre le Circolari del Governo Sardo negavano l'accettazione della Reggenza per parte del Principe, le dichiarazioni della Diplomazia davano alla designazione Bon-Compagni un significato che la rendeva meno accettabile. Si restringeva lo scopo della sua missione a quello di mantenere l'ordine nell'Italia Centrale, così lasciando credere ch'ella già fosse in procinto di cader preda dell'anarchia, togliendole quella libertà d'azione più che mai necessaria per sostenere con efficacia i suoi legittimi voti innanzi al Congresso, debilitando la nostra persistenza in essi col sospetto della pressione piemontese, offendendo la dignità dei popoli emancipati col mostrar di crederli incapaci a mantenere, anco nel presente, quell'ordine e quella concordia, che rendono le loro determinazioni rispettabili al cospetto dell'Europa.

Mosso da queste considerazioni, e poichè non si trattava più di Reggenza di un Principe ma di semplice designazione di privata persona, comunque rispettabilissima, a dar nuova forma ai quattro Governi, non credè quello della Toscana poter accogliere subito questo compenso, prima di stabilire le condizioni che conciliassero la deferenza e la venerazione all'illustre Principe di Casa Savoia coll'osservanza al Decreto dell'Assemblea, col fine voluto

dell'unione al regno forte del Re Eletto, e con la perseveranza in quel reggimento che per essere una istessa cosa col Paese, gli dette e gli assicura tranquillità e mezzi di conseguire il suo intento nazionale. Un'Autorità Suprema di un Privato, non emanata dal Re Eletto, non aveva la sua ragione di essere in alcun titolo giuridico, non in alcuna presente necessità di fatto, non in alcuna intrinseca potenza a dar que' beni, che potevano solo venire da un governo popolare sperimentato e universalmente sostenuto. Si sarebbe variata la forma e la essenza governativa senza legittimità, senza utilità, e con indebolimento di quel forte regime, che in tempi di aspettazione e di crisi è la prima necessità di vita e l'unico mezzo di riuscita definitiva. L'unificazione poi de' quattro Stati, indipendenti per la loro legale personalità e uniti e cooperanti all'identica loro fine dell'annessione al regno forte, avrebbe tolto i solidi vantaggi del bene reale con la generosa ma incauta immaginazione del meglio. La unificazione de' quattro Stati indipendenti avrebbe portato a distruggere i presenti governi senza produrre il governo definitivo che è stato deliberato e che è fermamente voluto; avrebbe dato occasione a' nostri nemici di calunniarci (sotto un pretesto o un altro) come sovvertitori infrenabili, avrebbe ridestata l'audacia de' Pretendenti spodestati; avrebbe cresciuta o suscitata l'ambizione di Pretendenti nuovi; avrebbe fornito il mezzo a que' Diplomatici, che avversano la sicurezza della Nazionalità Italiana, di soddisfare apparentemente ai voti popolari, escludenti i Principi vecchi, ma in sostanza di formare un piccolo nuovo Stato della Italia Centrale, che ora sarebbe

rimasto oppresso dall'Austria e suoi satelliti di Roma e di Napoli, ora sconvolto dai rivoluzionari ora agitato dal moto della nazionalità; il quale non può mai cessare finchè dessa non è guarentita col regno forte di Vittorio Emanuele. Togliendoci dal presente provvisorio, che trova la sua saldezza nella certa aspettativa del conseguimento di un gran fine qual'è quello della desiderata e voluta unione, e che in questa aspettativa ha ormai trovato il suo assetto transitorio ma circondato di tutti i necessari elementi d'ordine e di forza preordinati al gran fine, noi ci saremmo gettati di nostro arbitrio in un altro provvisorio, che se divenisse definitivo ci lascerebbe il rimorso di aver cooperato a renderlo tale, e in ogni modo susciterebbe di presente, alla vigilia del Congresso, quando abbiamo bisogno di raccogliere tutti gl'intendimenti, tutte le forze al conseguimento de' nostri voti, certo non consentiti da tutti, quelle dubbiezze, quelle oscillazioni, quegli impacci, che sono inseparabili da ogni transazione politica, e che solo a questione risolta e composta si possono impunemente sostenere.

Bisognava dunque che nell'occorrenza della Designazione fatta dall'Augusto Principe i quattro Stati si stringessero maggiormente senza confondersi, i governi si rassodassero senza trasformarsi, l'ordine si mantenesse evitando dannose perchè inutili agitazioni, e si mantenesse il sicuro indirizzo alla unione nazionale senza frapporvi un separato agglomeramento provinciale.

Queste ragioni sebbene avessero un valore che niuno poteva disconoscere, nondimeno creavano necessariamente una grave questione, che bisognava

fosse regolata da' Governi con tutta calma, e con altezza d'animo, e di mente. Ma la stampa se ne impadronì con poco avvedimento, e frantendendo affatto la necessità e i pericoli del subietto, volle scorgere un concetto municipale di separazione dove era anzi la sollecitudine, e il dovere di serbare intatto il gran principio della unione nazionale. Taccio di altre accuse più abiette, alle quali il mio carattere sdegnava abbassarsi a rispondere. Non penso aver bisogno nel mio paese di difendere i miei sentimenti. Io ho sì un'ambizione, una grande ambizione: quella di cooperare con ogni sforzo, con ogni mezzo, a collocare questa Toscana nel forte regno italiano, contribuendo così a gettare le fondamenta dell'Italia futura: e riuscirò; poichè in tal modo operando io voglio ciò che meco vogliono i miei Concittadini, e adempio al compito che la loro volontà manifestata per mezzo dei loro legittimi Rappresentanti m'impose.

È noto che il Governo Toscano per accelerare il componimento di questa importante faccenda spedì Inviati a Modena per trattare concordemente col Dittatore degli Stati transappennini, e col Commend. Bon-Compagni: ma le trattative non potevano riuscire a termine sollecito com'era mio ardente desiderio senza che io mi fossi recato a Torino per invocare da quella Suprema Autorità, che dà leggi a tutti gl'Italiani appunto perchè voluta da essi, e fatta fortissima perchè riconosciuta lealissima e salvatrice. Quando si agitano grandi questioni, specialmente quando i destini di un popolo ne dipendono, non vi è coscienza, per quanto leale e sicura della giustizia e della verità del suo assunto, che non si

periti e non venga assalita da dubbi-angustiosi. Ma il Re parlò: la sua augusta parola fu piena di benevolenza per la Toscana e pel suo Governo; fu parola di ammirazione pei sentimenti e per le opere dei Toscani; fu parola di approvazione per la condotta del loro Governo. Anche gli uomini onorandi che reggono colla M. S. il Piemonte, e preparano il gran fatto della unione nazionale, diedero amplissime testimonianze de' medesimi sentimenti. Il Re parlò; e gli accordi furono tosto conclusi come doveva essere fra uomini animati dallo stesso spirito, e rivolti allo scopo istesso.

Un fatto già consumato e di massima importanza offriva un mezzo pratico e spedito per l'aggiustamento da tutti affrettato. Questo fatto era la Lega militare già conclusa ed eseguita da' quattro Stati indipendenti. Dando un Capo a questa Lega, e conferendo ad Esso quell'autorità che potesse renderne più spedita e più efficace l'azione, e insieme conferendogli que' poteri che accrescono la efficacia della cooperazione politica de' quattro Stati per ottenere il compimento dei loro voti, era dato forma e sostanza all'augusta Designazione del Principe di Carignano, e nel tempo istesso era mantenuto quell'ordine governativo che era stabilito dalla necessità delle cose, e sancito dalla volontà popolare, e dai Decreti delle Assemblee.

Il nuovo Potere direttivo della Lega corroborava il potere de' Governi esistenti, e alla piena azione di essi aggiungeva una nuova azione, che sempre più recava forze morali e politiche per raggiungere il comune scopo dell'unione al regno forte.

Ecco la sostanza degli accordi conclusi sotto quei supremi auspicii che guideranno sempre gli italiani alla meta.

Il Governo presente della Toscana e quello Transappennino continueranno ad essere ciò che oggi sono, con tutta la libertà di azione per mantenere l'ordine, e conseguire l'unione nazionale sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele.

Fra i due Governi starà il Commend. Bon-Compagni, il quale assumendo il titolo di Governatore Generale della Lega degli Stati dell'Italia Centrale servirà di legame diretto fra questi Stati e il Re eletto, darà direzione uniforme alle cose militari dell'esercito, e provvederà alla esecuzione di tutti quegli atti collettivi che i due Governi crederanno di fare nell'interesse comune.

Questo atto è lo svolgimento logico della Lega, e nel tempo istesso la legittima accoglienza della designazione del Principe di Carignano. La nomina del Commend. Bon-Compagni a Governatore Generale fatta da' due Governi, come rappresentante del concetto unitario già espresso dai Voti delle Assemblee, non ha bisogno del loro suffragio per esercitare que' poteri che non alterano nè i Governi nè il fine degli Stati collegati. Rimasto inefficace il Voto per la Reggenza, il Governatore Generale deve considerarsi come simbolo della unione col Regno italiano, come aiuto a conseguirla, e a questo effetto riconosciuto opportuno da quelli stessi che tengono il mandato dalle Assemblee di eseguire le loro deliberazioni. Così nel modo stesso che i Governi degli Stati Indipendenti strinsero la Lega per avvalorare la difesa de' loro diritti e per promuovere l'unione

nazionale, accettano oggi concordemente l'Autorità del Commend. Bon-Compagni come svolgimento della Lega, come un altro vincolo di concordia di questi Stati, che da se soli si son levati e si sostengono per ricongiungersi ad uno Stato forte che assicuri la indipendenza. Tale è il carattere politico, ed il fondamento legale del nuovo Potere unitario che viene instaurato da' Governi esistenti ne' vari Stati. In questa combinazione non vi è solo un nuovo ordinamento per compir l'opera della nazionalità; vi è la prova e la conferma della affettuosa concordia degli animi che si fa più forte per la ragionata concordia delle menti. Ma vi è di più ancora. Vi è un nuovo omaggio leale e senza riserva della Toscana al Re eletto, del Quale in quest'atto si vede grandeggiare quella onnipotenza morale che viene a Lui attribuita dall'essere la personificazione della idea nazionale, dall'essere l'uomo predestinato a svolgerla e garantirla colla potenza guerriera e la civile sapienza. Vedendo gareggiare d'ossequio e di unanimità i Rappresentanti di questa parte d'Italia che a Lui tende le mani, e chiede di stare allo schermo del suo trono, pareva che intorno ad Esso si stringesse tutta la Nazione, non solamente come al suo liberatore, ma come al fonte della sua vita, al simbolo del suo avvenire. Gli affetti e i pensieri suscitati in questa occasione saranno durevoli; e sempre più ci daranno forza per operare risoluti e concordi. Fra il Governatore Generale, e i Governi di qua e di là dall'Appennino vi sarà gara di fiducia, di fratellanza e di operosità: e gli stranieri vedranno che la freddezza delle politiche meditazioni non estingue in

noi l'ardore dell'affetto e la magnanimità de' sentimenti.

Tutti questi particolari ho voluto riferire alla S. V. perchè siano per suo mezzo noti a tutti, e diano a tutti conforto a bene sperare. Ella dirà ai suoi Amministrati quanto io sia lieto di recare da Torino il saluto del Re nostro ai Toscani, e le più onorevoli testimonianze di stima e di affetto per tutti. Chi non ha veduto questo Re magnanimo, che volge ogni suo atto ed ogni suo pensiero all'Italia, non sa che sia una grande idea personificata nella più alta espressione del potere guerriero e civile posto lealmente a servizio di una gran causa. Vorrei poter ripetere con quella medesima efficacia, che avevano sulle auguste labbra, le raccomandazioni di perseverare nell'ordine e nella concordia che abbiam sempre saputo mantenere; ordine e concordia ora più necessarie che mai; le proteste di vegliare sollecitamente sui nostri interessi, di difenderli costantemente, di propugnare i diritti da noi conferitigli innanzi al Congresso. E tutti sappiamo e sa il mondo che la parola del Re non fu mai spessa invano.

Com'io uscii confortato e pieno di fiducia dal cospetto regio, così desidero e spero che questo conforto e questa fiducia si trasfondano nel Paese, al quale mi faccio debito di schiettamente manifestare tutti i procedimenti usati nel condurre i maggiori negozi dello Stato. Mi compiaccio che il senno del paese, abbia saputo resistere anche a questa prova, dalla quale il Governo deriverà nuova forza e coraggio per proseguire nella sua via. I Rappre-

sentanti sparsi nelle loro provincie mantengano il fuoco sacro della fede e dell' amor di Patria , alimentino nelle popolazioni la coscienza de' loro diritti e della loro forza : veglino sugli avvenimenti e se ne facciano oggetto di studio : la sapienza dell'Assemblea, che ha indirizzato a buon segno i destini del Paese, dovrà esercitarsi ancora quando sia d'uopo a conservarli illuminando e fortificando il Governo nella via che da lei tracciata egli percorre. In faccia al Congresso che sta per adunarsi, mantenere la concordia e la fermezza dei propositi è dovere più che mai sacro per tutti i cittadini. Il Governo farà la sua parte risolutamente e senza esitazioni ; faccian gli altri la loro, e le cose volgeranno a buon fine.

Rinnovo alla S. V. i sentimenti della mia considerazione.

Firenze li 8 Dicembre 1859.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Ragione della liquidazione delle pensioni
di alti funzionari del cessato governo granducale.*

(9 Dicembre)

Si fa colpa al Governo di aver consentito che siano liquidate le pensioni di alcuni alti funzionari del cessato regime. Il Governo peraltro fu affatto estraneo a queste liquidazioni, avendo lasciato come era suo dovere, che l'affare avesse il corso ordinario di giustizia. Ma dacchè i Tribunali amministrativi dichiararono che la formola adoprata dal Governo Provvisorio nel togliere di ufficio quei funzionari, non importava legalmente la perdita dei loro diritti quesiti alla pensione, il Governo non poteva farsi superiore ai Tribunali, o riformare gli atti del Governo Provvisorio, senza commettere una violenza che avrebbe avuto l'effetto di una odiosa spoliazione.

*Ordinamento de' Ministeri
non essere indizio di separata amministrazione.*

(9 Dicembre)

Coll'ordinamento che dal Governo si è dato al personale dei diversi Ministeri è parso a taluno che si mirasse a mantenere separata l'amministrazione della Toscana. Questo concetto è assolutamente falso; perchè tutto quello che si fa oggi dal Governo ha di necessità carattere transitorio. Ogni speciale dichiarazione che si volesse opposta ai singoli atti del Governo sarebbe inutile, essendo questo carattere di precarietà intrinseco alle condizioni in cui si trova oggi la Toscana. Quanto poi alla convenienza dei censurati riordinamenti, ognuno comprende che anche nello stato presente, gli affari del paese debbono esser condotti con tutta regolarità, e che però il Governo ha il dovere di valersi degli impiegati nel modo che crede migliore al buon andamento del servizio pubblico. Il Governo intende che la Toscana passi a far parte del Regno Italice come provincia ordinata a libertà, e non come sfasciume di cose e di ordini civili, impotente per sè e di poco aiuto alla nazione.

Ordine nelle collette per acquisto di armi.

(11 Dicembre)

Mentre il Municipio di Firenze, debitamente autorizzato, ha aperto una sottoscrizione per raccogliere offerte destinate all'acquisto di armi, altre collette si vanno facendo da privati cittadini allo stesso fine. Questa gara di patriottismo è veramente degna di lode, ed il Governo se ne compiace perchè vede farsi sempre più generale la persuasione che senza valido apparecchio d'armi i nostri voti non avrebbero quel valore di cui li fa degni la giustizia della nostra causa. Se non che a così lodevole intendimento è desiderabile che vada congiunta la legalità delle forme, imperocchè nessun cittadino non può ignorare come la Legge prescriva che ogni sottoscrizione pubblica vuol esser preventivamente approvata dall'autorità competente; e ciò per la ragione che quando si chiede pubblicamente denaro ai cittadini per uno scopo, tutti hanno diritto di esser garantiti che quello scopo non è contrario al bene della patria, e che i mezzi raccolti saranno veramente erogati come si promette.

Il Governo che vuol conservare la causa nazionale pura di ogni ombra di discredito, si augura che i Cittadini, i quali danno opera a raccogliere offerte per l'acquisto di armi, o vorranno accordarsi col Municipio di Firenze per mettere in comune l'azione privata colla pubblica, o chiederanno speciali autorizzazioni per procedere a modo loro, in-

dicando in questo caso, come intendano di dare pieno e leale discarico del loro operato. Sappiano i Cittadini che queste non sono pedanterie, ma procedimenti ragionevoli anzi necessari. Se in avvenire i popoli dell' Italia Centrale dovranno sostenere forti prove, non potranno farlo con successo se non si valgono di quei mezzi ordinati che loro forniscono i Governi animati dallo stesso spirito patrio. Questi mezzi possono sembrare lenti e poco efficaci a chi lascia che il sentimento soverchi la ragione, ma sono i soli che possono dare risultati veri e durevoli. Non dobbiamo abbandonare la strada che fin qui ci ha condotto, molto prossimi alla meta se avrem senno ma che si allontanerà, Dio sa per quanto da noi, se non domanderemo a noi stessi, la forza che viene dall'abnegazione della propria personalità per confonderla nella volontà, nell'ordine, nell'interesse universale. Ormai una dura esperienza deve averci insegnato che soltanto procedendo ordinati, concordi e risoluti si può compire i grandi atti e i grandi sacrifici che la Patria aspetta da noi, e arrivare a meritarsi l'indipendenza nazionale che è il sommo dei nostri voti.

*Istituzione di un Consiglio Supremo Militare
di Sanità.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che il servizio di sanità militare per la somma sua importanza esiga di essere vigilato e diretto tanto nei rapporti della scienza quanto in quelli della disciplina, con norme certe e ben determinate;

Considerando che la istituzione di un Consiglio Superiore militare di Sanità, mentre ne condurrebbe sicuri al conseguimento del preindicatedo scopo, aumenterebbe pure di un grado la voluta assimilazione dell'ordinamento di queste Truppe con quello proprio delle Truppe Sarde;

Sulla proposizione del Ministro della Guerra

Decreta:

TITOLLO I.

Composizione del Consiglio.

Art. 1. — *Composizione del Consiglio.*

Il Consiglio Superiore Militare di Sanità si comporrà di

Un Presidente

Due Ispettori

Un Ispettore aggiunto per la Veterinaria, e

Un Segretario.

TITOLO II.

Attribuzioni del Consiglio.

Art. 2. — *Direzione del servizio di terra e di mare.*

Il Consiglio Superiore militare di Sanità avrà la sorveglianza e Superiore Direzione del servizio militare di Sanità nell' Armata tanto di terra che di mare per la parte che riguarda alla scienza sotto la dipendenza e l' autorità immediata del Ministero della Guerra.

Avrà inoltre il Consiglio, ove ne sia richiesto, attribuzioni consultive verso il detto Ministero, su tutto che ha relazione al servizio sanitario ed alla scienza.

Art. 3. — *Direzione e disciplina del personale.*

La direzione e la disciplina del Personale Militare Sanitario, non che l' iniziativa per le destinazioni, ove non vengano fatte direttamente dal Ministero spetteranno pure al Consiglio.

Il Consiglio potrà essere costituito ancora in Commissione tuttavoltachè l' ammissione o progressione della carriera sanitaria e farmaceutica militare dovessero procedere per via di esami speciali.

In tal caso la detta Commissione sarà ordinariamente composta di cinque membri, compreso il

Presidente, e non mai potrà esser composta di meno di quattro.

In caso di parità di voti, avrà preponderanza quello del Presidente.

Oltre al Presidente ed agl' Ispettori del Consiglio sarà pure membro della Commissione per gli esami il Medico più elevato in grado della guarnigione di Firenze, e quando quivi fosse istituito uno Spedale militare, in allora dovrà preferirsi il Medico divisionale dello Spedale medesimo.

TITOLO III.

Attribuzioni e doveri del Personale del Consiglio.

Art. 5. — *Del Presidente - Convocazione del Consiglio.*

Verrà il Consiglio riunito dal Presidente in sedute ordinarie e straordinarie. Egli ne fisserà il giorno e l' ora, e ne darà avviso agl' Ispettori presenti in Firenze, non che agli altri Membri che potranno essere chiamati ad intervenire, i quali non potranno esimersene, salvo il caso di legittimo giustificato impedimento.

Art. 6. — *Esami.*

Nella circostanza di esami, spetterà pure al Presidente di concerto con gl' Ispettori, di stabilire il giorno e l' ora in cui dovranno aver luogo.

Art. 7. — *Medico più elevato in grado della Guarnigione di Firenze, e Medico Divisionale della Città stessa.*

Il Presidente potrà chiamare il Medico più elevato in grado della Guarnigione di Firenze a sedere nel Consiglio, e prevalersi dei di lui lumi, tanto relativamente alle cose di servizio, quanto a quelle della scienza. Verificandosi la istituzione di uno Spedale militare in detta città dovrà preferibilmente essere chiamato agli effetti suindicati in detto Consiglio il Medico Divisionale.

Art. 8. — *Residenza del Presidente e suo Carteggio.*

Il Presidente avrà sede permanente in Firenze; corrisponderà direttamente col Ministero della Guerra su tutte le cose relative al servizio militare sanitario, di cui il Consiglio ha la generale direzione.

Art. 9. — *Firma.*

Il Carteggio del Consiglio sarà firmato dal Presidente o dall' Ispettore chiamato a surrogarlo temporariamente nelle sue funzioni.

Art. 10. — *Degl' Ispettori.*

Gli Ispettori i quali avranno pure fissa la loro dimora in Firenze, saranno tenuti a recarsi ovunque il Ministero della Guerra ravviserà opportuno

di mandarli per incumbenze relative al servizio militare sanitario.

Art. 11. — *Ispezioni annuali.*

Nelle circostanze ordinarie avrà luogo annualmente ed in quell' epoca che verranno dal Ministero determinate, l' ispezione degli Spedali ed altri Istituti militari di Sanità tanto per l' Armata di terra quanto per quella di mare.

Art. 12. — *Oggetto delle Ispezioni ordinarie.*

Agli Ispettori Sanitarj, le cui attribuzioni si estenderanno senza distinzione di sorta tanto alle cose mediche, alle chirurgiche e farmaceutiche, è affidata particolarmente la ispezione simultanea del servizio medico-chirurgico-farmaceutico.

In tali circostanze dovranno estendere la loro ispezione alla disciplina, allo stato d' istruzione ed alle conferenze scientifiche degli Ufficiali di Sanità militare.

Art. 13. — *Ispezioni straordinarie.*

Alle Ispezioni che in via straordinaria fossero per richiedere le emergenze del servizio presso i vari Corpi e Stabilimenti Sanitari militari, dovrà recarsi quell' Ispettore che dal Ministero, che le avrà ordinate, sarà dietro proposizione del Presidente del Consiglio Sanitario a tale effetto prescelto.

**Art. 14. — Parità di grado degli Ispettori
- Subordinazione.**

S' Intenderanno essere fra loro pari di grado i due Ispettori, serbando la sola distinzione determinata dalla loro rispettiva anzianità di grado, ed a pari anzianità di grado da quello di servizio.

Saranno dessi subordinati e dipendenti dal Presidente, il quale potrà loro affidare quelle particolari incumbenze di servizio, sia presso il Consiglio che presso gli Spedali o Corpi militari di cui sarà per ravvisare la opportunità.

Art. 15. — Caso d' impedimento del Presidente.

In caso di malattia del Presidente, o di qualunque altro impedimento, sarà chiamato l' ispettore più anziano a sostenerne le veci.

Art. 16. — Relazioni delle visite ed ispezioni.

Gli Ispettori renderanno conto al Presidente delle visite e delle ispezioni fatte ai vari stabilimenti Sanitari militari, e gli somministreranno tutte le più minute informazioni tanto in ordine al Personale quanto all' andamento del servizio, al grado d' istruzione ed alle conferenze scientifiche degli Ufficiali militari di Sanità.

Sarà cura del Presidente di far conoscere al Ministero che l' avrà ordinate, il resultamento delle

anzidette ispezioni, trasmettendogli per comunicazione i rapporti originali degli Ispettori accompagnati da quelle osservazioni che stimerà opportune.

Art. 17. — Servizio in tempo di Guerra.

In tempo di guerra la Direzione in capo del servizio sanitario dell' Armata verrà affidata ad uno degli Ispettori Sanitari, a scelta del Ministero.

Detto Ispettore assumerà, oltre alla direzione sotto la dipendenza dell' Intendente Generale d' Armata, la responsabilità generale del servizio sanitario militare dell' Armata in Campagna, e dovrà informare periodicamente il Presidente del Consiglio intorno alle principali disposizioni e sull' andamento generale del servizio sanitario dell' Armata.

Art. 18. — Del Segretario.

Il Segretario dovrà attendere a tutte le incombenze dell' Ufficio del Consiglio.

TITOLO IV.

Assegnamenti in denaro al personale del Consiglio.

Art. 19. — Stipendi.

Al Personale del Consiglio Superiore di Sanità militare sarà assegnato lo stipendio seguente:

Al Presidente. . .	Ln. 5,000
Ad ogni Ispettore . . .	» 3,600
Al Segretario. . . .	» 2,000

Siccome per la destinazione fissa al Consiglio rimane al Segretario preclusa la via ad ogni ulteriore avanzamento, egli avrà perciò diritto dopo otto anni di non interrotto servizio in tale qualità, ad un soprassoldo annuo di Ln. duecento.

Art. 20. — *Indennità di trasporto.*

Oltre allo stipendio loro assegnato, gl'Ispettori ogni volta che secondo l'ordine del Ministero della Guerra debbano recarsi fuori di Firenze per l'adempimento delle proprie incombenze, avranno ragione altresì alla indennità di trasporto in centesimi venti per ogni chilometro di distanza percorso così nell'andata come nel ritorno, ed oltre all'indennità predetta avranno ragione ben'anche al soprassoldo giornaliero di Ln. sei dal dì della partenza loro fino a quello del ritorno in Firenze.

Il soprassoldo e le indennità predette saranno loro pagati a carico dell'Erario dietro la produzione della nota delle distanze percorse, e delle giornate di assenza.

Nel caso che gl'Ispettori siano destinati alla Direzione Generale del servizio sanitario dell'Armata in campagna, invece dell'indennità e del soprassoldo per ora mentovati, avranno ragione ai benefici in loro favore stabiliti dal Regolamento del servizio sanitario dell'Armata in campagna.

TITOLO V.

*Assimilazione dei Gradi Militari
e prerogative.*

Art. 21. — *Presidente ed Ispettori.*

Il Presidente del Consiglio è assimilato al grado di Tenente-Colonnello e gl' Ispettori a quello di Maggiore.

Dopo dieci anni di servizio effettivo e non interrotto nella stessa qualità hanno ragione, al Presidente che gl' Ispettori del Consiglio, all' aumento di un grado nell' assimilazione, cioè:

Il Presidente al grado di Colonnello.

Gl' Ispettori al grado di Tenente-Colonnello.

Art. 22. — *Segretario.*

Il Segretario, qualunque sia la sua sede di anzianità del Corpo Sanitario militare all' epoca della nomina a detto posto, avrà il grado di Medico di Reggimento, e godrà di tutte le prerogative degli Ufficiali militari di Sanità in servizio attivo.

Art. 23. — *Vantaggi, oneri e prerogative.*

Il Presidente, gl' Ispettori ed il Segretario del Consiglio saranno considerati come Militari in servizio attivo, e competeranno ai medesimi, del pari che a tutti gli altri Ufficiali militari di Sanità, i vantaggi, gli oneri e le prerogative di cui godono gli Ufficiali delle altre Armi, al cui grado corrispondono.

TITOLO VI.

Nomine del Personale.

Art. 24. — *Nomina del Presidente.*

Il Presidente del Consiglio sarà scelto curando esclusivamente alla utilità del servizio tra le persone dell' arte in maggior rinomanza per dottrina e perizia.

Titolo di preferenza per la carica di Presidente sarà bensì a parità di altri meriti personali, il far già parte o del Consiglio o del Corpo Sanitario militare.

Art. 25. — *Nomina dell' Ispettore.*

La nomina degl' Ispettori Sanitari avrà luogo a scelta fra i Medici più elevati in grado, richiedendosi nei medesimi oltre alla scienza ed alle cognizioni sulla specialità del servizio sanitario militare, particolari condizioni fisiche per cui possano nelle varie stagioni reggere ai viaggi di Ispezione e siano in grado di seguire l' Armata in campagna in tempo di guerra.

Quando saranno istituiti gli Spedali militari di prima classe, tale scelta dovrà esclusivamente cader sopra i Medici Divisionali degli Spedali medesimi, che fossero forniti di tutte le succennate qualità e condizioni.

Art. 26. — *Nomina del Segretario.*

Il Segretario sarà in seguito a proposizione del Presidente, di concerto con gl' Ispettori, prescelto fra quelli Uffiziali militari di Sanità in servizio attivo, che mostreranno maggiore attitudine alle occupazioni di Uffizio, e sarà destinato fisso al Consiglio.

TITOLO VII.

Dell' Ispettore aggiunto per la Veterinaria.

Art. 27. L' Ispettore aggiunto sarà sotto la immediata dipendenza del Presidente del Consiglio, prenderà parte, come Membro, alla Commissione per gli esami che volessero deferirsi ai Veterinari, e dovrà recarsi ovunque il Ministero della Guerra ravviserà opportuno di mandarlo per l' Ispezione delle Infermerie dei cavalli presso i Corpi o Stabilimenti militari, e per quelle altre incombenze relative al servizio di Veterinaria che crederà affidargli.

Sarà speciale sua incombenza di proporre al Ministero, per mezzo del Presidente del Consiglio, i mezzi di prevenire gli abusi che possono aver luogo in ogni ramo di servizio di Veterinaria, come pure di indicare quelle variazioni ed addizioni che fossero ravvisate del caso, pel migliore e più regolare andamento del servizio medesimo.

Art. 28. Nel caso di guerra, o di raccolta di Truppe a cavallo in Campo d' istruzione, l' Ispettore

aggiunto per la Veterinaria potrà essere destinato a fare da Veterinario Capo presso le medesime.

Art. 29. L' Ispettore aggiunto di Veterinaria verrà scelto ognora senza altro riguardo che alla maggiore utilità del servizio, tra le persone dell'arte di maggiore rinomanza per dottrina e perizia.

Titolo di preferenza per tale nomina sarà bensì, a parità di altri meriti personali, il trovarsi già rivestito del grado di Veterinario militare.

Art. 30. Avrà l' assimilazione al grado di Capitano con gli onori e prerogative che sono a tal grado annessi.

Art. 31. L' Ispettore aggiunto di Veterinaria godrà dell' annuo stipendio che gli verrà assegnato col Decreto di nomina.

Dopo dieci anni di non interrotto servizio nella stessa qualità e paga, conseguirà l' aumento di soldo di Ln. 250.

Art. 32. Ogni volta che per ordine del Ministero della Guerra debba recarsi fuori di Firenze per l' adempimento delle proprie incombenze, avrà ragione al soprassoldo giornaliero di Ln. cinque, dal giorno della partenza a quello del ritorno inclusive, ed al posto nelle vie ferrate, o all' indennità di via stabilita per gli Ufficiali del grado a cui è assimilato.

TITOLO VIII.

Proposizione delle nomine.

Art. 33. Tutte le nomine relative al Personale componente il Consiglio Superiore militare di Sanità, saranno a proposizione esclusiva del Ministro della Guerra.

TITOLO IX.

Disposizioni diverse.

Art. 34. — *Intervento al Consiglio dei Medici Divisionali o di quelli più elevati in grado.*

Il Ministero della Guerra avrà, solo, la facoltà di fare intervenire alle sedute del Consiglio come Membri, con voce deliberativa, alcuni dei Medici Divisionali degli Spedali militari, od in mancanza di questi, alcuni dei Medici più elevati in grado, ogni volta che lo reputasse opportuno, o per la natura delle materie da trattarsi, o per provvedere momentaneamente alla surroga di qualche componente il Consiglio medesimo.

Art. 35. — *Disposizioni generali.*

Tutte le Istruzioni pel servizio di Sanità militare emanate nel 16 Aprile 1856, che non siano dal presente Decreto variate o derogate, e perciò non incompatibili con la esecuzione del medesimo, s'intenderanno tuttora in vigore.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li dodici Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.

*Onoranze pubbliche a Don Neri de' Principi Corsini,
Marchese di Lajatico.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Essendochè Neri di Tommaso Principe Corsini, governasse sapientemente Livorno, e primo consigliasse alla Dinastia Austro-Lorenese di dare lo Statuto: Ministro costituzionale con incorrotta fede il Principe e la Patria nel Consiglio, nel Parlamento, in campo servisse: poi, violato dal Principe il patto rimanesse con la Patria; e quando spuntò il giorno dell' indipendenza italiana s' adoprassse perchè la Dinastia cessasse d' essere straniera, e non riuscito, vedesse la salvezza d' Italia solo nel senno e nel valore del Re italiano Vittorio Emanuele; Lui seguitasse sui campi di battaglia, e l' unione della Toscana al forte regno italico promuovesse con senno e fermezza prima a Parigi, poi a Londra dove morte gl' interruppe l' alto ufficio,

Decreta:

Art. 1. La translazione della salma di Don Neri Corsini dalla città di Livorno a Firenze sarà fatta con rito solenne.

Art. 2. A memoria e onoranza di Lui sarà eretto dallo Stato un monumento nel tempio di Santa Croce, dove saranno tumulate le sue spoglie mortali.

Art. 3. I Ministri dell'Interno, degli Affari Ecclesiastici e della Guerra sono incaricati, ciascuno per la parte che gli spetta, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li tredici Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici

V. SALVAGNOLI.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.

I Tribunali di Prima Istanza conosceranno delle surroghe de' beni liberi de' cavalieri del soppresso Ordine di S. Stefano e di ogni questione relativa.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta:

Art. 1. I Tribunali di Pima Istanza della Toscana conosceranno inappellabilmente delle surroghe che i Cavalieri dell'ora soppresso Ordine di S. Stefano intendono fare ai beni attualmente incommendati, d'altri beni liberi, nella pendenza del vincolo restitutorio di che nei Decreti del 19 e 26 novembre decorso.

Art. 2. Conosceranno altresì e pronunzieranno sopra ogni altra sequela derivante dall'esecuzione dei mentovati decreti, e per la quale si richieda l'esercizio della giurisdizione volontaria.

Art. 3. La cognizione e risoluzione dei rammentati affari verrà presa in Camera di Consiglio, sentito il R. Procuratore e nei modi e forme prescritte nel Motuproprio de' 2 agosto 1838 e successive Dichiarazioni e Istruzioni per le trattative degli affari di Camera di Consiglio; e i Decreti che verranno emanati, saranno rilasciati in carta libera.

Art. 4. Per determinare la competenza del Tribunale si dovrà aver riguardo al luogo ove sono situati i beni incommendabili.

Art. 5. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li tredici Dicembre milleottococinquanta-nove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

V. Per l' apposizione del Sigillo

Il Ministro di Giustizia e Grazia

(L. S.) E. POGGI.

Disposizioni sull' Amministrazione Militare.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando essere della più alta importanza che le Amministrazioni pubbliche vadano tutelate da una solida e ben coordinata direzione, e da un sindacato efficace e completo;

Considerando che nell'ordinamento dell'Amministrazione militare esistono tali lacune, a cui sono affatto da accagionare i non lievi inconvenienti che i servizi risentono in ogni difficile occorrenza ;

Considerando che senza perturbare i preesistenti sistemi di contabilità possono introdursi in ramo così tanto importante quei sostanziali miglioramenti grandemente proficui all'Erario e all'Esercito, ed accomodati a preparare l'assimilazione dell'Amministrazione militare toscana con quella del Regno Sardo ;

Viste le disposizioni presentate dal Ministro della Guerra,

Decreta :

Art. 1. Le disposizioni sull'Amministrazione militare, che, munite della firma del Ministro della Guerra, fanno seguito al presente Decreto, sono approvate.

Art. 2. Il predetto Ministro della Guerra ne procurerà la esecuzione da avere effetto dal dì 1.º gennajo prossimo futuro.

Firenze li quattordici dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Organizzazione del Ministero della Guerra.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che pel nuovo ordinamento dato con Decreto di questo giorno ai Commissariati di Guerra, non essendo più necessaria la esistenza della Direzione dell' Amministrazione militare, le attribuzioni che essa disempegnava rispetto alla direzione centrale dei servizi ed al sindacato delle operazioni debbono essere assunte direttamente dal Ministero della Guerra;

Considerando che per supplire a cosa tanto importante e per imprimere la dovuta sollecitudine ed esattezza nei servizi, occorra fissare e distribuire le attribuzioni di esso Ministero in conformità del nuovo ordinamento dell' Armata, ed in vista degli urgenti bisogni del servizio;

Considerando essere per queste cose necessario organizzare provvisoriamente il Ministero della Guerra per modo però che non si allontanano dalle basi fondamentali stabilite per l' Amministrazione Centrale dello Stato, e che appartengono tanto al Ministero della Guerra quanto a tutti gli altri Ministeri,

Decreta :

Art. 1. Il Ministero della Guerra consta:
del Ministro

dell' Ajutante Generale
di un Segretariato generale, e
di una Direzione generale.

Art. 2. L' Ajutante generale, oltre le attribuzioni determinate con Decreto 17 ottobre prossimo passato, riceve dal Ministro gl' incarichi che questi crede conferirgli, sì per quello che attiene al Segretariato, sì per quello che attiene alla Direzione generale, ed è destinato a supplire e rappresentare il Ministro nelle udienze e nelle momentanee assenze.

Art. 3. Il Segretariato generale e la Direzione generale sono rispettivamente diretti da un Segretario generale e da un Direttore generale.

Art. 3. Tanto il Segretariato generale quanto la Direzione generale si suddividono in tre Sezioni, col Personale e con gli Officj che appresso:

SEGRETARIATO GENERALE.

Prima Sezione - Personale - (diretta da un Segretario Capo di Divisione).

Personale della prima Sezione.

- 1 Segretario Capo di Divisione.
- 1 Commesso di prima classe.
- 2 Commessi di seconda classe.
- 1 Ufficiale di prima classe.
- 1 Ufficiale di seconda classe.
- 3 Apprendisti.

Uffici della suddetta Sezione.

Protocollo del Segretariato generale; nomine, destinazioni, avanzamenti e passaggi; Stato militare degli Uffiziali; giubbilazioni, riforme e pensioni; decorazioni; licenze, Istituti di educazione; Stato Civile dei Militari; reclutamento; Reclusione militare, diserzioni, congedi, Ruoli e Matricole degli Uffiziali e degl' Impiegati del Segretariato.

Seconda Sezione - Servizi e Armi diverse
(diretta da un Segretario Aggiunto Capo di Sezione).

Personale della seconda Sezione.

- 1 Segretario Aggiunto Capo Sezione.
- 1 Commesso di prima classe.
- 1 Commesso di seconda classe.
- 1 Uffiziale di prima classe.
- 2 Uffiziali di seconda classe.
- 2 Apprendisti.

Uffici della suddetta Sezione.

Affari riservati e confidenziali; ordine interno del Ministero; udienze pubbliche; onori e precedenze; ordinamento dei Corpi; Regolamenti pel servizio e per la istruzione; mosse di truppa; servizio nelle piazze; Giustizia militare e grazie; Ispezioni ai Corpi ed Istituti militari; Scuole militari nei Corpi e biblioteche; servizio militare del Corpo di

Maggiore; riscontro alle petizioni; altri lavori almente ordinati dal Ministro.

Terza Sezione - Archivi - (diretta da un stario Aggiunto Capo Sezione).

Personale della terza Sezione.

- 1 Segretario Aggiunto Capo Sezione.
- 2 Commessi di prima classe.
- 2 Commessi di seconda classe.
- 1 Ufficiale di prima classe.
- 1 Ufficiale di seconda classe.
- 3 Apprendisti.

Uffici della suddetta Sezione.

Classificazione e custodia delle carte e dei documenti del Ministero; ordinamento e conservazione della biblioteca; compilazione e distribuzione Giornale Militare; spedizione degli atti governativi; Archivio degli Ordini cavallereschi militari; Iuzione delle lingue straniere; Matricole dei Sottolziali, Caporali e soldati; Amministrazione delle se di Ufficio; inventari delle suppellettili ed arredi del Ministero; vigilanza e disciplina dei Custodi Ordinanze del Ministero.

DIREZIONE GENERALE.

Prima Sezione - Affari Amministrativi in nere (diretta da un Segretario Capo di Divisione).

Personale della prima Sezione.

- 1 Segretario Capo di Divisione.
- 1 Commesso di prima classe.
- 1 Commesso di seconda classe.
- 1 Ufficiale di prima classe.
- 1 Ufficiale di seconda classe.
- 4 Apprendisti.

Uffici della prima Sezione.

Personale della Direzione generale, del Corpo del Commissariato di guerra, del Corpo Sanitario e dei Contabili; servizio interno della Direzione suppliche, rapporti, ricorsi, sussidi e gratificazioni protocollo della corrispondenza della Direzione generale.

Seconda Sezione - Contabilità dei Corpi e Stabilimenti (diretta da un Segretario Aggiunto Capo Sezione).

Personale della seconda Sezione.

- 1 Segretario Aggiunto Capo Sezione.
- 2 Commessi di prima classe.
- 3 Commessi di seconda classe.
- 2 Ufficiali di prima classe.
- 2 Ufficiali di seconda classe.
- 4 Apprendisti.

Offici della seconda Sezione.

Compilazione dei Regolamenti e delle istruzioni pel servizio di contabilità; competenze ed assegnamenti; masse diverse; compilazione dei bilanci; verificaione dei conti; ispezioni; servizio dei adi; mandati ec.

Terza Sezione - Materiale - (diretta da un segretario Aggiunto Capo Sezione).

Personale della terza Sezione.

- 1 Segretario Aggiunto Capo Sezione.
- 2 Commessi di prima classe.
- 2 Commessi di seconda classe.
- 1 Ufficiale di prima classe.
- 1 Ufficiale di seconda classe.
- 3 Apprendisti.

Offici della terza Sezione.

Istruzioni intorno ai servizi amministrativi; segretario; sussistenze; rimonte; contratti; contabilità del Materiale di Artiglieria, del Genio e della Marina; casermaggio, inventarj degli oggetti attribuiti all'Amministrazione militare; conti coi Municipi ec.

Art. 5. Gli stipendi degli Impiegati del Ministero della Guerra non variano da quelli stati fin qui in vigore a seconda dei rispettivi gradi nei vari Ministeri della Toscana, in modo però che niuno

svantaggio abbiano a risentire quegli'indivi che ranno destinati a cuoprire gl'impieghi medesim

Art. 6. Il Ministro della Guerra è incaric della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li quattordici dicembre 'milleottocci cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Gue

R. CADORNA.

Istituzione di un Commissariato di Marina

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando siccome indispensabile, che l' ministrazione della R. Marina militare sia posta armonia col suo nuovo riordinamento,

Decreta :

Art. 1. È istituito un Commissariato di Marina, sotto la immediata dipendenza del Ministro della Guerra.

Art. 2. Il Personale del Commissariato medesimo è il seguente :

1. Commissario di prima o di seconda classe.
2. Sotto-Commissari di prima classe.
 1. Detto di seconda classe.
1. Sotto-Commissario di terza classe.
 1. Sotto-Commissario aggiunto di prima classe.
 1. Sotto detto di seconda classe.
 1. Sotto detto di terza classe.
 3. Scrivani.
 2. Volontarj.
 2. Uscieri.
 1. Inserviente.

Art. 3. Le competenze del personale suddetto saranno ragguagliate a quelle in vigore nel Commissariato della R. Marina Sarda, secondo che stabilisce il Decreto 4 Novembre ultimo scorso.

Art. 4. Un apposito Regolamento determinerà le attribuzioni del Commissariato di Marina ed il modo col quale debbono procedere i varii servizi amministrativi.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto che avrà effetto col 1.º Gennaio 1860.

Firenze, li quattordici Dicembre milleottocento-cinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.

*Cattedra di Storia nel Liceo Forteguerri
di Pistoia.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Decreta :

Art. 1. È istituita una Cattedra di Storia nel Liceo Forteguerri di Pistoia.

Art. 2. Lo stipendio annesso alla medesima è di lire italiane millecinquecento, da prelevarsi sui fondi della Depositeria generale.

Il Ministro della Istruzione Pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato li quattordici Dicembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI.

*Dichiarazione per la presentazione delle merci
alle Dogane di frontiera.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che le innovazioni avvenute nell'organismo doganale, in virtù dei Decreti del dì 8 e 18 ottobre decorso, rendono inefficace quella parte delle vigenti discipline, che è diretta ad assicurare la constatazione delle merci pel pagamento dei dazi doganali:

Volendo anche sotto questo rapporto venire ad una maggiore conformità di sistema con le altre province del regno di S. M.

Decreta:

Art. 1. La presentazione delle merci alle Dogane di frontiera dovrà essere accompagnata da una dichiarazione particolareggiata in scritto, da esibirsi dal proprietario, o conduttore, e che dovrà contenere tutte le specificazioni necessarie a porre al fatto la Dogana circa la qualità, quantità, numero, misura, e peso dei singoli articoli contenuti in ciascun collo, non che quella del loro valore nei casi in cui vi ricorra la gabellazione a stima, e l'indicazione inoltre delle marche dei colli rispettivi, e della loro provenienza e destinazione per introduzione o per passo.

Art. 2. Ove tale dichiarazione fosse ritrovata non corrispondente al contenuto in ciascun collo, ricorrerà a carico del proprietario o del conduttore, la penale di una metà più della gabella di introduzione posante sugli articoli, nei quali si verifichi la differenza.

Art. 3. Restano ferme le discipline tutte vigenti attualmente quanto allo sfogo dei Manifesti e delle Bullette di passo, e le penalità sancite per le relative contravvenzioni.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, e quello della Giustizia e Grazia, sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quindici Dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) ENRICO POGGI.

*Mantenimento e ampliamento
delle comunicazioni per acqua.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Informato che per la imminente sostituzione al Canale Imperiale del nuovo Emissario aperto sotto l'Arno, si viene a troncare ogni comunicazione per acqua della ricca pianura che giace fra l'Arno, il Serchio, i Monti Pisani e le Pizzorne col Bacino dell'Arno e con Livorno, senza che nulla sia stato predisposto a prevenire un tanto danno all'agricoltura ed al commercio interno della Toscana, e desideroso di prendere tutte quelle provvidenze che possono valere a riparare ad una tale dimenticanza, compatibilmente col progresso degli importanti e già avanzati lavori di essiccazione,

Decreta:

Art. 1. Nella occasione della nuova sistemazione da darsi ai canali di scolo della pianura posta fra l'Arno ed il Serchio per condurne le acque nella nuova Botte sotto l'Arno, dovranno eseguirsi gli studj tecnici occorrenti ad immaginare e proporre non solo i mezzi di ristabilire e conservare la prenotata comunicazione per acqua, ma quelli altresì suggeriti dall'arte per migliorare e quando sia pos-

sibile e conveniente, ampliare l'attuale imperfetto sistema di interna navigazione della Toscana.

Art. 1. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li quindici Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. BICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Cattedra di Storia nel Liceo Fiorentino.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de'9 Novembre p.^o p.^o intorno
allo istituire cattedre nuove nei principali Licei, se-
condo l'opportunità, a fine di prepararvi i giovani
all'esame di Baccelliere,

Decreta :

Art. 1. È istituita una Cattedra di Storia nel
Liceo Fiorentino.

Art. 2. Lo stipendio assegnato alla Cattedra
suddetta è di lire italiane millecinquecento, che farà
carico provvisoriamente per l'intera somma sulla
Cassa della Depositeria Generale.

Il Ministro della Istruzione Pubblica è incari-
cato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici Dicembre milleottocotocinquan-
tanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI.

Cattedra d'Algebra nel Liceo di Pisa.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 9 Novembre p.^o p.^o intorno
allo istituire Cattedre nuove nei principali Licei se-
condo l'opportunità, al fine di preparare i giovani
all' esame di Baccelliere,

Decreta:

Art. 1. È istituita una Cattedra di Algebra
nel Liceo di Pisa.

Art. 2. Lo stipendio assegnato alla Cattedra
suddetta è di lire italiane millecinquecento.

Il Ministro della Istruzione Pubblina è incari-
cato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li quindici Dicembre milleottocentocin-
quantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI.

*Proclama per annunziare l'arrivo in Firenze
del Governator Generale della Lega.*

TOSCANI !

Il Governatore generale della Lega degli Stati indipendenti d'Italia, il Designato dall'Augusto Principe Eugenio di Savoia, il testimone e l'amico del nostro risorgimento, sarà fra noi martedì 20 Dicembre corrente.

Egli ritorna fra noi per assicurarlo con lo stringere viepiù le nostre forze. Quanto più ci avviciniamo al giorno in cui sarà riconosciuta la nostra unione al Regno forte di S. M. Vittorio Emanuele, tanto più l'opera e il consiglio di un degno suddito del gran Re italiano ci aiuteranno a superare gli ultimi ostacoli e a vedere messa in salvo la indipendenza d'Italia.

Mentre noi perseveranti nei nostri propositi, fermi nei nostri voti, ne convalideremo sempre più le manifestazioni in faccia all'Europa colla nostra stessa fermezza e colla nostra perseveranza, e le manifestazioni della volontà nazionale fortificheremo ognor più cogli apprestamenti guerreschi, l'uomo egregio, il cui arrivo salutiamo con gioia, ci aiuterà per compiere quell'uniformità di ordinamenti militari che deve apparecchiare le Province dell'Italia Centrale a confondersi nel Regno forte italiano da essa voluto.

Salutiamo chi ha tutta la fiducia del Re, del Principe Eugenio, e nostra. In questa concordia e

in questa fiducia procediamo animosi a quella meta che è serbata a' popoli costanti e uniti.

Dato in Firenze li sedici Dicembre milleotto-centocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro dell' Istruzione pubblica
e Ministro interino degli Affari Esteri*

C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici*

R. BUSACCA.

Il Ministro degli Affari Ecclesiastici

V. SALVAGNOLI.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.

Il Segretario generale
del Governo della Toscana

C. Bianchi.

Discorso letto dal Ministro delle Finanze, del Commercio e de' Lavori Pubblici, Raffaello Busacca, il 18 dicembre per l'inaugurazione dell'Emissario di Bientina.

« Grande prova della civiltà toscana è il compimento dell'opera che oggi da noi si solennizza. Ciò non è tanto per i vantaggi materiali che l'esiccamento del Padule promette, o per il progresso nell'arte idraulica, che questi lavori dimostrano; quanto per essersi quest'opera compita nelle circostanze in cui versa attualmente l'Italia.

« Rilandate infatti la storia delle nazioni: tutte sono state soggette a quei grandi rivolgimenti politici, che rivoluzioni si dicono. Ma le grandi rivoluzioni nella storia ci si presentano come quei grandi cataclismi, che lasciano desolata la natura. La guerra civile, il commercio languente, i capitali scomparsi, cessato il credito: ecco il costo col quale i popoli ordinariamente acquistano la libertà; ed è quindi che spesso affranti dai mali nuovi, obliano il passato, e ricostruiscono da sè le infrante catene. Parlare di opere di pubblica utilità in tai casi è assurdo: allorquando tremano le basi, non si migliora l'edificio.

« Però spettava all'Italia, a questa grande nazione, grande pur sempre anche nelle sue maggiori avventure; spettava all'Italia dare all'Europa esempio nuovo. Noi abbiamo effettuato la più completa trasformazione politica senza risentire i danni della crisi. Governi, indirizzo politico, istituzioni, con-

fini degli Stati, tutto in Italia dentro sette mesi si è mutato. Da servi siam liberi, da popoli smembrati noi Italiani siam divenuti un popolo solo, noi abbiamo costituita la nostra nazionalità; e ciò abbiám fatto senza che i beni dei tempi tranquilli scemasero, anzi accrescendoli. Il commercio siegue il suo corso, l'industria è attiva, i capitali affluiscono, il credito s'aumenta; la guerra, in certo modo possiamo dire, ha aumentato fra noi i beni della pace. Ecco il maggior vanto della moderna Italia: ecco perchè la solennità che oggi qui ci aduna, prova essendo di questo fenomeno, è prova luminosissima della civiltà toscana.

« Ed in vero nelle spinose difficoltà del mio ufficio io non nego, che quasi resto sorpreso pensando, come sia stato possibile nelle condizioni attuali provvedere ai grandi straordinari bisogni della guerra in quest'anno, assicurarne i mezzi per l'anno prossimo, spingere alacremente i lavori pubblici, alleviare le tasse più odiose, e a tutto far fronte col credito. Ma la spiegazione del fatto si ha nella giustizia della nostra causa, e nell'essere in essa la Toscana tutta concorde. Per questa concordia la pace interna si è mantenuta; le forze si sono svincolate, il credito aumentato, e le opere di pubblica utilità ne sono la dimostrazione migliore. Nè infatti l'attività sì per parte del Governo, che per parte delle società private è stata mai più grande. Le società di strade ferrate esistenti spingono alacremente i loro lavori, impiegando nuovi capitali. Società nuove si presentano per congiungere la Toscana alla vicina Modena, e per essa al Piemonte, ed indi alla Francia. Una strada ferrata che la Maremma con-

giunga per la via di Siena, al centro della Toscana e al mare, è già decretata. Altra che dia vita alle sue miniere, ed altra che da Livorno per il litorale compia la grande linea litoranea dell' Italia, va presto ad accordarsi.

« Nè il Governo cede ai privati in attività. In coraggiato dalla loro fiducia ne garantisce i capitali: una di queste strade ferrate si assume direttamente dallo Stato. Nuovi lavori idraulici affrettano il risanamento della Maremma, i lavori del porto di Livorno son vicini a compirsi, il porto si fortifica contro i possibili assalti dalla parte di terra, un nuovo cantiere si offre ai costruttori di navi, nuove linee telegrafiche si sono attuate, nuove strade rotabili si costruiscono, altre abbandonate si provvedono di ponti, ed intanto l'armata raddoppia, e se ne triplica la spesa.

« E però voi ben vedete che l'essiccamento del Padule di Bientina si può dire parte di un tutto, uno dei più bei punti di vista di un fenomeno generale che altamente onora la Toscana. Presso altre nazioni, ed anche in Italia, in altre epoche, tutto si sarebbe arrestato in una crisi politica, come la nostra. In Toscana all'incontro la crisi politica sviluppa le forze, il movimento economico si affretta. È così che il Governo ha potuto con attività maggiore di prima spingere innanzi i lavori di Bientina.

« Antico era il progetto di risanare queste contrade, e restituire alla cultura i terreni che sorgerranno, fuggate le acque. Spettava all'arte additarne i modi: e questa opera è senza dubbio insigne monumento dell'arte italiana. Dessa lascerà perenne la fama dell'ingegner Pio Fantoni, che ne concepì

il primo disegno, renderà illustre il nome dell'ingegnere Manetti che lo modificò, e ne iniziò la esecuzione, e mostra un degno di lui successore nell'ingegnere Renard che l'ha compita. Per quest'opera 70 milioni circa di metri quadrati di terreno si restituiscono alla cultura, o si migliorano. Per quest'opera una nuova industria si offre alle popolazioni, il misero pescatore troverà nella vanga largo compenso alla rete, la ricchezza generale della Toscana, e quella particolare di questa provincia sarà aumentata, il risanamento dell'aria sarà benefico sommo per queste contrade.

« Nè intanto è da temere che l'industria dei trasporti per acqua si scemi. Se una diminuzione vi sarà, sarà di breve durata. L'arte idraulica ai giorni nostri è potente; il Governo ha già ordinato gli studi opportuni a trarne il maggior profitto, e se la speranza non c'inganna, l'incanalamento delle acque renderà questa specie di navigazione assai più attiva, più utile e più lucrosa, che non è stata finora.

« Nè ciò sarà soltanto pei lavori idraulici di questa provincia, ma gli studi dal Governo voluti riguardano la Toscana tutta, onde essa tragga dalle acque quel profitto che ha trascurato finora, l'agricoltura ne tragga vantaggio per l'irrigazione, e la navigazione fluviale prenda quel maggiore sviluppo che può.

« Se dunque il Padule di Bientina costa alla Toscana 4 milioni circa, e se di questa somma un milione circa si è speso nell'anno corrente, noi dobbiamo esser paghi del fatto: poichè abbiamo nella ricchezza accresciuta, nella salute delle popolazioni,

e nei beni morali che ne risultano, compenso larghissimo.

« Però non è per congratularci a vicenda, e quasi adularci, che giova notare i bei risultati ottenuti. Quel che maggiormente importa, quel che render può utile la solennità di questo giorno si è conoscere la cagione vera per cui la Toscana ha potuto ottenerli. Ed io lo dirò in una parola. Questi belli ed onorevoli risultati si devono alla unanimità nell'idea nazionale: si devono all'essere la Toscana tutta concorde e ferma nel volere costituire l'Italia indipendente e forte sotto lo scettro del suo magnanimo Re. È questa la causa che tenendoci tutti uniti ci ha reso forti in tutto: è questa la causa che sviluppando le nostre risorse all'interno, ci abilita sì alle intraprese materiali, che alle civili.

« L'Italia moderna, o Signori, ha riconosciuto ed emendato i suoi vecchi errori. Ecco la sua vera gloria. Il municipalismo la divise, la divisione la rese impotente, l'impotenza la fece schiava dell'Austria; ma la pena della schiavitù ha purificato l'Italia. Essa ha visto essere l'indipendenza la base della libertà, ha riconosciuto stare nella unità la forza; ed oggi riunisce unanime tutte in un fascio le sue forze, e tutte ad uno scopo solo le dirige.

« È questa la cagione vera, per cui tanto nella vita politica, che nell'economica, oggi la Toscana fa così bella mostra di sé. Per questa unanimità in un santo scopo le nostre armate si accrescono; per la stessa causa i Governi nuovi nazionali acquistano quella autorità che ai Governi antinazionali caduti mancava; per essa l'Europa prima indifferente, ne-

mica, o sprezzante, oggi ci rispetta e ci aiuta: per questa causa il soccorso della Francia non ci è mancato, e per questa 12 milioni d'Italiani formano ormai un regno solo.

« Però se nelle opere di materiale utilità abbiamo pure in questi sette mesi progredito, ciò non dobbiamo ad altra cagione. Abbiamo progredito, perchè con tanta concordia e fermezza in uno scopo giusto e vero, l'ordine e la pace interna, non ostante la crisi politica, non sono stati mai maggiori. Abbiamo progredito, perchè per la causa stessa le forze dell'Italia son divenute tali, che il nostro avvenire, sopra solide basi fondato, inspira fiducia all'Italia stessa e all'Europa. È per questo che il lavoro non manca, è per questo che il commercio e l'industria non fermansi, ed è per la causa stessa che il credito, anzichè scemare per la crisi, si accresce, i capitali affluiscono, e le opere di pubblica utilità si compiono. Senza questa concordia, dell'essiccamento del Padule di Bientina non si sarebbe più parlato; per questa concordia oggi noi ne celebriamo il compimento.

« Ed invero la presenza del Venerando Primate di questa provincia consacrando con la religione questa opera d'arte, mi dà nuova fede, che diritta è la via nella quale oggi la Toscana cammina. Questa circostanza mi mostra, che mentre l'Italia nella vita politica s'avanza, la religione non cade. E se la religione benedice quest'oggi un'opera di pubblica utilità, apprendano da ciò i popoli a rispettarla ed amarla, poichè il miglior palladio della loro libertà e indipendenza, è questo.

« Ed intanto se quel che abbiamo sinora otte-

nuto, noi lo dobbiamo a queste sane idee, dipende dall'esser fermi nella via intrapresa tutto il nostro avvenire.

« Dal riconoscere, tutti concordi come nostro Re il Re Italiano, il Re prode e leale, il magnanimo Vittorio Emanuele deriva tutta la forza nostra. Se questa fede ci manca noi ricadremo nei nostri antichi errori, noi saremo nuovamente deboli perchè nuovamente divisi, e saremo vinti perchè deboli; come altravolta per cagioni simili lo fummo. Abbiamo però ferma fede nel nostro Re; ed allora forti ed incrollabili, perchè concordi ed uniti, ogni ostacolo sarà vinto, e l'Italia sarà ».

*Assimilazione della Marina Militare Toscana
all'organizzazione della Sarda.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo, siccome è stato fatto per l' Armata di terra, assimilare anche la R. Marina Militare alla organizzazione vigente nel Regno Sardo,

Decreta:

Art. 1. A datare dal 1.º gennaio 1860 la R. Marina si comporrà di

uno Stato Maggiore,
un Corpo Reali Equipaggi,
un Corpo delle Escavazioni de' Porti e Fossi.

Art. 2. La Tabella N.° 1 annessa al presente stabilisce il numero ed i gradi di cui sono rivestiti gli individui appartenenti allo Stato Maggiore.

Art. 3. Le Tabele N.° 2 e 3 stabiliscono il personale di bassa forza il quale assumerà il titolo « *Corpo RR. Equipaggi* » e sarà diviso in tre Sezioni come viene indicato dalle Tabele medesime.

Art. 4. Un Capitano di Corvetta, o un Tenente di Vascello di prima Classe, comanderà le tre Sezioni ed avrà il titolo di Comandante il Corpo RR. Equipaggi.

Art. 5. Le tre Sezioni saranno comandate, le due prime da un Ufficiale di Maggiorità ciascuna; la Sezione Maestranze dall'Ingegnere Costruttore, esercitando questi Ufficiali le funzioni di Capitano di Compagnia per la parte amministrativa.

Art. 6. Un Ufficiale di Maggiorità eserciterà sotto la dipendenza del Comandante del Corpo Reali Equipaggi, le funzioni di Aiutante Maggiore del Corpo medesimo.

Art. 7. Colla Tabella N.° 4, 4 bis ed annesse note, vengono stabilite le paghe e i vantaggi dello Stato Maggiore della R. Marina sì a bordo che a terra.

Art. 8. Colle Tabele N.° 5 e 6 vengono stabilite le paghe e vantaggi per la bassa forza del Corpo RR. Equipaggi.

Art. 9. Le Tabele N.° 7 e 8 determinano le spese di Cancelleria che saranno accordate ai diversi uffici tanto a terra che a bordo.

Art. 10. Le Tabele N.° 9 e 10 stabiliscono i supplementi di mare che vengono accordati a quelle persone dell'Equipaggio che a bordo di-

s'impegnano funzioni per le quali si esigono abilità e sorveglianza maggiori.

Art. 11. Finalmente la Tabella N.° 11 determina il personale che deve costituire gli Equipaggi dei R.R. Legni sia pel tempo di pace, sia pel tempo di guerra.

Art. 12. E finalmente la Tabella 12 determina la corrispondenza di grado fra l' Armata di terra e quella di mare.

Art. 13. È riservata al Superiore Governo sulla proposizione del Ministro della Guerra, la nomina dei Comandanti i Legni da guerra, e l' approvazione dello Stato Maggiore dei medesimi, la quale sulla proposizione del Comandante della R. Marina verrà inoltrata al prefato Ministero, ogniquale volta vi saranno armamenti o cambiamenti.

Art. 14. Compete al Comandante della R. Marina la nomina e promozione della bassa forza, e la formazione dei Ruoli d' Equipaggi, salvo quanto è prescritto dall' Articolo precedente.

Art. 15. Il Corpo delle Escavazioni, il servizio interno, gli stipendi, materiale ec. fino a nuova disposizione rimarranno quali sono al presente, passando però per la parte amministrativa sotto la ispezione del Commissariato di Marina. Ma pel dettaglio del servizio rimarranno sotto gli ordini immediati del Capitano del Porto, colla dipendenza dal Comandante la R. Marina.

Art. 16. I diritti e i doveri di tutti indistintamente i componenti della R. Marina saranno da apposto Regolamento da tracciarsi sulle norme di quello vigente nel Regno Sardo.

Art. 17. È derogato a qualunque Legge, Decreto o altre disposizioni contrarie al Decreto presente.

Art. 18. Le Tabelle seguenti saranno munite della firma del Ministro della Guerra.

Il Ministro medesimo è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li diciannove Dicembre milleottocento-cinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Lettera diretta ai Gonfalonieri di Cascina e Bientina, Vico-Pisano, Pontedera, Calcinaia, S. Giovanni alla Vena, Pisa, Castelfranco di Sotto e Lucca per l' inaugurazione dell' Emissario di Bientina.

Illustrissimo signore,

Adempio al grato ufficio di esternare a V. S. Ill.^{ma}, non che agli altri componenti cotesto Municipio, la soddisfazione provata da questo Ministero per le amorevoli accoglienze fatte dal Municipio stesso e dalla popolazione di Cascina e contorni al

Membri del Governo della Toscana, allorchè si recarono alla inaugurazione dell' emissario di Bientina; la qual solennità se venne contrariata dall' imperversare della stagione, dette occasione a dimostrare una volta di più qual sia la riverenza e l' affetto nutriti in ogni parte al Governo, che attualmente regge la Toscana in nome del Re eletto, collo scopo di conservarla libera ed ordinata fino al giorno in cui ella farà definitivamente parte del Regno forte, che lo scettro di lui reggerà a baluardo d' Italia.

Nel pregarla a volere farsi interprete della riconoscenza del Governo tanto presso a codeste popolazioni, quanto presso alle altre limitrofe, non che presso a tutti i Corpi musicali, che con grave loro disagio perseverarono fino ad ora tarda a rallegrare la festa con la potenza dell' armonia, ho l' onore di confermarmi con distinto ossequio

Di V. S. Ill.^{ma}

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici

Li 20 Dicembre 1859.

V.° R. BUSACCA.

Dev.^{mo} servitore
F. Carega.

Lettera diretta al Cav. Giuseppe Toscanelli Maggiore Comandante la Guardia Nazionale di Pisa per l'inaugurazione dell' Emissario di Bientina.

Illustrissimo signore,

Adempio al grato ufficio di esternare a V. S. Ill.^{ma}, non che agli Ufficiali, Sotto Ufficiali e Militi, della Guardia Nazionale Pisana, che in sì gran numero accorsero il 18 stante a decorare la festa inaugurale dell' emissario di Bientina, la soddisfazione provata dal Governo per la bella mostra che la Guardia stessa fece di sè in quella occasione finchè il cielo arrise alla solennità, e pel disciplinato contegno mantenuto durante la pioggia torrenziale e dirotta che durò tutto quel giorno; giorno che rimarrà memorabile pel gran fatto che vi si compieva, e per la splendida testimonianza di affetto data alla Causa italiana dalle popolazioni rurali dei Compartimenti, Pisano, Lucchese, Fiorentino, le quali non risparmiarono disagi per rendere omaggio al governo Toscano, in cui è incarnata l' aspirazione nazionale comune a tutte le classi del Paese.

E pregando V. S. Ill.^{ma} a rendersi interprete presso il Corpo da Lei meritamente comandato della riconoscenza del Governo per lo zelo dimostrato

nella circostanza che sopra, passo a confermarvi
con distinto ossequio

Di V. S. Ill.^{ma}

Dal Ministero delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori Pubblici.

Li 20 Dicembre 1859.

V.° R. BUSACCA.

Dev.^{mo} servitore
F. Carega.

*Proclama del Governator Generale della Lega
entrando nell'Italia Centrale.*

POPOLI DELL' ITALIA CENTRALE !

Designato da S. A. R. il Principe EUGENIO di Savoia Carignano io vengo fra voi per cooperare a mantenere, finchè queste Provincie non abbiano un assetto definitivo, gli ordini che avete stabiliti; vengo fra voi per assicurarvi della benevolenza del Re e dell'affetto del Piemonte. Allorquando fu interrotta la guerra, per cui tutta l'Italia doveva venire pienamente signora di sè, voi, fermi nel pensiero che aveva ispirato quella grande impresa,

risoluti a non riconoscere alcuna autorità in coloro che l'avevano avversata, vi collegaste affinchè unite insieme le vostre forze riuscissero più valide a respingere ogni violenza che si tentasse contro i vostri diritti.

Mentre il Governo della Toscana e quelli delle Provincie poste al di là dell' Appennino, più forti oggi dappoichè stanno uniti in un solo reggimento, conservano tutti i poteri che sono loro deferiti dal voto delle Assemblee, io, secondo i concerti presi con loro e col Governo del Re, assumo la direzione suprema della Lega, affinchè siano più stretti i vincoli che uniscono fra loro le Provincie collegate, e più intime le loro relazioni col Piemonte. I legami politici stabiliti fra voi simboleggiano i vincoli di concordia che tengono tutti gli animi uniti nell'amore dell' indipendenza italiana, e che agevolano quella perseveranza a cui vi esortava il Re VITTORIO EMANUELE allorquando accoglieva i vostri voti. Egli non vuole che questa vostra perseveranza sia impedita nè da interventi stranieri, nè da perturbazioni interne, nè da difficoltà economiche.

Egli è capo di un Popolo forte e libero, il quale sta indissolubilmente unito al suo Re per propugnare in pace ed in guerra la causa d'Italia, e riconoscente all' altissima prova di fiducia che gli deste dichiarando di volervi congiungere ad esso, difenderà come suoi i vostri diritti.

Il mondo civile ammirò quanto operaste per assicurare in queste contrade i benefizi dell' indipendenza e della libertà. Colui il cui nome vivrà immortale nella storia, per avere primo fra i regnanti

stranieri proclamato i diritti d'Italia, e per avere condotto in nostro aiuto il valorosissimo esercito francese, NAPOLEONE III vi assicura con la sua augusta parola che l'opera vostra non sarà impedita dalle violenze straniere che in addietro soffocarono in Italia i germi della libertà. I Potentati d'Europa stanno per raccogliersi a Congresso e deliberare sui modi di assicurare le sorti d'Italia, riparando gli sconci fatti dai trattati del 1815 che regolarono i diritti dei Principi, ma dimenticarono che vi era in Italia una Nazione italiana. Il Re VITTORIO EMANUELE vi comparirà per mezzo dei suoi rappresentanti e vi propugnerà i vostri diritti che sono i diritti d'Italia sanciti dall'eterna giustizia, e consacrati dal sangue dei nostri fratelli che morirono per la Patria. Ora più che mai importa che la temperanza dei propositi, la concordia dei voleri, l'irremovibile costanza nelle risoluzioni, l'osservanza alle leggi ed ai rettori a cui la volontà dei popoli conferì la somma delle cose, vi mostrino degni delle sorti a cui aspirate, e quanto alieni da ogni improntitudine e da ogni aggressione altrettanto pronti a respingere con la forza chiunque, o al di dentro o al di fuori, si attentasse distruggere l'edificio politico che sorge sulle basi dell'unione dell'ordine e della libertà. Il mio affetto a queste provincie vi è già noto; non mi conduce tra voi altra ambizione che quella di secondare la politica italiana iniziata dal Piemonte, e di contribuire alla vostra grande impresa. Fo assegnamento sulla vostra fiducia e sulla cooperazione dei Governanti che, animando e dirigendo i vostri sforzi, si resero già

tanto benemeriti della Patria, e che, continuando ad esercitare l'autorità che venne loro attribuita, acquisteranno sempre nuovi titoli alla sua gratitudine.

Livorno, 21 Dicembre 1859.

*Il Governatore Generale
delle Provincie collegate dell'Italia Centrale*
C. BON-COMPAGNI.

*Fondazione di un Istituto di studj superiori pratici
e di perfezionamento in Firenze.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che dagli esercenti le nobili professioni non si potrebbero applicare rettamente le scienze, se dopo gli studj universitari non avessero fatti altri studj, tanto speculativi quanto pratici, pei quali sia compiutamente preparato l'intelletto all'operare scientifico e civile più possibilmente perfetto;

Decreta :

Art. 1. È fondato in Firenze un Istituto di studj superiori pratici e di perfezionamento, com-

posto delle seguenti Sezioni e Cattedre, e con i sottonotati emolumenti.

Art. 2. Sezione degli Studi legali.

Giurisprudenza Civile e Commerciale.
Giurisprudenza Criminale e Procedura nel
giudizio penale.
Procedura Civile.
Diritto Pubblico Costituzionale.
Economia Sociale.
Statistica.

A tutte queste Cattedre è annesso lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Art. 3. Sezione di Filosofia e Filologia.

Storia della Filosofia.
Filosofia della Storia.
Storia d'Italia.
Storia della Letteratura Italiana.
Storia e Arte militare.
Eloquenza e Poesia Italiana.
Letteratura Latina.
Lingue Indo-Germaniche.
Sanscrito.
Lingua e Letteratura Araba.
Archeologia.

A tutte queste Cattedre è annesso lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Art. 4. Sezione di Medicina e Chirurgia.

Clinica generale medica, e trattati medici delle malattie umane. Questo insegnamento sarà dato alternativamente per quadrimestri da due Clinici, pari in grado, con lo stipendio annuo di lire italiane cinquemila cinquecento per ciascuno.

Clinica generale chirurgica, e trattati di Chirurgia operatoria. Anche questo insegnamento sarà dato alternativamente per quadrimestri da due Clinici, pari in grado, con lo stipendio di lire italiane cinquemilacinquecento annue per ciascuno.

Clinica ostetrica, e trattati di Ostetricia, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Istruzione delle alunne, e supplenza al predetto insegnamento con lo stipendio di lire italiane tremila.

Clinica delle malattie mentali, e trattati delle medesime, con lo stipendio annuo di lire italiane tremila.

Clinica oftalmojatrica, e trattati delle malattie degli occhi, con lo stipendio annuo di lire italiane tremila.

Clinica delle malattie della cute, e trattati delle medesime, con lo stipendio annuo di lire italiane tremila.

Clinica delle malattie veneree, e trattati delle medesime, con lo stipendio annuo di lire italiane tremila.

Anatomia patologica, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Anatomia delle regioni, e Istologia, con lo stipendio annuo di italiane lire quattromila.

Chimica organica patologica, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Tossicologia con lo stipendio annuo di italiane lire tremila.

Storia della medicina, con lo stipendio annuo di italiane lire quattromila.

Art. 5. Sono stabiliti i seguenti posti di Dissetto e di Aiuto ai Professori dei suddetti insegnamenti.

Un Aiuto per ciascun Professore di Clinica generale medica, con lo stipendio annuo di italiane lire millecinquecento.

Due Aiuti ai Professori di Clinica chirurgica, uno dei quali con l'obbligo di fare le ripetizioni, e con lo stipendio annuo di lire italiane milleottocento, l'altro senza quest'obbligo, e con lo stipendio annuo di lire italiane lire millecinquecento.

Un Aiuto al Professore di Clinica delle malattie mentali, con lo stipendio annuo di italiane lire millecinquecento.

Un Aiuto al Professore di Chimica organica patologica, con lo stipendio annuo di italiane lire millecinquecento.

Un Dissetto per l'insegnamento di Anatomia patologica, e con lo stipendio annuo di italiane lire duemila.

Un Dissetto per l'insegnamento di Anatomia delle regioni, con lo stipendio annuo di lire italiane millecinquecento.

Art. 6. *Sezioni di Scienze Naturali.*

Trattati di Fisica, con lo stipendio annuo di italiane lire quattromila.

Chimica generale, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Zoologia e Anatomia comparata, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Trattati di Botanica, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Geologia, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Astronomia, con lo stipendio annuo di lire italiane quattromila.

Il Professore di Zoologia, e quello di Botanica, avranno ciascheduno un Aiuto, con lo stipendio annuo di lire italiane millecinquecento.

Art. 7. Ai Professori, che all'obbligo della Cattedra hanno aggiunto quello di dirigere qualche Stabilimento, è assegnata la somma di italiane lire quattrocento all'anno e, dove il bisogno del servizio lo richieda, avranno anche l'alloggio.

Art. 8. I Professori godranno un aumento triennale di lire italiane dugento.

Art. 9. Per i Professori delle Università di Pisa e di Siena e della già Sezione Universitaria di S. Maria Nuova, che faranno parte dell'Istituto, dovrà osservarsi il Decreto in data dell'8 Novembre 1859, riguardante gli emolumenti dei Professori delle Università, nominati con altro Decreto del giorno stesso.

Gli Aiuti saranno nominati per un biennio, dopo il quale potranno essere confermati. Restano però salvi i diritti di coloro che fossero già nominati Aiuti senza limitazione di tempo.

Art. 10. S' intende abrogata ogni altra precedente disposizione di legge in quanto è contraria a questo Decreto.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro della Pubblica Istruzione
Ministro interino degli Affari Esteri*

C. RIDOLFI.

*Ordinamento per la Direzione dell'Istituto
di studi superiori pratici e di perfezionamento.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo dare ordine alla direzione di ciascuna Sezione dell'Istituto degli Studi superiori pratici e di perfezionamento, e ridurre ad unità tutte le anzidette direzioni speciali,

Decreta:

Art. 1. La Direzione generale dell'Istituto è affidata a un Soprintendente onorario.

Art. 2. Ciascuna Sezione dell'Istituto avrà un Presidente. Questo sarà:

Per la Sezione delle Scienze Medico-Chirurgiche, il Commissario dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova;

Per la Sezione delle Scienze Naturali, il Direttore del Museo di Fisica;

Per la Sezione di Giurisprudenza un Professore della Sezione, a nomina del Ministro della Istruzione pubblica;

Per la Sezione di Filosofia e Filologia; un Professore di essa Sezione, a nomina del Ministro suddetto.

Art. 3. Alla Soprintendenza dello Istituto sarà addetto un Segretario con lo stipendio annuo di lire italiane tremila.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventidue Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione pubblica

C. RIDOLFI.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 25 Novembre decorso, col quale si ordina l'apertura giornaliera della Biblioteca Marucelliana, e volendo provvedere al regolare servizio della medesima, acciocchè torni quanto meglio si può ad utilità degli studiosi,

Decreta :

Art. 1. Il sussidio annuo che il Governo passa alla Biblioteca Marucelliana, è portato dalle lire

millequattrocento toscane alle lire tremilaottocento ottanta italiane.

Art. 2. Il Ruolo Normale della Biblioteca Marucelliana è ordinato nel seguente modo:

Un Bibliotecario con l'annua provvisione di lire italiane millecinquecento, e l'uso del quartiere, stando ferma per il Bibliotecario presente la provvisione della quale ha goduto finqui;

Un sotto Bibliotecario con la provvisione annua di lire italiane millecento;

Un Coadiutore con la provvisione annua di lire italiane mille;

Un Custode con la provvisione annua di lire italiane novecento;

Un Aiuto Custode con la provvisione di lire italiane seicento.

Art. 3. Gli stipendi del sotto Bibliotecario, del Coadiutore e dei Custodi saranno a carico della R. Depositeria, e si preleveranno dal sussidio stanziato per la Marucelliana.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che incomincerà ad aver forza il primo del prossimo Gennaio.

Dato il ventidue Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

*Soppressione della Soprintendenza Generale
degli Stabilimenti penitenziali.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che la direzione degli Stabilimenti penitenziali, tanto per la parte amministrativa, quanto per la parte disciplinare dev' essere informata dall'unicità del concetto scientifico e politico che ha ritrovato nel nuovo sistema penale la repressione dei delitti e l'emenda dei colpevoli.

Considerando che questo supremo ufficio non può esser sostenuto se non da chi nella distribuzione del Potere Esecutivo provvede a tutte le parti della giustizia e della grazia, per le quali l'adempimento della Legge viene associato alla pubblica educazione del costume;

Considerando che abolito conseguentemente l'antico Ufficio del Fisco, a cui era stata male unita l'amministrazione degli Stabilimenti penitenziali, sia indifferibile il concentrare nella Suprema autorità competente la disciplina dell'intero sistema punitivo, secondo il suo nuovo temperamento della severità politica e della emenda morale,

Decreta:

Art. 1. La Soprintendenza Generale degli Stabilimenti penitenziali è soppressa.

Art. 2. Le attribuzioni della medesima sono riportate nel Ministero di Giustizia e Grazia, il quale l' eserciterà o direttamente o per mezzo degli Ufficiali del Pubblico Ministero, secondo le istruzioni da darsi.

Art. 3. Il Ministro di Giustizia e Grazia è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che avrà il suo effetto al primo Gennaio 1880.

Dato li ventitre Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

B. POGGI.

*Lettera ufficiale al Prefetto di Pisa
per disposizioni sul soppresso Ordine di S. Stefano.*

Illustrissimo sig. Prefetto di Pisa.

Tutto ciò che riguarda la parte ecclesiastica del soppresso Ordine Stefaniano appartiene a questo Ministero. Quindi invito V. S. Illustrissima a trasmettermi senza veruna dilazione un Rapporto pienissimo della suddetta parte ecclesiastica, specificando ancora ciò che la Commissione nominata con Decreto del 28 Novembre scorso abbia fatto in proposito dal giorno dell'abolizione al presente, accompagnando tutto ciò con le proposizioni che reputerà convenienti a dar sesto e indirizzo definitivo a questa importante faccenda. Intanto io per sua norma Le indico due basi del Regolamento che sarà deliberato dal Governo; la Uffiziatura della già Conventuale continuerà come per l'innanzi, e la Fabbrica di detta Chiesa sarà messa sollecitamente nello stato che è più desiderabile, affinché per ogni riguardo corrisponda alle sue antiche memorie, al migliore uso della Religione e al maggior decoro della monumentale città di Pisa. A tutto questo Ella darà la più estesa pubblicità per far certo a tutti che il Governo, mentre aboliva un ordine Cavalleresco ormai reso inutile e inconciliabile a' presenti tempi, voleva e vuole conser-

vare ciò che non può mai venir meno, cioè il bene della Chiesa e della Civiltà.

Ho l' onore di reverirla distintamente

Firenze, 23 dicembre 1859.

V. SALVAGNOLI

Studj pratici-legali per i laureati.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il rapporto della Commissione nominata con Decreto de' 20 giugno corrente per proporre la riforma degli studj pratico-legali;

Visto il Decreto di questo stesso giorno, con cui vengono, istituite in Firenze alcune Cattedre di insegnamento complementario nella Facoltà legale;

Volendo che i giovani addottorati in legge, i quali si abilitano alla Professione di Procuratore e di Avvocato ed agli uffici di magistrato profittino di un insegnamento istituito principalmente per essi;

Decreta:

Art. 1. Tutti i giovani, che dopo aver preso la laurea in una Università della Toscana vogliono

abilitarsi alla professione di Procuratore e di Avvocato ed agli uffici di Magistrato, devono frequentare le lezioni delle seguenti Facoltà:

1.° di Giurisprudenza civile e commerciale;

2.° di Giurisprudenza Criminale o di procedura criminale;

3.° di Procedura civile;

4.° di Diritto pubblico costituzionale, e amministrativo;

5.° di Economia sociale.

Art. 2. Viene abolito il Decreto del 12 Ottobre 1851, col quale si permetteva agli addottorati in legge di far le pratiche forensi anco nella Città di Lucca.

Art. 3. Un apposito regolamento determinerà i tempi e i modi dell' insegnamento, e gli esami a cui devono andar soggetti gli studenti.

Art. 4. I ministri della pubblica Istruzione e di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato il ventitre Dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

Cattedra di Storia nel Liceo di Arezzo.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto, de' 9 Novembre ultimo scorso, intorno allo istituire secondo l'opportunità, Cattedre nuove nei principali Licei al fine di preparare i giovani all'esame di Baccelliere,

Decreta :

Art. 1. È istituita una Cattedra di Storia nel Liceo di Arezzo.

Art. 2. Lo stipendio annesso alla medesima è di lire italiane millecinquecento, da prelevarsi sui fondi della Depositeria Generale.

Il Ministro della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventitre Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI.

Nuova proroga al valore legale del quattrino, del duetto e del soldo toscano, e loro valutazione secondo il sistema decimale.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto del 17 Ottobre 1859, che prorogava sino al primo Gennaio 1860 il valore legale che presentemente hanno il quattrino, il duetto e il soldo di moneta toscana;

Considerando che le ragioni della proroga continuano tuttora, per lo che convenga prostrarla ad un termine più lungo, il quale per altro si potrà con successivo Decreto abbreviare, se innanzi venisse allestita la quantità necessaria della nuova moneta in centesimi di lira italiana,

Decreta:

Art. 1. Fino al primo del Maggio 1860 il quattrino, il duetto e il soldo della moneta toscana continueranno ad avere lo stesso valore legale che pel passato.

Art. 2. In tutti i pagamenti che si faranno secondo il nuovo sistema di lire italiane, il quattrino, il duetto e il soldo saranno valutati secondo il rapporto esatto del valore stabilito già per le monete d'argento, cioè di ottantaquattro centesimi per lira toscana, e quindi il quattrino sarà valutato

per un centesimo e due quinti, il duetto per due centesimi e quattro quinti, il soldo per quattro centesimi e un quinto.

Art. 3. Eccettuata la disposizione del superiore Articolo primo, il Decreto del 29 Settembre 1859 resta fermo in ogni altra sua parte.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici, ed il Ministro di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventiquattro Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI.

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

*Personale del Commissariato di guerra
e dell'Azienda del vestiario militare.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Viste le disposizioni sull'Amministrazione militare approvate con Decreto de' 14 stante ;

Volendo stabilire il Personale che in vista delle attuali emergenze dovrà di presente comporre il Corpo del Commissariato di Guerra e l'Azienda del vestiario militare,

Decreta :

Art. 1. Il personale del Corpo del Commissariato di Guerra resta provvisoriamente determinato come segue :

- 2 Commissari di Guerra di 1.^a classe,
- 4 Commissari di Guerra di 2.^a classe,
- 6 Sotto-Commissari di 1.^a classe,
- 6 Sotto-Commissari di 2.^a classe,
- 6 Sotto-Commissari di 3.^a classe,
- 6 Sotto-Commissari aggiunti,
- 3 Scrivani di 1.^a classe,
- 3 Scrivani di 2.^a classe.

Art. 2. Il Personale dell'Azienda del vestiario militare conterà di

- 1 Contabile di 1.^a classe,
- 2 Aiuti Contabili di 1.^a classe,
- 2 Aiuti Contabili di 2.^a classe,
- 1 Aiuto Contabile di 3.^a classe,
- 3 Aiuti Contabili di 4.^a classe.

Art. 3. Lo stipendio e le competenze degli Impiegati del Corpo del Commissariato di Guerra e dell'Azienda del vestiario militare, saranno rispettivamente ragguagliati a quelle del Corpo d'Intendenza militare, e del Personale contabile dell'Armata Sarda.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, il ventiquattro Dicembre milleottocentocipquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra

R. CADORNA.

Voltura estimale nella Comunità di Capannori.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 5 Ottobre prossimo passato che ordina pel primo Gennaio milleottocentosessanta l'attivazione del Catasto nella Comunità di Capannori, compresa nel già ducato di Lucca;

Visto l'art. 3 § 7, e l'art. 46 della Legge del 26 Febbraio 1848,

Decreta:

Articolo unico. A datare dal primo gennaio milleottocentosessanta, e limitatamente al territorio della Comunità di Capannori, dovrà intendersi surrogata alla trascrizione, tenuta provvisoriamente ferma dalla Legge del 26 Febbraio 1848 nella Città e territorio di Lucca, la voltura estimale tanto per gli effetti ipotecari, come per quelli della prescrizione, a norma della Legge del 2 Maggio 1836, e delle Leggi successive.

I Ministri dell'Interno, di Giustizia e Grazia, e delle Finanze, sono, in quanto rispettivamente li concerne, incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze, li ventisei Dicembre milleot-
tocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

ENRICO POGGI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

*Proroga alla durata della Camera
di Commercio di Livorno.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'ufficio dei componenti l'attuale Camera di Commercio della Città di Livorno va a spirare col corrente anno;

Considerando che riformato il sistema municipale sulla base della elezione popolare, giova far concorrere il nuovo Municipio alla formazione della nuova Camera, onde renderla pari ai bisogni dell'epoca, e che intanto la città di Livorno rimaner non potrebbe senza Camera di Commercio;

Decreta:

Art. 1. La durata dell'Ufficio dei Componenti l'attuale Camera di Commercio di Livorno, è estesa a tutto il prossimo Gennaio milleottocentosessanta.

Art. 2. Un nuovo Regolamento determinerà il modo di elezione e le attribuzioni della nuova Camera di Commercio in Livorno.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il ventisei Dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici

R. BUSACCA.

Tassa personale per l' anno 1860.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Trovando conveniente di mantenere anco nel futuro anno 1860 l'ammontare della Tassa personale nella stessa cifra nella quale è stata imposta da sette anni a questa parte,

Decreta :

Art. 1. La Tassa personale esigibile a profitto del R. Erario nel prossimo futuro anno 1860 è stabilita nella somma di lire italiane un milione trecentoquarantaquattromila.

Art. 2. Il reparto sopra le singole comunità

è determinato nelle quote che risultano dal relativo Prospetto.

Art. 3. Per la percezione della Tassa e pel successivo pagamento alla Cassa dello Stato, dovranno osservarsi i modi e termini osservati finqui sotto le sanzioni penali stabilite dagli ordini esistenti.

Art. 4. I Ministri dell'Interno e delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisei Dicembre milleottocentocinquantaneve.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

V.° Per l'apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

*Libertà di navigazione dell' Arno e del Fosso
fra Pisa e Livorno.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per le regole della giustizia e della libertà del lavoro non deve tollerarsi verun aggravio imposto in tempi infelici all'esercizio delle arti e dei mestieri,

Decreta:

Art. 1. La navigazione pel fiume d' Arno, e pel Fosso o Canale fra Pisa e Livorno è restituita alla sua piena libertà; conseguentemente:

a) Il transito dei Navicelli e delle Madiate al Sostegno, o Callone di Castel Franco di Sotto, è permesso in qualunque ora di giorno e di notte;

b) Le tasse dette di *Navigazione*, di *Sostegno* o di *cateratte*, sono intieramente abolite.

Art. 2. Le Notificazioni del dì 10 Febbraio 1816, e del dì 11 Gennaio 1845, e il Decreto del 13 Novembre 1851, e ogni altro Ordine e consuetudine in contradizione al precedente Decreto, sono abrogate.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventisette Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

V.° per l' apposizione del Stigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) E. POGGI.

*Aumento della dote annua dell' Accademia
de' Georgofili.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che l'Accademia de'Georgofili contribuì efficacemente ad accrescere la prosperità del paese, promovendo gli studi agrari e propugnando la libertà del commercio, quale fondamento d'ogni altra libertà civile e politica,

Considerando che la tenuità de' mezzi toglie all'Accademia il modo di spiegare tutta quella utile operosità che è del proprio istituto, e di provvedere con decoro al suo interno ordinamento,

Decreta :

Art. 1. La dote annua goduta dall'Accademia de' Georgofili in virtù del Motuproprio del 9 giugno 1783, è portata a lire italiane quattromila.

Art. 4. Il premio annuo Leopoldino di 25 zecchini, non compreso nella dote è portato a lire italiane trecento, ed è dato facoltà all'Accademia di cumularlo quando in qualche anno non venisse conferito.

Art. 5. Il Ministro dell' Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li ventisette Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro dell' Istruzione pubblica

C. RIDOLFI.

Miglioramenti nel servizio telegrafico.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo che la corrispondenza telegrafica, colla modicità delle Tasse e la speditezza nel servizio acquisti il maggiore sviluppo di cui è suscettibile,

Decreta :

Art. 1. La Tariffa delle Tasse per tutti i Dispacci Telegrafici, che si voglion trasmessi da un luogo all'altro nell'interno della Toscana, qualunque siane la distanza, è regolata nel modo che segue :

Per un Dispaccio semplice si pagherà lire italiane 1,50. È dispaccio semplice quello che non contiene più di dieci parole. Per ogni serie, o frazione di serie, di cinque parole che si aggiungano alle dieci, si pagheranno centesimi cinquanta, oltre la Tassa del Dispaccio semplice.

Art. 2. Non vengon computate come facienti parte del Dispaccio, e son trasmesse gratuitamente cinque parole per l'indirizzo e la firma. Qualora l'indirizzo e la firma comprendessero più di cinque parole, il di più vien considerato come parte del Dispaccio.

Art. 3. Ferme restando le Tariffe pei Dispacci che si spediscono fuori di Toscana, resta abolita la

Tassa di consegna, che si è percepita sinora per Dispacci provenienti dall' estero.

Art. 4. Il pagamento delle Tasse per tutti i Dispacci indistintamente verrà fatto mediante l'apposizione di francobolli di un valore equivalente sul dispaccio manoscritto.

Art. 5. I Dispacci muniti di francobolli saranno dai mittenti depositati in una buca a ciò destinata, dopo di che suoneranno il campanello per avvertire i Telegrafisti.

Art. 6. Una Tabella indicante le tasse da pagare secondo i paesi ai quali i Dispacci si vogliono trasmettere, sarà esposta al pubblico in tutti i luoghi destinati alla vendita dei francobolli.

Art. 7. Non saranno dagli uffizi telegrafici spediti quei dispacci, che non si troveranno muniti di francobolli, o che lo saranno per un valore inferiore alla Tassa dovuta.

Art. 8. La nuova Tariffa per Dispacci dell'Interno della Toscana comincerà ad aver vigore dal dì primo del milieottocentosessanta. Il pagamento mediante francobolli, quando sarà annunziato nel giornale ufficiale.

Art. 9. Provvisoriamente, e sino a nuove disposizioni, stante la mancanza della moneta erosa in centesimi effettivi, nei soli pagamenti delle tasse telegrafiche, la lira italiana sarà valutata crazie 14, la mezza lira, o centesimi cinquanta, crazie 7.

Art. 10. Tutte le disposizioni legislative riguardanti il servizio telegrafico continueranno ad aver vigore, in quanto non ostano al presente Decreto.

Art. 11. Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventotto Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

*Circolare ai Gonfalonieri sul loro ufficio
nelle Rappresentanze Municipali elettive.*

Illustrissimo signore,

Col nuovo anno entreranno in ufficio le Rappresentanze Municipali uscite dalla libera elezione dei cittadini, ed io sento il bisogno di rivolgere una parola di fiducia e di speranza ai Gonfalonieri, giacchè molto mi preme di stabilire tra essi ed il Ministero dell' Interno quelle relazioni leali e benevole, dalle quali mi riprometto assai più che vantaggi amministrativi.

Il suffragio popolare e la nomina governativa, pongono i nuovi Gonfalonieri nella felice condizione

di avere insieme la confidenza dei cittadini e quella del Governo. Se essi sapranno usare a dovere di questa duplice forza che posseggono, potranno giovare alla patria in modo efficacissimo, non solo con una savia direzione degli interessi comunali, ma ancora con quella autorità che indirizza al bene pubblico le volontà dei singoli, e che è tanto più rispettata quanto è più indipendente. L'autorità dei pubblici funzionari specialmente oltre i limiti della pura esecuzione delle Leggi, non sempre può ottenere quei buoni effetti che si debbono sperare dai Gonfalonieri; i quali più conosciuti e meglio ascoltati dalle popolazioni, possono avere sullo spirito pubblico una salutare influenza. Però nel mio concetto l'azione del potere politico dovrebbe compiersi coll'azione del potere municipale, quando come fra noi, tanto l'uno che l'altro sono animati da uno stesso principio e dirigono i loro sforzi ad uno stesso fine.

Se fossimo in tempi normali e se il Governo non avesse altra cura che quella di bene amministrare il paese, io mi limiterei ad eccitare la S. V. a ben condurre la azienda comunale, a preparare con le savie discussioni degli interessi locali, quella più larga partecipazione che avranno in seguito i cittadini al governo dello Stato. Ma oggi tali sono le condizioni nostre da richiedere a tutti coloro che hanno mano nella cosa pubblica, un concorso illimitato alla grande impresa a cui ci siamo accinti. Redimere l'Italia dalla servitù straniera, costituire la nazione in modo da bastare a se stessa sotto il reggimento di un Re guerriero e mantentore di

fedè, non può essere opera del solo Governo centrale, ma di tutti i poteri costituiti, intorno ai quali deve svolgersi l'operosità incessante dei cittadini.

Alla S. V. che ha dato prove non dubbie del suo affetto per la causa nazionale, non è necessario che io dica per quanti modi l'Autorità municipale può adoperarsi utilmente al suo completo trionfo. Mantenere la concordia negli animi e la perseveranza nei propositi; distruggere gli errori popolari e gli artifizii dei nostri nemici; mantenere il savio entusiasmo nelle moltitudini; promuovere i nobili sacrifici per la patria, sono altrettante maniere nelle quali i Gonfalonieri possono giovare all'impresa nazionale. Tra breve ad essi verrà pure affidata la nuova legge sul reclutamento militare, e sarà questa bella occasione per mostrare quanto essi sapiano intendere le supreme necessità della patria.

L'Italia deve essere salvata dal senno e dalle armi dei suoi figli, e la Toscana ha il dovere di mostrarsi pari alle altre province sorelle. E come altrove si videro i giovani coscritti di un Comune rifiutare la designazione della sorte, e tutti correre volenterosi a farsi soldati nell'esercito nazionale, così tra noi si veda la gioventù delle città e delle campagne venire spontanea a crescere i battaglioni che daranno valore ai nostri voti. L'Europa più che alle nostre parole guarda ai nostri atti, e come ammira la nostra concordia animata da una grande idea, così vuol esser convinta della nostra forza.

Da queste brevi considerazioni apprenderà la S. V. quale cooperazione io mi auguri dalle nuove Rappresentanze comunali e più ancora dai Gonfalonieri.

Dando una larga applicazione ai miei concetti, la S. V. più che soddisfare al desiderio del Ministro, avrà la coscienza di aver meritato della patria.

Accolga le proteste del mio profondo ossequio

Li 28 dicembre 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno
B. RICASOLI.

Commissione per esaminare la convenienza di un
traslocamento del Manicomio di Bonifazio.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando come lo Spedale degli Alienati di Bonifazio fatto angusto per la cresciuta popolazione, male si presti a quelle provvidenze che i progressi della scienza e i diritti della umanità reclamano per gli infelici che vi sono reclusi;

Considerando come il traslocamento di questo Manicomio alla Villa suburbana di Castel Pulci implichi non poche difficoltà, le quali è savio consiglio di vedere risolte da uomini competenti, prima di impegnare la finanza in una spesa che vuol essere giustificata da sicuri vantaggi,

Decreta :

Art. 1. È nominata una Commissione per esaminare la convenienza del traslocamento del Manicomio dallo Spedale di Bonifazio alla ricordata Villa di Castel Pulci.

Art. 2. La Commissione sarà composta come segue :

Del Commissario dell' Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti annessi Cavalier Dario Baldini,

Soprintendente alle Infermerie degli Stabilimenti suddetti Cav. Prof. Pietro Cipriani,

Direttore Medico del Manicomio di Bonifazio Prof. Francesco Bini,

Cav. Prof. Luigi Del Punta,

Ingegnere-Architetto Cavaliere Giuseppe Martelli,

Ingegnere-Architetto Giuseppe Cappellini.

Art. 3. La Commissione si farà carico di esaminare primieramente la convenienza del proposto traslocamento agli effetti della cura degli Alienati; in secondo luogo dovrà considerare tutte le conseguenze che la distanza della Villa di Castel Pulci da Firenze avrebbe sull' economia del Manicomio, sia rispetto all' amministrazione, sia rispetto alla vigilanza, sia rispetto ai mezzi curativi; finalmente dovrà giudicare del danno che la traslocazione potrebbe recare agli studi pratici delle malattie mentali, che ora agevolmente si fanno nello Spedale di Bonifazio.

Art. 4. Sopra queste ed altre questioni la Commissione riferirà al Governo il suo parere, proponendo quella risoluzione che crederà conveniente.

Art. 5. Il Ministro dell' Interno provvederà che tanto per la visita dei locali, quanto per l' esame dei progetti architettonici, la Commissione abbia tutti quei sussidi che il Governo è in caso di darle.

Dato in Firenze, li ventotto Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

Circolare ai sigg. Comandanti dei Corpi, Depositi, Istituti e Dicasteri militari, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione Militare.

Nell'atto in che mi accingo a pubblicare all'Esercito le disposizioni sull'Amministrazione militare, approvate dal Governo con Decreto del 14 stante, ravviso non pur opportuno ma necessario richiamare l'attenzione della SV. Ill.^{ma} su i principii che con le disposizioni stesse rimangono stabiliti, e che possono considerarsi siccome salde fondamenta su cui poggiar deve quell'ordinamento da me desiderato in tutta l'amministrazione medesima.

Dalla partizione degli uffici incumbenti al Ministero ed al nuovo Corpo del Commissariato di Guerra la SV. rileverà chiaramente come la Direzione dell'Amministrazione Militare cessi col 1° gennaio imminente di aver vita, e come appunto per questo, tanto i Commissariati quanto i Corpi vengano a tenere comunicazione diretta col Ministero della Guerra.

Siffatto innovamento di cose, tuttochè si debba per ora mandare ad effetto conservando gli antichi sistemi di contabilità, nondimeno è a riguardarsi siccome essenzialissimo ed utilissimo avvenimento nell'amministrazione dell'esercito; imperciocchè essa e per la direzione immediata del Ministero della Guerra e per le maggiori facoltà accordate ai Commissariati, procederà più franca e spedita, più con-

forme e più accomodata ai bisogni della milizia, e a mano a mano progredendo verso quella perfezione possibilmente maggiore, acquisterà sempre più quella stima e quella considerazione ond' è grandemente capace.

Il Ministero della Guerra mentre ha dovuto usare al nuovo Corpo del Commissariato tutta quella larghezza di attribuzioni necessaria ad assicurare sì la buona direzione dei servizi, sì il completo sindacato delle operazioni, ha voluto eziandio portare a quel grado di altezza, che le attribuzioni stesse concedono, i funzionari destinati a comporre esso Corpo. I quali il Ministero medesimo confida a ragione che operosamente ed in ogni parte corrisponderanno ai tanto gravi quanto delicati loro uffici, essendogliene arra valevole e la irreprensibile condotta, ed il molto zelo di cui han dato non dubbie prove fin qui. Ed è pur il Ministero anzidetto fiducioso ad un'ora che il personale incaricato della esecuzione dei servizi amministrativi, onde tratta il Capitolo 9.^o delle preaccennate disposizioni, saprà anch'esso adempire alle non meno gravi ingerenze affidategli; e con la sua alacre operosità rendendo certa la felice riuscita dei servizi stessi saprà ancor mostrar chiaramente che posson benissimo essergli attribuite facoltà maggiori delle presenti, secondo che collo svolgimento del sistema ora introdotto si ha in mente di fare. Da queste maggiori facoltà, ove sieno bene amministrate, emergeranno vantaggi sommi e all'erario e al benessere del soldato, ed infine lo esercito tutto, oltre che profittarne, raggiungerà viepiù quell'alto grado di reputazione che

solo raggiungono gli eserciti capaci a bene amministrarsi da sè.

Ed a questo io mirando, a questo volendo con tutte le forze dell'animo pervenire, stimo opportuno significare solo una volta che, mentre sarò grato a coloro che daran mano al buono andamento dell'amministrazione militare, e mostreranno tenerla in pregio agevolandone lo studio ed aiutandone il perfezionamento, così saprò dirittamente sdebitarmi verso chi, o per non saperne o per altro, reputandola cosa accessoria nell'arte militare, volesse detrarre al suo merito.

Ma perchè giova supporre che non avrò luogo a muover querela d'inconvenienti siffatti, io mi accingo fidentemente a percorrere quella via di riordinamento per me tracciata, via che, ampliata da norme retamente sicure, non può, come sopra è detto, non condurre a felicissimi risultati.

Che se per le vicissitudini trascorse non lievi ostacoli ci si parano innanzi, questi spronar ci debbono animosi alla meta; imperciocchè, se noi li superiamo, se tra mezzo ad essi conduciamo non pur normalmente le operazioni, ma e ne miglioriamo i sistemi, noi anco per questo lato aggiungeremo una alle tante e possenti prove di forza e di merito che abbiamo dato di potere degnamente sederci nella grande famiglia delle nazioni.

Fu un momento in cui a cagione degli innumerevoli movimenti inevitabili in un Esercito che dallo stato di pace passa repentinamente a quello di guerra, l'amministrazione militare si trovò sconvolta dalla piena di tante necessità e di tante ope-

razioni alle quali non era minimamente preparata. Or mi è lieto però soggiungere come, in grazia della non mai abbastanza lodata istituzione dei Depositi, resa vie più efficace da quella di un apposito Commissariato di Guerra, e mercè le cure che tutti ci siamo dati per riordinare e porre in evidenza la contabilità, che è lo specchio dell'amministrazione, potremo in breve dar conto al paese delle nostre gestioni, dimostrandogli chiaramente non pur lo ammontare delle spese, ma, che è più, la cagione di ciascuna di esse.

È superfluo notare come al buon riuscimento della cosa occorra che i conti decorsi sieno ben tosto definitivamente assestati, e che quelli correnti sieno regolarmente tenuti.

Per questo appunto i Depositi rammentino, e già fu loro ordinato, che nel correr del primo trimestre del prossimo anno dovranno non solo aver completato l'assestamento della contabilità a tutto il 31 dicembre, ma averla liquidata eziandio dacchè tenere in sospeso le gestioni è il massimo dei difetti dai quali un'amministrazione può essere sovertita.

Ed i sigg. Comandanti di Corpo eccitino i rispettivi Comandanti delle Compagnie attive, primi fra gli Agenti della esecuzione dei servizi dell'amministrazione militare, a tenere in giorno i pochi registri che col sistema di contabilità in campagna sono loro affidati; così come ad esser pronti a trasmettere ai rispettivi Depositi i debiti documenti tanto necessari a dar sesto alle cose.

Oltrechè raccomando loro di vigilare che ogni

soldato sia manito del proprio libretto, e che questo sia tenuto al corrente, acciò e il soldato sappia ognora come viene amministrata la propria massa e si abbia all'occorrenza un mezzo di sicuro riscontro per verificare la contabilità in generale.

Raccogliendo il detto fin qui, il nuovo assestamento delle cose amministrative, già in gran parte iniziato, ne aprirà la via a sorgere più chiaro la dove è necessario il miglioramento, e l'amministrazione militare venendo dal lato suo ad acquistare largo campo a tutto vedere, a sindacar tutto, con sagace accorgimento renderà impossibile qualunque abuso.

Firenze addì 28 dicembre 1859.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Commissione sopra le Leggi, i Regolamenti e l'Amministrazione de' Fiumi e fossi della Provincia Pisana.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMENUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo procedere alla riforma delle Leggi e Regolamenti attualmente in vigore per l'Amministrazione dei Fiumi e Fossi della Provincia Pisana con lo scopo di attuare un ordinamento, che tutelando la ragione pubblica, non sia di ostacolo, anzi sia di aiuto all'agricoltura e alle industrie della provincia medesima,

Decreta :

Art. 1. È affidato ad una Commissione l'incarico di esaminare le Leggi e Regolamenti, non che lo stato presente dell'Amministrazione dei Fiumi e Fossi della Provincia Pisana, e di proporre senza indugio le Leggi e i provvedimenti che reputerà necessari al conseguimento dello scopo enunciato.

Art. 2. La Commissione di che al precedente articolo è composta dei seguenti membri :

Conte Guglielmo Cambray Digny Direttore
Generale dei Possessi dello Stato, Presidente ;
Cav. Avv. Giuseppe Carega ;
Ingegnere Paolo Folini ;

Professore Luigi Pacinetti;
Dottor Rinaldo Ruschi, Segretario.

Art. 3. La Commissione è autorizzata a far qualunque ricerca negli Archivi della Prefettura e della Deputazione dei Fiumi e Fossi di Pisa nell'interesse degli Studi che deve fornire.

Art. 4. È assegnato per residenza alla Commissione il locale dell'attuale Deputazione.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventotto dicembre milleottocentocinquantanove.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno

B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione

C. RIDOLFI.

Regalia del tabacco condotta direttamente dall'Amministrazione Generale delle RR. Dogane e Aziende riunite.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto dell'otto Ottobre decorso, il quale aboliva le linee doganali che separavano la Toscana, da Parma, da Modena, e dalle Romagne;

Considerando che stante i concerti presi per riunire sotto unica amministrazione le rendite delle Dogane e delle Regalie dei sali e tabacchi spettanti alle varie provincie del Regno, va a stabilirsi un nuovo ordinamento incompatibile colla continuazione dell'appalto del tabacco,

Decreta:

Art. 1. L'appalto della Regalia del tabacco concesso al Cav. Priore Emanuele Fenzi in virtù della Risoluzione del cessato Governo in data del 19 luglio 1858, e del conseguente Contratto del dì 14 luglio 1859 rogato Spighi per un novennio da cominciare col primo ottobre passato, è risoluto in tronco col trentuno di questo mese, per causa di pubblica necessità.

Art. 2. Dal primo gennaio prossimo milleottocentosessanta, e fino a nuove disposizioni, la Regalia del tabacco sarà condotta direttamente dal-

l'Amministrazione Generale delle RR. Dogane e Aziende riunite.

Art. 3. Sotto l'influenza della dichiarazione di che nell'Art. 1°, rimangono riservati all'Appaltatore Cav. Fenzi i diritti alle indennità che possono competergli ai termini di ragione.

Il Ministro delle Finanze, del Commercio e dei Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze li ventinove dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*
B. RICASOLI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*
R. BUSACCA.

*Rapporto al Ministro dell'Istruzione pubblica sul
Regolamento per l'Istituto Agrario delle Ca-
scine.*

Eccellenza ,

L'Insegnamento agrario per produrre l'effetto che si propone il Decreto del 29 novembre decorso deve dividersi in teorico e pratico. Deve il primo abbracciare tutta quanta la scienza ed estendersi in tutti i rami di essa, i quali colle altre discipline fisiche, matematiche e politiche si connettono. Deve il secondo svolgersi nelle minute applicazioni dalla pratica, insegnarne le ragioni, e nel tempo stesso guidare al continuo perfezionamento dei sistemi. Col primo soltanto si fanno gli agronomi speculativi, col secondo gl'intelligenti agricoltori; ma l'uno e l'altro è necessario per formare gli agronomi pratici, i direttori sapienti delle aziende rurali, coloro infine che offrendo al volgo agricola gli esempi di una cultura largamente produttiva, aprono alle nazioni nuove sorgenti di ricchezza.

A questi due fini principalmente risponde in Toscana la Cattedra di Agronomia della Pisana Università, e l'Istituto che vi è annesso. Ma un altro scopo non meno efficace per propagare le buone regole, e migliorare le pratiche rurali (scopo il quale l'Istituto agrario Pisano raggiunge soltanto per le Provincie vicine), si è quello di generalizzare col-

l'esempio la cognizione dei risultati della Agricoltura razionale, e di insinuare negli animi dei possidenti il gusto, l'amore all'arte, il sentimento e la persuasione della necessità che essa ha dell'appoggio della scienza.

Questo raggiungerà pienamente l'Istituto agrario delle Cascine dell'Isola, il quale per la sua posizione potrà essere continuamente frequentato dai possidenti e da tutti coloro i quali, abitando nella capitale o ivi richiamati dai loro affari, prendono interesse all'Agricoltura. Però è sembrato ai sottoscritti di entrare pienamente nello spirito del Decreto di fondazione, sviluppando nel regolamento diversi modi mediante i quali il nuovo Istituto deve diffondere le cognizioni agrarie: e tra questi non solo hanno creduto dovessero essere l'insegnamento cattedratico e la cultura esemplare; ma eziandio l'insegnamento sul campo, le collezioni di piante e di animali, il museo, la biblioteca, le esposizioni e le pubblicazioni.

I sottoscritti hanno inteso così di fare dell'Istituto agrario delle Cascine dell'Isola un centro propagatore delle sane dottrine agrarie, hanno voluto che quei moltissimi che la curiosità, l'interesse per l'arte, il desiderio d'istruirsi potrà indurre sia a frequentare, sia a visitare soltanto questo Stabilimento, sia a tener dietro alle pubblicazioni di esso, vi ricavassero la certezza che l'agricoltura nostra ha bisogno di progredire, e potessero, volendo, impararvi le vie che essa deve tenere per riuscirvi.

Questo è il concetto da cui è informato il regolamento che i sottoscritti si fanno un dovere di sot-

tomettere alla saviezza dell' E. V. mentre si pregiano di confermarsi col più distinto ossequio e rispetto

Di Vostra Eccellenza

Li 30 dicembre 1859.

Dev.^{mi} Servitori
L. G. De Cambray Digny.
Luigi Ridolfi.
Francesco Carega.

*Regolamento per l' Istituto Agrario delle Cascine
approvato.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il rapporto della Commissione incaricata di proporre un regolamento per l' Istituto agrario delle RR. Cascine dell' Isola,

Decreta :

Art. 1. L' annesso regolamento per l' Istituto agrario delle RR. Cascine dell' Isola è approvato e deve considerarsi come parte integrante del presente Decreto.

Art. 2. Il Ministro della Istruzione pubblica, e quello delle Finanze, Commercio e Lavori pubblici, ognuno per la parte che gli spetta, provvederanno all'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Firenze il trenta Dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della istruzione pubblica

C. RIDOLFI.

*Il Ministro delle Finanze, del Commercio
e dei Lavori pubblici*

R. BUSACCA.

Regolamento per l'Istituto Agrario delle RR. Cascine dell'Isola istituito con Decreto del R. Governo della Toscana del dì 29 Novembre 1859.

TITOLO I.

Scopo dello Stabilimento.

Art. 1. L'Istituto agrario delle Cascine dell'Isola è inteso a propagare specialmente nella classe dei possidenti le cognizioni necessarie all'industria rurale ed insieme a diffondere la propensione verso questo importante ramo delle risorse della Toscana.

Art. 1. Questo scopo sarà raggiunto mediante:

- 1.° Le Lezioni orali,
- 2.° Le Lezioni da darsi sul terreno,
- 3.° Le culture esemplari e le pratiche giornalieri che lo Stabilimento mostrerà in ogni tempo dell'anno,
- 4.° L'esibizione continua degli arnesi, macchine e prodotti,
- 5.° La diffusione dei semi di piante,
- 6.° Le pubblicazioni,
- 7.° La biblioteca,
- 8.° Le esposizioni.

TITOLO II.

Direzione e dipendenze dello Stabilimento.

Art. 3. Direttore dell' Istituto delle Cascine sarà il Direttore *pro tempore* delle R.R. Possessioni dello Stato.

Art. 4. Esso dipenderà dal Ministero della Pubblica Istruzione in tutto ciò che spetta all' insegnamento, e da quello delle Finanze in quanto può avere relazione alla parte amministrativa.

Art. 5. Il Direttore sarà anche consegnatario di tutto ciò che apparterrà allo Stabilimento, il quale dovrà abbracciare e comprendere tutta la tenuta delle Cascine.

Art. 6. Avrà l' iniziativa di tutte le proposizioni sia di massima, sia in quanto può riferirsi al personale rivolgendosi, bene inteso, ad uno dei due sopracitati Ministri secondo le competenze di ciascuno.

TITOLO III.

Insegnamento.

Art. 7. L' insegnamento voluto dal citato Decreto del dì 29 novembre 1859 si dividerà in sei Cattedre cioè :

- 1.° Agricoltura generale,
- 2.° Meccanica agraria,
- 3.° Chimica agraria,

- 4.° Arboricoltura e Botanica agraria,
- 5.° Pastorizia e Zootatria,
- 6.° Economia sociale nelle sue attenenze con l' Agricoltura.

Art. 8. L'insegnamento sarà dato pubblicamente per lezioni orali e sul terreno.

Art. 9. Le lezioni orali saranno sussidiate di tutta la suppellettile necessaria per le dimostrazioni scientifiche.

Art. 10. Le lezioni orali avranno luogo ogni anno dal 1.° dicembre a tutto maggio, e l'apertura dell'anno scolastico si farà con una certa solennità.

Art. 11. Ogni Cattedra avrà per ora una lezione la settimana in ore da destinarsi.

Art. 12. Le lezioni sul campo saranno date dai medesimi Professori titolari delle citate Cattedre, quando lo credano opportuno, avvisandone il pubblico per mezzo del *Monitore*.

Art. 13. I Programmi di queste lezioni saranno concordati nello schema generale tra i Professori ed il Direttore, il quale se la intenderà occorrendo col Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 14. Le lezioni orali si terranno per norma nel Casino delle Cascine dell'Isola, rimanendo però nelle facoltà del Direttore di designare altri luoghi quando lo creda opportuno. Quelle sul campo si terranno nelle terre addette all'Istituto.

Art. 15. Le lezioni saranno pubbliche e libere. Gli uditori non saranno astretti a nessun obbligo di rassegne nè di presenza. L'Istituto non darà nissun grado accademico.

TITOLO IV.

Museo e Biblioteca.

Art. 16. L'Istituto avrà una Biblioteca agraria e un Museo.

Art. 17. La Biblioteca conterrà le opere principali e più importanti e sarà accessibile:

1.° Costantemente agli Impiegati delle RR. Possessioni;

2.° Al pubblico, in ore da destinarsi.

Art. 18. Il Museo dovrà comprendere:

1.° Una collezione il più possibile completa di macchine e arnesi rurali usati in Toscana o utilmente adottabili tra noi;

2.° Di prodotti naturali e trasformati dall'industria rurale.

3.° Una collezione degli animali domestici esistenti in Toscana scelti fra le razze più perfette e più produttive.

4.° Una collezione di piante forestali ed agrarie, e di piante nocive.

Art. 19. Al Museo sarà addetto un Laboratorio chimico.

Art. 20. Ciascuna delle citate collezioni sarà conservata ed ampliata a cura del titolare della cattedra di cui farà speciale corredo, e saranno aperte al pubblico nei giorni e ore da destinarsi.

TITOLO V.

Esposizioni.

Art. 21. Ogni quinquennio avrà luogo nei locali dell' Istituto una esposizione agraria che si terrà contemporaneamente a quella della Industria nazionale e sarà esclusivamente affidata alle cure della Direzione dell' Istituto stesso.

TITOLO VI.

Amministrazione e Contabilità.

Art. 22. L' Amministrazione dell' Istituto delle Cascine sarà staccata dall' Amministrazione generale dei Possessi dello Stato, e vi si conetterà solo per i risultati finali.

Art. 23. Essa abbraccerà tutta la tenuta delle Cascine, e di più qualche podere staccato che a giudizio del Direttore possa essere però adatto a certa cultura speciale.

Art. 24. La contabilità sarà ordinata in modo che dia esatto conto dei risultati delle diverse culture, del prodotto dei bestiami, dei magazzini, e dei sistemi di conservazione delle derrate, e di qualunque impiego di nuovi capitali.

Art. 25. Le spese di mantenimento dei passeggi e di tutto ciò che non sia produzione, dovranno figurarvi come erogazioni di rendita.

Art. 26. Dovrà la contabilità prestarsi a rendere esatto conto di tutte le operazioni in modo che sia

possibile esporre al pubblico i risultati delle culture esemplari e delle pratiche agrarie in uso nello Stabilimento.

Art. 27. Il personale amministrativo dipendente dal Direttore sarà stabilito secondo le proposizioni di esso e dipenderà interamente dalla Direzione Generale dei Possessi dello Stato.

Li 30 dicembre 1859.

V.° C. RIDOLFI.

R. BUSACCA.

R. Nocchi.

F. Carega.

*Ampliamento della giurisdizione
de' Comandi di Piazza.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che per la esatta applicazione di alcune Leggi militari, e pel migliore andamento dei servizi concernenti la sicurezza generale, si renda necessario che la giurisdizione dei Comandi di Piazza non sia ristretta entro il perimetro delle Città nelle quali hanno sede, ma che estendendosi relativamente nei Territori compartimentali, venga in complesso poi ad esercitarsi, su tutto il territorio dello Stato;

Considerando che per raggiungere siffatto scopo, convenga fin d' ora stabilire in modo certo ed invariabile, il reparto dei preindicati Comandi militari, e il quadro organico del personale per ciascuno di essi;

Considerando che per l'applicazione di quelle Leggi, nelle quali si accennasse al reparto della Toscana in Divisioni territoriali, giovi frattanto, ed a questo esclusivo effetto, fissare delle medesime quale ne sarebbe il numero, e la rispettiva estensione,

Decreta :

Art. 1. I Comandi militari delle Piazze saranno considerati come centri di azione per la ese-

cuzione delle Leggi militari, e quindi l'autorità dei medesimi si estenderà nei Compartimenti, nei Circondari Governativi, e nelle Comuni rispettivamente indicate nel quadro organico, che forma parte integrale del presente Decreto, e onde la Toscana viene considerata come distinta in due Divisioni territoriali.

Art. 2. Ciascuno dei preindicati Comandi avrà il personale assegnatogli nel quadro organico succitato, ed eserciterà le proprie attribuzioni, secondo le istruzioni in proposito dettate dal Ministro della Guerra, ed alle quali pure con questo Decreto è data forza di Legge.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze li trenta dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

*Numerazione dei Reggimenti dell' Armata Toscana
progressiva a quella dei Reggimenti dell' Ar-
mata Sarda.*

La numerazione dei Reggimenti della Armata delle Povincie dell' Italia Centrale seguiva sinora una progressione particolare ad ognuna delle medesime. Si è venuto a determinare che d' ora in poi abbia a principiare la numerazione dei Corpi delle Truppe Toscane al seguito di quella delle Truppe Sarde.

La numerazione dei Corpi delle Truppe Modenesi, Parmensi e Romagnole prenderà seguito dopo quella delle Truppe Toscane, a tenore di quanto pubblicavasi nel *Monitore Toscano* N. 1.º anno corrente.

L' appresso Ordinanza Ministeriale non parla delle divise dei Corpi; per queste si provvede con Decreto del 4 novembre 1859 inserito nel *Monitore* del susseguente dì 5.

ORDINANZA MINISTERIALE

Il Ministro della Guerra rende noto per la presente ordinanza che la numerazione dei Reggimenti di fanteria di Linea e dei Battaglioni Bersaglieri dell' Esercito Toscano dovrà esser progressiva a quella di tali corpi nell' Esercito Sardo, dimodochè :

Brigata Pisa

il 1.° Reggimento prenderà il N.° 29
il 2.° detto id. » 30

Brigata Siena

il 3.° Reggimento prenderà il N.° 31
il 4.° detto id. » 32

Brigata Livorno

il 5.° Reggimento prenderà il N.° 33
il 6.° detto id. » 34

Brigata Pistoia

il 7.° Reggimento prenderà il N.° 35
l' 8.° detto id. » 36
il 1.° Battagl. Bers.ⁱ prenderà il N.° 17
il 2.° detto d.ⁱ id. » 18
il 3.° Battagl. Bers.ⁱ prenderà il N.° 19
il 4.° detto d.ⁱ id. » 20

ferme stanti le disposizioni già date per le divise.

Firenze li 30 dicembre 1859.

Il Ministro della Guerra
R. CADORNA.

Regolamento Comunale nuovo.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Considerando che una delle prime cure del Governo della Toscana fosse di restituire nel debito onore le Rappresentanze Municipali, facendo sì che tornassero ad uscire da libere elezioni, come erasi statuito col Regolamento Comunale del 1849, il quale malgrado la buona prova di quattro anni, venne abrogato dal Decreto del 28 settembre 1853;

Considerando che se al fine di sostituire l'elezione alla tratta, provvide il Decreto del 4 settembre 1859, ragion voleva che fossero con quello richiamate in vigore le disposizioni tutte che nel Regolamento del 1849 davano norma alla libera amministrazione dei Comuni, senza rifiutare i pochi miglioramenti che il Decreto del 1853 aveva indotto in quel Regolamento;

Considerando che con tale coesistenza di leggi sul regime dei Comuni, gravi difficoltà sarebbero insorte nella congrua applicazione di ciascuna alle relative materie, e che però si rendeva necessario il formare di esse un solo ed unico testo, che in sè comprendesse ed alle loro sedi riferisse tutte le disposizioni rimaste in vigore, rendendone più chiara la lezione e tenendo conto della giurisprudenza del Consiglio di Stato per le correzioni reputate opportune;

Considerando che con tale provvedimento mentre si dà modo alle nuove Rappresentanze Municipali di procedere con sicura e facile norma, nulla si innuova per il presente e nulla si pregiudica per l'avvenire, perchè dagli ordini attuali informati dal principio di libertà sarà agevole il passaggio a quelle Leggi che avranno comuni i popoli Italiani uniti sotto il regime costituzionale del Re Vittorio Emanuele;

Per questi motivi e sul parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

ART. I. Dal primo di gennaio 1860, e per insino a tanto che non sia compiuta anche agli effetti legislativi l'unione della Toscana al Regno di S. M. il Re Vittorio Emanuele, al Regolamento comunale del 20 novembre 1849, al Decreto del 28 settembre 1853, e all'altro più recente del 4 settembre 1859, sottentrerà e sarà riconosciuto in loro vece come unico e solo in uso il nuovo ed emendato testo del

REGOLAMENTO COMUNALE

TITOLO PRIMO

Della Rappresentanza Comunale

CAPITOLO PRIMO

Delle persone e dei Collegi che rappresentano i Comuni e delle loro attribuzioni in generale.

Art. 1. Ogni Comune è rappresentato da un Consiglio Generale, e da un Magistrato composto da

un Gonfaloniere e da Priori: Gonfaloniere e Priori che sono pur essi parte del Consiglio Generale.

Art. 2. La Rappresentanza Comunale ha libera Amministrazione e disposizione delle rendite del Comune, e governa gli Affari di esso in conformità delle Leggi.

Art. 3. Ritenuta l'osservanza dei Regolamenti particolari, dipendono dalla Rappresentanza Comunale, e sono subietto della sua amministrazione e vigilanza, tutte le istituzioni e fondazioni a pro dell'universalità del Comune, le quali o non siano direttamente sottoposte al Governo, o non abbiano per la Legge della fondazione una amministrazione affatto indipendente; e quelle altresì che per volontà dei privati, o in virtù dei predetti Regolamenti particolari, siano ad essa Rappresentanza Comunale sottoposte, ferma stante la proibizione di promiscuare i patrimoni, e l'amministrazione dei Comuni, con quelli di qualunque istituzione, fondazione, o luogo pio, o azienda di qualsivoglia sorta, ancorchè andasse sotto il nome di comunitativa.

Art. 4. Al Consiglio Generale spettano le parti dell'ordinare negli affari del Comune.

Le parti dell'eseguire spettano al Gonfaloniere, o solo, o assistito dai Priori.

Art. 5. Gli uffici di Gonfaloniere, di Priore, e di Consigliere sono gratuiti.

CAPITOLO SECONDO

Della formazione del Consiglio Generale.

Art. 6. Il Consiglio Generale è composto di Consiglieri eletti dai contribuenti alle varie tasse

comunali chiamati dalla presente Legge all'ufficio di Elettori. Ma insino a tanto che non vi siano per Legge generale nuove tasse dirette e variabili, le liste degli Elettori e degli Eligibili non possono essere formate se non di soli contribuenti all'imposta sul Catasto fundiario di Toscana.

Art. 7. Il numero dei Priori e Consiglieri che, oltre il Gonfaloniere, formano la Rappresentanza comunale, è determinato in ragione della popolazione del Circondario di ogni Comune, e nelle seguenti proporzioni:

a) nei Comuni ove la popolazione non supera i 2,000 abitanti, i Priori sono tre, ed i Consiglieri sei;

b) ove gli abitanti sono più di 2,000, ma non oltrepassano i 5,000, i Priori sono quattro ed i Consiglieri otto;

c) ove gli abitanti sono più di 5,000, ma non superano i 10,000, i Priori sono cinque e i Consiglieri dieci:

d) ove gli abitanti sono più di 10,000, ma non oltrepassano i 15,000 i Priori sono sei ed i Consiglieri dodici;

e) ove gli abitanti sono più di 15,000, ma non superano i 20,000 i Priori sono sette, ed i Consiglieri quattordici;

f) ove gli abitanti sono più di 20,000, i Priori sono otto, ed i Consiglieri sedici;

g) nel Comune di Lucca i Priori sono nove e i Consiglieri diciotto;

h) nei Comuni di Firenze e di Livorno i Priori sono dieci, ed i Consiglieri venti.

Agli effetti che sopra, vale a dire per fissare il numero dei Priori e Consiglieri in ciascun Comune dello Stato, si terranno i dati, che circa alla popolazione risultano dai prospetti pubblicati dall'ufficio dello Stato Civile e Statistica generale. Al termine di dieci anni, e quindi di decennio in decennio, saranno ammesse le mutazioni nel numero dei Priori e Consiglieri che corrispondono a quelle delle popolazioni.

Art. 8. Ogni Consiglio generale ha un numero di supplenti non minore di uno per ogni tre Consiglieri. Supplenti sono quelli che hanno avuto più voti immediatamente dopo gli eletti a far parte del Consiglio.

Art. 9. I Consiglieri Comunali e i supplenti sono eletti per via di schede segrete a scrutinio di lista dai contribuenti chiamati dalla Legge all'ufficio di Elettori. Gli Elettori sono convocati ogni anno nel mese di settembre, e possono dividersi a questo unico effetto in sezioni di Collegio, quando occorra per la troppo numerosa, o troppo sparsa popolazione.

Art. 10. Spetta al Consiglio Comunale, con la sanzione del Consiglio di Prefettura, non tanto l'assegnare a ciascuna sezione gli Elettori che debbano rendervi voto, quanto lo stabilire il numero dei Rappresentanti comunali che ciascuna deve eleggere, sempre in proporzione del numero di Elettori che le viene attribuito.

Art. 11. Per la prima elezione della Rappresentanza comunale, come nel caso in cui debba quella rinnovarsi per intero, se il Collegio elettorale del Comune sia diviso in più sezioni, ciascuna se-

zione si considera come Collegio separato, ed elegge, sempre sulla totalità degli Eligibili nel Comune, quel numero di Consiglieri e di supplenti che le viene assegnato. Nei casi ordinari di Elezioni parziali annue, le sezioni formano un solo Collegio, ed i voti di tutti si sommano insieme.

Art. 12. Sono elettori nei Collegi Comunali i due terzi dei contribuenti alla tassa prediale presi per ordine di maggior quota di contributo sul ruolo generale dei contribuenti.

Se però il numero dei contribuenti così chiamati all'ufficio di elettori, non arrivasse al decuplo dei componenti il Consiglio del rispettivo Comune, le Liste elettorali si compiscono fino a quel decuplo coi nomi dei successivi contribuenti maggiormente imposti.

Quando la posta di più condomini, divisa tra loro, darebbe la cifra elettorale a ciascun condomino, tutti potranno votare, altrimenti potrà votare il solo capo-posta.

Art. 13. Non esercitano il diritto elettorale i condannati dai Tribunali ordinari per delitti veri e propri, nel tempo durante il quale scontano la pena, o in quello della contumacia.

Art. 14. Il diritto elettorale si esercita dall'elettore stesso o da chi lo rappresenta per Legge, personalmente, ovvero per scheda segreta, trasmessa in tempo utile al Gonfaloniere, chiusa in un involto sigillato sul quale sia apposta la firma dell'elettore riconosciuta da un Notaro o da un Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 15. Esercitano questo diritto per mezzo di chi li rappresenta per Legge,

- a) i minori,
- b) i pienamente interdetti,
- c) le Amministrazioni pubbliche,
- d) le Corporazioni.

Art. 16. Possono esercitarlo per mezzo di schede nel modo detto di sopra,

- a) gli elettori dimoranti all'estero,
- b) quelli che giustifichino di essere iscritti nelle Liste elettorali di più Comuni,
- c) quelli che giustifichino di non potere intervenire all'adunanza elettorale per causa di malattia,
- d) le donne le quali lo esercitano soltanto per via di scheda.

Art. 17. Sono vietati i mandati.

Art. 18. Gli elettori i quali siano nel tempo stesso rappresentati per legge di altri elettori, potranno votare per sè e per le persone da loro rappresentate.

Art. 19. Tutti li elettori nel Comune sono eligibili, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.

Art. 20. Non possono essere eletti,

- a) quelli che non hanno compiuta l'età di 25 anni,
- b) i Pienamente o mediamente interdetti,
- c) i condannati a pena afflittiva durante il tempo nel quale scontano la pena o quello della contumacia,

d) li stipendiati dal Comune,

e) i Prefetti, Consiglieri, Segretari ed Impiegati qualunque nella Prefettura del Compartimento al quale appartiene il Comune,

f) i Sotto-Prefetti, Impiegati nelle Sotto-Prefetture, Delegati di Governo, Pretori, Cancellieri, Ministri del Censo, e loro aiuti nel rispettivo Circondario,

g) gli addetti al Dipartimento d'Acque e Strade,

h) gli Arcivescovi, Vescovi, Vicari generali, Parrochi ed altri Sacerdoti aventi cura d'anime,

i) le Donne,

k) le Amministrazioni pubbliche e le corporazioni,

l) i contribuenti dimoranti all'estero.

Art. 21. Non possono essere Consiglieri o supplenti nello stesso Consiglio, padre e figlio, avo paterno e nipote, fratello e fratello. Nel caso che siano eletti, ha la preferenza quello che ha un maggior numero di voti, e a parità di suffragi il seniore.

Art. 22. Le note degli Elettori e degli eligibili in ogni Comune saranno formate dal rispettivo Gonfaloniere assistito dal primo Priore e dal Cancelliere Ministro del Censo. Rimarranno quindi affisse per cinque giorni alla porta dell' Ufficio comunale e in altri luoghi opportuni a scelta del Gonfaloniere. Perciò che riguarda la purificazione delle Liste come la direzione delle operazioni elettorali si avrà per norma il Regolamento elettorale del 23 settembre 1859.

Art. 23. Le elezioni si faranno in giorno di domenica, e secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento elettorale.

Art. 24. Perchè si abbiano valide elezioni sarà necessario che vi concorrano almeno la metà degli elettori iscritti, e resteranno eletti quelli che raccolgano la metà più uno dei voti, salvo quanto è detto all' articolo 26.

Art. 25. In caso di parità di voti ha la preferenza il più imposto, quando vi sia anche parità d'imposta, il seniore, e se sia pari anche l'età decide la sorte.

Art. 26. Non concorrendo alla prima adunanza la metà almeno degli elettori, ovvero non essendo rimasti eletti tutti i Consiglieri o supplenti per non avere ottenuta la maggioranza voluta dall' articolo 24, avrà luogo dopo otto giorni una seconda adunanza. In questa saranno sottoposti allo squittinio tanti candidati che nella prima adunanza ottennero un maggior numero di voti senza successo, quanti corrispondano al doppio dei Consiglieri o supplenti che rimangono ad eleggersi. I suffragi degli elettori non potranno cadere che sugli individui componenti codesta lista di candidati. L' elezione sarà fatta a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 27. Nei casi di vacanza di un qualche posto di Consigliere i supplenti sono chiamati per ordine del ruolo, da formarsi secondo il maggior numero dei voti ottenuti nelle elezioni, a far parte del Consiglio.

Art. 28. Gli eletti che senza scuse riconosciute

legittime dal Consiglio generale, rifiutino l'ufficio a cui li chiama la Legge, incorrono la multa di lire cento da cedere a pro del Comune. Non possono però dal Consiglio rifiutarsi le scuse,

- a) Degli Impiegati Regi in servizio continuo,
- b) Dei malati cronici e degli ottuagenari,
- c) Degli affatto ciechi o sordi,
- d) Degli aventi rappresentanza o uffici comunali in altri Comuni.

Art. 29. Chiunque debba ritenersi per accettante l'ufficio di Priore o Consigliere, o per non averne fatta rinunzia o rifiuto, o per averlo accettato espressamente, o per averlo esercitato di fatto, non potrà altrimenti far valere titoli di scusa, sebbene ammessi dalla Legge; e dovrà continuare per tutto il tempo stabilito senza potersene esimere, nemmeno col dichiararsi pronto a pagare la penale di rifiuto.

Art. 30. I Consiglieri Comunali nuovamente eletti entrano in ufficio il primo gennaio dell'anno che segue immediatamente quello della loro elezione, e vi restano per quattro anni intieri, salvo però il caso della prima elezione, e salvo quanto si dice più sotto agli articoli 36 e 37.

Art. 31. I Consigli generali si rinnovano per un quarto ogni anno.

Art. 32. Nel caso in cui per avvenuta intiera rinnovazione del Consiglio, o per altro qualsivoglia motivo, il grado di anzianità non basti a de-

terminare il quarto dei Consiglieri che debbono a fine d'anno uscire di ufficio, la sorte decide.

Art. 33. La stessa regola vale per i supplenti: ma il supplente che subentrò nel luogo di un Consigliere, ne compie il quadriennio.

Art. 34. Coloro che escono d'ufficio, sono tutti rieleggibili. Alla seconda e altre successive loro elezioni, purchè avvenute senza interruzione di tempo, possono però scusarsi, e la scusa è ammessa unicamente per un tempo corrispondente a quello per cui abbiano durato nell'ufficio.

Art. 35. Perde la qualità di Consigliere, o di supplente, chiunque si trovi ridotto in una di quelle condizioni che sarebbero state d'impedimento alla elezione.

Art. 36. Il Governo ha il diritto di sciogliere i Consigli comunali, conservando, se vuole, il Gonfaloniere.

Art. 37. Sciolto un Consiglio comunale i supplenti presieduti o dal Gonfaloniere, se conservato, o da quello che tra di essi è primo per ordine di ruolo, assumono momentaneamente la Rappresentanza del Comune, a fine di procedere alla immediata convocazione degli Elettori comunali per la formazione del nuovo Consiglio, ed a fine altresì di provvedere a quanto possa essere reclamato con assoluta urgenza pel servizio del Comune.

Art. 38. Fatte le elezioni colle forme stabilite dalla Legge, ed osservato per le Sezioni del Collegio elettorale quanto è disposto all'art. 11, il nuovo Consiglio si intende a tutti gli effetti, sia di rinnovarsi per quarto, sia per compiere l'ufficio, surrogato a quello cui venne sostituito.

CAPITOLO TERZO

Della formazione del Magistrato dei Priori.

Art. 39. Il Magistrato si compone del Gonfaloniere e di Priori, membri che sono del Consiglio generale secondo le proporzioni stabilite dall'art. 7.

Art. 40. I Priori sono eletti dal Consiglio stesso per schede segrete a scrutinio di Lista, ed a maggioranza assoluta di voti. Se nella prima votazione non rimangono vinti tutti i Priori da eleggere, si procede nelli stessi modi ad una seconda votazione per i posti di Priore, tuttavia scoperti. Se nemmeno in questa seconda votazione si ottiene maggioranza assoluta per completare il Magistrato, e qualche posto di Priore resta scoperto, si procede ad una terza votazione, e in questa la maggioranza relativa è sufficiente. In caso di parità di voti la sorte decide.

Art. 41. Gli Impiegati Regi in servizio continuo non possono essere eletti Priori.

Art. 42. L'ufficio dei Priori dura insino a che l'eletto ha diritto di risedere nel Consiglio generale.

CAPITOLO QUARTO

Della nomina del Gonfaloniere.

Art. 43. Il Gonfaloniere è nominato dal Governo tra i componenti il Consiglio generale, ed il sup-

plente primo per ordine di ruolo, entra nel posto che per tal nomina rimase vacante.

Art. 44. Il Gonfaloniere resta in carica un quadriennio.

Art. 45. Il Gonfaloniere nominato a quadriennio incominciato, compie il quadriennio del suo antecessore.

Art. 46. Un Gonfaloniere non può essere confermato in carica dopo il quadriennio compiuto, se durante l'esercizio della carica sia spirato il tempo del suo ufficio di Consigliere, e non sia stato rieletto dal voto degli Elettori a formar parte del Consiglio generale.

Art. 47. Se il Gonfaloniere è assente, o legittimamente impedito, ne assume le veci il primo in ordine di nomina tra i Priori non impediti.

Art. 48. Spetta al Governo il diritto di rimuovere il Gonfaloniere dal suo ufficio sulla proposta del Consiglio dei Ministri e sotto la loro responsabilità.

Art. 49. Il Gonfaloniere remosso resta a far parte del Consiglio generale, quando non sia decorso il quadriennio dalla sua elezione a Consigliere.

TITOLO SECONDO

**Delle attribuzioni
della Rappresentanza Comunale.**

CAPITOLO PRIMO

*Delle attribuzioni delle adunanze
del Consiglio generale.*

Art. 50. Il Consiglio generale si aduna necessariamente tre volte l'anno per trattare affari:

Una volta al principio del mese di gennaio;

Una volta nel mese di marzo;

Una volta nei mesi di settembre o di ottobre;

Ogni adunanza può durare più giorni successivi, se non sono stati esauriti gli affari proposti nel primo giorno dell'adunanza.

Art. 51. Oltre le tre adunanze prescritte dalla Legge, il Consiglio generale non potrà essere adunato se non per ordine del Ministro dell'Interno o del Prefetto, o anche dal Magistrato in casi straordinari, ma colla annuenza del Prefetto, e per trattare soltanto dell'oggetto che provocò la straordinaria convocazione.

Art. 52. Nell'adunanza del gennaio il Consiglio generale,

- 1.° Verifica la validità delle elezioni;
- 2.° Elegge i Priori;
- 3.° Approva i reparti delle Tasse;

4.° Elege fuori del Magistrato dei Priori una Commissione incaricata di sindacare il rendimento di conti fatto dal Gonfaloniere, e l'operato del medesimo nella gestione dell'anno precedente, con incarico ai Sindaci di presentare il rapporto della fatta revisione nell'adunanza del marzo.

Art. 53. Nell'adunanza del marzo delibera sul rendimento di conti dell'annata precedente, previo esame del rapporto dei Sindaci, e assente il Gonfaloniere quando si tratta del suo operato.

Art. 54. Nell'adunanza dell'autunno il Consiglio generale,

1.° Elege;

a) La Commissione dei repartitori delle Tasse da esigere, oltre la fundiaria, scegliendoli tra gli interessati, ma fuori del suo seno;

b) I componenti la Deputazione comunale per il Reclutamento militare, e i loro supplenti;

c) Nomina i deputati per l'arruolamento della Guardia Nazionale quando esista nel Comune, ed il Consiglio di amministrazione della medesima.

2.° Delibera sullo stato presuntivo delle entrate e spese presentato dal Gonfaloniere per l'anno successivo;

3.° Determina nei limiti assegnati dalla presente Legge, le imposte dell'anno stesso.

Art. 55. Nell'una o l'altra delle suddette tre adunanze, il Consiglio generale,

1.° Nomina gli squittinatori per le Elezioni comunali;

2.° Determina gli uffici, gli stipendi e i salari; gli aumenti e decrementi dei medesimi, precedentemente però alla nomina o conferma degli impiegati e degli inservienti del Comune, e ne fissa gli oneri, secondo i termini stabiliti dalle Leggi concernenti ai diversi rami del pubblico servizio;

3.° Nomina, conferma o licenzia gli Impiegati;

4.° Conferisce i posti di studio, doti, altri sussidi di collazione del Comune;

5.° Delibera:

a) Sopra ogni cosa che interessi il patrimonio del Comune; sulla destinazione delle sue proprietà e beni; sui progetti di opere da eseguirsi a spese del Comune, o col suo concorso;

b) Sulle azioni da intestarsi o sostenersi in giudizio, tanto in prima, quanto nelle successive istanze, e sui ricorsi;

c) Sulle occupazioni del suolo di pertinenza comunale, e sulle servitù che vi si volessero imporre; ritenuta l'osservanza delle Leggi e consuetudini in vigore;

d) Sulle domande di edificare mulini, ponti, callaje, pescaje, e ogni altra qualsivoglia opera che innovi lo stato degli alvei dei fiumi, torrenti, canali, e altri corsi d'acqua e loro pertinenze, ai termini del Regolamento del 10 aprile 1782, e degli altri Ordini veglianti in proposito;

e) Sui progetti di regolamenti locali di polizia municipale;

f) Sulle offerte e doni da riceversi in nome del Comune; sulle onorificenze da conferirsi, e sulla formazione di commissioni speciali;

g) Sulla istituzione di fiere e mercati ai termini delle Leggi, proponendone i regolamenti;

h) Sulla fondazione di qualunque specie di istituzioni a vantaggio del Comune, e sul governo e amministrazione delle già esistenti.

6.° Emette o informa le proposizioni concernenti a mutazioni nella circoscrizione del territorio comunale.

7.° Sulla domanda e proposizione del Ministro del Censo approva la spesa occorrente e da contemplarsi nel Bilancio per la rinnovazione dei campioni estimali ridotti inservibili.

8.° Provvede infine a tutti i bisogni dell'Amministrazione locale, il cui adempimento ecceda le facoltà del Magistrato e del Gonfaloniere.

Art. 56. I Consiglieri Comunali prendono posto per ordine di nomina. I nominanti contemporaneamente lo prendono secondo il numero dei voti ottenuti. In caso di parità, il seniore ha la precedenza. Se anco la età sia pari, decide la sorte.

Art. 57. Le adunanze sono legali coll' intervento di due terzi dei membri che compongono il consesso: ove i due terzi non siano intervenuti, i Consiglieri presenti decidono se la seduta debba prorogarsi ad altro giorno, o se debbano chiamarsi alla seduta medesima tanti supplenti, quanti bastino a compiere il numero legale.

Art. 58. I Consiglieri non legittimamente impediti che mancano alle adunanze, pagano una multa di lire cinque. Se però la loro mancanza è stata d'impedimento alle deliberazioni, o se sia stato necessario chiamarvi qualche supplente, la multa è portata a dieci lire, oltre alla responsabilità per le conseguenze dannose dell'assenza. Queste multe da esigersi dal Camarlingo col privilegio del braccio regio vanno a beneficio del Comune. Della legittimità dell'impedimento conosce il Consiglio generale, il quale esaminati i fatti, accoglie o rigetta la scusa con deliberazione motivata.

Art. 59. Il Consiglio Generale procede per deliberazioni e stanziamenti vinti a pluralità di suffragi segreti.

Art. 60. In caso di parità di voti non si ha per vinto il partito.

Art. 61. Nelle adunanze dei Consigli generali l'Attuario è il Cancelliere Ministro del Censo il quale firma col Gonfaloniere in doppio originale i partiti di tutte le adunanze; dei quali originali uno rimane presso il Gonfaloniere, e l'altro si conserva nella Cancelleria.

Art. 62. Le deliberazioni dei Consigli generali sono sempre ostensibili agli interessati.

Per miglior notizia del pubblico si affiggerà nei luoghi consueti l'estratto di quelle deliberazioni che maggiormente riguardano all'interesse generale del Comune e di che vien fatta parola agli art. 80 e 83, non senza che trattandosi di nuove spese, di nuovi lavori sien chiaramente indicate le somme presagite da erogarsi nelle une e negli altri.

Art. 63. Ad ogni Consiglio comunale è vietato il porsi in diretta corrispondenza con altro Consiglio comunale, e ingerirsi in atti che sieno estranei alle attribuzioni ad essi conferite dalla presente Legge.

Art. 64. Si hanno per nulle le deliberazioni dei Consigli generali in che non siano state osservate le forme stabilite nel presente Regolamento, o che sieno contrarie ai precetti sia di questo, sia delle altre Leggi dello Stato.

Art. 65. Delle contravvenzioni all'art. 63 conosce e giudica il Prefetto in Consiglio di Prefettura; delle nullità indicate all'art. 64 conosce e giudica il Consiglio di Prefettura, senza pregiudizio delle particolari procedure contro coloro i quali avessero scientemente partecipato nei Consigli comunali ad atti che sieno punibili ai termini delle Leggi criminali.

CAPITOLO SECONDO

Delle attribuzioni e delle adunanze del Magistrato.

Art. 66. Il Gonfaloniere in un coi Priori cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale. Attuario del Magistrato è il Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 67. Ognuno di loro coadiuva altresì il Gonfaloniere in quella parte di attribuzioni che gli è dal medesimo assegnata.

Art. 68. A richiesta del Gonfaloniere i Priori provvedono al retto adempimento delle deliberazioni del Consiglio generale.

Art. 69. Dei partiti presi a tale effetto viene fatta motivata relazione al Consiglio generale nella prima successiva adunanza.

Art. 70. Il Magistrato,

1.° Delibera:

a) Sui reclami concernenti le liste elettorali comunali compilate dal Gonfaloniere;

b) Sulle azioni possessorie da intentarsi in prima istanza;

c) Sui rimborsi dovuti agli Spedali ed altri Istituti di Carità, per conto di comunisti poveri che vi siano stati ammessi colle condizioni volute dalle leggi vigenti;

d) Sulla nomina dei Periti quando abbisogni l'opera loro, e non vi abbia provveduto il Consiglio generale;

e) Sull'ammissione del Procuratore o Sostituto del Camarlingo;

f) Sugli accidentali cambiamenti dei giorni destinati alle fiere e mercati.

2.° Conosce dei reclami contro le operazioni dei Repartitori delle tasse e ne delibera le correzioni se hanno luogo;

3.° Assiste ai pubblici incanti di ogni specie che si fanno per interesse del Comune;

4.° Nomina coloro i quali fanno le veci del Gonfaloniere nella presidenza dei Collegi elettorali comunali e loro sezioni. Nomina altresì coloro, i quali nelle Adunanze elettorali per le votazioni assistono il Presidente;

5.° Invigila e assiste alle operazioni degli Squittinatori per le elezioni comunali;

6.° Prepara le notizie e informazioni da presentarsi al Consiglio generale sugli affari di maggiore rilievo;

7.° Approva e stanZIA il rimborso delle spese di gite dei Grascieri;

8.° Prende in caso di urgenza le deliberazioni che rispetto all'esecutivo eccedono le competenze del solo Gonfaloniere, e sempre per riferirne poi al Consiglio generale, al quale inoltre propone tutti quei provvedimenti e quelle deliberazioni che crede di vantaggio al governo e alla amministrazione del Comune;

9.° Rappresenta il Comune in tutte le pubbliche funzioni sacre e popolari, alle quali il Magistrato interviene secondo le Leggi e consuetudini, in abito di cerimonia.

Ma i Priori non cattolici si astengono dall'intervenire alle funzioni sacre, come i Priori e Consiglieri non cattolici si astengono parimente dal render voto nelle deliberazioni sopra materie attinenti al culto e alla religione cattolica.

Art. 71. Nè il Gonfaloniere nè i Priori componenti il Magistrato possono prendere deliberazioni le quali portino aumento di spesa alle previsioni del Bilancio, se non in caso di necessità e di urgenza e purchè vi siano assegnamenti disponibili sulla massa di rispetto: dalla quale in verun caso non deve distrarsi quanto abbisogni alle spese di amministrazione del Comune nel primo bimestre della annata successiva. Non possono nemmeno proporre,

nè i Consigli generali votare stanziamenti di nuove spese nel corso dell'anno, se non in caso di necessità assoluta e che provenga da forza maggiore, e ciò avvenendo, se non bastino i fondi previsti nel Bilancio per massa di rispetto, non si potrà procedere nè a stanziare nè a raccogliere i fondi occorrenti, se non previa la legge particolare o il Decreto di che nei seguenti articoli 84, 91.

Art. 72. Le adunanze del Magistrato sono valide per l'intervento di due terzi dei suoi membri, purchè il numero degli intervenuti non sia mai minore di tre. Se manchi il numero legale sono chiamati a supplire tanti Consiglieri quanti bastano a compierlo.

Art. 73. Per le adunanze del Magistrato valgono i precetti degli articoli 56, 58, 59, 60 e 62 in principio 63, 64 e 65 concernenti le adunanze del Consiglio generale. Le penali comminate dall'Art. 58, per la mancanza alle adunanze, si estendono quanto ai Priori anche alla mancanza alle pubbliche comparse di che all'art. 70 § 9.

CAPITOLO TERZO

Delle attribuzioni del Gonfaloniere.

Art. 74. Il Gonfaloniere

- 1.° È capo dei vari Uffizi del Comune;
- 2.° Invigila al buon andamento di tutto il servizio del Comune, e all'esatto adempimento degli obblighi imposti a ciascuno degli impiegati comunali.

3.° Convoca a forma della Legge, presiede, sospende e scioglie le adunanze del Consiglio generale, e del Magistrato;

4.° Ha l'iniziativa delle proposizioni nei Consigli comunali; ma non è vietato a chi voglia tra i Consiglieri lo assumerla, purchè prima di fare in Consiglio la sua proposizione ne abbia fatta comunicazione al Gonfaloniere in tempo da poterla esaminare nel Magistrato;

5.° Conserva sotto la sua responsabilità le carte pertinenti alla amministrazione corrente del Comune; tutte le altre carte, filze, e documenti, proseguendo a rimanere sotto la custodia del Cancelliere Ministro del Censo;

6.° Forma le Liste degli Elettori comunali con l'assistenza del Cancelliere Ministro del Censo;

7.° Convoca e presiede le Adunanze elettorali del Comune a forma della Legge, e del Regolamento per le elezioni comunali;

8.° Forma coll' assistenza del Cancelliere Ministro del Censo gli stati presuntivi delle rendite e spese annue, e fa il rapporto della sua amministrazione da sottoporsi al sindacato e alla deliberazione del Consiglio generale;

9.° Sui documenti che gli vengono forniti dal Camarlingo prepara il rendimento di conti della amministrazione comunale, valendosi dell' opera del Cancelliere Ministro del Censo, secondo il prescritto della vegliante Circolare del 24 gennaio 1855;

10.° Sospende gli inservienti, e, sentito il Magistrato, gli impiegati del Comune, quando ciò sia voluto da imperiosi motivi, per renderne poi conto al Consiglio generale;

11.° Eseguisce tutte le deliberazioni del Consiglio generale, e del Magistrato, ed autentica colla sua firma gli atti tutti interessanti il Comune;

12.° Spedisce e firma i mandati di pagamento nei limiti dello stato di previsione, o delle autorizzazioni straordinarie, interrogato prima il Cancelliere Ministro del Censo;

13.° Presiede ai pubblici incanti che sian fatti per interesse del Comune, coll'assistenza di due o più Priori delegati dal Magistrato;

14.° Rappresenta il Comune nella celebrazione dei Contratti;

15.° Fa qualunque atto necessario a tutelare e conservare i beni, e i diritti del Comune, e lo rappresenta in giudizio;

16.° Invigila alla formazione dei Dazzaioli delle diverse tasse, e rendite del Comune, la quale sta, come per lo innanzi, a carico dei Cancellieri Ministri del Censo;

17.° Invigila altresì alla puntuale esazione di tutte quante le rendite del Comune;

18.° Ordina affiggersi nei luoghi consueti l'estratto delle deliberazioni di che all'art. 62; non senza indicare puntualmente negli avvisi il giorno della pubblicazione o affissione medesima.

19.° Ordina la esecuzione dei lavori approvati dal Consiglio generale, e la invigila ai termini delle deliberazioni;

20.° Procura l'osservanza dei Regolamenti di polizia municipale;

21.° Ha facoltà di esaminare i libri del Catasto per accertarne la regolarità, e quando oc-

corra presenta le sue osservazioni alla Direzione del Pubblico Censimento;

22.° Sopravvede a tutte le istituzioni e fondazioni di utilità e comodo pubblico, dipendenti dal Comune;

23.° Conferisce i sussidi di latte, ma sempre dentro la cifra stanziata per questo titolo nel Bilancio di previsione, e rende conto al Magistrato delle fatte collazioni;

24.° Rilascia fedì di povertà e miserabilità, anche agli effetti giudiciari ai termini della Legge;

25.° È incaricato,

a) Della vigilanza e cooperazione al censimento della popolazione a forma della Legge;

b) Di presiedere la Deputazione comunale pel Reclutamento militare, e di fare tutto quanto pel Reclutamento medesimo è a lui richiesto dalla Legge;

c) Di preparare i materiali per la formazione e continuazione dei Ruoli della Guardia Nazionale, di presiedere la Deputazione di arruolamento di essa, e di eseguire inoltre tutto quanto gli viene imposto rispetto a ciò dalla Legge e dai Regolamenti;

d) Degli atti a lui delegati dal Governo, e dalle pubbliche Amministrazioni ai termini della Legge;

e) Finalmente d'invigillare d'accordo con le Autorità dello Stato, a tutto quanto è necessario secondo i tempi e le circostanze, al ben'essere, alla salute, alla prosperità, e alla sicurezza degli amministrati.

Art. 75. Il Gonfaloniere porta per distintivo una Medaglia del modello approvato, appesa dalla parte sinistra dell'abito, col nastro del colore del campo dello stemma del Comune.

Art. 76. Può avere un Segretario pagato dal Comune.

Art. 77. Riceve per le spese d'Uffizio una indennità stanziata dal Consiglio generale, ma oltre questa non può pretendere qualunque altro siasi rimborso di spese.

TITOLO TERZO

Dell'Amministrazione economica dei Comuni e del Cancellier Ministro del Censo

CAPITOLO PRIMO

Della Amministrazione economica dei Comuni.

Art. 78. Ai bisogni e alle spese dei Comuni deve supplirsi colle entrate loro di qualsivoglia provenienza che non abbiano una speciale destinazione, e, per quanto occorra, colla imposta annuale.

Art. 79. I comuni impongono per conto loro coll'aggiungere alle tasse prediale e personale dello Stato, una sovraimposta equabilmente distribuita.

Art. 80. Lo stato presuntivo delle spese annue contiene sempre le seguenti che sono necessarie ed obbligatorie pei comuni:

- 1.° Il pagamento delle tasse dello Stato;
- 2.° La soddisfazione dei debiti e degli oneri patrimoniali del Comune;
- 3.° Le spese dell'Amministrazione comunale, e così gli stipendi, i salari, e le indennità;
- 4.° Le spese occorrenti pel servizio sanitario;
- 5.° Quelle per la corrispondenza epistolare;
- 6.° Quelle per la Guardia Nazionale;
- 7.° I mantenimenti e restauri ordinari degli acquedotti, delle fonti, delle strade accampionate, delle fabbriche comunali, e del mobiliare di queste;
- 8.° Le spese di quei Cimiteri i quali sono a carico del Comune per Legge o per speciali risoluzioni governative;
- 9.° Quelle per i dementi miserabili, pel trasporti dei malati pur miserabili, e pel sussidi di latte;
- 10.° Quelle della pubblica istruzione dentro i limiti fissati dalla Legge;
- 11.° Le spese di polizia municipale;
- 12.° Quelle per la illuminazione notturna ove questa si trovi stabilita;
- 13.° Le spese dei Registri dello Stato Civile;
- 14.° Quelle consuete di culto, di feste pubbliche, di elargizioni pie, e sussidi;
- 15.° E generalmente tutte le spese poste a carico dei Comuni da forza maggiore, dalle Leggi, e dagli ordini veglianti, e da future legislative disposizioni.

Art. 81. Alle previsioni di spese enumerate nel precedente Articolo, deve aggiungersi una massa di rispetto non minore del ventesimo nè maggiore del decimo delle spese contemplate per l'annata.

Art. 82. I Consigli generali provvedono alle previsioni contemplate nei due articoli precedenti, imponendo quanto bisogna in conformità degli art. 78 e 79 in modo che non debba passarsi da una annata all'altra, con residuo di debito.

Art. 83. Oltre a ciò, per far fronte a spese che sieno di rilevante ed evidente utilità e convenienza, gli stessi Consigli generali possono stanziare una sovraimposta sulle tasse dirette e variabili a seconda delle spese del Comune.

Questa sovraimposta però non dovrà mai nel suo totale eccedere la somma che ragguaglia al tre per cento della sola rendita imponibile del Comune desunta dal Catasto fundiario, e non potrà rinnovarsi nel corso di quegli anni nei quali in virtù di precedenti deliberazioni, e per le ratizzazioni di che nei seguenti art. 88 e 90 fosse già stata esaurita.

Delle spese nelle quali si eroga la sovraimposta, sarà formato un titolo particolare tanto nel Bilancio di previsione quanto nel rendimento di conti.

Art. 84. Per maggiori aumenti d'imposta è necessaria una Legge speciale.

Art. 85. Lo stato presuntivo delle entrate e spese d'ogni Comune, da compilarli giusta le norme statuite dalla vegliante Circolare del 24 gennaio 1855, deve essere presentato all'esame del Prefetto nel mese di novembre a fine di accertare

che tutte le disposizioni della Legge, siano state osservate, che non sia stata tralasciata veruna delle spese necessarie e obbligatorie a forma dell'art. 80 e che le entrate previste siano sufficienti e tutte esigibili. Ove sia luogo a supplire o correggere, il Prefetto trasmette i suoi rilievi ai Consigli generali, e conosciute le repliche pronunzia le opportune risoluzioni in Consiglio di Prefettura.

Art. 86. È in facoltà dei Consigli generali il sottoporre all'esame del Consiglio d'Arte presso la Direzione dei lavori di acque e strade, e fabbriche civili dello Stato, i progetti dei lavori di rilevante dispendio, e di molta difficoltà di esecuzione, non meno che quelli i quali richiedono cautele particolari. Questi progetti dovranno essere trasmessi al Consiglio d'Arte per l'organo dei Prefetti, ai quali i Consigli generali sono tenuti a giustificare che abbiano disponibili i fondi necessari. Quando il voto del suddetto Consiglio d'Arte è richiesto dai Rappresentanti comunali corre loro l'obbligo di uniformarsi nella esecuzione del proposto lavoro, se persistono nel volerlo eseguire.

Trattandosi però di opere monumentali esistenti, qualunque lavoro, o restauro che voglia farsi a quelle, deve essere approvato in arte dal Consiglio predetto, ritenuta sempre la osservanza dei Regolamenti concernenti alla loro conservazione.

Art. 87. Rispetto agli accolti, sia per la costruzione e mantenimento di strade, sia per ogni altra specie di lavori che si fanno per conto dei Comuni, debbono osservarsi le leggi e gli ordini veglianti in quanto non vi sia derogato dal presente Regolamento.

Art. 88. È permesso ai Consigli generali di non pagare nell'anno della esecuzione del lavoro tutto intiero il prezzo del lavoro medesimo, e così di ratizzarlo in più anni, purchè però non si oltrepassi il quadriennio.

Art. 89. Fuori del caso contemplato nel precedente art. 88 è vietato ai Consigli generali far debiti, ed alienare senza le autorizzazioni di che nei seguenti articoli 90 e 91.

Art. 90. Le ratizzazioni di prezzo dei lavori oltre il quadriennio, possono essere approvate dal Ministro dell' Interno, purchè non oltrepassino il novennio. Ugualmente i debiti e le alienazioni che non eccedano nell'importare un ottavo del contingente annuo dell'imposta comunale, possono approvarsi dal Ministro dell'Interno; il quale però non concede mai questa approvazione più di una volta nel medesimo anno.

Art. 91. Per debiti e alienazioni di somma maggiore è necessaria una Legge speciale; e in assenza delle Assemblee, un Decreto speciale del Governo, quando concorre l'urgenza.

Art. 92. I rendimenti di conti annui, compilati secondo le norme statuite dalla Circolare dei 24 gennaio 1855 debbono essere sottoposti al sindacato della Ragioneria della Prefettura nel mese di marzo. Sulle osservazioni del Ragioniere, e sulle repliche del Consiglio generale, pronunzia il Consiglio di Prefettura.

Art. 93. Lo stato presuntivo delle entrate e spese ed il rendimento di conti annuo, debbono essere resi ostensibili agli interessi nell'ufficio Comunale. Il Consiglio generale può anche commet-

tere un ristretto e ordinarne la stampa e pubblicazione.

Art. 94. La Cassa del Comune è affidata ad un Camarlingo del quale sarà parlato in appresso.

Art. 95. I Comuni non possono stare in giudizio come attori sia in prima, sia in seconda istanza, nè proporre ricorsi avanti la Corte di Cassazione senza esservi stati autorizzati dal Consiglio di Prefettura. Possono senza questa previa autorizzazione comparire in giudizio, quando vi siano chiamati come rei convenuti; ma hanno bisogno di essa per la legittima prosecuzione degli atti. Possono per altro, o come attori, o come rei convenuti, senza bisogno di autorizzazione fare gli atti preservativi, conservatori, o interruttivi il corso delle prescrizioni, non meno che intentare le azioni meramente possessorie nel giudizio sommario.

Art. 96. Insorgendo contestazioni fra Comune e Comune, non possono questi presentarsi in giudizio, se non dopo una deliberazione del Consiglio di Stato che autorizzi il rinvio dei Comuni stessi al Tribunale ordinario. Le questioni per altre che insorgessero tra i componenti la Rappresentanza comunale, ed i suoi ufficiali, sì per le competenze, come per causa di precedenza, prerogative o altri simili diritti onorifici, non si portano alla decisione dei Tribunali, ma definitivamente si decidono dal Consiglio di Stato medesimo.

Art. 97. Sono mantenute in vigore le Leggi che vietano ai Comuni di tenere beni in amministrazione e quelle concernenti la materia livellare.

Sono mantenute altresì le approvazioni che nei diversi casi concernenti la materia livellare sono

richieste dalla Legge de' 24 aprile 1845 e che in virtù della Legge del 9 marzo 1848 (Titolo XII) interpongonsi dal Prefetto in Consiglio di Prefettura.

CAPITOLO SECONDO

Del Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 98. Il Cancelliere Ministro del Censo, come Attuario e Consultore legale assiste alle adunanze tanto del Consiglio generale, quanto del Magistrato, e senza prendere parte alle discussioni e deliberazioni dei due collegi, è tenuto soltanto a rammentar loro all'occorrenza le Leggi e gli Ordini vigenti, notando le fatte avvertenze nel Protocollo delle deliberazioni per proprio discarico.

Art. 99. I giorni delle adunanze del Consiglio generale e del Magistrato si combinano fra il Gonfaloniere ed il Cancelliere Ministro del Censo.

Art. 100. Il Cancelliere è in obbligo di accompagnare nelle pubbliche comparse la Rappresentanza comunale del luogo di sua residenza.

Art. 101. Assisterà inoltre il Gonfaloniere in tutte le operazioni che sono partitamente indicate nelle diverse disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO QUARTO

Degli Uffiziali, Impiegati e Inservienti Comunali.

CAPITOLO PRIMO

Degli Uffiziali Comunali.

Art. 102. Gli uffici a cui vengono chiamati i soli interessati alla buona amministrazione del Comune, ma con dipendenza dal Consiglio generale, sono quelli,

Di Camarlingo, e
Di Grasciere.

Del Camarlingo.

Art. 103. Il Camarlingo è sempre uno dei contribuenti nel Comune da eleggersi per tratta e partito.

Art. 104. Dal Consiglio generale si determina lo stipendio, le cautele, e le condizioni tutte del Camarlingato; e conseguentemente il contributo di imposta che rende obbligatorio l'esercizio dell'ufficio di Camarlingo; contributo da stabilirsi in modo che quest'obbligo si estenda almeno alla terza parte, e non oltrepassi i due terzi dei contribuenti.

Art. 105. I nomi dei paganti la quota di contributo fissato dal Consiglio generale, entrano nella borsa dalla quale deve estrarsi il Camarlingo.

Art. 106. Per la nomina del Camarlingo sono tratti tre nomi dalla borsa in adunanza del Consi-

glio suddetto, e ciascun nome viene partitato separatamente.

È Camarlingo quello che oltre la maggioranza assoluta ottiene maggiore numero di voti, dovendosi rinnovare la estrazione ed il partito, fino a tanto che uno resti vinto come sopra.

Art. 107. Sono eligibili al posto di Camarlingo soltanto coloro i quali hanno piena facoltà di contrarre obbligazioni civili.

Art. 108. Se alcuno legittimamente nominato all'impiego di Camarlingo ricusi di accettarlo, è obbligato a pagare una penale di lire cento da cedere in beneficio di chi sia poi nominato in luogo suo; e così di mano in mano sino a tanto che si trovi uno che accetti l'ufficio, il quale, avrà diritto di godere delle penali di tutti i rifiuti antecedenti.

Art. 109. Il Camarlingo dura in ufficio un quadriennio.

Art. 110. Se nel procedere a nuova elezione, nuovamente esca per tratta, e nuovamente abbia la maggioranza dei voti del Consiglio generale, il Camarlingo che esce d'ufficio può essere rieletto per altro quadriennio e così di seguito.

È ammessa per altro alla seconda elezione la scusa, e per il tempo di quattro anni.

Art. 111. Il Camarlingo può deputare altra persona che ne adempia le incombenze, come Procuratore, o Sostituto.

Questi deve essere approvato dal Magistrato, ed agisce sotto l'intera responsabilità del Camarlingo mandante, o sostituente.

Art. 112. Nè il Camarlingo nè il Sostituto o

Procuratore possono far parte del Consiglio comunale.

Art. 113. Se un Camarlingo muoia prima che abbia consumato il tempo stabilito alla durata del suo ufficio, non è vietato al figlio, al padre, al fratello, e all'erede del defunto di esercitar l'impiego per il tempo che resta, purchè consentano il Magistrato e i mallevadori.

Art. 114. Sono esenti dal diritto di registro le mallevatorie, e cauzioni da prestarsi dai Camarlinghi comunali, e dai loro mallevadori.

Art. 115. Dentro il mese di gennaio di ciascun anno, i Camarlinghi comunitativi dovranno aver presentati ai rispettivi Gonfalonieri tutti i documenti necessari alla compilazione dei rendimenti di conti dell'annata precedente; e mancando a ciò incorreranno nella penale di lire tre al giorno a beneficio del Comune, finchè non abbiano adempito a questo dovere. Nè il Consiglio generale, nè il Magistrato possono ammettere scuse del ritardo, nè prorogare il termine superiormente stabilito alla presentazione dei documenti medesimi, secondo le norme statuite nella Circolare del dì 24 gennaio 1855, la quale è mantenuta in vigore in tutte le sue parti.

Art. 116. Restano fermi come in passato gli obblighi del Camarlingo comunale per l'esazione tanto delle tasse che si riscuotono per conto del Comune, quanto di quelle che si collettano per conto dello Stato.

Art. 117. Le penali a carico dei morosi nel pagamento delle tasse, vanno per metà a beneficio

del Camarlingo, per l'altra metà a beneficio del Comune in compenso della prestazione fissa che per cotal titolo paga all'Erario.

Art. 118. I Regolamenti attualmente veglianti rispetto ai Camarlinghi durano nella loro piena osservanza in ogni parte che non sia contraria ai precetti del presente Regolamento.

Dei Grascieri.

Art. 219. I Grascieri sono eletti dal Consiglio generale fra i contribuenti che risiedono nel Comune.

Sono almeno due. Se il bisogno del servizio lo richiede possono essere portati infino a sei.

Art. 120. I Grascieri :

1.° Dipendono dal Gonfaloniere, e dal Magistrato;

2.° Hanno diritto al rimborso delle spese, se sono obbligati a gite per causa delle loro incombenze;

3.° Sono incaricati,

a) di assistere ai mercati per tutelare il buon ordine, e la libertà delle contrattazioni; e di invitare il Gonfaloniere a provvedere o provocare i provvedimenti necessari all'uopo;

b) di vigilare alla esattezza dei pesi e misure;

c) di tenere il registro dei prezzi di tutti i generi alimentari, e di altri soliti vendarsi nei

mercati del Comune, compilandone le mercuriali da rimettersi periodicamente al Gonfaloniere;

d) di sorvegliare alla vendita delle carni, e di ogni altra sorta di commestibili acciò non si consumino pel vitto umano generi infetti e di qualità nociva alla salute;

e) di eccitare l'autorità competente per l'applicazione delle Leggi a tutto ciò relative nei casi di trasgressione.

CAPITOLO SECONDO

Degli Impiegati Comunali.

Art. 121. Sono Impiegati comunali:

- 1.° I Medici, e Chirurghi condotti, e le Levatrici condotte;
- 2.° L'Ingegnere, e l'Assistente ai lavori;
- 3.° I Maestri e le Maestre di Scuola;
- 4.° Il Segretario del Gonfaloniere;
- 5.° Il Distributore di lettere;
- 6.° L'Ispettore di polizia municipale.

Art. 122. I Medici e Chirurghi condotti, e le Levatrici condotte, sono a nomina dei Consigli generali, e accudiscono alle loro incombenze in conformità degli oneri e delle condizioni delle rispettive condotte.

Art. 123. Un Ingegnere deve essere chiamato alla direzione, e vigilanza dei lavori comunali quando sono di rilevante importanza, difficoltà o dispendio, e segnatamente poi quando si tratti di lavori da

farsi intorno ad opere monumentali, secondochè verrà più specialmente determinato da un Regolamento a ciò relativo. Spetta bensì al Consiglio generale il decidere se un Ingegnere debba essere fissamente addetto al servizio del Comune, o se basti chiamarlo quando vi sono lavori da fare. Deve però essere sempre scelto tra i già approvati dal Consiglio d'arte di che all' art. 86.

Art. 124. Un assistente ai lavori può essere scelto dal Consiglio generale fra i Capi maestri o altri soggetti di maggiore capacità del luogo, per accudire alle meno importanti fra le ingerenze affidate già agli Ingegneri di Circondario.

Art. 125. I Maestri e le Maestre di Scuola adempiono all' ufficio loro in conformità delle Leggi, e sono nominate dai Consigli generali tra le persone, e nei modi che le Leggi stesse determinano.

Art. 126. Il Consiglio generale determina se un Segretario sia necessario al Gonfaloniere, e nel caso affermativo lo nomina.

Art. 127. Il Distributore delle lettere, ove è ufficio postale del Comune, è nominato dal Consiglio generale tra i postulanti non rifiutati dalla Soprintendenza generale delle Reali Poste.

Art. 128. Il Consiglio generale decide se al servizio del Comune sia necessario un Ispettore di Polizia municipale, e in caso affermativo lo nomina.

Art. 129. Ove i particolari Regolamenti o bisogni speciali vogliano altri Impiegati, il Consiglio generale li nomina, salva l'osservanza del disposto dai Regolamenti stessi.

Art. 130. Sono soggetti a conferma annuale l' Assistente ai lavori, e l' Ispettore di Polizia mu-

nicipale; gli altri Impiegati sono soggetti ad annuale conferma soltanto nei due anni immediatamente posteriori a quello in cui vennero nominati. Dopo la seconda conferma s'intendono condotti a triennio, e dopo due conferme nella triennale condotta, non è più necessario altro squittinio.

Art. 131. Però tanto nel corso dei due trienni, quanto dopo l'ultima conferma, in caso di reclami per mancanze gravi, il Magistrato previa la comunicazione degli addebiti e udite le repliche, per le quali assegna un termine conveniente, statuisce se l'Impiegato debba sottoporsi a straordinario squittinio del Consiglio generale. E laddove ciò statuisca, trasmette la sua deliberazione con tutte quante le carte dell'affare al Prefetto, affinchè possa conoscere se quella meriti approvazione: ottenuta la quale, procedesi allo squittinio straordinario in Consiglio generale, dalla cui deliberazione non vi ha più rimedio, salvochè nei casi previsti agli articoli 64 e 65.

Art. 132. Gli Impiegati comunali benemeriti per lungo ed utile servizio ugualmentechè le loro famiglie possono ottenere dai Consigli generali un giusto riguardo, purchè i Consigli medesimi non eccedano nelle concessioni quanto è stabilito per gli Impiegati dello Stato dalla Legge generale sulle pensioni.

CAPITOLO TERZO

Degli Inservienti comunali.

Art. 133. Sono inservienti comunali,

- 1.° I Donzelli;
- 2.° Le Guardie di Polizia municipale e della Grascia;

3.° I custodi delle fonti, orologi e fabbriche;

4.° Il Procaccia delle lettere;

5.° E in generale i salariati del Comune.

Art. 134. Gli obblighi di ciascuno, e i salari sono determinati dai Consigli generali.

Art. 135. Sono tutti a nomina e remozione del Consiglio generale, e sottoposti a conferma annuale.

TITOLO QUINTO

Della Polizia Municipale.

Art. 136. La Polizia municipale urbana e rurale è rivolta a garantire il godimento delle cose comuni, la salute, il comodo, e la sicurezza della intera popolazione in quanto possa essere offesa dagli oggetti materiali, e loro uso.

1.° Provvede perciò al comodo transito ed alla sicurezza delle strade tanto comunali, quanto vicinali procurando l'osservanza dei Regolamenti che concernono,

a) Gli scoli delle acque;

b) Le piantazioni d'alberi, e le edificazioni lungo le strade,

c) Gli ingombri di esse,

- d) La loro nettezza,
- e) La spalatura delle nevi;
- f) I danni alla superficie delle strade, o delle opere di arte esistenti su quelle;
- g) I provvedimenti necessari in caso di rovina accaduta o minacciata dalle fabbriche pubbliche o private;
- h) Il buon regolamento delle fogne e cloache pubbliche;
- i) L'illuminazione notturna.

2.° Invigila alla conservazione negli edifici delle armi gentilizie, delle iscrizioni, ed altre memorie monumentali; alla nomenclatura delle strade, e alla numerazione delle case e fabbriche;

3.° Procura l'osservanza pel Regolamento del 10 aprile 1782, e di ogni altro Regolamento generale concernente i corsi d'acqua, a fine,

- a) che non vi siano fatte arbitrarie innovazioni,
- b) che non sia fatto danno agli argini e loro appartenenze,
- c) che non siano danneggiate le opere manufatte lungo o traverso i loro alvei,
- d) che siano ben regolate le piantazioni e costruzioni lung'h'essi,
- e) che siano ben regolate le deviazioni, spartizioni, e immissioni delle acque;
- f) che sia provvedute alla custodia degli acquedotti;

4.° Tutela da qualunque danno che non

venga dal tempo e dall'uso, le fabbriche di pertinenza comunale e qualunque opera destinata al comodo pubblico;

5.° Provvede alla osservanza dei Regolamenti che tutelano l'igiene pubblica, e quindi cadono sotto la sua ispezione,

a) I mercati delle vettovaglie,

b) Le sostanze alimentari esposte in qualunque tempo e luogo alla pubblica vendita.

c) Gli ammazzatoi, i macelli e le pescherie,

d) I depositi di acque putride e di materie immonde ovunque si trovino,

e) Le fosse pei cadaveri degli animali,

f) Le fabbriche e manifatture da cui emanano esalazioni incomode e insalubri,

g) I Cimiteri.

6.° E finalmente provvede alle disposizioni occorrenti per la estinzione degli incendi e per la sicurezza pubblica, allorquando si costruiscono steccati, ponti da fabbriche, palchi, e qualunque opera che possa indurre pericolo di pubblico danno, e in generale a tutti i casi nei quali si tratta della pubblica sicurezza, comodità ed igiene.

Art. 137. I Consigli generali hanno facoltà di deliberare e proporre all'approvazione del Governo per organo del Prefetto, i Regolamenti speciali di Polizia urbana e rurale adattati ai bisogni particolari dei luoghi.

TITOLO SESTO

Degli Istituti Comunali di pubblica utilità e beneficenza.

Art. 138. Sono Istituti comunali quelli che la Legge riconosce per tali, o che si trovano designati nei Regolamenti particolari dei rispettivi Comuni.

Art. 139. Questi istituti sono amministrati a forma dei loro Regolamenti sotto la dipendenza del Consiglio generale, e sono sottoposti alla continua sorveglianza del Gonfaloniere.

Art. 140. Quando si tratti di scuole e d'istituti destinati ad un servizio pubblico ordinato per Legge o per Regolamento locale, se non bastino le rendite patrimoniali proprie degli istituti medesimi, e gli assegnamenti a loro specialmente attribuiti, supplisce la cassa del Comune secondo le deliberazioni del Consiglio generale.

Art. 141. Gli Impiegati e gli inservienti di detti istituti sono nominati nei modi determinati dalle Leggi relative ai diversi rami di pubblico servizio e dai Regolamenti degli istituti medesimi.

Art. 142. L'Amministrazione economica di questi Istituti è sottoposta, laddove non ne siano esenti per Legge di fondazione,

Al sindacato dei Consigli generali;

E quindi al sindacato delle Prefetture, o della Corte dei Conti, secondochè per Legge, o per consuetudine era già esercitato dalle Camere di Soprintendenza comunitativa o dall' Ufficio dei Sindaci.

Art. 143. L'ispezione sul morale degli Istituti medesimi, oltre ai Gonfalonieri appartiene:

Ai Prefetti,

Agli Ispettori che sono o che saranno istituiti nei diversi rami di pubblico servizio.

TITOLO SETTIMO

Dei Ricorsi.

Art. 144. Chiunque si creda aggravato dalle Decisioni dei Magistrati comunitativi pronunziate in ordine all'art. 70, § 1, l. *a* sulla formazione delle liste elettorali del Comune, può avere ricorso al Consiglio di Prefettura, che decide inappellabilmente dentro il termine di giorni quindici decorrendi dal dì della loro pubblicazione.

Art. 145. Il medesimo Consiglio di Prefettura si pronunzia pure inappellabilmente sui ricorsi contro le Decisioni dei Magistrati concernenti reclami sui reparti delle tasse.

Art. 146. Il Gonfaloniere ed il Camarlingo possono pure avere ricorso al Consiglio di Prefettura dalle deliberazioni del Consiglio generale concernenti il rispettivo loro rendimento di conti.

Art. 147. Chiunque essendo eletto a far parte del Consiglio generale deduca per esserne dispen-

sato, motivi che il Consiglio stesso rifiuti di ammettere per giusti, può ricorrere al Consiglio di Prefettura.

Art. 148. Qualora il Camarlingo eletto creda d'incontrare nel Consiglio comunale una indebita repugnanza ad approvare le cautele e i mallevadori che esso offra, può ricorrere al Tribunale per ottenere quelle dichiarazioni che sono di giustizia.

Art. 149. Se contro qualche deliberazione del Consiglio generale sieno elevati reclami, e i reclamati sieno non meno della decima parte degli imposti del Comune, o paghino non meno di un decimo della totalità dei contributi annui, previa comunicazione dei reclami al Consiglio medesimo che deliberò, e sentite le sue repliche, il Consiglio di Prefettura conosce della questione, interpellato l'Ingegnere Ispettore del Compartimento, quando si tratti di lavori di acque, strade, o fabbriche, e credendo fondati i reclami, sospende la esecuzione della deliberazione, rinviandola per nuovo esame al Consiglio generale dell'anno successivo.

Art. 150. Nei casi di urgenza, o quando la deliberazione sia confermata, e i reclami persistano, decide il Consiglio di Prefettura.

I reclami predetti debbono essere esibiti alla Prefettura dentro i venti giorni dal dì che venne affissa in pubblico la notizia dell'atto contro cui viene reclamato.

Art. 151. Chiunque si creda aggravato dalle Deliberazioni del Magistrato può ricorrere al Consiglio di Prefettura, il quale decide inappellabilmente dentro i dieci giorni dal dì che n'ebbe o indubi-

tata notizia, o la notificazione. Ove però siffatte Deliberazioni sieno riconosciute infette dei vizi di che nei precedenti art. 63, 64 e 65 si procede a norma ed a tenore di quelli.

Art. 152. Chi si senta aggravato dai Decreti del Consiglio di Prefettura, non dichiarati inappellabili nel presente Regolamento, può appellare al Consiglio di Stato dentro i trenta giorni dal dì della loro notificazione.

Dai Decreti pronunziati dal Prefetto in Consiglio di Prefettura, allorchè non dichiarati inappellabili, si può ricorrere innanzi al Ministro dell' interno dentro i dieci giorni dal dì della loro notificazione.

Gli appelli innanzi al Consiglio di Stato, ed i ricorsi al Ministero si trasmettono dai reclamanti per l'organo delle Prefetture, le quali curano che siano accompagnati dai documenti di corredo, e da quelle informazioni che giovino alla retta risoluzione della controversia.

Art. 153. Dai Decreti delle Prefetture sulle revisioni tanto degli stati presuntivi delle entrate e spese, annue, quanto dei Rendimenti di conti annui per ciò che si riferisce esclusivamente alla contabilità, i Comuni se si credono aggravati hanno ricorso alla Corte de Conti dentro il termine di trenta giorni già stabilito.

TITOLO OTTAVO

Disposizioni Generali.

Art. 154. Non possono indursi cambiamenti nelle presenti circoscrizioni del Territori comunali, se non per mezzo di Legge.

Art. 155. Le domande di tali innovazioni debbono essere sempre portate all'esame dei Consigli rappresentanti i Comuni interessati.

Art. 156. Ogni Comune ha un ufficio per le adunanze del Consiglio generale, e del Magistrato, per la residenza del Gonfaloniere, e per la custodia delle carte concernenti alla corrente amministrazione.

Art. 157. Più Comuni possono unirsi in società per tenere e pagare insieme qualche impiegato e specialmente l'Ingegnere, quando le circostanze del servizio lo permettano.

Art. 158. È pure permesso ad essi riunirsi in consorzio per provvedere a qualche bisogno comune alle rispettive popolazioni o a qualche spesa di comune vantaggio.

Art. 159. Insino a tanto che non vengano istituiti Consigli provinciali, gli accordi di Comune a Comune di che nei precedenti articoli 157 e 158 non possono essere trattati dai Consigli generali se non per mezzo dei Prefetti.

Art. 160. Organo delle comunicazioni della Rappresentanza comunale colle Autorità superiori, è il Prefetto.

Art. 161. La suprema tutela dei Comuni e degli Istituti comunali spetta al Governo dello Stato.

Art. 162. Nelle elezioni comunali si procede secondo le norme stabilite per esse elezioni dal Regolamento a ciò relativo.

Art. 163. Nelle cose che non sono contrarie ai precetti in questo Regolamento contenuti, durano in vigore le Leggi, gli ordini, le istruzioni e i Regolamenti generali e particolari che vegliarono sino al presente giorno.

TITOLO NONO

Disposizioni penali.

Art. 164. Coloro i quali, rispetto alle elezioni comunali si rendano colpevoli dei delitti previsti al Titolo sesto della Legge elettorale del dì 3 marzo 1848 vanno soggetti, con la diminuzione del quarto, alle diverse pene in detto Titolo contenute. Resta però ferma la condanna del corruttore, e del corrotto in una multa dupla del valore delle cose date e promesse. Alla interdizione dal diritto di eleggere ed essere eletti alla Rappresentanza nazionale per quattro o per otto anni pronunziata dal detto Titolo sesto, è analogamente sostituita per lo stesso tempo e nelli stessi casi ivi contemplati, la interdi-

zione dal diritto di eleggere e di essere eletti alla Rappresentanza comunale.

Art. 165. Parimente coloro i quali si recassero armati o arringassero su qualsivoglia materia o finalmente distribuissero fogli stampati o scritti agli Elettori nei locali destinati alle votazioni, e agli squittini, o vi si introducessero per violenza o per fraude, incorreranno o cumulativamente o disgiuntamente, nella pena del carcere da portarsi secondo i casi sino a quindici giorni, e in una multa che pure secondo i casi potrà portarsi sino a lire cinquanta.

TITOLO DECIMO

Disposizione Transitoria.

Art. 166. Niuna innovazione essendo stata recata rispetto agli impiegati comunali nominati avanti il dì 1.º Gennaio 1860, vien dichiarato che coloro i quali furono già condotti a triennio, restano tali, ancorchè non siano scorsi i primi tre anni di che all' Art. 130 spirato il quale, le disposizioni del presente Regolamento concernente ad essi dovranno essere pienamente osservate.

Art. II. Il Ministro dell' Interno e quello di Giustizia e Grazia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro di Giustizia e Grazia

E. POGGI

V.° Per l' apposizione del Sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
(L. S.) ENRICO POGGI.

*Commissione sopra l' Ospizio di Maternità
di Firenze.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Volendo render più compiuti gli studi ostetrici,
e introdurre nell' Ospizio di Maternità di Firenze
tutti i miglioramenti, di cui è capace,

Decreta :

Art. 1. L'incaricato di studiare i miglioramenti da farsi nello Ospizio di Maternità di Firenze, è affidato ad una speciale Commissione.

Art. 2. Sono nominati membri della Commissione predetta i seguenti:

**Commissario dell' Arcispedale di S. Maria
Nuova,
Commissario dello Spedale degli Innocenti,
Prof. Commend. Maurizio Bufalini,
Prof. Pietro Vannoni,
Prof. Vincenzo Balocchi.**

Il Ministro dell' Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firenze, li trentuno Dicembre milleottocento-cinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell' Interno*
B. RICASOLI.

Il Ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI

*Cattedra di Storia istituita nel Liceo
di Pisa.*

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE

IL GOVERNO DELLA TOSCANA

Visto il Decreto de' 9 novembre 1859 intorno all'istituire, secondo l'opportunità, Cattedre nuove nei principali Licei per prepararvi i giovani all'esame di Baccelliere,

Decreta :

Art. 1. È istituita una Cattedra di Storia nel Liceo di Pisa.

Art. 2. Lo stipendio assegnato alla Cattedra suddetta è di lire italiane millecinquecento, e farà carico provvisoriamente anco per la parte ginnasiale, sulla Cassa della Depositeria generale.

Il Ministro dell'Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Dato li trentuno dicembre milleottocentocinquantanove.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

Il Ministro della Istruzione Pubblica

C. RIDOLFI.

APPENDICE

Essendo prescritto all' Editore di non oltrepassare nella stampa di questi Atti e Documenti il Dicembre 1859, perchè col Gennaio 1860 comincia il Bollettino delle Leggi, e per lo contrario non potendosi disgiungere alcuni per loro natura congiunti, abbiamo collocato in Appendice quelli che in parte stavano nell'anno 1859 e in parte nell'anno 1860, e pochi altri o dimenticati o ricevuti più tardi.

*Conseguenze delle vittorie italo-franche
sull' Austria.*

(Dal *Monitore* del 9 Giugno 1859).

Ai colpi poderosi delle armi Italo-Franche non solo vanno dispersi gli eserciti del nemico, ma tutta la vecchia Italia dei trattati cade in ruina, e si vede sorgere l' Italia nuova quale la concepirono Dante e Machiavello, libera, armata, concorde. Se agli Italiani sarà dato di cogliere interi i frutti della vittoria, forse potranno osare di compiere ciò che fu tante volte contrastato ai padri loro; e costituirsi in nazione cancellando i confini segnati dalla conquista sulla terra che Dio concesse loro in retaggio. A che parlare di fusioni e di autonomie consentite o contraddette, quando tutti ci sentiamo figli della medesima patria? I nomi di stati e di province rappresentano il passato, nè mai potranno degnamente inaugurare l'avvenire, che si compendierà nel solo nome d' Italia. Questa grande e vera autonomia na-

zionale, che racchiuderà tutte le autonomie particolari senza opprimerle, non sarà sacrificio per nessuno perchè riconosciuta utile a tutti. Così saranno raggiunti i grandi fini, dai quali sono legittimate le guerre; e per tanto sangue generoso sparso sui campi di battaglia speriamo di poter costituire un' Italia indipendente, in modo degno dei suoi destini e della sua grandezza.

Atti della Lega fra i Governi della Toscana, delle Province Modenesi, delle Romagne e delle Province Parmensi.

Il Governo della Toscana e quello delle Province Modenesi, desiderosi di stringere i loro rapporti con tutta la intimità voluta dalle presenti circostanze hanno risoluto di stipulare una Convenzione preordinata a questo fine, ed hanno a tale effetto munito di loro plenipotenze

Il Governo della Toscana il Marchese Ginori-Lisci ec.

E quello delle Province Modenesi il Marchese Ercole Coccapani Imperiali ec., i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e valida forma sono convenuti negli Articoli seguenti:

Art. 1. È conchiuso una Lega tra la Toscana e lo Stato Modenese

a) per conservare la propria libertà e indipendenza contro le aggressioni di Leopoldo Secondo

già Granduca di Toscana e sua Dinastia, e di Francesco Quinto già Duca di Modena, e suoi attinenti o pretendenti affini,

b) per mantenere l'ordine contro qualsivoglia turbamento,

c) per istabilire il principio della unità dei pesi, delle misure, e della moneta, sulla base del sistema decimale, e togliere ogni impedimento alla libera circolazione fra Stato e Stato delle merci e delle persone.

Art. 2. Al primo ed al secondo fine gli Stati contraenti si obbligano di fornire un contingente di truppa regolare.

La Toscana di diecimila uomini,

Lo Stato Modenese di quattromila.

Art. 3. I Governi toscano e modenese nomineranno di comune accordo il Generale della Lega.

Art. 4. Ciascuno dei due Governi pagherà, mano a mano, la rispettiva truppa, ma l'ammontare totale della spesa dovrà definitivamente essere diviso, per sei decimi a carico della Toscana, e per quattro decimi a carico di Modena.

Art. 5. La Lega dovrà durare finchè i due Stati non abbiano ricevuto un assetto politico definitivo che assicuri la libertà politica e civile delle popolazioni e sia conforme al diritto nazionale.

Art. 6. Il protocollo della presente Convenzione resterà aperto per l'accessione alla medesima di tutti gli Stati d'Italia che si trovassero in posizione identica o analoga a quella della Toscana e di Modena.

Art. 7. La presente Convenzione sarà ratifi-

cata nello spazio di dieci giorni e più presto se sarà possibile.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Atto e vi hanno apposto il sigillo delle loro Armi.

Dato in Modena il giorno dieci agosto milleottocentocinquantanove.

(L. S.) March. *Lorenzo Ginori-Lisci*

(L. S.) March. *Ercole Coccapani Imperiali*.

Modena 10 Agosto 1859.

Il Governo delle Romagne vista la Convenzione stipulata in questo stesso giorno fra il Governo di Toscana e quello delle Province Modenesi all'oggetto di stabilire tra essi una Lega il di cui scopo è determinato dall'Art. 1 della Convenzione medesima, ha domandato e domanda di entrare a far parte della Lega surriferita.

Ed i Governi di Toscana e di Modena visto l'Art. 6 della Convenzione medesima, vista l'analogia delle circostanze nelle quali si trovano le Romagne cogli Stati di Toscana e di Modena, sia per riguardo alle truppe mercenarie e raccoglieticie del Governo pontificio che possono aggredirle sia per riguardo allo scopo del mantenimento dell'ordine interno, sia infine per la utilità di un egual sistema di moneta pesi misure e discipline Doganali hanno determinato di aderire conforme aderiscono a siffatta dimanda.

Conseguentemente il Principe Astorre Hercolani munito dei pieni poteri del Governo delle Romagne, stati trovati in buona e debita forma, ha convenuto col Plenipotenziario toscano Marchese Lorenzo Ginori-Lisci e col Plenipotenziario modenese Marchese Ercole Coccapani Imperiali, negli articoli seguenti:

Art. 1. Il Governo delle Romagne entra, pei fini sopra indicati, a far parte della Lega stipulata fra Toscana e Modena, cogli oneri e coi vantaggi che risultano dalla Convenzione a cui il presente atto si riferisce.

Art. 2. Il Governo delle Romagne si impegna a fornire alla Lega settemila uomini e a provvedere al loro mantenimento.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii, salvo ratifica entro dieci giorni, o più presto se è possibile, hanno firmato il presente Atto e vi hanno apposto il sigillo delle loro Armi.

(L. S.) March. *Lorenzo Ginori-Lisci*

(L. S.) Principe *Astorre Hercolani*

(L. S.) March. *Ercole Coccapani Imperiali*.

Firenze, 3 Settembre 1859.

Il Governo delle Province parmensi, vista la Convenzione stipulata nel dì 10 Agosto ultimo fra il Governo di Toscana e quello delle Province modenesi, e l'Atto di accessione del Governo delle Romagne alla Convenzione medesima sotto la stessa

data, il tutto all'oggetto di stabilire tra essi una Lega il cui scopo è determinato dall'Articolo 1 della Convenzione suddetta, ha domandato e domanda di entrare a far parte della Lega surriferita.

Ed i Governi di Toscana, di Modena e delle Romagne, visto l'Articolo 6 della Convenzione più volte rammentata, vista l'identità, e rispettivamente, l'analogia delle circostanze nelle quali si trovano gli Stati parmensi con quelli di Toscana e di Modena e con le Romagne, sia per riguardo alle aggressioni che possono esser mosse contro di loro con lo scopo di restaurare i Governi ivi decaduti, sia per rispetto al fine del mantenimento dell'ordine interno, sia finalmente per la utilità di un egual sistema di monete, pesi, misure e discipline doganali, hanno determinato di aderire, conforme aderiscono a siffatta domanda.

Conseguentemente il Conte Girolamo Cantelli munito di pieni poteri del Governo delle Provincie parmensi, stati trovati in buona e debita forma, ha convenuto col Plenipotenziario toscano Marchese Lorenzo Ginori-Lisci, col Plenipotenziario modenese, Marchese Ercole Coccapani Imperiali, e col Plenipotenziario del Governo delle Romagne, Principe Astorre Hercolani, negli Articoli seguenti:

Art. 1. Il Governo delle Provincie parmensi entra, per fini sopraindicati, a far parte della Lega stipulata fra Toscana, Modena, e le Romagne, con gli oneri e col vantaggi che risultano dalla Convenzione cui il presente Atto si riferisce.

Art. 2. Il Governo delle Provincie parmensi s'impegna a fornire alla Lega quattromila uomini, ed a provvedere al loro mantenimento.

Art. 3. Le spese d'interesse generale saranno sopportate dai rispettivi Governi in ragione del contingente fornito alla Lega da ciascuno di loro.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii, salvo ratifica entro dieci giorni o più presto se è possibile, hanno firmato il presente Atto e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

(L. S.) March. *Lorenzo Ginori-Lisci.*

(L. S.) March. *Ercole Coccapani Imperiali.*

(L. S.) Conte *Girolamo Cantelli.*

(L. S.) Principe *Astorre Hercolani.*

Discorso e Ordine del giorno di S. E. il Barone Bettino Ricasoli per la benedizione e consegna delle Bandiere alla Guardia Nazionale di Firenze, fatta il dì 20 Novembre 1859.

Ufficiali e Soldati
della Guardia Nazionale.

La Religione ha benedetto la Bandiera che la Patria vi consegna per proteggere e difendere la grande opera d'Indipendenza e di Libertà.

Questo non è un vanto ma è verità. L'Italia fu nella guerra aiutata dalla valorosa Francia: nella pace deve fare tutto da per se stessa. Sventuratamente non tutti i suoi figli sono con lei!

Per assicurare l'Indipendenza deve fare un regno forte che possa difenderla dagli stranieri ri-

masti nella Venezia, e dai loro satelliti: Per assicurare la libertà essa deve escludere gli antichi Principi, stranieri di sangue e di animo.

I Toscani furono i primi a gettare le fondamenta di questo edificio nuovo di nazionalità italiana, cui lavorano indefessi i Bolognesi, i Modenesi e i Parmigiani; vi cooperano i Subalpini ed i Lombardi; lo sostiene il senno e la spada del Re solo italiano, e lo compirebbe se alte Potenze non s'intromettessero, quasi invidiandogli questo gran merito. Un Congresso europeo vuole ordinare stabilmente la Nazione italiana. Ringraziamo Iddio che questa volta la potenza non vuolsi adoperare a opprimere i popoli; ma sì a beneficiarli. Ma ciò non può fare il Congresso senza soddisfare alle necessità nazionali già espresse con i legittimi voti dei popoli.

I popoli non hanno parlato per ira nè si mossero per spirito di sovversione. Essi sono stati magnanimi e saggi: hanno perdonato le offese antiche ed hanno preso la via che gli assecurasse dalle nuove: hanno tolto le cagioni de' disordini passati, e gettate le basi dell'ordine vero e non solo italiano, ma pur anco europeo.

Essi hanno fatto il primo Congresso nazionale d'Europa; nelle loro Assemblee pronunziarono voti di civile sapienza che valsero a raddirizzare la Diplomazia; nella stampa confusero i nemici della libertà; nelle strade mantennero la quiete; nelle milizie richiamarono il valore antico; e nella Guardia nazionale congiunsero il valore al senno.

Questo Congresso dei popoli liberi italiani non deve sciogliersi davvero or che si aduna il Con-

gresso dei Diplomatici. Deve durare per conservare la concordia nei voti, e mostrare tutta intera la virtù della perseveranza, che è la virtù che assicura la vittoria alle grandi cause nazionali.

Nè questa virtù ha asilo più sacro che nei vostri petti, o soldati di quella guardia che si chiama nazionale perchè forma appunto l'anima della Nazione. Essa esce dalle famiglie per tutelare l'azione del Governo, e per formare le guarentigie della Nazionalità. Ognuno di Voi quando prende l'arme cittadina sente in sè, che il suo braccio sorregge la propria sicurezza pubblica; il proprio diritto nel diritto della Nazione.

Ognuno di Voi scende in piazza e vi porta forza, e forza prende; ma forza di saggezza e di valore, di risoluzione e di costanza, d'irremuovibilità nei suoi proponimenti, e di perduranza nel sapere aspettare il loro naturale compimento.

Ognun di Voi deve farsi e mantenersi ottimo cittadino per esempio e sostegno degli altri. Ognuno di Voi deve smentire chi non vuol vedere, che i Popoli italiani sanno governarsi e reggersi da loro stessi; deve seguitare a smentire coloro che sperano nelle nostre civili discordie.

No! non diamo agli stranieri questa vittoria; la nostra causa sì bella, sì santa non cada per le nostre mani. Stringetevi a questa Bandiera benedetta, a questa Bandiera della patria, a questo simbolo della nostra redenzione, che vi rammenta il sangue sparso dai subalpini in cento battaglie; che vi rammenta la gloria del nostro Re.

Prima vi chinaste davanti Iddio de' forti e dei

giusti; Iddio de' popoli che adempiono ai suoi voleri, che sono quelli della giustizia.

Ora alzate il guardo a quella città; a quei colli che l'attorniano. Ogni monumento, ogni luogo vi rammenta una gloria cittadina. Là fu fondato il primo governo civile dopo la barbarie; di là fu cacciato il Duca di Atene. Qua per mesi fu sostenuto l'oste austriaco di Carlo V, che prese Roma; ma non Firenze. Meditate i fatti antichi e preparatevi ad emularli con opere di senno, e di pace; e se occorresse con opere di vigoria a di guerra.

Il vostro giuramento, che dico il vostro? il nostro giuramento sia questa volta di cittadino e di guerriero, di guerriero che la morte antepone alla perdita dell'onore e della Patria.

A questo patto io vi consegno la Bandiera.

Ufficiali Sotto Ufficiali e Soldati della Guardia Nazionale

Consacrate dai riti della Religione le Bandiere che si mostrano oggi in mezzo alle vostre file, sono per noi simbolo della nostra fede politica, la quale si compendia in questa formula — Italia indipendente costituita in nazione libera e forte. —

Il vostro giuramento ha fatto di questa cerimonia più che una festa, perchè oggi avete stretto per mezzo di quello un nuovo patto fra l'Italia e i suoi difensori.

Due volte fra le rovine della Patria rialzammo il vessillo nazionale conculcato da straniera oppressione, e se oggi lo poniamo sotto l'ombra della

Croce di Savoia egli è per far manifesto che l'Italia liberata non vuole altro Re tranne Vittorio Emanuele che combatte per lei.

Forti del nostro diritto dobbiamo mostrare all'Europa che sappiamo difenderlo con le armi, ultima sanzione ai leggimi voti dei popoli quando sono ingiustamente contrastati.

La persuasione profonda del nostro diritto, il tenace proposito di tutelarlo, sono la nostra forza: quindi la forza vera sta in noi.

Animato da una grande idea, che so essere insieme una grande giustizia, vorrei trasfondere in tutti i miei concittadini la mia fede pienissima. Sono certo che allora niuno si lascerebbe tentare dallo sconforto.

La dipendenza dallo straniero, nella quale fummo per tanto tempo tenuti, ci avvezzò a guardar sempre oltre i confini d'Italia, e a cercare fuori di noi le ragioni dei timori e delle speranze.

Via questo tristo vezzo dello schiavo!

Uniti e concordi, ordinati e tranquilli, ma risoluti ed armati, noi soli siamo arbitri di noi, perchè abbiamo l'arbitrio della pace e della guerra europea.

Se mai fu momento in cui gl'Italiani dovessero mostrarsi degni dei destini a cui aspirano, egli è certamente questo. Se i nostri propositi non durassero a questa prova, forse suprema, sarebbe perduto il merito del passato e posto in pericolo l'avvenire.

I Potentati stanno per adunarsi in Congresso.

Innanzi di pronunziare sulle nostre sorti, gettino uno sguardo su questi popoli finor conculcati.

Se non vedranno fronti umiliate dallo sgomento, ma virili aspetti, e uomini che attendono coll' arme in braccio, non oseranno consacrarli un'altra volta alla divisione e alla servitù.

Soldati della Guardia Nazionale!

Stringetevi alla vostra bandiera: il simbolo dell' Indipendenza e dell' unione nazionale non vi sarà strappato se voi nol vorrete.

Firenze, li 20 Novembre 1859.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell' Interno

B. RICASOLI.

*Discorso e Ordine del giorno di S. E. il Barone
Bettino Ricasoli per la benedizione e consegna
delle Bandiere alla Guardia Nazionale di Li-
vorno il dì 20 Gennaio 1860.*

Ufficiali, Sotto Ufficiali e Soldati
della Guardia Nazionale.

Il nuovo anno continua coi fausti auspicii che arrisero all'Italia nell'anno caduto. La vittoria seguì costante le Bandiere del Nostro Re Glorioso e del Nostro Magnanimo Alleato l'Imperatore dei Francesi. A noi la fortuna contrastò l'onore d'aver parte a quelle vittorie, ma ci serbò l'onore di combattere, soli, dopo una pace piena di pericoli, quelle battaglie nelle quali si chiede il valore più difficile, che combatte e doma le passioni dell'animo, il senno che discuopre gli ostacoli e non se ne sgomenta, e anzi sa farsene una via per arrivare allo scopo.

In queste nuove e faticose battaglie, delle quali ancora non giungemmo al termine, io confido pienamente anche in Voi, o Livornesi. Di qui uscirono i primi e più numerosi volontari per la Guerra dell'Indipendenza, di qui le maggiori offerte in denaro per la Guerra; qui una concordia ed un senno costanti, e qui sotto le onorate divise della Guardia Nazionale si radunano con intrepida saggezza Cittadini non inferiori ad alcuno per rendere la pace sicura e feconda.

A qual fine vogliamo che volga questa pace?

A formare quel Regno forte sotto il solo Re italiano, sotto Vittorio Emanuele, Re eletto ; a formare quel Regno, che solo porge guarentigia alla nazionalità, sicurezza all'incivilimento, facendo gli Italiani tutti indipendenti e felici. Guardiamoci bene intorno. Quanto abbiamo fin qui conquistato d'indipendenza, se non raccogliamo ancora gran forze e gran senno, può perdersi domani. L'Austria resta pur sempre in Italia: altre Provincie sono ancora in mano di Principi stranieri di sangue o di animo, e possono ancora cuoprirsi di stranieri armati. Il nostro diritto, e più che il nostro diritto, il nobile e forte nostro operare ci fece, è vero, amiche la Francia e l'Inghilterra. Il Congresso che dovea comporre tutto amichevolmente, è sospeso indefinitivamente se non disdetto per sempre. Le cose dell'Italia sono una gran mole che ogni giorno si accresce, e si ordina, ma che ogni giorno può ricevere una scossa fatale prima di consolidarsi.

I Popoli dell'Italia Contrale, che non disperarono della salvezza di lei quando la vittoria arrestò all'improvviso i suoi benefizi, hanno in mano loro le sorti del proprio paese, perchè possono accrescere talmente il fascio delle forze italiche da renderle potenti contro l'assalto nemico. La unificazione delle Provincie Centrali con le libere Provincie superiori se pareva un generoso pensiero avanti la guerra, diventò poscia una necessità salvatrice il giorno della pace inattesa, ed ora è l'unica e saldissima guarentigia del nostro avvenire nazionale; l'unica per fare l'Italia indipendente, l'Italia libera, l'Italia sicura.

Cittadini ! Il complimento di questa grande

opera dipende principalmente da coteste armi nazionali. Tutelando la propria casa, la propria città la propria industria, si porta e si tutela la vita pubblica e privata in ogni parte dell'intera Nazione. Si estirpano i vecchi mali della Patria nostra, si soggiogano le nuove passioni o sconsigliate o perverse; si ringiovaniscono le forze, si fonda e si mantiene il vero ordinamento politico con la saggezza di una virilità pratica e progressiva.

Lo zelo illuminato della Guardia Nazionale, la sua vigilanza assidua, la sua risolutezza prudente giova eziandio ad estinguere i vizi municipali, perchè non fa guardare che al bene universale, disprezza o calpesta le misere vanità individuali, non permette altra ambizione che quella della virtù e della libertà.

Ufficiali e soldati, pensate sempre che i sentimenti generosi e savii di una Legione animano tutte le altre Legioni; e così mentre Voi siete la Guardia di una Città, siete al tempo stesso una squadra di tutto l'esercito Nazionale. Difendendo una piccola parte di questa sacra terra, Voi la difendete tutti quanta, perchè un solo concetto magnanimo regge le menti di tutti, fortifica tutte le destre, come il sole istesso irraggia le baionette cittadine dalle Alpi al Mediterraneo.

Questa è l'opera comune. Ma v'è un'altra opera tutta speciale a Voi e non meno utile e splendida. Voi dovete essere l'esempio a questa Città, che congiunge la ricchezza alla forza, mostrare come il lavoro produttivo non sia disturbato dalle fatiche militari, e come si alimenti il coraggio del campo nella perseveranza del traffico. Nel tempo del di-

spotismo il commercio faceva codardi gli uomini; nei tempi della rivoluzione gli faceva stremati; nei tempi della costituzione della Nazionalità, li fa virtuosì nella famiglia, li fa operosi nei negozi, li fa savi nella Piazza, li fa coraggiosi sul campo. La storia ci dette due grandi esempi di popoli così fatti: l'Inghilterra e l'Olanda. Imitateli, giacchè col primo vi agguaglia la sorte che fugò gli Stuardi ed ebbe da respingere un pretendente, e col secondo vi agguaglia il fato di dover combattere la stessa Casa di Asburgo.

Ma dalle armi e dai militari esercizi non si devono scompagnare le scuole per accrescere il sapere, le macchine e le maestranze per aumentare le arti e perfezionare le manifatture. Il vostro Municipio eletto da Voi, la vostra Camera di Commercio liberalmente costituita saranno fedeli interpreti dei vostri bisogni, e sarà lieto il Governo di provare una volta di più che Egli è una cosa sola col Paese, provvedendo all'utile, al decoro, alla ricchezza vostra.

Un bell'avvenire si schiude innanzi a questa Città, or che la piccolezza del vecchio Stato si perde nella grandezza del Regno nuovo. Una strada ferrata l'unirà a Genova, un'altra a Civitavecchia, un'altra alla Chiana, un'altra alle feconde pianure del Po. Gli sbocchi alla esportazione sono aperti da ogni lato; la produzione se ne approfitterà con prontezza. La Provvidenza ha prodigato i suoi favori ad una Città posta in così benefica opportunità di sito. Accanto ha l'Isola inesauribile del ferro, a tergo ha l'Appennino coperto di greggi di finissime lane: da un lato ha i granai delle Maremme, dall'altro i

colli fecondi di viti e di olivi, d'intorno ha cento valli coperte di gelsi, e di ogni altra pianta che distingue l'Italiana Agricoltura; di fronte le si apre il mare, che popolato di navi, fa grandi anco gli Stati piccoli, e incoraggisce questa Città a rinnovare le antiche glorie di Pisa, di Genova, di Venezia.

« Livornesi! Voi non volete essere ingrati alla Provvidenza: volete essere uguali ai nostri Maggiori, corrispondere alla fiducia che Governo e Paese ripongono nella vostra potenza industriale, nelle vostre virtù cittadine. Dandovi queste armi, il Governo volle farvi gli artefici della vostra felicità, ed i forti cooperatori alla felicità dell'Italia. E ora io sono altero di consegnarvi la Bandiera che deve condurvi alla meta. Stringetevi a questo Santo Vessillo; benedetto dalla Religione, esso lampeggia di una luce che inalza i cuori italiani, e sgomenta quelli dei nemici.

« Inchinatevi a questo Santo Segno: onoratelo come un premio del vostro amore alla Patria, come un pegno della Redenzione dell'Italia. Giurate per esso di far ricca, di far saggia, di far sicura la vostra nobil città; giurate di cooperare con esso a far padrona di se stessa e grande la nostra diletta Italia.

Livorno, 29 gennaio 1860.

B. RICASOLI.

Ufficiali, Sotto-Ufficiali e Soldati
della Guardia Nazionale.

Consegnando alle vostre mani la Bandiera nazionale, simbolo de' nostri diritti e delle nostre speranze, su cui gli augusti riti della Religione invocarono pur dianzi le benedizioni del Cielo, io sono sicuro che la consegnai a mani degne di sostenerla e difenderla.

Di voi erano quelle migliaia che andarono a cercarla in un'altra terra, quando era di qui proscriotta, e che animose corsero a piantarla sulla terra lombarda, liberandola dalla secolare contaminazione dello straniero.

Di voi erano quelle migliaia, cui negato essendo di combattere col braccio le battaglie della Patria, fornivano con pietà inesauribile soccorsi d'ogni maniera ai più fortunati, ai quali era concesso di combattere in campo.

Ora questa Bandiera è la vostra Bandiera: ora potete compiere alla faccia del cielo, ordinati ed uniti quell'opera grande, che allora vi era forza tentare fra le ombre perigliose, sotto la vigilanza maligna di un occhio nemico.

Questa grande opera, che ha per campione il nostro glorioso *Re Vittorio Emanuele*, per alleato il generoso *Imperator de' Francesi*, alla quale sorride amica la potente Inghilterra, e sta intenta tutta

l'Europa civile, aspettandone pace e prosperità durevole, perchè aprirà l'Era della giustizia e del diritto pei popoli conculcati, questa grande opera è la costituzione della Nazionalità italiana.

Questa grande opera pose ormai salde fondamenta su luminose vittorie. A noi sta il compierla, a noi Popoli dell'Italia Centrale, riuniti ora nel forte Regno Italiano sotto lo scettro del *Nostro Re* glorioso ed invito.

E la compiremo: io ne ho fede: e questa fede voi confortate, o Cittadini della forte e operosa Livorno.

Io sono commosso nel profondo dell'animo dalle vostre festose accoglienze, o Livornesi; commosso perchè nell'entusiasmo, nelle acclamazioni io sento non il servile omaggio che avvilita chi lo rende e chi lo riceve, ma il sentimento che irrompe da liberi petti, risoluti a convertire una lunga speranza in una pronta certezza, e che salutano con gioia una generosa idea, che sta finalmente per convertirsi in fatto.

Grazie vi sieno rese, o Cittadini Livornesi, in nome dell'Italia e del Re: di questa unanimità di pensieri mi è grato essere stato testimonia di persona. Voi sosterrate colle opere e colle armi, o Soldati della Guardia Nazionale, i voti della vostra Città, che sono i voti di tutti gl'Italiani. Destri nell'armi, soggetti alla disciplina, usi ai militari esercizi, fatti in brevissimo tempo degni di ammirazione, quella Bandiera che vi consegnai non uscirà, ne sono sicuro, dalle vostre mani, finchè vi sia da difendere dallo straniero il vostro paese, finchè

vi sia da redimere una zolla di questa Italia che è nostra.

Dato in Livorno li 29 gennaio 1860.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Circolare ai Prefetti di Lucca, Pisa, Siena, Arezzo
e Pistoia sulla distribuzione delle bandiere alla
Guardia Nazionale.*

Illustrissimo Signore,

La distribuzione delle Bandiere fatta, dopo la loro benedizione, dal Capo dello Stato alla Guardia Nazionale delle varie Città e la prestazione del giuramento dalla Guardia medesima, non è una vana pompa, ma una solennità insieme religiosa e politica, nella quale il Presidente del Consiglio dei Ministri consegnando alle mani dei cittadini armati il simbolo della Indipendenza e della Unificazione Nazionale prende occasione di rinfancare gli animi nella coscienza dei loro diritti, di incoraggiarli all'osservanza dei doveri, alla pratica dei sacrifici, di confortarli nelle speranze perchè sempre più alacramente si travaglino operosi e concordi alla costituzione della Nazione Italiana.

La solennità è dunque religiosa e cittadina, e

non sarebbe conveniente che vi si mescolassero gli scioperati tripudii de' popoli spensierati ed incerti; ma è desiderabile che sia circondata da tutta la grandezza che un popolo, che veglia armato sui suoi destini dee saper mettere nelle sue azioni.

Senza discendere ora a minuti particolari, che sarebbero qui fuori di luogo e che la S. V. Illustrissima può desumere facilmente osservando la pratica tenuta in una occasione simile a Livorno, giova soltanto aggiungere che è desiderio di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri che alla consegna delle Bandiere e a prestare il giuramento intervenga non solo la Guardia Nazionale di codesta Città, ma anche quella delle altre località di codesto Compartimento. Ciò è fatto per aggiungere solennità all'atto della consegna e accrescere solennità ed efficacia al giuramento, ma per evitare il disagio e il dispendio agli uomini componenti le Compagnie fuori di Città, la S. V. non esigerà che si presentino tutti, bastando che di loro venga una Deputazione senza però scoraggiarli nè dissuaderli quando mostrassero la buona volontà di presentarsi nelle loro ordinanze militari. Sarà bene però che la S. V. prenda frattanto tutte le disposizioni che meglio reputerà conducenti al concetto suespresso perchè in un tempo prossimo la solennità possa compiersi in codesto capoluogo di Compartimento.

Desidera inoltre la prefata E. S. che la sua venuta costà sia occasione a meglio conoscere i bisogni e i desiderii degl'individui e le condizioni dei pubblici stabilimenti di beneficenza, d'istruzione e d'industria, per promuovere dove occorra provvedi-

menti che riescano in utilità dei cittadini. A tale effetto l' E. S. si trasferirà costà nelle ore pomeridiane del sabato precedente la domenica destinata alla cerimonia, in modo che dalle sei alle otto di sera possa ricevere le Autorità civili e militari e i corpi costituiti, riserbando le ore dalle otto alle dieci della successiva mattina all' udienza pubblica, e le ore dopo compiuta la cerimonia alla visita dei pubblici Stabilimenti.

Gradisca intanto la Signoria Vostra Illustrissima i sentimenti della mia distintissima considerazione.

Li 7 febbraio 1860.

Il Segretario Generale
del Governo della Toscana
(Firmato) *Bianchi*.

*Discorso e Ordine del giorno di S. E. il Barone
Bettino Ricasoli per la benedizione e consegna
delle Bandiere alla Guardia Nazionale di Lucca
il dì 12 febbraio 1860.*

Ufficiali, sotto-Ufficiali e soldati
della Guardia Nazionale
della Città e Compartimento Lucchese.

Ufficiali e soldati! Venite e prendete la vostra bandiera; è giunta l'ora di compiere la grande impresa dell'unificazione nazionale. Io non v'invito ad una volgare cerimonia: il prendere questo vessillo benedetto, non con l'impeto di chi comincia, ma con la risoluzione di chi persevera, ma con la sicurezza di chi compisce l'opera, è la soleune conferma del voto immutabile di riunirsi tutti al nuovo trono italico del glorioso Re Vittorio Emanuele.

I voti de' popoli sono la manifestazione dei decreti di Dio; perchè il cuore di ogni mortale è nella sua mano; perchè la gente che si raccoglie in Nazione segue la sua volontà, che non disperse gli uomini come le pecore del campo; ma gli raccolse nelle famiglie del genere umano, affinchè l'opera della civiltà armonizzasse alle altre opere stupende della creazione. La sua destra onnipotente ci ha spinto e sorretto al corso: siamo vicini alla meta; tutti i popoli civili c'incoraggiscono e ci affrettano perchè nel nostro trionfo sta il comune riposo.

Ma l'affrettarsi ha i suoi pericoli, quando la procellosa ansietà di un grande disegno non vada con-

giunta alla fortezza dell'animo che diffida del riso della fortuna. L'opera del cittadino dev'essere sempre cauta, perchè i nemici nascosti sono i più temibili. Eglino cercano di far cadere chi troppo si affretta: eglino anco tra le pubbliche esultanze tendono un aguato: eglino dalla stessa sicurezza ordiscono la rovina. Ecco la guerra clandestina che la Guardia della Nazione deve combattere e vincere. Essa vigile e tranquilla nelle vie della propria città, accanto alla casa ove dormono le madri e i figliuoli, accanto alla Chiesa ove prega il sacerdote, accanto all'officina ove suda l'artiere, essa mantiene la feconda operosità del giorno ed il riposo riparatore della notte. Essa ben più del corpo fa operosa l'anima, perchè le assicura la serenità dei pensieri e la purezza degli affetti. Intorno a questa bandiera le armi raffidano, e la contemplazione degli stessi eventi guerrieri conferisce alla conservazione della pace, senza ammolire il cuore e disarmare la mano. È appunto in questa vita di casa e di campo, di cittadino e di soldato, di ardore e di calma, d'impeto e di moderazione; è in questo gran trovato dell'età civile, che accoppia e contempera tutte le libere forze, facendo che l'una sia di contrappeso all'altra; è in questo grande accordo che il cittadino tocca la perfezione, perchè se molto soffre, molto fa e molto gode.

Fu questo il vanto di Roma, finchè i Triumviri, qui in questo stesso luogo, non le dettero la prima ferita mortale. Fu questo il vanto degli Italiani anco nelle età tenebrose, quando qui, in questo stesso luogo, la gran Contessa faceva l'inausto dono al tremendo monaco di Sovana, che nelle nevi di

Canossa calcava poi il nudo imperatore. Fu questo il vanto di pochi Italiani sfuggiti alla tirannide austro-ispana, quando Francesco Burlamacchi sprigionò, tutto solo quella generosa idea, che ora è diventata un gran fatto.

Questo sia il vostro vanto, o discendenti di quella schiatta, cui le Legioni Romane lasciavano le loro tradizioni, i Longobardi tante memorie, il Napoleone del Medio Kvo il fuoco sacro del valore militare, e il primo unificatore dell' Italia la gloria del suo martirio. Quindi bene a ragione da questa Città surse l' animoso Gentiluomo, che nell' Assemblea Toscana meritò di dare il suo nome alla proposta, onde fu determinato il voto memorabile, per cui, distrutte le divisioni municipali, perpetuo pericolo e debolezza della Penisola, furono gettate le prime fondamenta del Regno italico sotto lo scettro di Vittorio Emanuele.

Io m' inchino a questa venerabile Città, che dopo un sì lungo e sì procelloso corso di secoli per la prima seppe aprire la nuova età dell' Italia. E lieto lo veggo in questo giorno solenne riunirsi ai cittadini armati di lei le armi protettrici della Nievole industrie, degli uomini arditi della Versilia con quelle dei forti abitanti delle Alpi Apuane.

Per giungere alla cima della ricomposizione della patria tutti gl' Italiani fabbricarono gradi sopra gradi, o con le armi, o col senno, o con i ceppi, o con i patiboli; ma noi, noi della media Italia non disperando del suo fato ottenemmo col nostro coraggio, con la nostra perseveranza, che dalla pace stessa con l' Austria uscisse la necessità della nostra indipendenza, quando nella libera Assemblea pro-

nunziammo il voto unanime di fondare da noi stessi il Regno d'Italia, perchè l'Italia non avesse a tornare mai più la schiava dello straniero.

Figli avventurati di questa Patria, avrei rossore se osassi dar consigli ad una città che fece sì nobili azioni e dette sì splendidi esempi. Nell'affidarvi questa bandiera per vostro guiderdone, io vengo solo a darvi la buona novella che tutti i vostri Fratelli dell'Arno, dell'Arbia, della Chiana, dell'Ombrone e del Mediterraneo sono impazienti di seguirvi in quel regno, che rammenterà delle antiche parti d'Italia non le gare fraterne, ma questo meraviglioso ed eterno consenso che ricomponè la più antica e la più nobile delle nazioni.

Venite adunque, ufficiali e soldati, venite e prendete la vostra Bandiera; ma con questo patto solenne di lasciare prima la vita che non fare il forte Regno, pietra angolare dell'Italia futura, prima di aver resa indipendente l'Italia. Con la coscienza del diritto è tornata la forza ed il valore negli Italiani. Noi ci contiamo: abbiamo armi, braccia e cuore. Chi ci potrà più rapire l'indipendenza se noi non lo vogliamo? Chi potrà imporci la legge del nostro riordinamento politico, quando siamo gelosi mantenitori della nostra dignità? Noi non temeremo il nemico che vuole incatenarci; nè seguiremo l'amico che non vuole seguirci. Iddio volle i popoli padroni delle loro sorti: abbiamo questa consolante verità profondamente scolpita nel petto, e riusciremo a farci indipendenti e liberi. Iddio benedisce ai popoli generosi: a lui giuriamo di fare indipendente e libera la patria nostra. Inchiniamoci; e a lui chiediamo di accogliere questo giuramento solenne, e di benedire

e rendere invincibili le nostre armi finchè combatteremo sotto questo santo segno per la indipendenza e la libertà dell'Italia.

Lucca, 12 febbraio 1860.

B. RICASOLI.

Ufficiali Sotto Ufficiali e Soldati
della Guardia Nazionale

I voti del vostro cuore oggi ricevettero una nuova solenne sanzione; la vostra fede nei destini della Patria ebbe, oggi benedetto dal Cielo, un simbolo visibile che voi giuraste di portar alto e difendere finchè non siano compiute le sorti d'Italia.

Soldati della Guardia Nazionale! Dio ascoltò il vostro giuramento e lo accolse benigno, perchè Egli è il Dio della giustizia, e voi giuraste che avrete una patria.

Conquistandola, noi ripareremo l'ingiustizia dei secoli e degli uomini. Se il non aver patria fu sinora per noi una sventura, sarebbe quindi innanzi un delitto.

Ieri percorsi le vostre terre, Uomini della Nievole, che in questa Nobil Città veniste ad unire pel gran giuramento le vostre armi fraterne con quelle dei Versiliesi e degli Apuani; percorsi le vostre terre, o Lucchesi, e in ogni torre, in ogni casolare vidi sventolare il benedetto tricolore italiano, e dappertutto vidi genti accalcate e acclamanti, e innanzi a me, per le vie, per le piazze affollate della città

sentii voci di entusiasmo: e uno era il nome che usciva da tutte le acclamazioni: il nome d'Italia.

Io vi ringrazio, Cittadini di Lucca, e voi, Guardie Nazionali della Città e del Compartimento: vi ringrazio di questa solenne dimostrazione. Il nome d'Italia fa fremere tutti i cuori nei centri popolosi, nei remoti abituri, nei piani arricchiti da una sapiente cultura, nei monti aspri ed ingrati. Con animo pieno di commozione e di riconoscenza io vi lascio, sicuro ormai che la secolare ingiustizia sarà riparata, e che la nostra generazione non finirà col rimorso di non lasciare una patria ai figli suoi.

Noi abbiamo oggi liberali ordinamenti, un Re leale e guerriero, fermi propositi, concordia e armi: l'Europa si pente della lunga guerra che fece al nostro diritto. Perseveriamo, e l'Italia è nostra.

Lucca, 12 febbraio 1860.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'Interno*

B. RICASOLI.

*Discorso e Ordine del giorno di S. E. il Barone
Bettino Ricasoli per la benedizione e consegna
delle Bandiere alla Guardia Nazionale di Pisa
fatta il dì 26 febbrajo 1860.*

Ufficiali, Sotto-Ufficiali e Soldati
della Guardia Nazionale
della Città e Compartimento di Pisa

Chi potesse svegliare gli Eroi che dormono là in quella sacra terra bagnata dal Sangue di Cristo, eglino al vedere questi armati, al vedere sventolare questa Bandiera, dimanderebbero: « I nostri figli vanno a combattere i Genovesi o i Veneziani? » — No; i figli d'Italia oggi non si uccidono più fra di loro; essi si sono armati per sostenere la volontà di unirsi tutti al Regno Italico di Vittorio Emanuele. Oramai le ire e le borie Municipali dormono per sempre nei sepolcri: non vive che un animo solo per fare una sola Italia. Davanti alla grandezza della nostra presente impresa, la grandezza di questi monumenti scompare. Queste molli, queste statue, queste pitture sono cose tutte che altri popoli si ebbero pure; ma la gloria di riprendere ad un tratto l'antica indipendenza, fin qui non l'ha avuta che la nostra Età, che la nostra Italia, che Noi. Tuttavolta non c'inebrii d'orgoglio: ringraziamo Iddio che si degnò di far gli schiavi meritevoli della libertà, la quale ancora non è sicura senza che sia piena la nostra indipendenza. Il conquistar questa e assicurar quella sta in Noi. L'Europa è

oramai persuasa de' nostri mali antichi; Noi dobbiamo persuaderla de' pronti, de' veri rimedii, perchè Noi soltanto conoscendo le segrete radici delle nostre sventure, noi soli possiamo estirparle e distruggerle.

Fu possibile, quando tutti i Potentati Europei piombarono in Italia e la divisero, e la incatenarono; fu possibile che ventiquattro milioni d'Italiani non avessero modo di muovere il braccio. Ma ora la maggior parte di loro è disciolta, e l'altra parte anela disciogliersi, dal giogo mal sorretto d'Austria, di Roma, di Napoli. Ora non vi è potenza che possa imporre all'Italia; potrà trattenerla per poco; ma non isviarla. Essa è omai arbitra del suo destino. Questo dimostrarono l'Emilia e la Toscana quando decretarono unirsi al Popolo Subalpino e Lombardo, e formare sotto la più antica Dinastia un Regno il più nuovo, e perciò il più adatto a rassicurare la risorta Indipendenza italiana. Fu savio questo solenne Decreto? Fu savio e necessario. Se gl'Italiani fossero rimasti piccoli Stati, e l'uno dall'altro divisi, come avanti la guerra, o avessero formato una Italia Superiore e un'Italia Centrale, allora o sarebbero tornati vassalli dell'Austria, o sarebbero stati sconvolti, e non felicitati dal moto della nazionalità, che gli avrebbe sempre sospinti a quel Re che è il suo centro, al di Lui Regno che sarà la sua sicurezza. Oramai l'Italia ha fatto delle sue necessità e del suo volere il proprio fato, e nessuno potrà romperlo, e tutti dovranno obbedirlo, perchè unicamente nell'assetto nazionale d'Italia sta il riposo d'Europa.

Nè questo assetto può essere impedito dal suo

eterno nemico, decrepito sì ma fatto audace dalla disperazione di sopravvivere. Questo nemico è il dominio temporale di Roma. Non lo confondiamo con la Religione Divina di Cristo, che venne a liberare il mondo, mentre esso vorrebbe soggiogarlo e imbarbarirlo, per conservarsi un'ombra di potere mondano, che i sudditi rigettano e l'Europa ricusa di più sostenere a danno d'Italia e a scompiglio del mondo. La Religione non cade nè cadrà, perchè si fonda sulla Pietra divina e non sulle armi terrene.

Soldati, figliuoli de' Crociati, accanto a questi altari che vi ricordano Gerusalemme, serbate intatta la Religione, venerate come gli Avi il Pontefice; ma siate fedeli all'Italia e disprezzate le arti di Roma profana, che non potendo dominare tutta Italia tentò sempre di dividerla fra sè e lo Straniero. Io che mi sento scorrere nelle vene un sangue per tanti secoli serbato puro alla fede, io non vorrei mancare a nessun patto nè ai miei maggiori nè alla mia coscienza; io non parlerei queste parole se come cattolico non mi corresse il dovere di avvertire i fratelli cattolici; se come Capo dello Stato, non dovessi premunire i Cittadini contro il maggior de' nemici che ora abbia l'Italia.

A fugarlo e a vincerlo vi do questa Bandiera, su cui splende la bianca Croce, che fu presidio e gloria di questa Città. Unite nel vostro cuore questo simbolo alla bianca Croce di Savoia per rappresentare insieme l'unità della Fede e dell'Italia. Or questa Gioventù così Croce-segnata può, se la Patria lo vuole, andare tutta a Genova; ma non come v'andò dopo la sconfitta della Meloria: e la Gioventù Pisana e la Genovese aneleranno di ritrovarsi a

Venezia; ma non come v'andarono dopo la sconfitta di Curzola. Voi, o Pisani, stringerete appunto la mano de' Genovesi per liberare insieme i fratelli Veneziani, e ritogliere la Regina dell'Adriatico a coloro che hanno dovuto cominciare dal rendere la terra nomata da' Longobardi, per dimostrargli che il retaggio della barbarie nordica è finito.

Prepariamoci a questo evento e ad altri non meno grandi; difficili sì, ma necessari ed irresistibili, quando l'Italia non riceve più dall'oppressione lo scherno di un nome vano; ma impone a tutti la realtà di essere Nazione e il diritto di costituirsi indipendente. Stiamo fermi, incrollabili sopra questa realtà e sopra questo diritto. Sentiamoci Italiani, vogliamo essere Italiani, e lo saremo. Rigettiamo dalla nostra terra gli stranieri oppressori. Chi regna in Italia e non è italiano, è nostro nemico. Ecco il giuramento che innanzi a Dio dobbiamo fare su questa Bandiera.

Venite, o Soldati di questa Città e di questa Provincia, che nessuno può superare nelle glorie della civiltà: il concorrere a respingere gli Stranieri nemici d'Italia vi sarà gloria più grande che l'aver vinto i Barbari del mare Affricano. Venite, o Soldati Volterrani, discesi dalle moli etrusche erette sui monti, che furono sempre l'asilo della libertà, e dove il Ferruccio difese con felici prove di valore l'indipendenza della patria; e pure fu invano, perchè allora l'Italia era divisa e discorde. Venite a me d'intorno con quella inconcussa fede che assicura il trionfo delle Nazioni. — Giurate con la confidenza nel vostro diritto, e in Dio che lo ha scritto nella legge eterna delle Nazioni: giurate di non

volere dominatori stranieri, di volere solo il re italiano, di volere esser sempre Italiani.

Pisa, 26 febbraio 1860.

B. RICASOLI.

Ufficiali, sotto-Ufficiali e Soldati
della Guardia Nazionale.

Che Pisa ricca di tanta sapienza, di tante glorie, di tanti monumenti consentisse nella mirabile unanimità di voti e di affetti, ond'è irresistibile nel suo procedere, immancabile nel suo fine il presente moto italiano, già per certissime prove tutta Italia sapeva; ma l'averne da voi ricevute, o Pisani, così splendide testimonianze mi è caro, e ve ne ringrazio.

E voi questi affetti proteggerete, e assicurerete l'adempimento di questi voti, o Soldati della Guardia Nazionale di Pisa, e voi Volterrani, discesi dall'asprezza de' monti per stringervi intorno la Bandiera Nazionale e giurare la vostra fede al Re, allo Statuto, all'Italia.

Questa Bandiera voi la porterete dovunque si combatta per l'Italia; questa Bandiera, che è il simbolo della Nazione, voi non ve la lascerete ritogliere giammai perchè non vorrete giammai perder la Patria.

Voi l'avete giurato; io conto sul vostro giuramento.

Le vostre armi daranno valore alla concordia degli animi; le vostre armi faranno fruttifero il

consentimento di tutti nella Unione Nazionale sotto lo scettro del Re invitto *Vittorio Emanuele*; le vostre armi faranno che la nostra perseveranza sia coronata di felice successo.

Gran mole, o Soldati della Guardia Nazionale, è costituir la Nazione. Noi fortunati che siam prossimi a compiere il grande edificio!

Ma nè tempo, nè travaglio, nè sacrificio dobbiam ricusare per procacciare a noi la gloria di aver fatta opera sì grande, ai nepoti la sorte di goderne tranquilli e benedire il nostro nome.

Interrogate i vostri Monumenti, dimandate quante furono le generazioni che si trasmisero la cura di condurli a termine; e pure nessuna si stancò nell'opera, e tutte passarono contente nel pensiero che un giorno questi Monumenti sarebbero stati il decoro e l'orgoglio della loro città.

Quante generazioni di sapienti, di guerrieri, di martiri passarono, portando faticosamente qualche pietra all'edificio della Nazionalità Italiana!

Ma oggi l'edificio è inalzato, e attende da noi l'ultima mano. La vostra concordia e il vostro senno, o Cittadini, le vostre armi, o Soldati della Guardia Nazionale, ne assicurano il compimento.

Ancora un poco di perseveranza, e l'Italia è nostra.

Pisa, 26 febbraio 1860.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro dell'interno*

B. RICASOLI.

Discorso del Cav. Prefetto di Firenze nell'atto di consegnare la Bandiera alla Guardia Nazionale di Pistoia e di Prato il 19 Aprile 1860.

Ufficiali Sotto-Ufficiali e Militi
della Guardia Nazionale

Nel consegnarvi questo Vessillo che è sacro simbolo della unione, e della Indipendenza Nazionale, la mia mente ricorda le esultanze e le dimostrazioni solenni onde un tale atto era accompagnato quando si compieva dal Capo del Governo per altre Legioni di varie Province della Toscana.

Erano quelle patriottiche esultanze intese a confortare e popoli e Governo a perdurare ne' virili propositi di conseguire la bramata Unione alla Monarchia Costituzionale del Re Vittorio Emanuele. Erano occasioni per dimostrare all'Europa incredula e diffidente la nostra ferma, risoluta incrollabile volontà di addivenire Nazione. E per esprimere a un tempo e fiducia e ammirazione ed affetto al grand' Uomo che ha retto il Governo di questa Provincia ne' tempi che abbiamo trascorsi della nostra Rivoluzione.

Allora erano gli animi agitati e commossi dalla speranza e dall'ansietà nell'aspettazione del compimento de' nostri destini.

Oggi questi eventi mercè il senno dei popoli, e l'aiuto divino sono compiuti.

E Voi ricevete questo Vessillo nel momento faustissimo nel quale il Re eletto da' Popoli emancipati viene con la sua presenza a dare la più soleanne sanzione a' loro voti.

Non perciò il vostro compito è finito; Voi dovete ancora cooperare ai due grandi intenti a' quali la Guardia Nazionale è ordinata. Mantenere e difendere l'ordine interno; mantenere e difendere la Indipendenza della Patria.

Per la nostra Unione sotto lo Scettro del Re Vittorio Emanuele non sono compiuti i destini d' Italia. Altre Province gemono sotto il giogo dell' Austria.

Altre attendono a liberarsi dalla più efferata tirannide.

Nè la nostra Indipendenza sarà sicura finchè nel grembo della Patria stessa v' avranno nemici per insidiarla e combatterla.

Molto finquì fu fatto.

Grandi furono le nostre conquiste. Il forte Regno Italiano non è più una aspirazione, la pietra angolare della Unione Nazionale è posta; ma il glorioso edificio non si estolle ancora dal suolo.

Quelle virtù che fecero finquì la forza nostra, che ci sostennero nelle più difficili prove, sono ora più che mai necessarie al compimento della grande opera, la concordia, il senno, la temperanza, la perseveranza nel presente, la fede incrollabile nell' avvenire.

Stanno omai in mano nostra i futuri destini della Nazione. Seguendo questa sacra Bandiera in nome dell' Italia e del Re li compiremo.

Questo sia il vostro fermo proposito. Questo il vostro immancabile giuramento.

INDICE

PARTE PRIMA

GOVERNO PROVVISORIO

PREFAZIONE	Pag.	5
Nomina del Governo Provvisorio	»	9
Proclama del Governo Provvisorio	»	10
Conferma delle leggi, impiegati ec.	»	11
Intestazione delle Sentenze	»	12
Organizzazione dell' Armata	»	13
Norme per l' Arruolamento de' Volontari	»	14
Nomina di una Commissione sopra la Finanza. »		15
Restituzione delle tavole di bronzo a S. Croce e commemorazione annuale de' morti nella guerra d' Indipendenza	»	16
Circolare a tutte le Autorità Municipali, Civili, Militari ed Ecclesiastiche dello Stato sopra gl' intendimenti del governo.	»	17
Nota al Conte di Cavour a Torino, 28 Aprile 1869, per chiedere la Dittatura di S. M. il Re Vittorio Emanuele.	»	19

Proclama del Governo Provvisorio al rompere della guerra	Pag. 22
Abolizione del decreto 21 Marzo 1859 sulle pubblicazioni politiche	» 23
Uguaglianza dei cittadini d'ogni culto innanzi alla legge	» 24
Ripristinamento della Università di Pisa e di Siena	» 25
Abolizione della pena di morte.	» 26
Organizzazione del Reggimento di Artiglieria. »	27
Commissione sopra una forza armata per servizio interno.	» 29
Circolare ai Capi dei Dicasteri ed Ufficiali governativi della Toscana sopra gl'impiegati civili che voglion far parte dell'esercito. »	30
Commissione sopra pensioni, sussidj ec.	» 31
Amnistia generale per titolo politico	» 32
Organizzazione e trattamento del Reggimento di Cavalleria.	» 33
Missione del Marchese di Lajatico	» 34
S. M. il re Vittorio Emanuele II, assume il Protettorato della Toscana, nominando Commissario Straordinario il Comm. Carlo Boncompagni	» 35
Soppressione delle Ambulanze Militari	» 37
Coscritti liberi dal reclutamento, possono esser cambi di altri coscritti	» 38
L'Ergastolo sostituito alla pena di morte pel Codice Penale Comune	» 39
Circolare ai Procuratori della Legge e ai Prefetti sulle persone amnistiate e sui forestieri	» 40

Circolare agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana sopra le funzioni religiose .	Pag. 43
Memorandum del Governo Provvisorio ai Membri del Corpo diplomatico già accreditato in Toscana, per dichiarare le cagioni e l'indole della mutazione avvenuta il 27 Aprile. »	45
Resoconto sullo stato della Finanza e sui provvedimenti relativi ad essa. »	53
Ordinamento sugli Ufficiali Munizionieri di Artiglieria »	64
Organizzazione del Corpo di Provianda »	65
Composizione dei Reggimenti di Fanteria. »	ivi
Composizione del Corpo di Stato Maggiore. »	68
Attribuzioni del Commissario Sardo in Toscana. »	71
Giorno prefisso alla trasmissione dei poteri dal Governo Provvisorio nel Commissario Sardo »	76
Trasmissione effettiva dei poteri »	77
Proclama, con cui il Governo Provvisorio dichiara compito il suo ufficio. »	ivi
Corpo di Provianda dipendente da quello di Artiglieria »	79
Riordinamento del materiale d'Artiglieria. »	80
Disposizioni sulla bandiera donata nel 1848 da Reggio al Battaglione Universitario Toscano »	81

**Protettorato
di S. M. il Re Vittorio Emanuele.**

Proclama del Commissario Straordinario Sardo nel prender l'ufficio	Pag. 83
Nomina del Segretario Generale del Commis- sario	» 85
Nomina del Ministero	» 86
Istituzione della Consulta di Governo	» 87
Intestatura di sentenze, decreti e atti pubblici. »	90
Assunzione dalla bandiera tricolore italiana in bandiera dello Stato	» 91
Mutazioni nella Commissione sopra il riordina- mento della Università di Siena e di Pisa	» 92
Commissione sopra la istruzione primaria. »	ivi
Circolare ai Prefetti dello Stato del Ministro dell'Interne nel prendere l'ufficio.	» 94
Abolizione del grado di Capitano in seconda. »	99
Disposizione sulle offerte per le spese della guerra nazionale	» ivi
Circolare ai Gonfalonieri intorno alle attribuzioni di essi e de' Camarlinghi nelle Commissioni sulle offerte per la guerra.	» 101
Circolare ai Capi di Dipartimento del Ministero delle Finanze nel prendere l'ufficio	» 102
Ordinamento del Consiglio di Stato.	» 104
Circolare del Ministro dell'Istruzione Pubblica nel prendere l'ufficio.	» 106
La marina francese assume la protezione del commercio toscano.	» 109

Commissione sopra i titoli d'anzianità degli Ufficiali delle Truppe	Pag. 110
Riordinamento delle Magistrature Giudiziarie. »	111
Istituzione di un ispettorato dei giardini, parchi e pomari dello Stato	» 118
Restituzione ed emenda del Regolamento annuale del 1849	» 115
Rapporto del Ministro delle Finanze ec. a S. E. il Commissario straordinario di S. M. il Re Vittorio Emanuele durante la Guerra della Indipendenza, sopra la questione del bonificamento della Maremma Toscana. »	117
Commissione sopra la Maremma Toscana. »	120
Ordinamento delle Bande Musicali	» 122
Modo di affrancarsi dal servizio militare. »	123
Circolare ai Prefetti dello Stato, riguardante la stampa periodica	» 124
Lettera diretta dal Ministro dell'Interno ai Consiglieri aggiunti al Governo di Livorno sigg. Cav. Alessandro Carega, Avv. Giovanni Fabrizi, Dott. Sirio Fazzio Francesco Silvio Orlandini, per ringraziarli di aver coadiuvato all'autorità governativa	» 126
Circolare ai Prefetti, del Ministro dell'Interno sulla rigorosa osservanza delle leggi, in specie contro i furti delle campagne.	» 128
Circolare agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana sull'Enciclica Pontificia del 27 Aprile »	130
Relazione del Ministro dell'Interno al Commissario Straordinario pel Re Vittorio Emanuele durante la Guerra d'Indipendenza sulla necessità di aumentare il numero e il soldo della Gendarmeria	» 132

Aumento del numero e del soldo della Gendarmeria	Pag. 135
Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia nel prendere l'ufficio.	» 137
Disposizioni sui giardini, parchi e pomari dello Stato	» 143
Commissione sopra l'assegno fatto nel bilancio al Ministero della Guerra	» 145
Formazione d'uno Squadrone di Ussari	» 146
Ordine del giorno del re Vittorio Emanuele letto il 23 Maggio alle milizie toscane raccolte alle Cascine.	» 148
Manifesto di S. A. I. il Principe Napoleone (Girolamo) nel venire in Toscana	» 149
Lettera scritta dal Ministro dell'Interno all'Avv. Tommaso Corsi Prefetto interino di Firenze e al Dottor Leonardo Romanelli Prefetto interino di Arezzo per ringraziarli, lasciando l'ufficio, d'averlo tenuto in tempi difficili	» 150
Circolare del Ministro dell'Interno ai Prefetti, perchè sia provveduto ai bisogni delle milizie francesi in Toscana.	» 152
Circolare del Ministro dell'Interno ai Prefetti sulla sollecita pubblicazione dei Bollettini di guerra	» 153
Dichiarazione dello stato di guerra fra la Toscana e l'Austria	» 155
Relazione del Ministro di Giustizia e Grazia al Commissario straordinario del re Vittorio Emanuele durante la guerra d'Indipendenza sul riordinamento della Corte Suprema di Cassazione	» 157

Rettificazione della Strada Lodovica a Borgo a Mozzano.	Pag. 159
Lettera all' Arcivescovo di Lucca sull' Enciclica Pontificia del 27 Aprile	» 161
Lettera al Vescovo di Pescia sull' Enciclica Pontificia del 27 Aprile	» 162
Lettera al Vescovo di Massa sull' Enciclica Pontificia del 27 Aprile	» 163
Lettera del Ministro dell' Interno al Cav. Cons. Prefetto di Lucca nel richiamare in vigore il sistema Municipale Elettivo	» 164
Circolare del Ministro dell' Interno alle Autorità governative per l' affissione alle porte delle Chiese, o altro luogo cospicuo di ogni parrocchia, degli Atti governativi	» 167
Nomina del Ministro degli Affari Ecclesiastici. »	169
Ritiro dell' <i>exequatur</i> ai Consoli austriaci nei porti toscani, e sospensione delle ingerenze de' Consoli toscani ne' porti austriaci. »	170
Diminuzione del contingente della leva a cagione de' giovani arruolatisi in Piemonte. »	ivi
Abolizione de' giornali giudiziarii, e inserzione degli avvisi giudiziarii nel giornale ufficiale	» 172
Revoca del Ministro di Toscana presso le Corti di Francia, Inghilterra e Belgio	» 173
La Legazione Sarda tutrice de' sudditi e degli interessi toscani a Parigi	» 174
Notificazione del Prefetto di Firenze per l' arrivo in questa città di S. A. I. il Principe Napoleone	» ivi
Circolare ai Prefetti per vietare le pubbliche	

Lotterie che si propongono anche utile scopo	Pag. 175
Alunni aggiunti nel Collegio pei figli dei militari.	» 178
Corso legale dato in Toscana al franco ed a' suoi multipli.	» 179
Divieto della estrazione dalla Toscana della polvere da botta e de' salnitri.	» 181
Commissione sopra le cose e persone appartenute alla Corte granducale	» 182
Embargo sulle uavi mercantili austriache nei porti toscani, e restituzione delle proprietà dei neutri	» 184
Approvazione dei lavori per fortificare il porto di Livorno	» 184
Dichiarazione sul nuovo ordinamento del personale degli impiegati politici	» 186
Commissione sopra l'ordinamento dell'Accademia fiorentina di Belle Arti.	» 187
Schiarimenti della Commissione sopra il bonificamento delle Maremme toscane.	» 188
Ordine del giorno all'Armata toscana del Principe Napoleone relativo alle medesime.	» 191
Commissione sul fabbricato aggiunto al Penitenziario delle Murate	» 198
Tassa prediale per l'anno 1860	» 195
Emissione di Cedole Comunali	» 196
Facilitazione per l'introduzione delle farine di grano	» 200
Norme per l'acquisto delle Cedole Comunali.	» 201
Anticipazione di spese comunali, a carico dello Stato, per passaggio di truppe.	» 202

Lettera al Cav. Comm. Presidente del Consiglio di State sopra una riforma del sistema ipotecario	Pag. 203
Norme per gl' Impiegati che prendon parte alla guerra dell' Indipendenza	» 206
Modificazione del Trattato postale del 28 Aprile 1852 fra la Toscana e la Sardegna	» 208
Formule di giuramento per i Notari	» 212
Norme per le requisizioni degli eserciti alleati in Toscana	» 213
Considerazioni sul Proclama di Milano dell' Imperatore de' Francesi	» 215
Ordini sulla forza pubblica	» 216
Circolare ai Prefetti sulle Cedole Comunali	» 218
Modi di pagamento, alla pari della rendita 3 per 100 e degl' imprestiti dello Stato	» 220
Ordinamento dell' Amministrazione militare	» 222
Abolizione del General Comando	» 224
Considerazioni sui doveri della Toscana durante la Guerra	» 225
Truppa Toscana sul piede di guerra	» 227
Modi da tenere pel conseguimento del fine voluto dai Toscani	» 228
Ordine del giorno all' armata Toscana che entrava in Campagna	» 230
Relazione del Ministro di Giustizia e Grazia a S. E. il Commissario Straordinario pel Re Vittorio Emanuele durante la Guerra dell' Indipendenza, per compiere il riordinamento delle Corti di Appelle di Firenze e di Lucca	» 231
Norme sul dazio-consumo de' vini e degl' oli in Livorno	» 233

Sospensione d' un Delegato per negligenza di ufficio	Pag. 235
Circolare ai Prefetti e sottoprefetti sul contegno del Governo nella manifestazione dei voti della Toscana	» 236
Nuovo ingaggio pei vecchi soldati	» 238
Commissione sopra gli studi pratici delle leggi	» 240
Commissione per una legge sul Notariato.	» 243
Galleria o Libreria di Palazzo Pitti, Museo e Officina di lavori di Pietre dure, dipendenti dal Ministero di Pubblica Istruzione.	» 244
Il Corpo della Gendarmeria dipende dal Ministero di Giustizia e Grazia, per il servizio dell' Autorità Giudiziaria	» 245
Rettificazione del Ministro degli Affari Esteri di Toscana a un discorso del Ministro d'Inghilterra in Toscana	» 247
Dichiarazione sulle dimostrazioni contro gli Svizzeri pei fatti di Perugia	» 248
Dichiarazione sopra una riforma della Legge sul Reclutamento militare.	» 249
Riordinamento degli Ufizi Telegrafici	» ivi
Dichiarazione contro turbolenze prodotte da gare municipali	» 252
Ammissione dei Volontari d'ogni provincia di Italia nell' esercito Toscano	» ivi
Istruzioni dirette ai Comandanti di Piazza e dei Corpi Militari, per la esecuzione del Decreto sull' Arruolamento dei Volontari.	» 254
Aumento dell' assegno ai soldati in tempo di guerra	» 255
Marina militare Toscana sul piede di guerra.	» 257
Legge per l' esecuzione in Toscana della Con-	

- venzione sanitaria internazionale concordata a Parigi il 3 febbraio 1852 . Pag. 258
- Lettera che il Commissario straordinario indirizzava al Comitato governativo di Reggio » 266
- I Pretori locali conosceranno delle domande per radiazione, restrizione e surroga d'iscrizioni ipotecarie fatte da cause pie o da bisogno di eccitamento per parte del Ministero degli Affari Ecclesiastici . . . » 267
- Pena per trasgressione di notizie politiche false o alterate » 269
- Le pubbliche feste ed esultanze doversi fare per decreto del governo, e pene contro i trasgressori » 271
- Circolari ai Prefetti e Sotto-prefetti per eccitare i Volontari ad accorrere sotto la bandiera nazionale » 272
- Circolare ai Comandanti di Piazza, e dei Corpi Militari sopra i Volontari che dalle altre provincie d'Italia venissero ad arruolarsi in Toscana » 274
- Presidenza del Consiglio Superiore di Reclutamento » 275
- Prima adunanza del Consiglio di Stato . . . » 276
- Discorso letto il 6 Luglio alla Consulta di Stato dal Commissario Straordinario Carlo Boncompagni » 277
- Discorso letto il 6 Luglio alla Consulta di Stato, e in nome del Ministero dal Ministro degli Affari Ecclesiastici Vincenzo Salvagnoli » 280
- Sospensione del licenziamento dei Cacciatori Volontari di Costa e Frontiera . . . » 287

Aumento dello Stato Maggiore della Marina. Pag.	289
Circolare ai Comandanti di Piazza e dei Corpi Militari, per facilitare il servizio militare.	» 290
Provvedimento sopra la mendicizia viziosa.	» 291
Gli Archivi di Stato e la Galleria delle Statue si pongono sotto la dipendenza della Pubblica Istruzione	» 292
Sospensione del congedo assoluto ai bassi ufficiali e soldati fin dopo la pace.	» 294
Intimazione ai sottoscrittori per l'acquisto delle Cedole Comunali e per il residuo pagamento e per il cambio dei titoli provvisori coi definitivi.	» 295
Relazione del Ministro dell'Interno a S. E. il Commissario straordinario sulle disposizioni prese verso le persone addette alla cessata Corte granducale	» 296
Circolare ai Prefetti e Sottoprefetti per illuminare e guidare l'opinione pubblica in Toscana dopo la pace di Villafranca	» 300
Proclama per la pace di Villafranca	» 302
Provvedimenti sulle persone addette alla cessata Corte granducale	» 304
Provvedimenti sulla Cappella della cessata Corte granducale	» 307
Circolare ai signori Comandanti dei Corpi, Depositi e Piazze per protrarre a tempo indeterminato l'arruolamento dei congedi di bassa forza.	» 309
Costituzione della Guardia Nazionale	» ivi
Deliberazione della Consulta di Governo sotto dì 14 Luglio	» 213

Attivazione della Legge Elettorale del 3 Marzo 1848	Pag. 314
Dichiarazione sopra il Proclama di Napoleone III dopo la guerra	» 316
Un esemplare d'ogni scritto stampato in Toscana dovrà consegnarsi alla Biblioteca principale del Capoluogo della Prefettura, ed uno alla Biblioteca Magliabechiana di Firenze	» 318
Variazioni e disposizioni nella Legge Elettorale del 3 Marzo 1848	» 320
Circolare al Governatore di Livorno e ai Prefetti e Sotto-prefetti, Delegati ec. sulla condizione politica della Toscana	» 323
Circolare ai Prefetti e Sotto-prefetti sui fini della istituzione della Guardia Nazionale e suoi doveri	» 325
Città dove si deve costituire immediatamente la Guardia Nazionale	» 327
Regolamento per la Guardia Nazionale	» 329
Circolare alle Autorità Governative per agevolare e sollecitare le Elezioni	» 338
Forza legislativa data al Regolamento per la Guardia Nazionale, quanto alla giurisdizione e alle pene	» 339
Abolizione della tassa sui macelli e sui cani dei contadini	» 340
Ammissione de' figli de' possidenti di beni stabili nella Guardia Nazionale	» 341
Autorizzazione di una Società delle Strade ferrate toscane riunite	» 342
Riforma nel metodo di stagliatura dei basti-	

menti, per parificarlo a quello delle principali Potenze marittime	Pag. 343
Intenzioni di Napoleone III sull'Italia uguali e nella guerra e nella pace	» 346
Significato dell' Elezioni de' Rappresentanti all' Assemblea	» 348
Esaurimento dell' antico bacino di Rimigliano. »	ivi
Disposizioni per accelerare le Elezioni dei Rappresentanti all' Assemblea	» 351
Ritorno della Milizia Toscana dalla Lombardia. »	353
Proclama ai soldati dell' Esercito Toscano reduci dalla Lombardia.	» 354
Relazione del Ministro dell' Interno a S. E. il Commissario straordinario nell' inviargli le Deliberazioni Municipali di Toscana, che chiedono l'annessione al Regno di S. M. Vittorio Emanuele II.	» 356
Circolare ai Prefetti e al Governatore di Livorno sulle intenzioni del Governo nell' istituire la Guardia Nazionale	» 360
Numero de' Rappresentanti della Toscana all' Assemblea raddoppiato, e altre modificazioni alla Legge Elettorale del 1848. »	362
Regolamento sanitario approvato	» 370
Circolare ai signori Comandanti dei Corpi, Depositi, Stabilimenti Militari, e Comandi di Piazza sul servizio del portalettere militare. »	371
Emissione seconda delle Cedole Comunali. »	372
Impronta del nuovo fiorino d' argento.	» 375
Circolare ai Prefetti sulla importanza delle Elezioni dei Rappresentanti all' Assemblea. »	376
Disposizioni giudicarie sui ricorsi elettorali. »	378
Iscrizione degli impiegati nelle liste elettorali. »	379

Esonero della gioventù pistoiese dalla tassa pel Liceo Forteguerra.	Pag. 380
Circolare del Ministro di Giustizia e Grazia ai Presidenti e Procuratori del Governo dei Tribunali di Prima Istanza sulle questioni elettorali	» 382
Circolare ai Comandanti le Piazze e Corpi Militari, ed ai signori Gonfalonieri sugli alloggi degli Uffiziali	» 384
Relazione del Ministro dell'Interno a S. E. il Commissario Straordinario	» 385
Provvedimenti eccezionali sui Distretti Elettorali della Maremma	» 389
Approvazione del Regolamento sul servizio delle vetture pubbliche.	» 392
Smantellamento del Forte S. Giorgio o di Belvedere.	» 393
Messaggio del Commissario Straordinario per la cessazione dei suoi poteri e per la trasmissione di essi nel Consiglio dei Ministri.	» 394
Trasmissione del Governo della Toscana dal Commissario Straordinario nel Consiglio dei Ministri	» 396
Il Barone Bettino Ricasoli, Ministro dell'Interno, nominato Presidente del Consiglio dei Ministri	» 398
Risposta della Consulta al Commissario Straordinario; dichiarazione con cui essa si chiama notificata della trasmissione dei poteri; ringraziamenti della medesima sì all'esercito francese come all'esercito sardo.	» 399

PARTE SECONDA

Governo della Toscana.

Regolamento generale per le Vetture pubbliche o di Piazza in esecuzione del Decreto ema- nato dal Governo della Toscana in data del 30 Luglio decorso.	Pag. 7
Ricostituzione delle due Università di Pisa e di Siena.	» 20
Disposizioni sulle divisioni de' Collegi Eletto- rali.	» 38
Tavola di pietre dure e cittadinanza fiorentina, donate al Comm. Carlo Bon-Compagni. »	40
Invito alle Elezioni per l'Assemblea Toscana. »	46
Ringraziamenti agli eserciti di Francia e di Sardegna, votati dalla Consulta. . . »	49
Approvazione del Regolamento generale per le Succursali della Banca Nazionale Toscana. »	50
Regolamento Generale per le Succursali della Banca Nazionale Toscana approvato con De- creto Governativo del dì 4 Agosto 1859. »	52
Circolare ai Prefetti sulle voci allarmani sparse nelle province	» 58
Guardia Nazionale protettrice dell'ordine e della libertà nei Comizi.	» 59
Convocazione dell'Assemblea de' Rappresentanti	

per deliberare sulle sorti definitive della Toscana.	Pag. 60
Conforti a mantenere l'ordine e la quiete durante la decisione delle sorti della Toscana.	» 61
Programma per l'apertura dell'Assemblea. »	62
Provvedimenti per mantenere la disciplina nella sala dell'Assemblea de' Rappresentanti. »	63
Assemblea de' Rappresentanti della Toscana compresi il Messaggio del Governo. — Adunanza solenne del dì 11 Agosto 1859. »	65
Unione delle due Strade ferrate Leopolda e Maria Antonia.	» 79
Assemblea de' Rappresentanti della Toscana. — Processo verbale dell'adunanza 12 agosto 1859	» 82
Assemblea dei Rappresentanti della Toscana. — Processo verbale dell'adunanza del dì 13 agosto 1859	» 92
Nota del Comm. Bon-Compagni al Governo Granducale di Toscana in data del 24 Aprile 1859	» 99
Naturalizzazione toscana concessa al Comm. C. Bon-Compagni	» 105
Assemblea de' Rappresentanti della Toscana. — Adunanza del dì 16 Agosto 1859, col Rapporto del Commissario avv. Ferdinando Andreucci sulla incompatibilità della Dinastia Austro-Lorenese con la Toscana.	» 107
Formula di giuramento per l'esercizio del Notariato	» 131
Dichiarazione sul pagamento della Tassa pre-diale in Cedole Comunali	» 132

Assemblea de' Rappresentanti della Toscana. —	
Adunanza del 20 agosto 1859, col Rapporto	
del Relatore Prof. Gio. Batta. Giorni, sulla	
unione della Toscana al Piemonte. . . Pag.	134
Sopra le Lettere anonime mandate al Ministro	
dell' Interno. »	154
Circolare del Governo alle Autorità ecclesiasti-	
che, civili, politiche e militari dello Stato	
dopo il voto dell' Assemblea sopra le basi	
del diritto pubblico dello Stato. »	155
Proporzioni della moneta di piccolo valore nei	
pagamenti »	159
Circolare del Ministro degli Affari Ecclesiastici	
ai sigg. Prefetti, affinchè gli ecclesiastici e	
i ministri di altre religioni osservino le	
leggi dello Stato. »	161
Circolare del Ministro degli Affari Ecclesiastici	
agli Arcivescovi e Vescovi della Toscana,	
per inculcare agli Ecclesiastici l'obbedienza	
alle Leggi dello Stato. »	162
Regolamento Sardo per l'esercizio e per l'evoluzioni	
della fanteria sostituito all' antico. »	164
<i>Memorandum</i> relativo ai due Voti emessi dall'	
Assemblea nazionale nelle sue tornate del	
16 e del 20 di Agosto, fatto pervenire dal	
Governo della Toscana ai principali Governi	
di Europa »	165
Supposta protesta dei Toscani »	181
Disposizioni sulla carta bollata con lo stemma	
del cessato governo granducale. »	186
Circolare del Ministro di Giustizia e Grazia di-	
retta ai Presidenti e Procuratori Generali	
delle Corti di appello, e ai Presidenti e	

Procuratori del Governo dei Tribunali di Prima Istenza, dopo le solenni deliberazioni dell'Assemblea Toscana	Pag. 189
Circolare ai Prefetti, sopra sconvenienti e pe- ricolose manifestazioni dello spirito pub- blico	» 190
Disposizioni sull'arruolamento de' sotto-ufficiali, caporali e soldati toscani reduci da' Corpi Piemontesi	» 192
Istruzioni per l'esecuzione del Decreto sull'ar- ruolamento dei sotto-ufficiali, caporali e soldati reduci dai Corpi Piemontesi in con- gedo assoluto	» 193
Invito ai Volontari Toscani, conforme al De- creto e alle istruzioni riportate sopra.	» 195
Abolizione della Risoluzione del 2 Aprile 1856 che sottoponeva la trattativa degli affari della Guardia di Finanza e anche la disci- plina di essa a un Commesso dell'Ammi- nistrazione Generale delle Dogane e Aziende riunite	» 196
Circolare ai Comandanti i Depositi ed altri Corpi nell'interno.	» 198
Circolare ai Prefetti sulla condotta del Governo e del paese dopo i voti dell'Assemblea To- scana	» 199
Indirizzo del Governo al Re, perchè accolga i voti della Toscana.	» 202
Circolare ai Prefetti per invitare i reduci vo- lontari ad arruolarsi o a deporre le divise militari.	» 204
Medaglie commemorative de' due voti dell'As- semblea Toscana	» 206

Proclama sull' accettazione de' voti della Toscana da parte del Re.	Pag. 208
Legge sulle Rappresentanze Comunali elettive.	» 210
Tutela dello Stato sugli impieghi o rinvestimenti dei Capitali della Causa Pia Ecclesiastica	» 215
Diminuzione del dazio d'estrazione sull'alabastro, sui lavori d'alabastro e sull'ortaggio. »	217
Determinazione del tempo della custodia legale degl'imputati	» 218
Restituzione di pegni e Indulto per solennizzare l'accettazione de' voti della Toscana da parte del Re.	» 220
Norme per la durata della pena della Compagnia di gastigo	» 222
Servizio sanitario dell'Isola della Gorgona. »	223
Ordine del giorno per la prima rassegna della Guardia Nazionale Fiorentina	» 224
Soprossoldo assegnato alle famiglie povere dei Volontari	» 226
Divieto delle inumazioni nelle Comunità prossime a Firenze, ed eccezioni	» 228
Provvedimenti sulla materia dei Campisanti nel territorio di Lucca	» 230
Circolare ai Prefetti su conflitti di forme con l'Autorità Ecclesiastica.	» 232
Circolare ai Prefetti per la repressione del furto e dell'accattoneria, massimamente in Campagna.	» 234
Riforme sui passaporti, sulla moneta, sulle dogane e sulle poste per agevolare l'unificazione	» 237

Sussidio per restauri alle fabbriche parrocchiali	Pag. 238
Contingente della Toscana all'esercito della Lega posto sotto gli ordini del Comandante supremo di essa.	» 240
Circolare ai Comandanti dei Corpi, Depositi, Piazze e Stabilimenti militari per determinare le condizioni di un congedo illimitato agli Studenti	» 241
Esecuzione in Toscana di sentenze, istrumenti pubblici, notificazioni giudiziali Sarde, Lombarde, Parmensi, Modenesi e Romagnole; abolizione delle estradizioni; lauree, matricole e gradi universitarii ottenuti in dette province considerati come Toscani	» 243
Proponenti degli Italiani	» 245
Rapporto del Prefetto di Firenze a S. E. il Ministro dell'Interno sopra le note e i biglietti di visita trovati in casa il principe Giuseppe Poniatowski	» 247
Opere di Nicolò Machiavelli pubblicate a spese dello Stato	» 249
Opere d'arte commesse a spese dello Stato.	» 250
Regolamento per la formazione dei Consigli Comunali.	» 253
Formazione delle Liste Elettorali e Comunali e convocazione dei Collegi Elettorali Comunali	» 261
Commissione sopra gli effetti prodotti in Toscana dal sistema Penitenziario.	» 262
Corredo militare toscano identico a quello sardo.	» 265
Esercizio del tiro a bersaglio per la Guardia Nazionale	» 266

Norme della retta applicazione della pena pei recidivi	Pag. 267
Invito ai Toscani di perseverare nella via presa. »	269
Modificazioni delle discipline vigenti sui Passa- porti	» 271

**Governo della Toscana in nome di S. M.
il Re Vittorio Emanuele II, Re Eletto.**

Proclama del Governo per dichiarare che eser- citerà il potere in nome del Re Eletto Pag.	275
Formula d'intestatura per Sentenze, Decreti e Atti; formula del giuramento; stemmi. »	278
Introduzione in Toscana del sistema decimale nella moneta.	» 280
Demonetazione graduale della moneta toscana. »	284
<i>Exequatur</i> ritirato a un console.	» 286
Bandiera tricolore con lo stemma di Savoia sulla torre di Palazzo Vecchio	» ivi
Circolare ai Prefetti per ischiarire la pubblica opinione sulle condizioni politiche e mili- tari del paese	» 288
Ritiro della vecchia moneta toscana dalla cir- colazione	» 291
Commissione per giudicare le opere d'arte per conto dello Stato.	» 293
Disposizioni sulle medaglie commemorative ordi- nate con decreto del 3 Settembre	» 295
Circolare del Ministro dell'Interno ai Prefetti sopra le Elezioni Comunali.	» 297
Catasto della Comunità di Capannori.	» 300
Abolizione della linea doganale fra la Toscana	

e l'Ex-Ducato di Modena e le Romagne; adozione della tariffa doganale sarda. Pag.	302
Enumerazione delle Dogane abolite e delle con- servate. »	304
Abolizione del pedaggio notturno nelle Città »	305
Diminuzione del prezzo del sale »	307
I contratti con ipoteca ne' paesi sardi, lombardi, parmensi, modenesi e romagnoli, valevoli nel territorio toscano. »	309
Allogamento di una storia civile di Lucca a conto dello Stato. »	310
Mutazioni amministrative di Radda ed altre Comunità »	311
Nomina del Comandante Supremo della Lega. »	313
Norme sulle trascrizioni ai registri dello Stato Civile »	314
Ufficio d'Ispezione per le scuole. . . . »	317
Istituzione di scuole Magistrali »	319
Abolizione delle Tasse per le Scuole. . . »	320
Insegnamento del sistema decimale. . . »	321
Bilancio pel lavori di bonificazione delle Ma- remme approvato. »	322
Istituzione della Guardia Nazionale estesa ad altre città, terre e castelli. »	324
Proroga alla circolazione del quattrino, del duetto e del soldo toscano »	325
Abolizione de'dazi doganali per le merci im- portate o esportate su bastimenti con ban- diera nazionale nel littorale sardo, mode- nese e toscano »	327
Programma di concorso della Commissione sulle opere d'arte approvato. »	329

Interpretazione delle parole di Napoleone III ag' Inviati Toscani	Pag. 330
Dichiarazioni sulla Tariffa doganale sarda, adot- tata in Toscana	» 332
Mutazioni sulla Tariffa doganale.	» 335
Titolo regio attribuito all' esercito, a' Corpi po- litici e agli Ufizi dello Stato	» 337
Circolare ai Prefetti e Governatori di Livorno sulle Elezioni Comunali	» 338
Disposizioni sui Dazj di consumo.	» 340
Lettera Circolare ai Presidenti ed ai RR. Procu- ratori Generali delle Corti di Cassazione, e d' Appello, e ai Presidenti delle Corti medesime per la riapertura de' Tribunali. »	344
Legge sarda per gli avanzamenti militari ap- plicata all' esercito toscano.	» 347
Premio per la soluzione del problema della ma- laria nelle Maremme	» 348
Circolare diretta a tutti i Capi delle RR. e pub- bliche Amministrazioni sulla moneta da uscir di corso	» 350
Ammissione de' giovani di 18 anni nella Guardia Nazionale	» 353
Riordinamento del Liceo Militare e del Collegio pe' figli de' Militari.	» 355
Circolare alle Autorità Governative Comparti- mentali sulla estensione data alla Guardia Nazionale	» 358
Soppressione dell' Ufficio del Fisco	» 360
Provvedimenti per regolare i servizi del Fisco soppresso	» 363
Riordinamento del Corpo del Genio Militare. »	365
Lettera ministeriale al cav. Colonnello Coman-	

dante i Reali Carabinieri Toscani per la bella condotta di essi nei disastri delle piene Pag.	368
Dispaccio del Real Ministero dell' Interno sulle intemperanze di alcuni giornali in materia religiosa.	» 369
Convocazione dell' Assemblea de' Rappresentanti della Toscana.	» 371
G. B. Niccolini Presidente onorario perpetuo dell' Accademia fiorentina di Belle Arti. »	373
Ricostituzione da farsi nell' Accademia di Belle Arti	» 374
Nomine de' Maestri alle nuove scuole dell' Istituto Tecnico.	» 375
Nuove cattedre istituite nell' Accademia di Belle Arti	» 377
Commissione sopra le scuole musicali.	» 379
Nuove scuole nell' Istituto Tecnico di Firenze. »	380
Abolizione del divieto sull' uso del sale marino; e diminuzione del prezzo di esso.	» 382
Relazione al Ministro della Istruzione pubblica sull' insegnamento de' Licei.	» 384
Ordinamento Normale dell' armata toscana. »	387
Disposizioni generali sulla tenuta dell' Esercito.	» 389
Assemblea de' Rappresentanti della Toscana. — Adunanza del 7 novembre 1859, col Messaggio del Governo	» 393

PARTE TERZA

Governe della Toscana in nome di S. M. il Re Vittorio Emanuele II.

Ruoli normali delle Università di Pisa e di Siena	Pag.	7
Assemblea de' Rappresentanti della Toscana. — Adunanza del 9 novembre 1859.	»	10
Istituzione di nuove Cattedre ne' Licei diffe- rita	»	37
Dotazioni annue degli Stabilimenti Universi- tarj.	»	38
Istituzione di una Scuola magistrale maschile in Firenze	»	39
Istituzione di una Scuola magistrale femminile in Firenze	»	41
Commissione sopra l' Archivio di Gabinetto della cessata Corte granducale	»	43
Anticipato pagamento della rendita tre per cento, del capitale e de' frutti dell' impre- stito de' trenta milioni e dell' prestito lucchese.	»	45
<i>Memorandum</i> del Governo della Toscana ai principali Governi d' Europa, relativo al voto dell' Assemblea Toscana nella Tornata del 9 novembre.	»	47
Istituzione di una Cattedra di Economia rurale in Firenze	»	59

Restauri della Basilica di S. Lorenzo.	Pag. 60
Accettazione della Reggenza deferita a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano; e delegazione di essa al Comm. Carlo Bon- Compagni	» 62
Abolizione dell'Ordine equestre di S. Stefano. »	66
Sequestro de' beni del ribelle marchese Scipione Bargagli per garanzia dello Stato cre- ditore	» 69
Istituzione di Tiri a segno e di esercitazioni militari.	» 72
Abolizione del bollo pei giornali.	» 74
Nuova medaglia per decorazione del Merito In- dustriale.	» 76
Incoraggiamento alle Belle Arti	» 77
Concessione della Strada Ferrata Grossetana. »	78
Ingresso in ufficio delle Rappresentanze Comu- nali Elettive al 1 gennaio 1860	» 83
Lettera al Presidente del Consiglio di Stato per la formula di un decreto che coordini le varie Leggi sulla Rappresentanza Comu- nale	» 84
Regolamento per le Bande musicali militari ap- provato.	» 86
Ruolo del Ministero della Istruzione Pubblica. »	88
Rapporto dell'Ispezione delle Scuole al Ministro dell'Istruzione Pubblica sulla diffusione dei testi e temi per gli esami di Filosofia. »	90
Libreria Marucelliana aperta tutti i giorni. »	93
Testo e temi di ammissione valevoli pel Bac- cellierato di Giurisprudenza, di Filosofia e Filologia	» 94
Dichiarazioni sull'indugio della Reggenza. »	ivi

Circolare ai Prefetti e Governatore di Livorno sul concetto della istituzione del Tiro a segno	Pag. 98
Ordinamento postale.	» 102
Proposta di una cattedra di Greco ne' Licei, e dell'obbligo del Greco ne' Ginnasj	» 115
Palagio del Potestà destinato a Museo di antichità toscane.	» 117
Istituto agrario aperto nel Casino delle Cascine di Firenze	» 119
Commissione sul Regolamento dell'Istituto agrario delle Cascine.	» 121
Ordinamento degli studj nel Liceo di Siena. »	123
Stipendio de' Professori del Liceo di Siena. »	124
I professori Emeriti della passata Università Toscana quanto tali nelle due Università presenti di Pisa e di Siena	» 125
Estensione del riserva del diritto di successione nelle Commende padronali.	» 126
Vestiaro della Marina Sarda adottato anche per i Sott' Uffiziali e Marinari della Marina Toscana	» 128
Istituzione d'una Cattedra di letteratura greca nei Licei	» 130
Convenzione fra i Governi dell'Italia Centrale, da cui risultò Governatore Generale della Lega il Comm. Carlo Bon-Compagni. »	131
Circolare ai Prefetti e Governatore di Livorno sulle norme che, abolito il Passaporto, regolano i Toscani nel percorrere il Regno Sardo	» 133
Istruzioni per il rilascio del Certificato di buona condotta, o Carta di recognizione di cui	

debbono munirsi in Toscana gl'individui che vogliono circolare nell'interno del Regno Costituzionale di S. M. il Re Vittorio Emanuele	Pag. 134
Divieto dell'uso pubblico della divisa militare senza diritto.	» 136
Commissione per accordare il Codice penale comune toscano.	» 138
Circolare ai Prefetti e al Governatore di Livorno sulle cagioni che produssero la nomina del Comm. Bon-Compagni a Governator Generale della Lega	» 140
Ragione della liquidazione delle pensioni di alti funzionari del cessato governo granducale. »	150
Ordinamento de' Ministeri non essere indizio di separata amministrazione	» 151
Ordini nelle collette per acquisto di armi. »	152
Istituzione di un Consiglio Supremo Militare di Sanità.	» 154
Onoranze pubbliche a Don Neri de' Principi Corsini, Marchese di Lajatico.	» 167
I Tribunali di Prima Istanza conosceranno delle surroghe de' beni liberi de' cavalieri del soppresso ordine di S. Stefano e di ogni questione relativa	» 169
Disposizioni sull'Amministrazione Militare. »	170
Organizzazione del Ministero della Guerra. »	172
Istituzione di un Commissariato di Marina. »	178
Cattedra di Storia nel Liceo Forteguerri di Pistoia	» 180
Dichiarazione per la presentazione delle merci alle Dogane di frontiera	» 181

Mantenimento e ampliamento delle comunicazioni per acqua	Pag. 183
Cattedra di Storia nel Liceo Fiorentino	» 185
Cattedra d'Algebra nel Liceo di Pisa.	» 186
Proclama per annunziare l' arrivo in Firenze del Governator Generale della Lega	» 187
Discorso letto dal Ministro delle Finanze del Commercio e dei Lavori Pubblici, Raffaello Busacca, il 18 dicembre per l'inaugurazione dell' Emissario di Bientina.	» 189
Assimilazione della Marina Militare Toscana all' organizzazione della Sarda	» 195
Lettera diretta ai Gonfalonieri di Cascina e Bientina, Vico-Pisano, Pontedera, Calcinaia, S. Giovanni alla Vena, Pisa, Castelfranco di Sotto e Lucca per l' inaugurazione dell' Emissario di Bientina.	» 198
Lettera diretta al Cav. Giuseppe Toscanelli Maggiore Comandante la Guardia Nazionale di Pisa per l' inaugurazione dell' Emissario di Bientina.	» 200
Proclama del Governator Generale della Lega entrando nell' Italia Centrale	» 201
Fondazione di un Istituto di studj superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. »	204
Ordinamento per la Direzione dell' Istituto di studj superiori pratici e di perfezionamento.	» 210
Soppressione della Soprintendenza Generale degli Stabilimenti penitenziali	» 213
Lettera ufficiale al Prefetto di Pisa per disposizioni sul soppresso Ordine di S. Stefano	» 215

Studi pratici-legali per i laureati	Pag. 216
Cattedra di Storia nel Liceo di Arezzo	» 218
Nuova proroga al valore legale del quattrino, del duetto e del soldo toscano, e loro va- lutazione secondo il sistema decimale. »	219
Personale del Commissariato di guerra e del- l' Azienda del vestiario militare	» 221
Voltura estimale nella Comunità di Capan- nori	» 223
Proroga alla durata della Camera di Commer- cio di Livorno	» 225
Tassa personale per l' anno 1860	» 226
Libertà di navigazione dell' Arno e del Fosso fra Pisa e Livorno	» 228
Aumento della dote annua dell' Accademia dei Georgofili	» 229
Miglioramenti nel servizio telegrafico	» 231
Circolare ai Gonfalonieri sul loro ufficio nelle Rappresentanze Municipali elettive	» 233
Commissione per esaminare la convenienza di un traslocamento del Manicomio di Bo- nifazio	» 236
Circolare ai signori Comandanti dei Corpi, De- positi, Istituti e Dicasteri militari, sul nuovo ordinamento dell' Amministrazione Mili- tare	» 239
Commissione sopra le Leggi, i Regolamenti e l' Amministrazione de' fiumi e fossi della Provincia Pisana	» 244
Regalia del tabacco condotta direttamente dal- l' Amministrazione Generale delle RR. Do- gane e Aziende riunite	» 246
Rapporto al Ministro dell' Istruzione pubblica	

sul Regolamento per l'Istituto Agrario delle Cascine	Pag. 248
Regolamento per l'Istituto Agrario della Ca- scine approvato	» 250
Regolamento per l'Istituto Agrario delle RR. Cascine dell'Isola istituito con Decreto del R. Governo della Toscana del dì 29 no- vembre 1859	» 252
Ampliamento della giurisdizione de'Comandi di Piazza	» 258
Numerazione dei Reggimenti dell' Armata To- scana progressiva a quella dei Reggimenti dell' Armata Sarda	» 260
Regolamento Comunale nuovo	» 262
Commissione sopra l'Ospizio di Maternità di Firenze	» 311
Cattedra di Storia istituita nel Liceo di Pisa. »	313

APPENDICE

- Conseguenze delle vittorie italo-franche sull'Austria Pag. 317
- Atti della Lega fra i Governi della Toscana, delle provincie Modenesi, delle Romagne e delle Provincie Parmensi » 318
- Discorso e Ordine del giorno di S. E. il Barone Bettino Ricasoli per la benedizione e consegna delle Bandiere alla Guardia Nazionale di Firenze fatta il dì 20 Novembre 1859. » 323
- Discorso e Ordine del giorno di S. E. il Barone Bettino Ricasoli per la benedizione e consegna delle Bandiere alla Guardia Nazionale di Livorno, fatta il dì 20 Gennaio 1860 » 329
- Circolare ai Prefetti di Lucca, Pisa, Siena, Arezzo e Pistoia sulla distribuzione delle bandiere alla Guardia Nazionale » 336
- Discorso e Ordine del giorno di S. E. il Barone Bettino Ricasoli per la benedizione e consegna delle Bandiere alla Guardia Nazionale di Lucca, fatta il dì 12 febbraio 1860 » 339

- Discorso e Ordine del giorno di S. E. il Barone Bettino Ricasoli per la benedizione e consegna delle Bandiere alla Guardia Nazionale di Pisa, fatta il dì 26 febbraio 1860 Pag. 345**
- Discorso del Cav. Prefetto di Firenze nell'atto di consegnare la Bandiera alla Guardia Nazionale di Pistoia e di Prato il 19 Aprile 1860. » 351**
-

